NOTE

ALLE

LEGGI DI PROCEDURA CIVILE

DEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

DISPOSTE PER ORDINE ALFABETICO

SUPPLEMENTO QUARTO

DOPO LA SECONDA EDIZIONE

DEL

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

del 15 *Novembre* 1814

DEL CANC. DOMENICO NENCI

FIRENZE — 1851.

Tip. del Giglio

ACCETTAZIONE DI SENTENZA

N.° 1. Il succumbente che notifica al suo avversario puramente e semplicemente, cioè senza alcun riservo, la Sentenza, ma contemporaneamente da quella interpone appello, non può dirsi che sia incorso nella censura degl' Articoli 701 e 702 del Regolamento di Procedura Civile, cioè che gli sia impedito da questa appellare per una tacita accettazione. *Corte Regia* 31 *Maggio* 1850 *in causa De Larderel, e Alimonda.*

2. E neppur a quegli che presenta in Atti una Scrittura per la prosecuzione della lite sopra una questione dalla Sentenza tenuta a parte, resta impedito di appellare da questa. *Corte R.* 15 *Luglio in* 1847 *causa Gualtierotti, Romoli e Fabbri.*

V. Appello inammissibile. N. 16. e 17.

ACCOLLO

1. Per le massime inconcusse della nostra Giurisprudenza il patto col quale il compratore si accolla di pagare col prezzo un creditore sènza che questi intervenga al Contratto, ed accetti di riconoscere in avvenire il compratore medesimo, come unico ed esclusivo suo debitore, se non ha efficacia di liberare il venditore accollante dalla propria obbligazione, pone però il creditore accollato nella favorevole condizione di potersi giovare della di lui stipulazione per esercitare contro l' accollatario non solo i diritti, e le azioni che in ordine al Contratto primitivo

sarebbero eseguibili contro l'accollante, quanto ancora quelli che a questo competerebbero onde costringere l'accollatario medesimo all'osservanza del patto di accollo, ond'è che l'iscrizione che dal creditore accollato viene accesa contro il fondo venduto è legittima, e regolare, nonostante che possa giovarsi del diritto dell'ipoteca inscritta dall'accollante. *DD. della Corte R.* 2 *Maggio* 1849. *Convento di San Miniato, e Faggi ne' Giunti* 17 *Agosto* 1849. *Pilacci NN. e Maestri.*

2. Per le dottrine invalse presso di noi, a meno che non vi siano argomenti in contrario, devesi ravvisare nel patto d'accollo un'implicita, e virtuale stipulazione a nome, e per interesse del creditore accollato in forza di che viene a sorgere immediatamente, e senza bisogno di formale accettazione un vincolo giuridico fra esso, e l'accollatario, come se questi avesse direttamente e personalmente contrattato con lui, per cui a nulla giova l'opinione contraria professata dal *Troplong* nel suo Trattato dei *Privilegii*, e *delle Ipoteche*, perchè basata sopra un diverso principio. *Detta Dec.*

3. Il semplice accollo non altera punto la causa e lo stato delle antiche obbligazioni, e si riguarda come una mera indicazione di pagamento. *Troplong des privileg. et hypotech. N.* 344. *Grenier Tom.* 2. *N.* 387. *Dec. della Corte R.* 5 *Febbraio* 1849 *in causa Graduatoria Pecori.*

4. L'accollo disgiunto dai requisiti della propria, e vera delegazione se opera l'effetto di aggiungere a favore del creditore un nuovo correo del debito, ciò deve intendersi quando il creditore voglia profittare di questo benefizio unicamente a suo favore indotto, ma non quando vi si ricusi, nel qual caso sarebbe ingiusto, ed esorbitante che dovesse di necessità riconoscere per sua debitrice una persona con la quale non ha inteso a principio di stabilire alcun vincolo contrattuale. *Sacr. Rot. in Rom. Census quoad fructus* 25 *Giugno* 1845 *cor. Bofondi* §. 5 *e* 6. — *Corte R.* 13 *Maggio* 1846 *in causa Prat LL. CC. Larderel, e De Sercey* — *e* 28 *Agosto* 1846 *in causa Basana NN. e Sinigaglia.*

ACCOLLATARIO

1. Per la nostra pratica Giurisprudenza, e all'oggetto di evitare inutili circuiti, è stato riconosciuto nel creditore accollato il diritto di convenire direttamente l'accollatario, come se fosse un *correo debendi* e d'intentare contro di lui *tamquam Procurator in rem propriam*, senza bisogno di formale cessione,

le azioni tutte anco esecutire onde ottenere l'esecuzione dell'accollo. [*Gomez Var. Resol. L. 2. Cap. 11. sub N. 18. vers. Secundus Casus et altri. Decis. della C. R. de' 2 Maggio* 1849 *in causa Convento di S. Miniato, e Faggi ne' Giunti.*

ADESIONE ALL' APPELLO

Art. 708. *del R. di P. C.*

1. L'adesione all'appello deve farsi entro il termine di 15 giorni decorrendi dal dì della notificazione dell'atto di appello; e qualora ne sia stata fatta di questo la prosecuzione non perciò l'atto di adesione è inefficace perchè esibito avanti il Giudice *a quo*, specialmente quando l'adesione è stata proseguita avanti il Tribunale Superiore. *Dec. della Corte R.* 24 *Settembre* 1849 *in causa Malvezzi vedova Chigi, e Sprugnoli.*

2. L'Atto di adesione all'appello è valido notificato al Procuratore della parte contraria appellante, e l'obbligo rigoroso della personale notificazione ingiunta dall' Art. 740 del Codice di Proc. Civ. per l'appello principale non si trova egualmente richiesta nell'Art. 708 che parla dell'appello adesivo. *Decis. della C. R.* 13 *Aprile* 1849 *in causa Favi e Favi.*

3. L'adesione all'appello non va soggetta ad altra formalità che a quella della dichiarazione da emettersi entro il termine dalla Legge determinato negl'atti del Tribunale *a quo* contenente il gravame inferito dalla Sentenza a colui che all'appello del suo avversario aderisce, e la istanza per la correzzione del gravame medesimo. *Tesor. del For. Tosc. Tom.* 1. *Dec.* 127. e di fronte a tale atto non può parlarsi di desersione per mancanza di prosecuzione. *Corte R.* 20 *Febbraio* 1847 *in causa Brunelli, e Bacci.*

ALBERI

1. Gli alberi piantati nel suolo altrui cedono al suolo per diritto di accessione, ed in conseguenza il proprietario di questo lo diviene anco di quelli.

Perchè in limitazione dei diritti di proprietà possa essere impedito al padrone del fondo di servirsi della cosa propria per l'uso che più gli piace a riguardo del danno del vicino si richiede non ogni, o qualunque danno benchè leggerissimo, e re-

moto, ma un danno di qualche gravità attuale, e presentanea. *De Luc. de Servit. Disc.* 5. *N.* 8. — *Costant. Vot. Dec.* 426. *N.* 19. *e segg.* — *Rot. Florent. in S. Crucis Nunciant. novi operis del* 6 *Giugno* 1778. *av. Buratti* §. *Oltre di ciò militava.*

Degli alberi protendenti sulla proprietà del vicino, e assorbenti una parte della luce può ottenersi da questi il taglio dei rami medesimi, ma non l'atterramento delle piante. *Ruginel De Arborib. Cap.* 4. *N.* 12. *et seg.* — *Fierli del danno dato Cap.* 15. §. *Le menzionate Leggi.* — *Voet. ad Pandect. Lib.* 43. *Tit.* 47. *per tot.* — *Politi de Nov. Oper. nunciat. quaest.* 8. *N.* 24. *Tes. Ombr. T.* 10. *Dec.* 34. *N.* 4. *e segg.* — *Corte R.* 26. *Maggio* 1850 *in causa Coppi, e Mencarini.*

ALIENAZIONE MENTALE

1. È presunzione di Natura, e della Legge che ciascuno sia di mente sano, cosicchè il peso della prova in contrario è a carico di chi allega l'alienazione di mente, il furore, la monomania, regola che si applica anco ai termini di delitti, e delle loro sequele. *Conciolo Resolut. Crim. Verbo Furiosus Resolut.* 1. *N.* 14. — *Dec. della Corte R.* 22 *Gennaio* 1849 *in causa Olivieri LL. CC. e Vadorini.*

ALIMENTI

1. L'obbligo nel patruo di alimentare il nipote miserabile trae origine unicamente dall'equità della Giurisprudenza, e non da alcuna disposizione di Legge positiva ragion per cui non può dall'ufficio del Giudice esser dichiarato che in estremo sussidio, e quando l'alimentando abbia provato concludentemente che egli trovasi costituito in tale stato d'inopia da non aver altro mezzo onde supplire alla necessità della vita, e che non esistono più prossimi congiunti bastevolmente provvisti per essere in grado di prestare senza aggravio soverchio il domandato soccorso alimentario. *Romana Aliment.* 27 *Marti* 1840. *cor. Bofondi Dec. della Corte R.* 20 *Giugno* 1849 *in causa Lottini, e Lottini.*

2. Al patrono ridotto senza sua colpa allo stato d'indigenza compete il diritto agl'alimenti dalle rendite del Benefizio del quale ad esso appartiene il Giuspadronato coerentemente al disposto delle LL. Canoniche ed in specie del *Cap. Nobis de*

Jur. patron. E la concessione, e tassazione di tali alimenti deve sempre determinarsi avuto riguardo ai bisogni di quello che gli reclama, non che all' importare di ciò che avanza sulla rendita del benefizio dopo detratti gli oneri, dei quali il Benefizio medesimo è gravato, e dopo che sia rimasto provvisto al decente ed onesto mantenimento del Rettore di esso, qualora non sia da altra parte fornito di rendite ecclesiastiche sufficienti. *Fargna de Iur. patron. part.* 1. *can.* 3. *cas.* 2. — *Ferrar. Bibliot. can. mor. verbo Juspatronatus art.* 4. *N.* 114. *e* 126. *Dec. det Sup. Cons. di Giust.* 28 *Febbraio* 1820 *in causa Gallarini, e Vannini.*

3: Nella mancanza di giustificazioni tanto in rapporto alle rendite del Benefizio, ed agl'obblighi, e pesi al medesimo inerenti, quanto ancora circa lo stato del Rettore del medesimo, ed alla di lui potenza a somministrare i richiesti alimenti, senza pregiudizio dei mezzi di sussistenza che esso stesso come addetto al servizio della Chiesa ha diritto per il primo di trarre dai beni alla Chiesa appartenenti. *Fargna loc. cit. Decis. del Supr. Consig. di Giust. in causa Scriacopi, e Scriacopi Tes. del For. Tosc. T.* 19. *pag.* 463. *N.* 2. *e* 3; la domanda dell' attore deve essere rigettata. *Dec. della Corte R.* 3 *Febbraio* 1849 *in causa Biticchi, e Biticchi.*

4. A seconda dell'autorità dei Dottori, e dei Decidenti il marito non è tenuto a prestare gli alimenti alla moglie povera se non nel difetto, e nell'impotenza dei genitori, e fratelli di essa, i quali si riguardano come i principali obbligati. *Surdo de Aliment. tit.* 1. *quaest.* 33. *N.* 27. *a c.* 34. — *Seguera Dec.* 167. *Num.* 4. 5. *e* 6. *Rot. Florent. in Fivizzianen. Pecuniaria* 28 *Agosto* 1736 *cor. Sorba* §. *Vel uxor nullam dotem par.* 2. *pag.* 320. E ciò che è stato detto di fronte al marito procede per identità di ragione di fronte alla moglie essendo eguale in tal rapporto la condizione di ambedue i coniugi siccome dopo il *Testo in Leg.* 1. *ff. de ritu nuptiarum* avverte il *Richeri Jurisprud. Univers. Lib.* 1. *tit.* 7. *par.* 3. *N.* 558. — *Corte R.* 3 *Gennaio* 1846 *in causa Majoli ne' Marcucci e Corazzini NN.*

5. Per un principio di ben' intesa equità è stato dalla più moderna nostra giurisprudenza stabilito, e ritenuto che lo zio materno ricco, egualmente che il paterno, sia obbligato in sussudio ad alimentare il nipote povero in forza di una carità di sangue, e di un' istinto di pietà verso persone fra loro strettamente congiunte. *Liburnen. Alimentorum N.* 1731. *cor. Fa-*

brini Tes. Ombr. Tom. 5. *Dec.* 45. *N.* 28. — *Florent. Repet. Indebiti* 15 *Giugno* 1762. *cor. Meoli.* — *Annali di Giurispr. anno* 5.° *par.* 2. *cas.* 412.

6. L'esistenza presso l'alimentando di capitali od assegnamenti intricati, o di lontana realizzazione non può autorizzare il rifiuto degl'alimenti dovendosi in così fatte cause aver riguardo allo stato presente delle cose ed alle circostanze attuali e non all'incerto evento dei casi. *Tes. del For. Tos. T.* 5. *Dec.* 17. *N.* 11.

7. Gli alimenti dovuti per un principio di carità, e per ufficio del Giudice non possono eccedere i limiti nella loro misura, dell'assoluta necessità. *Rot. Roman. cor. Celso Decis.* 115. *N.* 9. — *Florent. Repetitionis Indebiti* 15 *Giugno* 1765. *cor. Meoli. Annali di Giuris. Ann.* 5. *par.* 2. *col.* 412. — Nè debbe aversi riguardo alla condizione di chi li riceve, ma solo deve provvedersi al sostentamento della vita.

Nei casi sopra premessi la sovvenzione alimentaria assume il carattere di un imprestito che il ricco và a fare all'indigente congiunto onde provvedere alla propria sussistenza per poterne esser poi rimborsato nel caso e tempo in cui gli assegnamenti, e capitali divengano liquidi, ed esigibili. *Tes. del For. Tos. T.* 7. *Dec.* 54. *N.* 7. — *Corte R.* 3 *Febbraio* 1846. *in causa Franceschi, e Da Scorno*, e quanto al patruo verso i nipoti vedi l'altra *Dec. de'* 27 *Luglio* 1846 *in causa Franceschi, e Franceschi.*

8. Nella serie delle persone tenute alla prestazione degl'alimenti sussidiarj si trova l'avo materno prima del patruo *Tes. del For. Tosc. T.* 42. *Dec.* 4; essendo certo che i collaterali, in qualunque grado essi sieno, non possono giammai astringersi ad alimantare i loro congiunti poveri fuori del caso di verificata mancanza o inidoneità degli ascendenti paterni, e quindi di quelli materni che nell'ordine degli obbligati ne vengono immediatamente dietro osservate tra loro le regole della prossimità come dopo il *Testo nella Leg. si quis a liberis ff. de Agnoscendis, et alendis liberis* stabiliscono *Ferrari Billiot verb. alimenta N.* 19. *et segg. Richer. Juris. vol.* 1. §. 539. *et segg. Boss. de dote cap.* 5. *N.* 17. 18. *e* 38. *e segg. Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Chelli, e Chelli.*

9. La madre ed il figlio sono in obbligo di alimentare il figlio, e respettivo fratello che nello stato suo attuale sia mancante di occasione, e di salute per esercitare la sua professione, senza che giovi per essere esonerato dall'obbligo degl'alimenti che allo

stato d'indigenza dell'alimentando ve lo abbia condotto la sua non buona condotta, nè che la prestazione alimentaria serva a fomentare i di lui vizj.

Nella ristretezza dei mezzi degli alimentanti, ristretta, e limitata deve essere pure la prestazione a favore dell'alimentando.

Quando l'alimentando gode del benefizio di miserabile manca l'oggetto della Legge che vuole la condanna degli alimentanti anco nelle spese, la quale in tal caso deve esser ridotta a quelle realmente fatte della carta bollata. *Corte R.* 25 *Settembre* 1840 *in causa Giuliotti, e Giuliotti.*

10. La tassazione degli alimenti lungi dall'essere governata da norme certe, ed indeclinabili viene interamente rilasciata al savio, e prudente arbitrio dei Magistrati regolato dal concorso delle speciali circostanze. *Text. in Leg. Jus. Alimentorum* 3. *ff. ubi Pupill. educar. debent. Surdo de Aliment. tit.* 4. *quaest.* 18. *N.* 1. e ciò tanto nel caso che gli alimenti sieno dovuti per uffizio del Giudice, quanto se lo siano per gius di azione. *Gratian. Disput. Forens. cas.* 613. *N.* 14. *e* 15.— E quando nella tassazione in specie degl'alimenti non venga chiaramente dimostrato essere stato dai primi Giudici fatto abuso di quell'arbitrio non può la medesima andar soggetta a riforma per parte dei Giudici di appello. *Tes. del For. Tos. T.* 30. *Dec.* 45. *Corte R.* 24. *Aprile* 1847 *in causa Tanagli, e Tanagli,* 22 *Giugno* 1847 *in causa Moretti, e Moretti.*

11. Sia per legge naturale, che per espressa disposizione dei Testi in *Leg. Si quis a Liber. ff. de lib. agnosc.* e in *Leg. Filiam Cod. de patr. potest.* debbonsi alla madre povera gli alimenti dal figlio che abbia potenza a somministrarli. Ne la circostanza di aver la donna diritto a conseguire dal patrimonio del marito i suoi assegnamenti dotali può trattenere il Giudice dal tenere obbligato il figlio a passare alla madre indigente gli alimenti trattandosi di assegnamenti di difficile, e lontana realizzazione. *Corte R.* 1.° *Settembre* 1847 *in causa Tuccini ved. Novelli, e Novelli.* È di giustizia d'altronde in casi simili che sia dichiarato il diritto nell'alimentante di rivalersi delle somme somministrate alla madre a detto titolo su i di lei assegnamenti allorchè siano divenuti esigibili *detta Dec.*

12. Il suocero che col suo testamento onora la di lui nuora di un legato di alimenti nei seguenti termini « nel caso in cui le piaccia di abitare, e convivere coll'erede usufruttuaria, ed eredi proprietarj e non altrimenti » spiega chiaramente la sua volontà di far dipendere il godimento del legato dal fatto della coabi-

tazione della donna nella casa degli eredi, e di ritorglierli l'emolumento ognora che il caso contemplato non avvenisse: nei quali termini osta il carattere di una disposizione essenzialmente condizionale.

Ma se per il discesso della donna dalla casa degli eredi viene a mancare la condizione imposta al legato benchè materialmente, ed in fatto, deve per altro ritenersi per compita in diritto ogni qualvolta non è stato volontario, ma coatto, ed in specie se per le sevizie del marito sia stata autorizzata a separarsi dal medesimo e conseguentemente costretta ad abbandonare la casa degli eredi. *Corte R.* 17 *Luglio* 1848 *in causa Righini ne' Tagliaferri, e Tagliaferri.*

13. L'alimentante non può pretendere di prestare gli alimenti all' alimentando nella propria abitazione, quando ei non ha casa aperta, ma vive a dozzina in casa altrui. *Corte R.* 21 *Agosto* 1848 *in causa Bechi, e Bechi.*

14. Il suocero è tenuto a prestare gli alimenti alla nuora nell' impotenza del di lei marito. Quest' obbligo cessa alla morte del figlio epoca in cui viene a mancare il vincolo dell'affinità. *Sabell. in Summa V. Pater. N.* 7. — *Vivian. Dec.* 181. *N.* 4. — *Rot. Rom. in Recent. par.* 18. *Dec.* 30. — *Rot. Florent. in Florent. Alimentorum cor. Bonelli* 3 *Settembre* 1806. *N.* 9. — *Corte R.* 31 *Agosto* 1848 *in causa Ricci, e Mungai ved. Ricci.*

V. Vedova N. 1.
V. Donna N. 1.

AMMINISTRATORE

1. La sola materiale decorrenza del termine non è sufficiente per applicare contro l' amministratore la rigorosa sanzione dell' Art. 513 del Regolamento di Procedura Civile, ma vuolsi una pronuncia, poichè la legge presuppone a quell' effetto una vera, e propria contumacia formalmente constatata, e dichiarata inescusabile. *Corte R.* 20 *Agosto* 1840 *in causa Casini, e Casini.* — 29 *Maggio* 1846 *in causa Pegna, e Pegna.*

2. La regola che l' amministratore non può considerarsi nè creditore, nè debitore se prima non abbia reso conto della sua amministrazione procede nel caso che il credito per cui agisce l' amministratore dipenda dalla stessa causa della sua gestione quando essa ha origine da tutt' altra dependenza. *Tesor. del For. Tosc. T.* 10. *Dec.* 17. — *Annali di Giuris. Anno* 1842. *part.* 2. *col.* 812. *e anno* 1844. *part.* 1. *col.* 1070.

È vero che l'ampiezza del patrimonio amministrato può far nascere la presunzione che l'amministratore siasi colle rendite del medesimo sodisfatto del suo avere comunque derivante da un titolo estraneo alla tenuta amministrazione. *De Luca de Credit. disc.* 61. *N.* 16. ma quella presunzione cessa ogni volta che il titolo di credito perviene all'amministratore quando è per cessare la sua qualità. *Corte R.* 25 *Febbraio* 1850 *in causa Ugazzi, e Ugazzi.*

3. È regola di ragione che qualunque amministratore delle cose altrui, tanto necessario, quanto volontario, o sia stato costituito per disposizione di Legge, o dalla volontà dell'Uomo è tenuto a rendere esatto conto della sua amministrazione. *Escobar de Ractiocin. Administrat. cap.* 3. *N.* 31. *e* 32.

4. Il rendimento di conti che è tenuto dare l'amministratore deve essere conforme alle regole di ragione, cioè un conto distinto per mezzo di una dimostrazione formata con ordine, e contenente giorno per giorno tutte le partite di dare ed avere corredate delle necessarie giustificazioni che dimostrino i titoli, e le cause tanto delle somme ricevute quanto di quelle pagate *cit. Escobar cap.* 10. *N.* 47. e non alla rinfusa. *Corte R.* 4 *Settembre* 1847 *in causa Petrucci, e Fenacci.* Per essere esonerato da regolare rendimento di conti agl'aventi interesse non possono servire all'amministratore le dichiarazioni e quietanze ripetute dall'amministrato detta *Dec. Tesor. del For. Tos. T.* 36. *Dec.* 93. *N.* 1.

5. La qualità di amministratore deve essere pienamente e concludentemente provata in colui che vuolsi obbligato a render conto, in special modo deve provarsi che da questo sieno stati fatti gl'incassi all'amministrazione relativi. *Tesor. Omb. Tom.* 2. *Dec.* 10. *N.* 40. *et passim.* — *Corte R.* 30 *Settembre* 1848 *in causa Castelli, e Magnolfi.*

V. Rendimento di Conti.

ANELLO NUZIALE

1. Per le regole generali di diritto l'Anello nuziale che lo sposo consegna alla sposa nell'atto della celebrazione del Matrimonio allora soltanto diviene proprietà irretrattabile della donna quando si tratta di anello di esimio valore, mentre trattandosi di anello prezioso si suppone questo consegnato *quoad usum* solamente, e per doversi restituire all'epoca dello scioglimento del matrimonio. *Spadaz. Theat. Viduil. Disp.* 49. *N.* 46. *e segg. Rot. Rom. coram Merlin. Dec.* 885. *N.* 26.

Perchè la donna superstite, o i suoi eredi possino pretendere verso il patrimonio del marito il valore dell'Anello nuziale che la consuetudine ha determinato in ragione del due per cento sull'ammontare della dote costituita si richiede la prova della consegna di esso dal marito fatta alla moglie nell'atto del matrimonio, e della successiva sua deficienza senza colpa di quest'ultima, in guisa che qualunque volta lo sposo abbia fatto uso per la celebrazione del matrimonio di un'anello altrui non diventa questo proprietà della sposa, nè acquista essa il diritto ad ottenere contro di lui l'equivalente valore se non quando sia provato che essa non avesse saputo che l'anello medesimo fosse d'altrui proprietà. *Rot. Flor. nel Tes. Ombros. T.* 1. *Dec.* 23. §. 5. *ne giova il replicare, et Dec. della Corte R.* 5 *Maggio* 1849 *in causa Martinozzi ved. Cosatti, e Grifoni* 14 *Aprile* 1847 *in causa eredi Lapi*, *e Graduatoria Paolini*.

ANTICRESI

V. Compratore N. 2.

APPELLO

1. Quando coll'atto di appello, che con quello di prosecuzione è richiamato il Giudice *ad quem* a conoscere solamente della giustizia della Sentenza appellata non può occuparsi del gravame di nullità stato in seguito dall'appellante dedotto, poichè deve ritenersi avere renunziato all'eccezzione di nullità che avesse potuto competergli *Ann. di Giuris. vol.* 8. *par.* 2. *col.* 298. *Dec. della Corte R.* 22. *Marzo* 1849. *in causa Ajò, e Marri.*

2. In appello è permesso a chiunque che vi abbia interesse di dedurre tutte quelle nuove eccezzioni che reputa a se vantaggiose. Le eccezzioni che stanno ad escludere il credito reclamato rientrano nella classe delle perentorie, le quali tanto ai termini del diritto Romano, quanto per il disposto delle Patrie Leggi possono sempre dedursi in qualunque parte del Giudizio come in appello, comunque non proposte in prima Istanza. *L. per hanc divinam* 4. *Cod. de tempor. et reparat, appellat. Fabro ad dictam Leg. lib.* 7. *tit.* 63. *Ann. di Giuris. vol.* 7. *par.* 1. *Col.* 13. *Regolam. di Proc. Civ. art.* 756.—*Dec. della Corte R.* 26. *Aprile* 1849. *in causa Bucciarelli*, *e Bianchi.*

3. Il diritto ad appellare compete a chiunque sia interessato

in Causa, sebbene non intervenuto nel Giudizio di prima Istanza *Soccino de appellat quast.* 5. *N.* 68. *e* 69. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 14. *Dec.* 1. *N.* 4. *e tom.* 33. *Dec.* 24. *N.* 4. *e* 5. *Ann. di Giuris. Anno* 6. *part.* 2. *Col.* 265. *e Anno* 7. *part.* 1 *Col.* 12.— Trattandosi di giudizio di Graduatoria è innegabile l'interesse, e il conseguente dritto, che i Creditori tutti del comun' debitore hanno di comparire, e di prendervi parte, siano essi ipotecarj, o chirografarj, e tanto che si propongano di ottener rango sul prezzo distribuibile quanto che intendano di sorvegliare alla legittima distribuzione del medesimo *Persil Regim. Hypot. art.* 2166. *N.* 20. *Annali di Giuris. Anno* 5. *part.* 2. *col.* 1006.

Colla sola differenza fra loro che mentre i primi ottengono grado prelativo sul prezzo in ragione dell' anteriorità, e poziorità delle respettive ipoteche, ai secondi non rimane altra speranza di pagamento che sul prezzo che avanzi al pieno, e completo disinteresse dei primi, e che se quelli possono sempre perseguitare il fondo a favor loro ipotecato, comunque sia uscito dal possesso del loro debitore, finchè almeno il nuovo proprietario non abbia adempito alle formalità necessarie per la purgazione, questi al contrario non possono far valere le loro ragioni a fondo venduto, e contro l' alienatario, fuori del caso in cui il prezzo sia sempre estante nelle di lui mani *Persil loc. cit. art.* 2114. *N.* 9.— *Corte R.* 11. *Marzo* 1846. *in causa Tesei, e Cei.*

4. Chiunque ha diritto di appellare da una Sentenza che gl' inferisca pregiudizio, e le cui conseguenze sieno per ricadere sopra di lui ancorchè non sia intervenuto nel giudizio di prima Istanza *Ruginell. de appellat.* §. 2. *cap.* 1. *N.* 25. *et segg. Ann. di Giuris. del* 1844. *part.* 2. *col.* 265. *e del* 1845. *part.* 1. *col.* 12. — *Corte R.* 1. *Maggio* 1846. *in causa Nardini, Parigi, e Pons NN.*

5. Una volta che l' appellante abbia col suo atto di appello, e scrittura di prosecuzione di esso investito il Tribunale Superiore della giurisdizione a conoscere comulativamente tanto della nullità, che dell' ingiustizia della Sentenza non può essergli successivamente ritolta dalle istanze dell' appellante medesimo dirette a restringere l' appello al solo capo della nullità *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33. *pag.* 32. *Corte R.* 26. *Agosto* 1846. *in causa Gennari, e Calendini.*

6. Come in appello non può conoscersi delle Domande che non abbiano subito il primo grado di giurisdizione, così neppur di quella in rilevazione *Corte R.* 10. *Luglio* 1841. *in causa*

Periccioli, *e Staccioli e* 26. *Febbrajo* 1847 *in causa Da Scorno*, *e Apolloni*.

7. Alle parti litiganti non è permesso di variare azione in un medesimo Giudizio, ne di proporre in appello nuove domande o dispute nuove, non state esaminate, e discusse in prima istanza, e molto meno è permesso d'intentare, o cumulare una nuova azione la quale stia in aperta contradizione con la precedente *Art.* 60. *e* 754. *del Regolam. di Proc. Civ. Tesor. del For. Tosc. Tom.* 8. *Dec.* 2. *N.* 5. *pag.* 70. *Tom.* 28. *Dec.* 77. *pag.* 367. *Annali di Giuris. Anno* 1839. *Par.* 2. *Col.* 619. *e* 1847. *Tom.* 2. *Col.* 969. — L'azione, o deduzione fatta in appello della pubblicità di una strada, sulla quale sia stata in prima Istanza promossa l'azione di servitù di passo è contraria affatto, ed incompatibile, e perciò inammissibile *Corte R.* 5. *Gennajo* 1847. *in causa Gavazzi*, *e Gavazzi*.

8. È per il disposto dell' Articolo 707. del Regolamento di Procedura Civile che l'appello interposto da alcuno dei soccombenti non puo giovare agl'altri che non abbiano preso parte nel Giudizio di seconda Istanza, a meno che non siano questi intervenuti nella pendenza del Giudizio medesimo, o per lo meno non abbiano in qualche modo dichiarato l'animo loro di voler profittare dell' appello da altri interposto. Conforme alla lettera, ed allo spirito del detto articolo è la nostra Giurisprudenza. Ne la pronuncia favorevole agl' appellanti può esser proficua a quelli che non hanno eccitata col mezzo di qualche atto giudiciale la giurisdizione del Giudice Superiore.

Che se per la Legge 1. *e* 2. *Cod. Si unus ex plurib. appell.* nel concorso dei due estremi cioè che una sia stata la causa, ed una ed identica la difesa, la vittoria riportata in appello da alcuno dei soccombenti può giovare anche a coloro che dalla Sentenza prima non abbiano appellato per la limitazione a questo principio fa d'uopo che quei che non appellarono abbiano ignorato l'appello interposto dai loro consorti di lite per tutto il corso dei termini fatali. *Corte R.* 3. *Giugno* 1850. *in causa Fregiatti*, *e Brini*.

9. L'appello notificato al Curatore del sottoposto mediamente è efficace. *Corte R.* 15. *Settembre* 1847. *in causa Mattei*, *e Cipolleschi NN*.

10. L'appello interposto dal sottoposto mediamente senza il consenso del suo Curatore potrebbe giudicarsi inefficace se nell' atto medesimo non venisse fatta menzione d'essere intervenuto il consenso del Curatore il quale resta comprovato se ne-

gl' atti successivi viene apposta la firma anco del medesimo per cui non può pretendersi l' inefficacia dell' appello medesimo *Corte R.* 31. *Gennajo* 1848. *in causa Scarpaccini, e Mazzi e Scarpaccini.*

11. L' appello che non sia notificato o alla persona, o al domicilio dell' appellato come richiede l' articolo 740. del Regolamento di Procedura Civile è nullo inattendibile, e tanto più di fronte alle più moderne discipline giudiciarie articolo 160. DD. e II. per le quali vuolsi a pena di nullità che l' atto di appello sia accompagnato dai gravami o da questi susseguito prima della dizione d' inefficacia o nullità onde la parte appellata conosca i motivi per i quali l' appellante reclama dalla Sentenza. Ne a sanare la nullità dell' atto di appello può giovare che del medesimo ne sia stata fatta la notificazione ad un' terzo presso del quale non sia stato eletto domicilio dall' appellato, non bastando la dichiarazione che ne abbia fatta il Cursore quando non resta giustificata; Ne la legale e regolare notificazione dell' atto di prosecuzione d' appello, ne la nomina di Procuratore che possa aver fatta l' appellato. — Non la prima perchè essendo l' atto di prosecuzione conseguenziale all' atto d' appello non ha l' efficacia di correggere i vizj de' quali per avventura sia questi infetto, ma anzi di quello viene necessariamente a partecipare.

Non la seconda quando contenga il riservo di dedurre tutte le eccezzioni anco pregiudiciali cui avesse potuto andar soggetto tanto l' atto di appello che di prosecuzione *Merlin Repertoir* parola *domicilio elettivo Corte R.* 7. *Agosto* 1850 *in causa Filugelli, e LL. CC., Menichetti e LL. CC.*

D' altronde regolare, e valida è la notificazione d' appello fatta al domicilio elettivo dell' appellato, che resulta dall' Iscrizione accesa all' Ufficio delle Ipoteche, conforme è dato di argomentare dalla Legge 2. Maggio 1836. articolo 88. la quale prescrive la elezione del domicilio come una forma che deve accompagnare la iscrizione, e dall' avere la successiva Legge de' 9. Gennajo 1838. articolo 132. stabilito che al domicilio elettivo debba notificarsi il Decreto di apertura del Giudizio di Graduatoria di cui quello di appello è una legittima prosecuzione, e finalmente dall' essere stato questo stesso principio ritenuto come coerente allo spirito del sistema Ipotecario dalla giurisprudenza francese appoggiata non tanto alla disposizione generale contenuta nell' articolo 2156. del Codice civile, quanto a quella dell' articolo 1248. prescrivente esso pure l' elezione del domicilio. *Citata decisione.*

12. Perchè l' appello operi la sospensione della Sentenza appellata deve in ordine all' articolo 742. del Regolamento di Procedura civile essere interposto, e notificato dentro il termine di 10. giorni da quello della legale notificazione della Sentenza medesima.

In caso diverso è permesso all' appellato, (articolo 743. detto Regolamento) di richiedere la restrizione di detto appello agl' effetti devolutivi soltanto.

Quando dall' appellante sia stato convenuto su detta restrizione l' appellato non ha diritto d' insistere perchè sia dichiarato dal Tribunale nel qual caso deve essere assoggettato alle spese della dichiarazione. *Corte R.* 21. *Agosto* 1850. *in causa Cipriani, e Meucci vedova Bonajuti ne' Pertici.*

13. La mancanza sia nell' atto di appello, che in quello di prosecuzione dell' espressa Istanza per la revoca della Sentenza appellata non è atta di per se a rendere inefficace l' appello medesimo, giacchè sebbene tale formalità sia comunemente usata non trovasi prescritta tra i sostanziali dell' atto d' appello, e molto più poi quando la volontà dell' appellante di prevalersi di un tal rimedio resulta chiara dalle parole « appella dalla Sentenza avanti et » *Corte R.* 29. *Settembre* 1848. *in causa Terzani LL. CC. e Graduat. Terzani.*

14. La Legge accorda il diritto dell' appello a chiunque abbia risentito, o possa risentire qualche pregiudizio dalla Sentenza *Scaccia de appellact. quest.* 5. *N.* 68. *Corte R.* 30. *Settembre* 1848. *in causa Moretti, e Creditori Moretti.*

. *V. Decreto d' apertura del Giudizio d' Ordine.*

APPELLO INEFFICACE

1. È in ordine all' articolo 160. delle Dichiarazioni ed Istruzioni 9. Novembre 1838. che l' appellante deve accompagnare il suo atto di appello dei gravami, o motivi per i quali intende di appellare all' effetto che l' appello stesso sia efficace: Può anche al difetto di questa formalità supplirvi posteriormente, ma perchè la posteriore deduzione dei gravami operi l' effetto di sanare il vizio incorso nella scrittura d' appello conviene che sia fatta a cosa tuttora intera, cioè prima che l' appellato abbia manifestata la sua volontà di profittare dell' incorsa irregolarità. *Corte R.* 13. *Aprile* 1850. *in causa Bertini, e Martini.*

2. In ordine all' articolo 29. del Regolamento dei Tribunali di Commercio le Sentenze contradittorie proferite in cause

commerciali sono eseguibili dopo spirati tre giorni: all' oggetto di sospenderne l' esecuzione conviene che l' appello sia interposto, e notificato dentro i tre giorni, in caso diverso l' appello è inefficace. A forma del disposto dell' articolo 740. del Regolamento di Procedura Civile l' appellante ha l' ozione di notificare l' atto di appello alla persona, o alla casa dell' appellato. Se l' appellante ha preferito il sistema della notificazione del suo appello alla persona dell' appellato anzi che al suo domicilio, e fuori del termine dei tre giorni, non gli può giovare l' allegare ciò che sarebbe avvenuto se avesse adottato il sistema di notificare il suo appello al domicilio dell' appellato posto fuori del Gran-Ducato, poichè anche in questo caso sarebbe stato indispensabile che dentro i tre giorni avesse l' appellante ottenuta l' opportuna lettera Rogatoria per l' Estero. — *Corte R. 15. Maggio 1847. in causa Malmazt, e Astruc figlio.*

3. È inefficace quell' appello che anzi che dal Procuratore che rappresentò il succumbente in prima Istanza viene firmato da altro Procuratore (articolo 739. del Regolamento di Procedura civile.) Ne per impedire che vada soggetto all' inefficacia un tale appello può giovare la circostanza che il Procuratore che lo ha firmato fosse stato surrogato quando gia era stata discussa la Causa, e fissata la spedizione, e così quando era compiuto per la prima Istanza ogni giudiciale procedimento. *Corte R. 11. Settembre 1848. in causa Calamai, e Bindi.*

4. L' intimato in rilevazione che comparisce in prima Istanza senza opporre declinatoria di foro, e senza impugnare l' obbligo di rilevare, e assuma sopra di se la difesa al dirimpetto dell' attore principale, e pone fuori di causa il reo Convenuto, ossivero si associa a quest' ultimo per propugnare le pretese dell' attore si pone nel caso che niuna controversia possa fra essi suscitarsi, ed in specie che riguardi il merito delle pretese dell' attore medesimo, e nei casi sopra configurati il reo convenuto, e l' intimato in rilevazione divengono correi di lite contradittori unicamente di fronte all' attore principale, e nella risoluzione della causa a favore dell' attore ridetto a riguardo di questo sono ambedue egualmente succumbenti per cui chi di essi voglia far revocare la Sentenza sugl' articoli decisi a favore dell' attore principale deve contro di lui dirigere specialmente il suo appello.

Che se l' intimato in rilevazione creda di potere appellare, ed appelli, non ostante il sovra espresso concordato, contro il suo intimante in rilevazione e contro quella parte della Sen-

tenza con cui fu decretata la rilevazione non può basare il suo appello sopra motivi referibili unicamente alle dispute a favore dell' attore principale risolute, giacchè ciò facendo incorre nella censura dell' articolo 160. delle DD. e II. essendo lo stesso che un' appello sia mancante dei motivi quando siano del tutto estranei al soggetto della disputa. *Corte R.* 18. *Marzo* 1848. *in causa Manfredini, e Bertolli.*

APPELLO AMMISSIBILE

Art. 32. 33. 34. Leg. 7. Gennajo 1838.

1. Il Giudizio esecutivo a forma di quanto dispone la Legge 7. Gennajo 1838. deve iniziarsi col precetto, o intimazione al Convenuto di pagare il suo debito: Che laddove questa forma non sia stata osservata non possono applicarsi le disposizioni eccezzionali di detta Legge restrittive del termine ordinario ad appellare.

Cosicchè l'appello che sia interposto da una Sentenza emanata in un' giudizio esecutivo in cui non siano state osservate le forme particolari prescritte per tali Giudizj, e non ostante che la domanda dell' attore fosse appoggiata ad un' titolo esecutivo va soggetto alle regole e ai termini designati dal Regolamento di Procedura Civile rapporto ai Giudizj ordinarj. *Dec. della Corte R.* 20. *Luglio* 1849. *in causa Merlini, e Ciampi.*

2. Quègli che domanda di esser dichiarato a tutti gli effetti di ragione domino diretto di una Casa fa subietto di una lite di un merito incerto da doversi perciò conoscere ammissibile l' appello interposto da quella Sentenza che un tal giudizio abbia risoluto *Dec. della Corte R.* 27. *Agosto* 1849. *in causa Nencini, Bigi Palagi, Ceppi di Prato, e Tassinari.*

3. Sono appellabili, tutto che interlocutorj, quei Decreti emanati in seguito di avere avuto il Giudice bisogno di pregustare la Causa in merito.

Alla categoria di tali Decreti appartiene quello che risponde alla disputa elevatasi fra le Parti sulla erroneità e incompletezza di una Perizia per la risoluzione della quale fa d'uopo di un precedente esame in contradittorio delle parti sul merito della contestazione *Dec. della Corte R.* 4. *Giugno* 1849. *in causa Maccioni, Nardi, e Gatteschi.*

4. Ogni volta che in un' Giudizio di esecuzione contestato

fra creditore, e debitore interviene un' terzo non ad appoggiare le conclusioni o dell' uno, o dell' altro, ma a spiegare bensì un' diritto suo proprio sulla cosa investita esecutivamente il quale dia luogo a speciale, e distinta contestazione è dal valore pecuniario di questo diritto, e non già dal credito dell' attore principale che si deve misurare il merito della Causa tanto all' effetto della competenza, che a quello dell'appellabilità. *Annali di Giuris. Ann.* 11. *p.* 11. *Col.* 366. *Ann.* 8. *p.* 11. *Col.* 430. *Dec. della Corte R.* 22. *Giugno* 1849. *in Causa Fanghini, e Parri*, e 13. *Febbrajo* 1849. *in causa Grifoni, e Bini.*

5. Le Sentenze dei Tribunali di prima Istanza emanate sopra un' subietto riguardante l' esecuzione di un' fatto, il di cui valore non è determinato, ne può approssimativamente determinarsi in una somma inferiore alle L. 800, sono sempre appellabili: Come è appellabile quella emanata sulla domanda diretta ad ottenere sui Campioni Estimali la correzione dell' erronea impostazione di due appezzamenti di Terra. *Corte R.* 2. *Maggio* 1849. *in causa Rabatti, e Guerri.*

6. Quando la Sentenza da cui è stato appellato ha il carattere di definitiva l' atto d' appello dalla medesima interposto, se non è ammissibile agl' effetti sospensivi perchè fatto al di là dei 10 giorni, è ammissibile però agl' effetti devolutivi, *Dec. della Corte R.* 20 *Marzo* 1849 *in causa Giorgi, e Bartolucci.*

7. La questione d' ammissibilità, o inammissibilità d' appello da una Sentenza che si pretende pronunciata su d' un merito non suscettibile di questo rimedio forma un' subietto che interessando l' ordine delle giurisdizioni è di per se stessa appellabile indipendentemente dall' indole della Causa in cui è la Sentenza intervenuta. *Ann. di Giuris. Anno* 1842. *part.* 2. *Col.* 247 *e Anno* 1843 *part.* 1 *Col.* 588 *Dec. della Corte R.* 26. *Aprile* 1849. *in causa Lombardini, e Sampoli.*

8. Per le disposizioni del Regolamento di Procedura Civile e per le cose fissate dalla nostra giurisprudenza non si ammette all effetto di regolare la competenza, la cumulazione della domanda principale con quella reconvenzionale, ma si deve però aver riguardo a quella delle due domande che presenta una maggiore entità pecuniaria. *Annal. di Giuris. Anno* 1844. *part.* 2. *Col.* 456.

Allorchè il convenuto colla sua domanda reconvezionale non solo reclama la compensazione del suo credito con altrettanta rata degli asserti suoi crediti, ma richiede altresì che il

suo avversario sia tenuto ed obbligato, ove il Tribunale lo creda di giustizia, a pagare il residuo (del preteso suo avere sopra una somma di L. 800. pone in essere una questione di merito della competenza superiore. *Dec. della Corte. R.* 26. *Aprile* 1849. *in causa Lombardini, e Sampoli.*

9. È permesso di appellare a tutti quelli che hanno interesse in Causa, ed ai quali possa la Sentenza riuscire pregiudiciale quantunque non abbiano fatto parte del Giudizio di prima Istanza. *Leg.* 4. §. 5. *de appellat. et relat.* e *Regol. di Proc. Civ. Art.* 757. Ha per tanto un' interesse quegli che per la fatta promessa de restituendo può trovarsi esposto a rimetter fuori tutta, o parte della somma ritirata, perciò ha diritto che il suo appello sia ammesso. *Dec. della Corte R.* 26. *Aprile* 1849. *in causa Bucciarelli, e Bianchi.*

10. È ammissibile l' appello, e conseguentemente è competente la Corte a conoscere della Sentenza che in seguito di precedente riunione della questione di conferma di disdetta a quella di lesione risolve l' una, e l' altra, facendo dipendere la prima come una questione accessoria, e come un incidente dell' altra, e dall' esame del titolo in forza del quale fu trasmessa la disdetta. *Corte R.* 7. *Gennajo* 1850. *in causa Gennajoli, Capacci, e Massi.*

11. Ai termini dell' articolo 39. del motuproprio 2. Agosto 1838. in questa parte correttorio del disposto di ragion' comune scritto nella *Legge si quis separatim ff. de appellat. et si idem ff. de Iurisdict.*, e di fronte alla generica, ed indistinta locuzione del medesimo, deve ritenersi che per l' oggetto di stabilire la competenza dei TT., e la conseguente appellabilità, o inappellabilità delle Sentenze che nè vengono pronunciate non può a meno di aversi riguardo all' importare cumulato delle diverse obbligazioni delle quali con un' unico libello e tra le stesse parti si reclama in giudizio l' adempimento, comunque domandato con azioni diverse, e distinte fra loro.

Con questi principj la *Corte R.* dichiarò ammissibile l'appello interposto da una Sentenza incidentale che ammetteva la prova testimoniale in una Causa che ebbe principio con Libello di certi Batisti diretto ad ottener condannati i fratelli Andreani al pagamento di Scudi 179. L. 14. 4. per resto di prezzo, domandando contemporaneamente un' assegnazione di termine ai medesimi a devenire alla stipulazione del contratto di compra, è vendita di una Sèlva fra loro convenuta per il prezzo di Scudi 60. dagl' attori affermata, ed impugnata dai convenuti

per cui fu dai primi domandata la prova testimoniale, e dal Tribunale ammessa. *Dec. de' 18 Febbrajo* 1846, *in causa Dreani, e Batisti.*—Ne a questa massima potevano fare ostacolo quelle stabilite con altre precedenti Decisioni ed in specie in quella Della Rena vedova Baldinucci, e Niccolini de' 6. Febbrajo 1841. e nelle altre Funghini ne' Buzzi, e Funghini nei Baudisson del 10. Luglio 1844. e Fanfani, e Cirelli de' 13. Settembre detto come quelle che procèdono tutte nei diversi termini di pluralità d' attori, o di reì convenuti aventi un' interesse tra loro separato, e distinto nel subietto portato in contestazione.

12. L' appello dalle Sentenze incidentali deve per regola determinarsi a seconda dell' appellabilità, o inappellabilità delle Sentenze definitive; ed essendo suscettibile d' appello la Sentenza definitiva in merito è pure appellabile la pronuncia incidentale che ammette la prova testimoniale. *Corte R.* 18. *Febarajo* 1846. *in causa Dreani, e Batisti.*

13. Il Decreto che in un' giudizio di esecuzione immobiliare omologa la Perizia ed ordina la vendita all' Incanto dei beni riveste la natura di Decreto mero ordinatorio, sempre che sia emanato senza contradizione delli interessati. Tale non può per altro caratterizzarsi quando rigetta anche l' eccezioni dedotte contro il proseguimento dell' esecuzione intrapresa nel qual caso è suscettibile del rimedio dell' appello. *Corte R.* 4. *Aprile* 1846. *in causa Grossi, e Fiaschi.*

14. È ammissibile quell' appello interposto dalla Sentenza che, oltre ad avere condannato il convenuto a pagare all' attore, e creditore la somma di L. 460. 3. 8. lo ha per altro assoluto per mancanza di prova dalla restituzione di una cambiale della quale non conoscendosi la valuta era forza il ritenere la causa di merito incerto. — *Corte R.* 30. *Giugno* 1846. *in causa Barbi, e Lumpaggi.*

15. La domanda diretta ad ottener dal convenuto non tanto il pagamento di una piccola somma ma anco la generica dichiarazione dell' esistenza, e legale efficacia di un concordato avente tratto successivo indefinito rende appellabile la Sentenza emanata in seguito di tale domanda. *Corte R.* 16. *Settembre* 1846 *in causa Zamperini, e De-Vecchi.*

16. Il Decreto che ammette la prova testimoniale, come quello che ammette la controprova è sempre ammissibile. *Corte R.* 29 *Settembre* 1846 *in causa Compagnia di S. M. Maddalena, e Guadagni, e Marzocchi.*

17. L' appello da una Sentenza che sanziona un reliquato

di piccola somma di un conto di somma maggiore è ammissibile, per la ragione che nella questione della liquidazione il merito si misura dall' insieme del conto che il Giudice è nella necessità indispensabile di prendere in esame, e non dalla somma che come reliquato del conto medesimo viene domandata *Suprema Corte di Cassazione Ann. di Giuris. Anno* 5. *part.* 1. *pag.* 39. *Corte R.* 1. *Dicembre* 1846. *in causa De-Paoli, e Gasbarri.*

18. Il Tribunale che è richiamato a dire se consti o no di una colonia per sapersi se i frutti di alcuni terreni di mediocre importare spettino o no al preteso colono giudica di una questione di merito incerto per cui la di lui Sentenza è appellabile. *Corte R.* 9. *Giugno* 1847. *in causa Tonelli, e Strozzi.*

19. Per disposizione di Legge l' atto d' appello deve contenere i gravami che l'appellante crede avergli inferito la Sentenza, nella mancanza di che l appello è inammissibile; può esservi supplito anco con scritture successive, sempre che la parte appellata non abbia approfittato del disposto della Legge. *Corte R.* 30. *Giugno* 1847 *in causa Ducci Teri, e Bartoli-Avveduti.*

20. Se al seguito della domanda di pagamento di frutti di somma inferiore a L. 800. viene impugnato il titolo in forza del quale l' attore agisce, e che sia di un' valore superiore alle L. 800. l' appello interposto dalla Sentenza in simil questione proferita è ammissibile. *Corte R.* 4. *Settembre* 1847. *in causa Boschi, Donnini, e Lucattini.*

21. La Sentenza che sospende una esecuzione immobiliare per avere il convenuto dedotta la compensazione fino a che nella via ordinaria non sia dichiarato ciò che di ragione sulla compensazione medesima non può apprendersi per una di quelle pronuncie incidentali che possano aver luogo nei giudizj esecutivi dalle quali non è permesso di appellare che congiuntamente alla Sentenza in merito, ma bensì una Sentenza interlocutoria avente possibilmente forza di definitiva a seconda dei resultati del giudizio ordinario, poichè ove in questo venisse ammessa la compensazione verrebbe a mancare il credito, ed il giudizio esecutivo non avrebbe più seguito per cui l' appello da detta Sentenza interposto è ammissibile. *Corte R.* 18. *Settembre* 1847 *in causa Grossi, Barducci NN. e Grossi.*

22. Quando la Sentenza oltre alla nomina di un Perito, e di un' Economo per stimare i Beni investiti dall' esecuzione, come per conservare le rendite dei medesimi, rigetta l' opposi-

zione fatta dal convenuto alla prosecuzione degl'atti esecutivi, non può sostenersi l'appello che da quella s'interponga inammissibile per il disposto dell'articolo 76. della Legge 9. Gennajo 1838. mentre la Sentenza non si limita alla nomina del Perito, e dell'Economo, e mentre il credito per cui si agisce e si fa opposizione per la pretesa sua insussistenza è superiore alla somma delle L. 800. — *Corte R.* 3. *Settembre* 1847 *in causa Villoresi ne Cecchi, e Martini.*

23. L'appello da una Sentenza che stante la litispendenza dichiara l'incompetenza del Tribunale è sempre ammissibile indipendentemente dal maggiore, o minore importare della causa. *Suprema Corte di Cassazione* 1. *Agosto* 1843. *in causa Cavicchioli, e Bastogi Corte R.* 29. *Gennajo* 1848. *in causa Ferri, e Valli.*

24. L'appello che venga notificato agl'eredi dell'appellato defunto in quel tempo non può dirsi inammissibile per non esser derivato dal fatto dell'appellante il ritardo, ma dalla morte dell'appellato al di cui domicilio, che più non ha, non è permesso di notificare. *Corte R.* 15. *Febbraio* 1848. *in causa Mazzoni, e Valli.*

25. Ai termini degli articoli 698. e 728. del Regolamento di Procedura Civile e della relativa Giurisprudenza sono appellabili tutte le pronuncie interlocutorie o contumaciali che sieno, ogni qualvolta inferiscono esse un' gravame che non sia reparabile colla Sentenza definitiva. *Corte R.* 29 *Febbrajo* 1848. *in causa Shneidderff, Piccioli NN. e Taddei, e LL. CC.*

26. La Sentenza che ammette l'offerta di rincaro, approva la cauzione esibita dall'offerente, ed ordina che sieno esposti in vendita i beni del marito acquistati dalla moglie, e per i quali era stata introdotta la procedura di purgazione d'ipoteche, non può pretendersi che appartenga alla classe dei decreti meri ordinatori, e perciò inappellabili. *Corte R.* 17 *Gennajo* 1848 *in causa Conti negl' Orzalesi Okel vedova Grazzini, e Paoletti.*

27. A seconda del disposto degl' articoli 88 e 90 della Legge del 7 Gennajo 1838 sono inappellabili i Decreti d'ordine di vendite considerati come meri ordinatorj. Non ha luogo l'applicazione di detta Legge esecutiva quando tali Decreti esplicitamente o per implicito necessario statuiscono alcuna cosa in merito ammettendo, per esempio, la libertà di un immobile che possa essere affettò ad una servitù, e quando l'appellante sia un' terzo avente un' interesse si, ma che di fronte ad esso

non sia applicabile il disposto della ridetta Legge. *Corte R.* 30 *Settembre* 1848 *in causa Monetti, e creditori Monetti.*

28. Tutto che la Sentenza che ha pronunciato sopra un' merito pecuniario non superiore a L. 800. — non sia per questo appellabile tale per altro addiviene quando consti essere stato per parte del convenuto impugnato il titolo su cui l' attore si fonda avente tratto successivo secondo il disposto dell' articolo 31. del motup. 2 Agosto 1838 e nel caso egualmente che dal convenuto sieno state proposte reconvenzionalmente delle domande di un merito incerto. *Corte R.* 28 *Settembre* 18ŀ0 *in causa Bechi, e Bechi.*

V. merito incerto — *N.* 1.

V. Decreto d'apertura del giudizio d'ordine N. 1.

APPELLO INAMMISSIBILE

1. Come le tante volte è stato stabilito il merito della causa nei giudizj esecutivi si misura dall' importare della somma richiesta col precetto dei 30 giorni, senza riguardo alcuno al valore degli stabili investiti dall' esecuzione. Trattandosi pertanto di un merito inferiore a L. 800 e di Sentenza incidentale intervenuta in un' giudizio esecutivo l' appello che da quella sia interposto è inammissiaile, ne per sostenerlo ammissibile può giovare la circostanza d' essere il creditore di somma inferiore stato surrogato alla procedura iniziata precedentemente da altro creditore il di cui credito fosse superiore alle dette L. 800 — *Dec. della Corte R.* 11 *Agosto* 1849 1. *Settembre detto Ubertini, e Severi.*

2. L' appello interposto dalla Sentenza emanata in seguito di una domanda di ritrattazione della cosa giudicata è inammissibile articolo 789 del Codice di Proc. Civ. e Circ. de' 12 Gennajo 1818, È pure inammissibile quando il merito è inferiore alle L. 800 articolo 93 del motuproprio 2 Agosto 1838, nè possono cumularsi al merito i frutti arretrati e decorsi al giorno del precetto se non è precisata la quantità di questi frutti, o indicata l' epoca dalla quale erano rimasti insoluti. *Dec. della Corte R.* 2 *Aprile* 1849 *in causa Sacchetti, Mazzi, e Vardini.*

3. Anche nei giudizj esecutivi il merito si desume dalla Domanda ossia dalla somma per cui fu fatto il precetto, e non dal valore dei beni su de' quali è diretta l' esecuzione *Annal. di Giuris. vol.* 6. *part.* 2. *Col* 790. *e vol.* 8 *part.* 2 *Col.* 920. *Dec. della Corte R.* 7. *Febbrajo* 1846 *in causa Bour-*

goin, e *Antola* 30 *Giugno Anno suddetto in causa Pedini*, e *Tamburini* 16 *Dicembre* 1846 *in causa Moschini vedova Tagliaferro*, e *Fontana* 31 *Giugno* 1846 *in causa Fontana*, e *Pasqui* 30 *Giugno detto in causa Sermanni*, e *Leoncini* 30 *Giugno detto in causa Coni ne' Mariani*, e *Benelli* 23 *Maggio* 1847 *in causa Vallati*, e *Canestrelli* 8 *Luglio* 1850 *in causa Mazzi*, e *Nardini* 27 *Gennajo* 1849 *in causa Vignoli*, e *Fiaschi*.

4. L' appello notificato al Procuratore dell' appellato e non alla persona, o domicilio di questo come si richiede dalla Legge è inefficace, e perciò inammissibile, non ostante che si tratti di giudizio esecutivo, essendo del tutto inapplicabile quanto si dispone dalla Legge del 7 Gennajo 1838 stando fermo, e nel suo pieno vigore il disposto dell' articolo 140 del Codice di Procedura Civile. *Dec. della Corte R.* 24 *Marzo* 1849 *in causa Bausani*, e *Balsamo*.

5. L' appello limitato al solo capo delle spese come più volte è stato detto è inammissibile. *Dec. della Corte R.* 5 *Maggio* 1849 *in causa Martinozzi vedova Cosatti*, e *Grifoni* 12 *Febbrajo* 1839 *in causa Piccolomini Pannilini*, e *Seminario di Pienza* 5 *Dicembre* 1849 *in causa Capigatti*, e *Focardi* 29 *Settembre* 1817 *in causa Spiombi*, *Bonacchi*, e *Farinati*.

6. Non è permessa la coacervazione delle somme dovute da uno stesso debitore ai suoi creditori per l' effetto di stabilire la competenza, o l' appellabilità della Sentenza quando i relativi crediti non abbiano un subietto indivisibile, o una comune derivazione siccome è stato costantemente ritenuto dai nostri Tribunali. *Dec. della Corte R.* 6 *Settembre* 1849 *in causa Valenti*, e *Goretti*, e *Chesi ne' Cipriani*.

7. Gli appelli che si interpongono da Sentenze emanate in cause di commercio sono soggetti al disposto del Codice di commercio francese, perciò il termine ad appellare agl' effetti devolutivi è di tre mesi coerentemente al disposto dell' articolo 645 di detto Codice, e per le cose stabilite anche dalla suprema Corte di Cassazione. Cosicchè l' appello interposto al di là di detto termine è inammissibile. *Corte R.* 18 *Dicembre* 1849 *in causa Bagni*, e *Checchi*.

8. A seconda di quanto dispone l' articolo 162 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 non è permesso di appellare per il capo della nullità separatamente dal merito a meno che la nullità non si faccia dipendere dalla riunione al merito d' incidenti pregiudiciali sulla illegittimità di persona, e sulla incompetenza

a cagione della somma; E per quanto il difetto di citazione a Sentenza produca l' insanabile nullità della medesima, pur tuttavolta tale nullità non essendo fra quelle tassativamente contemplate dal citato articolo 645 non è dato al Giudice di concedere l'ammissibilità dell' appello per tale nullità, indipendentemente dal merito. *Ann. di Giuris. vol.* 7 *pag.* 2 *Col.* 723 *Corte R.* 12 *Dicembre* 1849 *in causa Martini, Benedetti, e Sanesi ne'* Landucci.

9. Nelle questioni di competenza interessa distinguere il titolo dalla azione, e questa dalla eccezione, la cosa chiesta dalla causa del chiedere, ciò che veramente è dimandato da ciò che è dedotto in appoggio, e giustificazione della domanda, distinzione che è pur tracciata come criterio fondamentale dall' articolo 31 del Motuproprio 2 Agosto 1838 il quale incominciando dal porre la regola che per fissare il valore della causa si attenderà la domanda dell' attore, prosegue a dire che ove questa sia fondata sopra un titolo avente un' tratto ulteriore che non si estingua col relativo domandato pagamento, e questo titolo venga impugnato si avrà riguardo all' importanza di esso per misurare la competenza, lo che include implicitamente in dichiarazione della premessa regola generale che in tutti i casi nei quali non ricorra l' avvertita specialità, e non possa in conseguenza il giudizio proferito sulle eccezioni impugnative del titolo pregiudicare le ragioni delle stesse parti per il tempo futuro la competenza, e l' appellabilità resta sempre determinata dalla domanda dell' attore qualunque sia la natura delle eccezioni del convenuto, e delle dichiarazioni cui queste abbiano dato luogo.

Questa intelligenza oltre che resulta dai termini del citato articolo 31 da ritenersi come la più razionale di fronte alle massime generalmente ricevute sopra gli effetti giuridici delle Sentenze, le quali è certo che acquistano autorità di cosa giudicata solamente fra le persone nel di cui contradittorio sono emanate in rapporto a ciò che è stato subietto di contestazione, senza che i terzi possano trarre alcuna conseguenza dalle questioni che il Giudice abbia dovuto incidentalmente esaminare, e risolvere sulle eccezioni, ed i mezzi di difesa respettivi. *Merlin. Repert. Mot. Dernier Ressort.* §. 12 *Rot. Rom. nella Bononien circumcsript, et competentiæ* 22 *Novembre* 1847 *Dec. della Corte R. di Roun* 20 *Gennajo* 1845 *e della Corte di Cassazione* 15 *Giugno* 1847 *nel giornale du Palais tom.* 41 *pag.* 381 *e tom.* 38 *pag.* 310.

Questa fu ed è la Giurisprudenza della Corte Regia san-

zionata dalla Suprema Corte di Cassazione la quale interpetrando l'articolo 31 del Motuproprio 2 Agosto 1838 e ritenendo altresì la disposizione del successivo articolo 33 come un'eccezzione limitata alle sole cause deferite alla competenza dei Giudici minori ha normalmente fissato in massima generale che allorquando si tratta della competenza dei Tribunali di prima Istanza e dell' appellabilità dei loro giudicati deve il merito misurarsi sempre dalla domanda senza riguardo alle eccezzioni. *Ann. di Giuris. Anno* 6 1844 *part.* 2 *Col.* 189 *Anno* 9 *par.* 2 *Col.* 95 *Anno* 10 *part.* 1 *Col.* 131. Con queste massime, e in applicazione di pariformi disposizioni legislative hanno i Tribunali francesi dichiarato inappellabili le Sentenze intervenute sulla domanda fatta da un terzo asserentesi proprietario di un dato fondo all'oggetto di conseguire una parte di rendite di un' valore non eccedente i 1000 franchi e sequestrata da altri come appartenente al suo debitore, abbenchè il Giudice per conoscere della giustizia di sì fatta domanda abbia dovuto incidentemente decidere sulla validità, e sussistenza del titolo di proprietà dall' attore vantato sul fondo stesso produttivo delle rendite controverse, ed attaccato dall' altra parte come nullo, e simulato. *Corte d' Amiens* 18 *Marzo, e* 8 *Aprile* 1825, *e Corte d' Orleans* 14 *Dicembre* 1820 *nel giornale di Palazzo pag.* 208, *e* 360 *tom.* 20, *e tom.* 18 *pag.* 240.

L' opposta massima procede quando il terzo per impedire l' esecuzione intrapresa dal creditore contro il debitore promuova ex integro un giudizio onde rivendicare in contradittorio del debitore supposto padrone la proprietà del fondo, o dell' assegnamento rimasto investito dall' esecuzione medesima sicchè di questa proprietà si conosca e si decida, mentre allora non più il valore del credito originariamente dedotto, ma quello invece del fondo, o dell' assegnamento divenuto subietto di una nuova indipendente contestazione, si deve attendere per misurare la competenza, e l' appellabilità.

Fu in seguito dei premessi principj che la Corte Regia con sua Sentenza del dì 24 Dicembre 1849 dichiarò ex officio inammissibile l' appello interposto da Giuseppe Lucchesi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Siena avanti del quale era stata riassunta la contestazione principiata avanti il Giudice Civile minore colla qual Sentenza erano state rigettate le domande, ed eccezzioni del Lucchesi ed abbracciata quella di Angiola Caporali diretta a far risolvere il contratto di locazione di una bottega stipulata fra Giuseppe Caporali, e Bernardino Ciampoli e desumendo il suo diritto dal contratto

d' acquisto della bottega medesima ed in quanto che il merito delle pretese della Caporali, e del Lucchesi non superava la somma di scudi 24.

10. L'arresto personale considerato come semplice mezzo di esecuzione non altera l'ordinaria competenza del Tribunale adito, ne costituisce merito all' effetto di rendere appellabile una Sentenza che in ragione della somma denunciata non è suscettibile del rimedio dell' appello. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 39 *Dec.* 77 *Ann. di Giuris. tom.* 5 *part.* 2 *Col.* 377.

In conseguenza di che la Corte Regia con sua Decisione del 13 Febbrajo 1846 dichiarò inammissibile l' appello interposto dalla Sentenza che dopo aver confermato un precetto delle ore 24 per la somma di L. 425, soldi 8 e denari 4 revocò l' opposizione fatta dal debitore sul solo, ed esclusivo fondamento di esser egli mancante di qualità mercantile. *Corte R.* 30 *Luglio* 1850 *in causa Cipriani, e Brogi.*

11. Quando la questione nasce sulla pertinenza dei mobili gravati, benchè per tenue somma, il merito pecuniario della lite all' effetto dell' appellabilità della Sentenza deve desumersi dal valore dei mobili stessi come stabilì la *Corte R. nel* 28 *Maggio* 1849 *in causa Bonaccini, e Ulivi.*

Ma quando il merito comunque incerto per la domanda, potendosi d'altronde certificarsi intuitivamente ed in modo da escludere ogni dubbiezza, deve parificarsi a tutti li effetti al merito certo, e determinato. *Ann. di Giuris. Anno* 1842 *part.* 2 *Col.* 82.

Ravvisando la Corte da un' inventario di mobili il valore di essi evidentemente inferiore alle L. 800 d' ufficio rigettò l' appello, senza poter assumere competentemente neppure cognizione dell' appello medesimo nel rapporto della nullità obiettata alla Sentenza di prima Istanza per supposta incompetenza, perchè la nullità di una Sentenza per se stessa inappellabile non è altrimenti proponibile che come mezzo di ricorso in Cassazione a forma dell' articolo 240 delle DD. e II. 9 Novembre 1838. *Corte R.* 15 *Aprile* 1846 *in causa Gherardini, e De-Rossi.*

12. L' appello interposto alla Corte da una Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza ma come Giudice d' appello è inammissibile senza che giovi per sostener detta Sentenza appellabile che la medesima siasi occupata di una questione non stata proposta avanti il primo Giudice. *Ann. di Giuris. Anno* 1844 *part.* 2 *Col.* 496. — *Corte R.* 28 *Marzo* 1846 *in causa Anselmi Piacentini, e Grandolfi.*

13. È un' principio certo di diritto comune e patrio che il merito della causa, ed il subietto della contestazione della lite agl' effetti della competenza, e dell' appellabilità delle Sentenze si determinano dalla domanda, e non dalle eccezzioni le quali non debbono mai alla domanda stessa esser cumulate siccome dietro le concordanti disposizioni del *Testo in Leg.* 19 *ff. de Iurisdict. dell' artic.* 696 *del Regol. di Proced. Civ.* e *l' art.* 3 *della notificazione de'* 25 *Febbrajo* 1818 *ritenne il Supremo Consiglio Tes. del For. Tosc. tom.* 25 *Dec.* 81 *e tom.* 31 *Dec.* 79 principio nuovamente sanzionato dagl' *art.* 31 34 39 40 *del motup.* 2 *Agosto* 1838 e dalla consuetudine di giudicare della Corte Suprema di Cassazione, e della Corte Regia. *Ann. di Giuris. vol.* 1 *part.* 1 *Col.* 228 *vol.* 4 *par.* 1 *Col.* 708 *vol.* 7 *part.* 1. *Col.* 53 *vol.* 3 *part.* 2 *Col.* 593 *e Col.* 605 *vol.* 4 *part.* 2 *Col.* 154 *Col.* 281 *Col.* 1054 *vol.* 5 *part.* 2 *Col.* 818 *vol.* 6 *part.* 2 *Col.* 189 *e Col.* 187 *Corte R.* 22 *Gennajo* 1847 *in causa Boni, e Biticchi* 21 *Settembre* 1848 *in causa Bonamici NN. e Fiascaini.*

A questo principio non ha derogato l' Articolo 33 del citato motuproprio che riguarda soltanto i Giudici minori pei quali è indotta una limitazione al principio medesimo.

Quando la questione principale ossia il merito della causa, ed il subietto della contestazione è stata la conferma, o la revoca di un' sequestro trasmesso per un' credito di 140 lire, e la questione incidente, ed accessoria si è aggirata sull' eccezione della mancanza nei convenuti della qualità di Eredi del Padre per sottrarsi al richiesto pagamento la Sentenza è inappellabile indipendentemente dal valore dei mobili sequestrati. *Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Casanova, e Menciassi.*

14. Dal Decreto con cui viene ordinato al liberatario il deposito di tutto o parte di prezzo non è dato di appellare dovendosi apprendere l' ordine come una semplice misura conservatoria. *Corte R.* 14 *Maggio* 1846 *in causa Baccani, e Barlani Dini.*

15. Quegli che colla sua domanda reclama contro un terzo la consegna di una partita di 90 migliaja di saggina spazzola pattuita al prezzo di L. 8 e 10 il migliajo pone in essere una causa di un' merito certamente inferiore alle L. 800, ragion per cui la Sentenza emanata dietro quella domanda è inappellabile avanti la Corte. Ne per sostenerla appellabile può essere obiettato doversi riguardare siccome di merito incerto sia per la stessa sua indole giacche trattasi di esistenza in genere di un' contratto, e sia perchè il merito si debba desumere non solo dal

prezzo stabilito per l' acquisto della merce, ma ancora dai lucri sperabili nella rivendita, e dai danni che avesse potuto risentire il compratore, e dei quali aveva domandata la refezione, quando la domanda del compratore è limitata ad ottener la consegna della merce pattuita; e mentre nè i lucri sperati, nè i danni risentiti, o da risentirsi possano esser conceduti al principal subietto della domanda onde stabilirne l' importare, se non sieno stati essi pure ind cati, e richiesti in una somma certa, e determinata *Art.* 39 *e* 40 *del motup.* 2 *Agosto* 1838. *Corte R.* 23 *Maggio* 1846 *in causa Berni, e Saccardi* 23 *Maggio* 1846 *in causa Garibaldi, e Berlocchi vedova Garibaldi, e* 21 *Agosto* 1848 *in causa Ferraresi, e Barlondi.*

16. È per l' espresso disposto dell' Artic. 75 della Legge del 7 Gennaio 1838, che i Decreti di nomina di Periti che nelle pendenze dei Giudizj esecutivi sono emanati per la stima e determinazione del prezzo dei beni soggetti all' esecuzione sono inappellabili. Come alla pari sono inappellabili quelli di nomina di Economo ai quali si faccia luogo nel corso dei Giudizi suddetti, venendo solo permesso all' espropriato di domandarne la revoca per via di reposizione avanti il medesimo Giudice che li proferì caso previsto dall' Art. 63 di detta Legge. *Corte R.* 3 *Agosto* 1846 *in causa Porte, e Nannicini, e* 25 *Settembre* 1848 *in causa Fabbrini, Giovacchini NN. Naldi, e Barbetti.*

17. Quando in un'Atto di compromesso concedono le parti compromittenti agl' arbitri la facoltà di staglio, e stralcio nei casi dubbi a rata di ragione, e di più promettono di stare a quello che venisse dai medesimi dichiarato, e deciso, rimane bastantemente indotta l' espressa renunzia all' appello, per cui il Lodo che si pronunci è inappellabile, e neppure per il fatto delle parti successivo all' emanazione del Lodo stesso potrebbe divenire appellabile, giacchè trattandosi di proroga convenzionale d' una giurisdizione straordinaria le parti medesime non hanno facoltà di conferirla all' Ordinario Tribunale d' appello. *Corte R.* 7 *Settembre* 1846 *in causa Samadet Malacurt vedova Pallard, e De Moltre vedova Samadet.*

18. La Sentenza che risolve la domanda di disdetta fatta dal locatore al conduttore di un piano di casa il di cui canone per la durata di sei mesi è di scudi undici, è inappellabile avanti la Corte, senza che ad accrescerne il merito sia valutabile l' eccezione del conduttore della promessa cioè fattagli dal locatore di non espellerlo giammai dalla casa, dovendosi misurare il merito di una causa agl' effetti dell' appellabilità dalla

domanda dell'attore, e non dalle eccezioni del reo convenuto. *Corte R. 11 Agosto 1846 in causa Banchelli, e Sezzatini.*

19. Quello che in seguito di una Sentenza colla quale gli viene assegnato un termine ad aver purgata la mora col pagamento di due annate di canone al Domino diretto e dichiarato in mancanza di ciò decaduto dal Livello, riferendosi a detta Sentenza fa mediante opportuna scrittura l'offerta reale, e citazione, pone in essere a forma del disposto dell'Art. 702 del Regolamento di Procedura Civile la tacita accettazione della Sentenza, conseguenza di che è inammissibile l'appello che da quella in seguito interponga. Ne a togliere a quella scrittura gli effetti giuridici di una tacita accettazione può giovare la mancanza in quella della propria firma poichè a forma dell'Articolo 996 detto Regolamento è sufficiente quella del Procuratore; ed il fatto del Procuratore legale che agisce in nome, e per interesse del cliente è il fatto del cliente stesso che non può impugnare, a meno che non sia provato essere il fatto medesimo contrario al mandato. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 10 *Dec.* 51 *N.* 6 *e segg.* Ne i riservi che possono essere stati fatti nella scrittura medesima non referibili al diritto d'appello, ne perchè l'offerta, e relativa intimazione non abbiano avuto effetto per la non comparsa dello stesso offerente, o chi per esso, come egualmente non può giovargli la successiva protesta di non volersi pregiudicare al diritto dell'appello, emessa in occasione del possesso de' beni livellari che dal domino diretto riprendevasi. *Corte R.* 1 *Marzo* 1847 *in causa Fantozzi, e Marchi.*

20. A seconda del combinato disposto degl' Articoli 34 e 39 del Regio motuproprio 2 Agosto 1838 la domanda dei frutti decorsi aggiunta alla domanda di una somma o capitale determinato non accresce il merito della causa all'effetto di stabilire la competenza, e quindi l'appellabilità del giudicato, se non quando i frutti scaduti resultino richiesti in una somma certa, o almeno intuitivamente certificabile. *Ann. di Giuris. Anno* 1846 *part.* 2 *Col.* 493 *e colonna* 1063. La quantità dei frutti non rimane accertata quando colla domanda l'attore si referisce al pubblico Istrumento, poichè se con questo si giustifica il titolo non si rileva d'altronde i frutti in sofferenza. *Corte R.* 24 *Aprile* 1850 *in causa Ciucchi, e Santini ne' Barbieri.*

21. Quando la Sentenza è in tutte le sue parti favorevole all'appellante non può somministrare al medesimo elemento di ricorso al Tribunale superiore il ragionamento istituito dai pri-

mi Giudici per il principio certo che non si dà appello ove non esiste gravame. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 3 *N.* 19 *Corte R.* 18 *Marzo* 1847 *in causa Demergy, e Busnach.*

22. Il Decreto diretto unicamente ad aprire il Giudizio d'ordine nient'altro deve contenere per disposizione dell'Articolo 131 della Legge de' 7 Gennajo 1838 che l'assegnazione del termine di un' mese ai creditori ad aver prodotto in Cancelleria i loro documenti, e la nomina di un Procuratore per formare, ove sia creduto necessario, il progetto della Graduatoria, ed un Decreto concepito in questi termini è inappellabile; se poi oltre all'assegnazione del termine, e alla destinazione del Procuratore che sopra contenesse altre dichiarazioni per esempio si fosse occupato della tassazione delle spese degl'atti di purgazione d'Ipoteche, e privilegj per questa parte sarebbe appellabile. *Corte R.* 16 *Aprile* 1847 *in causa Bavry, e Vagner.*

23. Per decidere se un'appello sia o non sia ammissibile deve aversi riguardo unicamente ai termini della contestazione su i quali emanò la Sentenza appellata, e non già alle questioni che la parte appellante abbia promosse, o potesse promnovere in seconda istanza. La Sentenza che conferma un'intimazione per una somma inferiore alle L. 800 se per merito piccolo non può esser portata in appello, non può neppure renderla appellabile l'eccezzione di nullità del Documento che ha formato la base del giudizio perchè proposta per la prima volta dalla parte appellatante. *Corte R.* 16 *Aprile* 1847 *in causa Silvestrini, Lombardi NN. e Graziosi.*

24. Il gravame unico spiegato in un'atto d'appello consistente nell'essere stata ordinata la discussione della causa non ostante la giustificata malattia del Procuratore, e richiesto l'aggiornamento della medesima è un'gravame che attacca sostanzialmente la validità della Sentenza quanto alla forma per essere stata coartata la difesa, e non investe in modo alcuno la sua giustizia nelle dichiarazioni interessanti il merito della disputa contestata fra le parti. E siccome per disposizione di Legge non è permesso di appellare se non congiuntamente al merito è conseguenza indeclinabile che l'atto d'appello come sopra motivato tutto che generico nella sua parte conclusiva deve ritenersi come interposto pel solo capo della nullità unicamente presa di mira nei motivi che la precedono, e come inesistente pel capo dell'ingiustizia, e perciò inammissibile. *Corte R.* 7 *Giugno* 1850 *in causa Lazzeretti, e Alimonda.*

24. Una volta che dai compromittenti sia stato renunziato all' appello, non è permesso al succumbente di appellare nè per nullità, ne per ingiustizia dal Lodo. *Corte R.* 17 *Aprile* 1847 *in causa Crosti*, *e Crosti.*

25. L'appello dalle Sentenze emanate nei Giudizj esecutivi è ammissibile soltanto agl' effetti devolutivi, purchè sia interposto dentro otto giorni dal dì della notificazione della Sentenza, e non altrimenti, e ciò per espressa disposizione dell' Articolo 33 della Legge de' 7 Geunaio 1838. Cosicchè quell'appello che viene interposto fuori del termine di 8 giorni è inammissibile. *Corte R.* 16 *Agosto* 1847 *in causa Thaon*, *e Corboli.*

26. Quegli che senza alcuna preservativa notifica la Sentenza viene ad accettarla tacitamente per cui non gli è altrimenti dato da quella appellare.

Perchè la preservativa del diritto ad appellare riesca utile dev' esser notificata alla parte insieme alla Sentenza, e di questa simultanea notificazione deve far fede il rapporto del Cursore trascritto nel giornaletto.

Per adempiere a questa interessante formalità non può esser sufficiente che in piè dell' Istanza per la notificazione della Sentenza trascritta nel giornaletto dei cursori si trovi le parole « con riservo di appellare. » *Corte R.* 21 *Agosto* 1850 *in causa Campolmi*, *e Campolmi.*

27. Il Decreto, con cui viene assegnato un termine ai creditori inscritti a produrre i loro titoli di credito non ha altro carattere che di mero ordinatorio, e conseguentemente è inappellabile. *Corte R.* 29 *Settembre* 1848 *in causa Martini*, *e Gherini ne' Lapi.*

28. Se d' altronde un' tale Decreto sia riconosciuto preordinato ad attribuire alle parti alcun' diritto, o a statuire sopra un' punto di controversia tra le parti contendenti, in questo caso è ammissibile l' appello, ma al solo effetto devolutivo. *Corte R.* 23 *Luglio* 1844 *in causa Ticciati*, *e Cavigli*, e 29 *Settembre* 1848 *in causa Scarpaccini*, *e Graduatoria Scarpaccini.*

29. E inammissibile l' appello da quella Sentenza con la quale si conferma un' sequestro fatto per somma inferiore alle L. 800, senza che giovar possa all' appellante che il sequestrante fosse di lui creditore di maggior somma, quando in fatto consti che niuna dichiarazione di credito sia stata implorata, nè alcuna contestazione sulla medesima abbia avuto luogo. *Corte R.* 28 *Marzo* 1848 *in causa Polese*, *e Balzano.*

30. Non dalla domanda principale, ma da quella di re-

strizione fatta dall' attore deve determinarsi l' appellabilità o inappellabilità della Sentenza, che se colla Scrittura di restrizione viene a ridursi il merito della causa ad una somma inferiore delle L. 800. la Sentenza è inappellabile. Diviene per altro appellabile se la restrizione si presentasse dopo l' emanazione della Sentenza. *Corte R.* 9 *Settembre* 1850 *in causa Barnini, e Tanini.*

31. Inammissibile è l' appello di quel succumbente che dopo aver sostenuto in prima Istanza l' ammissione di una Perizia per un dato oggetto, la domanda in appello per un' titolo diverso. *Corte. R.* 25 *Settembre* 1850 *in causa Rigacci, e Caciolli.*

ARBITRATORE

1. Arbitratore a senso della Legge, e della Giurisprudenza dicesi quello a cui le parti, eleggendolo, conferiscono la facoltà di stralcio, e staglio a misura delle ragioni delle parti, per cui egli assume la veste non di vero, e proprio Giudice, ma di mediatore, o prossenneta, e di amichevole compositore, e il suo Lodo non viene qualificato come una vera, e propria Sentenza, ma bensì per una semplice transazione. Quando adunque nell' atto del compromesso non trovasi accordata tale facoltà non può dirsi che i compromittenti abbiano inteso, e voluto di nominarlo come arbitratore, essendo questa la caratteristica che distingue l' arbitratore dall' arbitro. *Leg.* 13 *Ottobre* 1814 *Artic.* 66 *Florent. Bonorum* 24 *Agosto* 1781 *cor Vernaccini tom.* 3 *Dec.* 112 *N.* 1.

Ne può dirsi eletto come arbitro quegli che non trovasi compreso in veruna di quelle categorie di persone alle quali la patria legge suddetta agl' Articoli 61 62 e 63 permette l' ufficio di arbitro.

Per il disposto della Legge del dì 11 Aprile 1778 tuttora in vigore è permesso ai soli abitanti della Provincia inferiore Senese di eleggere in arbitro qualunque persona. Ma l' esercizio di questo privilegio richiede per condizione sostanziale che tutti i compromittenti abbiano la loro stabile dimora nel circondario della Provincia Inferiore. *Corte R.* 26 *Agosto* 1847 *in causa Ristori LL. CC. e Laur.*

ARRESTO PERSONALE

V. Sequestro N. 20.

ARRESTO DEL DEBITORE SOSPETTO DI FUGA

1. Al forestiero che momentaneamente trovasi in Toscana ove non ha residenza alcuna non può applicarsi il disposto dell' Articolo 679 del Codice di Procedura Civile che riguarda il debitore sospetto di fuga, mentre non può dirsi fuga, ma abbandono. Ne può devenirsi al di lui immediato arresto anche quando dovesse considerarsi sospetto di fuga quando il debito non è contratto in Toscana, circostanza che deve ritenersi sottintesa benchè non sia espressamente richiesta nell' Artic. 681 del Cod. suddetto onde non ammettere una misura esorbitante, ed odiosa che contro il forestiero sarebbe altrimenti per rimanere improduttiva di effetto. In fatti i Tribunali Toscani non avendo competenza sopra il forestiero per un' debito contratto all' estero non potrebbero acquistarla per l' arresto della di lui persona, a differenza di ciò che procede per l' arresto, o sequestro delle cose al forestiero spettanti, e che si ritrovino esistere nel Gran-Ducato, non potendosi considerare l' uomo cosa, onde non essendo l' arresto del forestiero, che ha contratto il debito all' Estero capace d' investire di giurisdizione i Tribunali Toscani sopra il forestiero medesimo per condannarlo, ed astringerlo al pagamento del debito, è evidente che in questo caso l' arresto del forestiero tutto che sospetto di fuga non avrebbe oggetto, e perciò non può credersi dal Legislatore autorizzato.

Diversamente però quando si tratti di debito contratto in Toscana, mentre il luogo del celebrato contratto dà per diritto comune la competenza, subordinatamente alla circostanza che il debitore si ritrovi attualmente nel luogo ove ha contrattato. *Leg. Haeres* 19 §. 1 *et segg. Leg. omnem obbligationem* 20 *Leg. Argentarium* 45 *in princ ff. de Iudiciis et ubi et Voet ad Pandect. Lib.* 5 *tit.* 1 *N.* 37 *Tes. del For. Tosc. tom.* 24 *Dec.* 44 *N.* 2. E perciò per fissare, e confermare la giurisdizione nel Tribunale del luogo del celebrato contratto si vede in pratica proceduto all' arresto del debitore che ivi sia ritrovato onde non costringere il creditore ad adire con grave suo dispendio il foro del domicilio del debitore, conforme di tali consuetudini vigenti in diversi paesi d' Europa attesta il *Voet. ad Pandect. Lib.* 1 *tit.* 4 *N.* 22. *Corte R.* 14 *Gennajo* 1847 *in causa Bonady, e Padova.*

2. La sola intenzione manifestata dal forestiero per mezzo di circolari di fissare il suo domicilio in una delle Città del Granducato per ivi intraprendere un commercio, ed anche

un' principio d' esecuzione posto in essere da qualche operazione a quell' commercio relativa non vagliono per corrispendere al requisito di permanente stabilimento nel senso vero voluto ed inteso dall' Articolo 485 del Codice di Procedura Civile, ne sono capaci di formare l' idea di quella stabile permanenza, e di quel vincolo d' interesse che trattenga il forestiero da un' facile, ed improvviso allontanamento dalla Toscana, dal che legittimato addiviene il diritto nel creditore per provocare l' arresto del suo debitore.

Per portare però ad effetto questo mezzo d' esecuzione è d' uopo che le forme dalla Legge prescritte siano osservate. La omissione della notificazione del Decreto del Giudice voluta dall' Articolo 678 del Regolamento di Procedura Civile da farsi al debitore nell' atto del suo arresto porta alla nullità dell' arresto medesimo. *Ann. di Giuris. tom.* 5 *part.* 2 *Col.* 168. *Corte R.* 1 *Febbrajo* 1850 *in causa Giraud, Caporali, e Saterni.*

3. Giusta la dichiarazione di diritto emessa dalla Suprema Corte di Cassazione la disposizione dell' Articolo 685 del Codice di Procedura Civile quanto all' arresto del debitore forestiero è applicabile solo quando il debito sia stato contratto in Toscana; e che non si agisca contro l' Erede del debitore. *Corte R.* 25 *Febbrajo* 1848 *in causa Casabianca, Franceschi, Gregori, e Cipriani.*

ARRESTO DI EFFETTI MOBILI

1. Nelle associazioni in partecipazione, mancando la personificazione dell' ente morale della Società non avviene comunicazione tra gli associati della proprietà delle cose respettivamente conferite, ma ciascuno di essi continua a ritenere la proprietà di ciò che avanti gli apparteneva reputandosi associati non per la proprietà delle cose, ma solamente per gli utili e le perdite che possano verificarsi alla fine della speculazione. *Vineus della legislazione commerciale Lib.* 4 *cap.* 6 *N.* 4 *Troplongh del Contratto di società cap.* 2 *Artic.* 841, *e* 1849 §. 500 *Sirey tom.* 8 *part.* 2 *pag.* 700 *giornal del palazzo tom.* 8 *pag.* 265 *Anno* 1838 *tom.* 2 *pag.* 423.

Quel creditore adunque che procede all' arresto delle mercanzie, e mobili di una taberna nella quale il suo debitore non ha la proprietà di quelli, ma solo la qualità di socio d' industria personale commette un' atto nullo, e merita anche d' esser condannato alla refezione dei danni per aver insistito nell' arre-

sto, malgrado le fatte giustificazioni. *Corte R.* 5 *Maggio* 1846 *in causa Antonelli, Vignozzi, e Andreozzi*

ASSENTE

1. In generale non si accorda all' assente il benefizio della restituzione in intero quando l' asseuza non abbia avuto luogo per una causa necessaria, ed anche in quest' ultimo caso, quando l' assente aveva il mezzo di eleggere un' mandatario che lo rappresentasse e contrattasse in sua vece. *Hammel de notionibus C.* 15 *N.* 37 38 39, *e* 40. Di un' tale benefizio non ne possono godere neppur coloro fatti prigionieri di Guerra che hanno combattuto non per il proprio Stato, ma per Potenza straniera. *Zanchio de laesione part.* 1 *cap.* 1 *N.* 176. *Corte R.* 20 *Aprile* 1850 *in causa Meucci, e Meucci.*

ATTO PRIVATO

1. A seconda della regola stabilita dalla Legge *Scripturas Cod. qui potiores in pignore habeantur*, e per le massime della nostra Giurisprudenza l' atto privato è parificato al pubblico Istrumento per ciò che riguarda la forza provante nel concorso per altro dei tre requisiti cioè: che la scrittura sia firmata dalle parti. — Che sia pure sottoscritta almeno da tre Testimonj di provata onestà, e che sia recognita da Notaro. — Sussiste il primo dei detti tre requisiti non solo quando la parte abbia apposta da se stessa all' atto la propria firma ma anco quando abbia conferito ad un terzo il mandato di firmare in sua vece. La prova di questo mandato se non si pone in essere permezzo di persone diverse da quelle, che hanno firmato la scrittura, o permezzo d' atti da quella indipendenti deve risultare almeno dalle concordi dichiarazioni del mandatario, e dei Testimonj per firmare l' atto nel momento della loro sottoscrizione, ovvero dopo l' esecuzione del medesimo della commissione di firmare data al terzo dal debitore. *Scaccia de Iudiciis Lib.* 2 *cap.* 11 *N.* 990 *post. de manutenet observat.* 98 *N.* 10 *Vernaccini tom.* 4 *Dec.* 184 *N.* 6.

Concorre il secondo requisito ove sia provato che i Testimonj sono meritevoli di fede. Ne su tal rapporto può allegarsi quella generale presuzione di onestà che milita a favore d' ogni Cittadino, poiche in tutti i casi nei quali la moralità è un' fatto che serve di fondamento alla intenzione, diviene necessaria la prova di sua esistenza per parte di quello che l' adduce. La buo-

ua qualità morale dei Testimonj intervenuti alla confezione di un' atto privato è una delle circostanze nelle quali si fonda il diritto desunto dalla Legge *Scripturas* come resulta dalle letterali disposizioni della Legge medesima secondo che fermano. *Soccino Cons.* 274 *N.* 19 *lib.* 2 *Gratian discept. Foren. cap.* 537 *per tot. Genua de script privat. part* 1 *ques.* 15 *cons.* 3 *N.* 11. 12 *Sabel Resolut. cas.* 66. *N.* 3.

E quanto al terzo requisito, perchè la scritta privata acquisti forza provante deve essere riconosciuta, e ratificata dalle parti non solo, ma anco dai Testimonj. Si rende necessario che questi o esplicitamente o implicitamente ripetino nella loro firma la data che presenta materialmente l' atto. E qualora manchi di questa forma, la parte, che si fonda nell' atto medesimo agli effetti della pozioritá, deve sottoporre i Testimonj all' esperimento della recognizione affinchè dichiarino che furono presenti alla redazione della scrittura, e contestualmente firmarono la medesima nel giorno, mese ed anno che essa designa. *Genua de script. priv. lib.* 6 *pag.* 57 *N.* 48 *Merlino de pignoribus lib.* 4 *tit.* 1 *quest.* 15 *Tusc concl. verb. recognitio privatae Apocae Sabell resolut. cas.* 66 *N.* 9 *Dec. della Ruota di Firenze in causa Tarlagni, e Cianchi* 30 *Luglio* 1833 *per tot. Corte R.* 10 *Settembre* 1846 *in causa Giorgi LL. CC. Tassi ne Lamperi.*

Questa Decisione fu cassata nel 30 Aprile 1847. Sulla riassunzione avanti la Corte fu emanata Sentenza ne' 9 Febbrajo 1848 e dalla quale fu pure nuova mentericorso in Cassazione in cui venne cassata sotto dì 30 Aprile 1849 e rinviata la causa alla Corte di Lucca.

2. È un principio non più controverso in Giurisprudenza che nessuna legislativa disposizione esista fra noi che indichi da quali formalità debbano esser circondati, onde ottener piena fede in Giudizio, i privati atti firmati da un' terzo per commissione di persona illitterata, ed alla presenza di due Testimonj, venendo ciò lasciato al savio criterio dei Magistrati, i quali avuto riguardo alle forme estrinseche di tali atti, e ad ogn' altra ricorrente circostanza sogliono accordare, o negare ai medesimi quella efficacia probatoria sù di che si contende. *Ann. di Giuris. Anno* 1 *par.* 1 *Col.* 271. *Corte R.* 17 *Dicembre* 1840 *in causa Squarcialupi, e Manetti, e Maggini.*

3. Secondo il disposto della Novella 73 Cap. 1 *prope fin. ab Ecclesia observat. Foren par.* 2 *observat.* 49 *N.* 1 *e* 2 *Richer. tom.* 11 §. 928 perchè le scritte private abbiano fede ni Giudizio i Testimonj devono espressamente dichiarare di aver

veduto sottoscrivere il debitore, cosicchè quando questi è illetterato, e vi appone una Croce sarebbe necessario che i Testimoni dichiarassero di aver veduto formare la Croce dalla persona illitterata. *Corte R.* 24 *Dicembre* 1846 *in causa Natali, e Mommi.*

V. Scritta privata.

AVARIA

Art. 106 *del Codice di Commercio.*

1. Le forme che dall' Articolo 106 del Codice di commercio si prescrivono per la verificazione delle merci avariate concernono esclusivamente le questioni tra ricevitore delle merci, e vettore, e non già le cause di redibitoria che si contestano tra venditore, e compratore alle quali è stato ritenuto in Giurisprudenza che il disposto dell' Articolo 106 suddetto non sia punto applicabile. *Dec. della Corte R. del dì* 5 *Settembre* 1848 *in causa Engelfred, e Belluzzi.*

AZIONE *AD EXHIBENDUM*

1. L' azione ad exhibendum nascente dall' Editto del Pretore può esser proposta anco prima dell' azione principale. *Leg. quaedam* 3 *ff. de edendo. Leg. in hac actione* 3 *ff. ad exhibendum ibique Bruneman.*

Quelli i quali esercitano un pubblico ufficio a comodo speciale dei privati come è il camarlingo della così detta Tromba dei particolari, sono per equità scritta nelle Leggi obbligati ad esibire i libri del loro ufficio a chiunque abbia e dimostri di avervi interesse, nulla rilevando che la controversia si agiti contro lo stesso pubblico ufficiale o contro un terzo. *Leg. argentarius* 10 *ff. de edendo. Leg.* 2. *Cod. eodem ibique Glossa et Brunem. — Dec. della Corte R.* 11 *Maggio* 1849 *in causa Magnani, e Battaglini NN.*

2. Perchè possa essere accolta l' azione ad exibendum deve provarsi l' esistenza dei libri al tempo della mossa lite, o deve dimostrarsi che la parte a cui si richiedono abbia dolosamente cessato a detta epoca di possederli. *Montis Lupi praetensae erronae divisionis* 29 *Maggio* 1786 *cor. Fenzi* §. 42. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 13 *Dec.* 36 *N.* 1. Ne l'interesse che potesse avere la parte a conservarli è sufficiente per giustificare che dolosamente abbia cessato di ritenerli dovendosi il dolo concludere con prove manifeste, e non con dei possibili capaci di ricevere

un' intelligenza esclusiva del dolo medesimo. *Corte R.* 21 *Dicembre* 1846 *in causa Tommi, e Severi* 12 *Agosto* 1847 *in causa Pieri, e Pieri ne' Romani.*

AZIONE QUANTI MINORIS

1. L' esercizio dell' azione *quanti minoris* è vietato al compratore, che prima del contratto ebbe scienza degl' oneri, e dei vincoli gravanti la cosa che andava ad acquistare. *Textus in Lege si tamen* 48 §. *In aedilitiis* 4 *ff. de aedilit. aedit. Corte R.* 12 *Febarajo* 1846 *in causa Pelli-Fabbroni, Volterrani, e Bacci.*

AZIONE PERSONALE

1. Personali sono tutte quelle azioni colle quali alcuno viene richiamato a dare, fare, o non fare una cosa qualunque. *Leg.* 26 *ff.* de *obligation. et aot.* 15 *Instit. tit. de act. Roberti* delle azioni, ed eccezzioni. *cap.* 4. *Art.* 21.

I rappresentanti un patrimonio in concorso che domandano contro il figlio ed erede beneficiato dell' oberato il rendimento di conti degli assegnamenti ritrovati nella eredità, e che resulta esser passati in esso pongono in essere un' azione essenzialmente personale. E sia pel disposto di ragion' comune. *Leg.* 2 *Cod. de Iurisdict. omn Iudic, et Leg. ultima Cod. ubi in rem actio;* quanto in ordine alle patrie costituzioni Regolamento di Procedura Civile Art. 33, competenti a conoscere delle azioni personali sono i Tribunali del luogo in cui ha il suo domicilio il reo convenuto; ed i mobili, benchè altrove materialmente collocati, devono considerarsi però sempre, agli effetti legali, esistenti nel luogo di domicilio del possessore dei medesimi. *Woet ad Pandect Lib.* 1 *tit.* 4 *part.* 2 *N.* 11 *e tit.* 8 *N.* 30 *Corte R.* 27 *Febbrajo* 1846 *in causa Patrimonio, e creditori Vivai, e Vivai.*

AZIONI

1. La natura, ed il carattere delle azioni si devono determinare non dallo scopo cui tendono, ma dal fondamento bensì di fatto, e di diritto a cui si appoggiano, e dal quale derivano.

Non è perciò permesso ad un' attore di cumulare l' azione della lesione, coll' azione di nullità di vendita per la pretesa mancanza di firma del venditore. *Dec. della Corte R.* 16 *Maggio* 1849 *in causa Gherardi ne' Bichi, e Cioni.*

BENEFIZIO DELLA RESTITUZIONE *IN INTEGRUM*

1. Trattandosi di persone rustiche, ed idiote, ed alcune nella minore età alla morte del padre è dato facilmente il presumere l'ignoranza in esse dei proprj diritti, specialmente quando questi dipendono dall' interpetrazione di un' contratto livellare riguardante materie nelle quali sono fra loro discordi li stessi Giurisperiti. *Gratian. discept.* 656 *N.* 1 *Oddo de restitut. quant. Sabelli in verbo restitutio N.* 14 *et verb. rusticus N.* 7 *Surdo Dec.* 239. *Tes. del For. Tosc. Dec.* 1 *tom.* 4 sono meritevoli del benefizio della restituzione anco dopo il lasso del quadriennio, sia perchè questo periodo non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui si abbia la scienza della patita lesione. *Oddo de restitut quaest.* 20 *N.* 77 *Thes. Ombros. Dec.* 7 *tom.* 1. *pag.* 131, e trattandosi di lesione enormissima la restituzione può essere efficacemente domandata entro lo spazio di 30 anni *Voet ad Pandet lib.* 4 *tit.* 1 *N.* 20 *Thes. Ombros. Dec. cit. N.* 131.

Per la restituzione in integrum le cose debbono tornare nello stato primiero e quegli che è ammesso a goderne ha diritto di conseguire la piena sua indennità. *Richeri Iurisprud. Univers Lib.* 1 *tit.* 18 *cap.* 7 *N.* 1609 *tom.* 2 *Thesaur. quest. Forens Lib.* 4 *ques.* 18 *in fine Dec. della Corte R.* 21 *Dicembre* 1848 *in causa Nesti, Cipriani, Palandri, Scarfantoni, e LL. CC.*

BENI DI CHIESA

V. Parroco.

BENEFIZJ

V. Ufficiature.

CADUCITA'

1. L'azione della caducità può intentarsi contro qualunque alienatario del fondo Enfiteutico come succeduto nel fondo stesso *cum eodem onere et caussa. Poggi trattato dei Livelli vol.* 4 §. 837 *Dec. della Corte R.* 30 *Agosto* 1849 *in causa Mearini, e Severi.*

CAPPELLANIE LAICALI

1. Le Cappellanie Laicali possono avere il vero dominio, e possesso dei beni dati loro in dote, ed i Rettori delle medesime la semplice amministrazione col diritto di percipere, e far proprie le rendite che sopravanzano alla soddisfazione degl' oneri imposti dal fondatore. *Pistorien cappellanie* 8 *Giugno* 1773 *av. Ulivelli, Salvetti, e Cattani* §. 5 *confirmat.* 3 *Giugno* 1774 *av. Morelli, Brogiani, e Rossi* §. *his constitutis Sentenza del Magistrato Supremo in causa Chiti, e Chiti giornal. Prat. legal. volume* 1 *N.* 67 *confermata dalla Ruota Fiorentina citato giornale. Tesor. del For. Tosc. tom.* 17 *Dec.* 85 *N.* 52 53.

Quando n ll' Istrumento di fondazione sono usate le clausule traslative del dominio cioè ad *habendum*, *tenendum et possidendum*, la clausula del costituto possessorio, la costituzione di Procuratore, la cessione delle ragioni, la promessa della difesa generale, generalissima, e dell' evizione nella più ampia forma, non può dirsi che una semplice assegnazione di rendite si trasferisca, ma bensì un' pieno, ed assoluto dominio della Cappellania. *Corte R.* 29 *Maggio* 1847 *in causa Guadagni, e Galardi.*

CAPPELLANIE

V. Uffiziature.

CAUSA PIA

1. A nessun Parroco è permesso di allivellare o permutare Beni spettanti alla Chiesa senza le formalità tutte prescritte dalle nostre patrie Leggi. Circolare 22 Aprile 1839.

Nella mancanza di prova che sieno state adibite dette formalità in una permuta di beni ecclesiastici è conseguenza indeclinabile la nullità della medesima, ne il decorso di 29 anni può far presumere intervenute le necessarie formalità mentre tal presunzione non potrebbe resultare in qualunque ipotesi da un tempo minore di 30 Anni. *Corte R.* 14 *Gennajo* 1850 *in causa Chieli, e Rossi.*

2. E neppure è permesso ai Parrochi per ottenere un' allivellazione dei Beni spettanti alla Chiesa di adire il Tribunale non essendo in ciò competente. *Corte R.* 7 *Marzo* 1850 *in causa Mencarelli, e Mazzinghi.*

3. A forma di quanto dispone la Legge de' 30 Settembre 1786 sono proibite le sanzioni giudiciali relative alla distrazione di beni spettanti a Chiese, e benefizj a favore di persone congiunte con i Rettori, e benefiziati fino al quarto grado inclusive, ed i rinvestimenti dei denari spettanti a benefizj nelle dette persone.

Il Rescritto Sovrano che approva la vendita di beni spettanti ad una Chiesa colla condizione che il prezzo di essi sia rinvestito in uno o più censi cauti e sicuri deve dagl' acquirenti i medesimi rispettarsi alla lettera, e non possono pretendere di avervi supplito per mezzo di equipollenti, poichè in caso diverso sono tenuti al rilascio dei beni o all' acquisto dei censi, tutto che il prezzo fosse stato da essi pagato in mano del Rettore al tempo dell' acquisto. *Corte R.* 23 *Dicembre* 1847 *in causa Gigli, Minutelli, Donnini, e Gianneschi.*

CAUSE DI COMMERCIO

1. Per un favore dovuto al Commercio fu colla patria Legge 23 Novembre 1818 decretato che per la realizzazione dei recapiti mercantili fosse tenuto un' metodo di procedura più celere, e meno complicato di quello ordinario, disponendo che nessuna contradizione o eccezione del debitore, eccettuata quella di non essere rivestito della qualità di mercante, potesse, senza essere accompagnata dal deposito, sospendere il giudiciale procedimento. E per consuetudine di giudicare è rimasto omai stabilito che la disposizione della citata Legge procede egualmente tanto nel caso in cui dal possessore del recapito siasi iniziato il Giudizio per via di precetto, quanto nell' altro caso in cui per via di domanda egli abbia voluto escutere il suo debitore, mentre questo diverso modo di procedere nulla può ritogliere alla natura esecutiva di questo giudizio, ed al privilegio concesso alla causa di commercio. *Tes. del For. Tosc. tom.* 40 *Dec.* 37 *tom* 4 *Dec.* 9 *tom.* 43 *Dec.* 8 *Corte R.* 12 *Dicembre* 1849 *in causa Martini LL. CC., Benedetti, e Landucci.*

CAUZIONE
DE IUDICATUM SOLVENDO

Art. 218 *del Reg. di Proc. Civ.*

1. Il convenuto in Giudizio da un' attore forestiero ha l' obbligo imprescindibile di domandare la cauzione nel termine as-

segnatoli a costituire Procuratore, e nell' atto stesso della nomina, e facendo tal domanda non solo dopo aver costituito Procuratore, ma dopo aver date eccezzioni in merito della causa è inammissibile, ne a nulla giovar gli può il riservo tutto che amplissimo di dedurre le eccezioni tutte anco pregiudicali emesso dal medesimo. *Dec. della Corte R.* 28 *Settembre* 1849 *in causa Norman, e O Honà.*

2. Il disposto dell' Articolo 216 del Regolamento di Proc. Civ. non può essere applicato a quegli che ha una dimora quasi decennale, che ha tenuta aperta una taberna, e che si è assoggetato a tutti li oneri, ed ufficj, a nulla influendo per formare un' diverso giudizio che abbia in estero stato casa aperta, ed altro negozio. *Dec. della Corte R.* 2 *Aprile* 1849 *in causa Cometti, e Celli.*

3. La cauzione richiesta al forestiero che comparisce in giudizio come attore può esser prestata colla dazione di un' mallevadore, o di un pegno coerentemente al disposto del Testo nella *Leg.* 1 §. *Iubet ff. de collat. bonor.* — *Corte R.* 16 *Marzo* 1846 *in causa Albergotti, e Montanari.*

CEDENTE

1. Il debitor ceduto ha diritto di chiamare a causa il cedente, e sottoporlo allo sperimento delle Posizioni per esser delle risposte fatto quel conto che di ragione. *Corte R.* 17 *Settembre* 1846 *in causa Corsi, e Gerali.*

CENSO

1. Al creditore del censo competono due azioni contro il possessore del fondo censito per conseguire il pagamento delle annue prestazioni, l' azione cioè ipotecaria, e l' azione detta personale *in rem scripta* in quanto che partecipa della reale, e della personale come preordinata a perseguitare la cosa presso chiunque la possiede, ed a far ritenere, appoggiandosi al fatto del possesso, obbligato il terzo possessore a sodisfare tutti gl'oneri reali, ed intrinseci a cui la cosa stessa è affetta. *Cenc. de censib. quest.* 13 *N.* 15 *Zanchio de praelat. credit. exercit* §. 63 *N.* 20 *Ann. di Giuris. Anno* 1842 *part.* 2 *col.* 1135 *Anno* 1845 *part.* 1 *col.* 233. *Corte R.* 23 *Marzo* 1848 *in causa Comunità di Chiusi, Gasparini, e Concorso Gaetani.*

CENTENARIA

1. Secondo l'ultima Giurisprudenza della Sacra Rota e dei nostri Tribunali Toscani è da ritenersi come un' principio non piu suscettibile di discussione forense che la centenaria dedotta in linea presuntiva tien luogo d' ogni miglior titolo, il quale possa a favore del possessore imaginarsi; che la medesima operando altresì per via di presunzione di deroga al titolo primitivo, o di sopravvenienza di altro titolo più idoneo non incontra difficoltà nel vizio, di cui lo stesso titolo primitivo si riconosca infetto; e che finalmente di fronte alla centenaria dedotta in linea presuntiva non sono utilmente deducibili tutte quelle cause che sarebbero d' altronde abili ad impedire il cominciamento, o il progresso della prescrizione, come per modo d'esempio la mala fede del possessore, o la qualità privilegiata della persona a di cui pregiudizio il diritto si sostiene perento, e non più esercibile. *Romana seu Florentina repartition. pecuniarum* 20 *Febbrajo* 1835 *cor. Muzzarelli N.* 16 17 18, *e* 19 *et in confirmatoria* 11 *Dicembre* 1835 *cor. eodem N.* 7 8 9 10 *Ann. di Giuris. tom.* 4 *part.* 2 *pag.* 407 *et segg.* §. *Attesochè sia dunque. Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Cattani Cavalcanti, e Cavalcanti.*

CESSIONE

1. Il nome del debitore, e le azioni una volta cedute o vendute non possono cedersi, o vendersi ad altri in pregiudizio del primo cessionario, o compratore. *Leg. non quocumque* §. *qui casum ff. de legat* 1 *et Leg. qui di duos ff. de legat* 2 *Rot. Rom. in recent. Dec.* 48 *N.* 10 *part.* 11. *et Dec.* 31 *N.* 18 *part.* 17 *Ead. Rot. cor. Molin Dec.* 1077 *N.* 6 *tom.* 4 e ciò per la ragione che al momento della cessione di un credito la proprietà di esso passa immediatamente nel cessionario, equivalendo la cessione alla tradizione nelle cose incorporali; e qualora il secondo cessionario abbia ritirato il credito cedutogli è in questo caso obbligato a restituire al primo la somma esatta senza distinzione di scienza, o no della prima cessione. E siccome nel cessionario del credito passano di pieno diritto, e tacitamente i privilegj, le Ipoteche, e generalmente le prerogative tutte inerenti al credito ceduto, e che erano nel possesso del cedente come accessione, così sono indivisibile dal credito medesimo ceduto nè può altri giovarsene, mentre quanto abili possono riuscire al cessonario per la sicurezza del credito

cedutogli, diverrebbero sterili, ed infruttuose presso il cedente che si è spogliato del credito. *Renusson Subrogation, cap.* 2 *N.* 5 *Troplong dei privilegj, ed Ipoteche* §. *della cessione trasmissione.* — *Dec. della Corte R. del dì* 19 *Settembre* 1849 *in causa Francioni, e Sibilla.*

2. È regola che qnando non è garantita oltre la verità anche l'esigibilità del nome ceduto il creditore non soddisfatto dell'intiero credito, ed il di lui cessionario debbono concorrere per contributo ed ottenere nel Giudizio di graduatoria una eguale collocazione. *Olea de cession. Iuris. et action. tit.* 6 *par.* 8 *N.* 22, *e* 24 *Salgad. labyrint. credit. part.* 3 *cap.* 13 §. *unic. N.* 81, *e* 85 *de Luca de credit. et debit. disc.* 3 *Rot. in recen. part.* 17 *Dec.* 364 *N.* 1 *et Rot. cor. Falconerio tit. de cession. Dec.* 4 *N.* 1 *Corte R.* 4 *Febbrajo* 1846 *in causa Guerrieri NN. LL. CC. e Graduatoria Paoli.*

3. Tanto il debitor ceduto quanto il seqnestrario hanno il diritto di opporre al cessionario ed al creditore sequestrante l'eccezzioni reali di pagamento, e di compensazione che competevano respettivamente loro contro il cedente come in termini stabilisce. *Olea de cessione Iuris tit.* 6 *quest.* 11 *N.* 22 *e* 27 ed in termini di sequestro dichiarato revocabile per mancanza di subietto le Decisioni impresse nel *Tesor. del For. Tosc. tom.* 4 *Dec.* 70 *N.* 2 *e* 3 *e Dec.* 23 *N.* 3 *Corte R.* 21 *Settembre* 1846 *in causa Fabbrini, e Catelani.*

4. È certo per le teorie più ricevute in materia di cessione che il debitor ceduto non può dedurre in compensazione contro il cessionario, o chi lo rappresenta se non se i crediti che il cedente avesse già contratti verso di lui prima della cessione, poichè ogn' atto posteriore è affatto inefficace a pregiudicare in qualsisiasi modo le ragioni cedute. *Salgado Laberynt. credit. part.* 3 *cap.* 6 *N.* 20. L'atto privato benchè materialmente di data anteriore, ma registrato dopo quello di cessione non è sufficiente per sostenere la compensazione; ma è d'uopo che sia vallato di data certa, ad eccezzione delle ricevute comprovanti pagamenti purchè sieno stati allegati immediatamente al ricevere della cessione, e sempre che non siano nati argomenti da far dubitare della loro sincerità. *Corte R. di Firenze* 12 *Maggio* 1847 *in causa Andreini, Merli, e Sforzi, e* 15 *Settembre* 1847 *in causa Mattei, e Cipolleschi NN.*

5. Il cedente, anco quando abbia garantita la esigibilità del credito ceduto, cessa da ogni sua responsabilità ove non sia stato quello esatto, e siasi perduto per negligenza del cessionario. *Urccol. cons.* 2 *N.* 12 *Gratian. Discept. Forens.* 527 *N.* 18

Altograd. cons. 37 *N.* 30, *e* 42 *Olea de cession. tit.* 7 *quest.* 3 *N.* 59 — *Corte R.* 16 *Maggio* 1848 *in causa Brogi, e Corsini.*

CESSIONE DI BENI

1. I beni sopravvenuti nel debitore dopo la cessione universale da esso fatta ai suoi creditori debbono erogarsi nella dimissione di questi salvo il benefizio della competenza a favore del cedente. *Leg.* 6 7 *ff. de bonor. cession.* Nè l'amministrazione dei beni sopravvenuti può risedere nell'erede del cedente, ma bensì nell'economo del patrimonio. *Corte R. Dec.* 6 *Maggio* 1847 *in causa Patrimonio in concorso Vivai, e Vivai.*

CESSIONARIO

1. Per la regola di ragione è concesso al cessionario ogni rimedio che in qualunque modo possa competere al cedente *Rot. Rom. cor. Casor t.* 1. *Dec.* 95 *N.* 1 — *Corte R.* 18 *Febbrajo* 1846 *in causa Graduatoria Brogi.*

2. È massima incontroversa che il credito ceduto trapassa nel cessionario con tutti gli oneri, ed affezioni inerenti al credito stesso, e che perciò è passibile il cessionario di tutte le eccezioni reali, ed afflittive del credito che competevano al debitor ceduto contro il cedente. *Olea de cess. tit.* 6 *quest.* 11 *N.* 4 *e segg.* — *Corte R.* 26 *Febbrajo* 1847 *in causa Da Scorno, e Apolloni.*

CITAZIONE A SENTENZA

1. Non è necessaria di fronte al reo convenuto contumace la citazione a Sentenza, il quale notificato che sia della principal domanda tanto basta perchè si consideri implicitamente citato a comparire in giudizio nel termine legale, ed a fare le sue incumbense in causa come chiaramente resulta, e si rileva dall' Artic. 120 delle DD. e Istruzioni 9 Novembre 1838 *Corte R.* 31 *Settembre* 1848 *in causa Capitolo Fiorentino, e Conti negl' Orzalesi.*

CLAUSULE NOTARIALI

1. Le clausule notariali non somministrano un sicuro criteio per interpretrare la volontà dei contraenti, e sono state sem-

pre riguardate come inefficaci ad escludere in un contratto di enfiteusi l'esistenza della pazione, che sia accertata dalle parti sostanziali dell' atto. *Ann. di Giurìs. Anno* 1846 *part.* 2 *col.* 138. — *Dec. della Corte R.* 21 *Dicembre* 1848 *in causa Nesti Cipriani Palandri, Scarfantoni, e LL. CC.*

COMPETENZA

Art. 43 *Motup.* 2 *Agosto* 1838 *Art.* 16 *delle DD. e II.* 9 *Novembre* 1838. —

1. È in libertà dell' attore di adire non tanto il Foro del reo quanto quello del luogo ove si trovano le cose mobili richieste ai termini del *Testo in Leg. ultim. Cod. ubi in rem actio. Voet. ad Pandect. lib.* 5 *tit.* 1 *N.* 77 *Richeri Iuris prud. univers. tom.* 15 *part.* 501.

Ne per sostenere l' incompetenza del Tribunale del luogo ove esistono le cose mobili può giovare il dire che trattandosi di promesse di azioni si debbano ritenere come cose incorporali che al dire del *Testo in jure consistunt* poichè hanno contuttò ciò in se stesse la qualità di corporali, e mobili, e la moderna Giurisprudenza per favorire le contrattazioni, ed il commercio ha esteso le azioni, ed i rimedj reali anco ai titoli di credito, che sogliono formare una gran parte delle private ricchezze siccome fermano il *Fabr. ad Leg. si convenerit. ff. de Pignori tes. Ombros. tom.* 9 *Dec.* 24 *N.* 48 — *della Corte R.* 29 *Maggio* 1849 *in causa Errera, e Comp, e Deutsch.*

2. I Giudici minori, e non i Tribunali di prima Istanza sono competenti a conoscere delle cause fra locatori, e conduttori riguardanti le piccole manutensioni, ed è rilasciato al prudente arbitrio dei medesimi il decidere a seconda dei casi sottoposti al loro esame se le riparazioni che formano l' oggetto della causa siano o piccole, o grandi.

La domanda diretta ad ottenere che venga rimessa in buon grado la siepe di una bandita non che un casolare da pastori dimostra chiaramente la poca di lui entità da riconoscersi della competenza dei Giudici minori senza che possa dirsi diversamente per la circostanza d' essere stata domandata la refezione dei danni, poichè la condanna ai danni non costituisce un capo di domanda separato, e indipendente, ma deve ravvisarsi invece un' articolo accessorio ed assolutamente dipendente dal primo.— *Corte R.* 17 *Settembre* 1850 *in causa Quadri, e Ayò.*

V. Azione personale N. 1.
V. Corte R. N. 1.

COMPENSAZIONE

1. La compensazione si opera per ministero della Legge anche col debito riguardo al quale era stata concessa una dilazione di grazia. *Leg. si cum militi* §. *ult. de compensat.* — *Dec. della Corte R.* 12 *Febbrajo* 1849 *in causa Capigatti, e Franceschi.*

2. La compensazione fra un legato che il testatore lascia alla sua Nura, e il debito che ha verso questa per causa di dote non può aver luogo se non è stata espressamente ordinata Si presume bensì tacitamente indotta dal testatore la imputazione del legato col debito quando concorrono i due seguenti requisiti cioè, che si tratti di debito necessario come sarebbe quello della legittima, o della dote prestabile tra i congiunti per disposizione di Legge, e che il legato, ed il debito sieno di eguale specie, e natura. *Polit. de legat. vol.* 2. *part.* 2 *quest.* 33 *N.* 1 *e segg. pag.* 437 — *Corte R.* 11 *Dicembre* 1849 *in causa Pollastri, vedova Rossi, e Rossi ne' Bartolucci.*

3. Non si da compensazione di un' debito di quantità con un' credito di specie a meno che di quest' ultimo non sia concordato, o determinato il valore pecuniario. *Corte R.* 26 *Agosto* 1846 *in causa Burci, e Pucci ne' Poccianti.*

4. Se dal reo convenuto in un giudizio esecutivo viene dedotta la compensazione, ed il suo credito resulta in un' modo assoluto da documenti prodotti, e respettivamente allegati il Tribunale sospendendo il giudizio esecutivo fino a che non sia conosciuto in via ordinaria e della dedotta compensazione, e dell'eccezioni dell' attore, prende una risoluzione giusta. *Corte R.* 18 *Settembre* 1847 *in causa Grossi, Barbani NN. e Grossi.*

5. L' eccezione della compensazione contro un' titolo privilegiato come sarebbe il deposito fiduciario è inammissibile, è pure inammissibile anco indipendentemente dal titolo che sopra quando le pretensioni della compensazione sono appoggiate ad una dimostrazione numerica le di cui partite mancano di qualsiasi giustificazione. *Corte R.* 30 *Settembre* 1847 *in causa Santini NN. e Rapi.*

COMPRA, E VENDITA

1. Quegli che compra della mobilia per un' prezzo concordato dietro stima, e col medesimo atto rilascia detta mobilia al

venditore a titolo d' affitto per il termine di un' anno, per il nolo convenuto, e col patto adietto a riguardo personale dello stesso venditore di poter recuperare in qualunque tempo, e nel termine dell' anno suddetto i mobili venduti, mediante restituzione del prezzo, pone in essere una contrattazione moralmente lecita, civilmente obbligatoria per i *Testi* espressi nella *Leg.* 75 *ff. de contr. empt. e* 21 §. 4 *ff. de act. empt. vendit.* Che per negarle l' esecuzione vi abbisogna la prova, o per lo meno il sospetto veementissimo di una simulazione preordinata a nascondere con le false apparenze di una legittima convenzione un' contratto pignoratizio infetto di usura: che una causa congrua di simulare proporzionata all' indicato illecito fine allora soltanto può essere ammessa plausibilmente quando il prezzo, e respettivamente il canone d' affitto resultino convenuti in una somma enormemente inferiore alla giusta stima. *De Luca de usur. discorso* 11 *per tot. Zanchio de lesion. part.* 2 *cap.* 4 *N.* 8 *e seg.:* Che nel concorso di detta prova altro riscontro veramente decisivo della intervenuta simulazione, e del mutuo palliato è stato desunto generalmente dal caso in cui il patto del recupero sia concepito in termini importanti obbligo, anzichè mera facoltà nel venditore di riprendere il possesso della cosa venduta, e restituire il prezzo ricevuto; o anche in termini importanti una tale facoltà, da non potersi però esercitare se non se dopo una data epoca più o meno remota, durante la quale il compratore esigendo il canone, o percipendo i frutti naturali ritrarrebbe dal tenue capitale sborsato usure eccessive, e riprovate dalle Leggi. *Zanch. loc. cit. N.* 20, *e segg. De Luc. loc. cit. N.* 8 *Rot. Rom.* nelle due conformi Decisioni in *Firmana Contractus* 13 *Aprile* 1829, *e* 12 *Febarajo* 1840 *cor. de Curtiis ed in altre* molte ivi citate. Il venditore che lascia trascorrere il termine concessogli alla recupera decade irremissibilmente da questo diritto, e non può essere ammesso ad implorare proroghe equitative, essendo unicamente nei termini di un contratto qualificabile come feneratizio che il patto della recupera di temporario diviene perpetuo *Zanch. loc. cit. N.* 70 *Thesor. Ombros. Decis. cit. N.* 27 *Dec. della Corte di Parigi de'* 24 *Luglio* 1837 *e Decreto di rigetto della Corte di Cassazione de'* 23 *Dicembre* 1845 *Journral du Pales Anno* 1846 *part.* 1 *pag.* 128. *Corte R.* 18 *Marzo* 1850 *in causa Fenzi, e Ostini.*

2. Il contratto di compra, e vendita è sempre perfetto quando è caduto su cosa certa in genere, abbenchè la special

sua certificazione sia subordinata a qualche evento, o a riscontro, e verificazioni successive di qualità, peso e misura.

Quando l'incertezza della cosa è dedotta non al solo effetto di escludere che il pericolo, ed il dominio sia passato nel compratore, ma all'effetto altresì di escludere che il contratto di compra e vendita abbia ricevuto la perfezione che si richiede a renderlo irretrattabile malgrado il pentimento di una delle parti è necessario che l'incertezza sia tale *ut unquam ad certitudinem reduci possit* come bene spiega distinguendo *Onnate de Contractibus.*

Alla mancanza di prezzo *certo* è permesso ai contraenti di supplire validamente indicando i mezzi, e gli elementi per cui la quantità non espressa in cifra numerica ed ignota al momento del contratto, debba restare in seguito certificata come inerendo agli esempi testuali desunti dalla *L.* 15. *Cod. de Contr. Empt.* e dalla *Leg.* 7. §. 1. *ff. cod.* insegnano comunemente gli Instituisti al §. *praetium* 1. *Instit loc. cit.* ed in specie *Harprect. ibidem N.* 4. *Corte R.* 8 *Marzo* 1847 *in causa Bosi AN. e Malfatti.*

3. Sebbene per regola dalla vendita, come da ogn'altro contratto nominato non possa resilirsi per causa dell'inadempimento ai patti che l'hanno accompagnata, e solamente possano e il compratore, e il venditore agere contro l'inadempimento per la refusione dei danni, e degl'interessi, e per la stima della cosa, e del prezzo, pure ciò non procede quando oltre alla determinazione del giorno per l'adempimento delle convenzioni è stato apposto nel contratto il patto resolutivo per il caso dell'inadempimento alle medesime, entro il termine stabilito, dimodochè non in forza della mora, nè della scadenza del termine, ma bensì di quel patto resolutivo compete all'uno, o all'altro dei contraenti l'azione alla risoluzione del contratto medesimo.

Dietro tali principii ed in forza del patto resolutivo se il venditore si limita a richiamare il compratore a depositare il prezzo, non fa che esercitare fra quelli che gli competono, il diritto men pingue, anzichè assoggettare il compratore medesimo a quelli che gli fanno carico, ad una obbligazione meno dura, alla risoluzione cioè del Contratto. Nè ad esimersi il compratore dal deposito del prezzo può giovargli la circostanza di avere introdotto il giudizio di purgazione irregolarmente, e contro i patti. *Corte R.* 14 *Gennaio* 1847 *in causa Miniati nei Gusti, e Socini.*

4. La dazione in pagamento si assimila alla compra, e

vendita, e non vi è dazione in soluto ove i termini della vendita non concorrano. *Romussio de dactione in solut. Disc.* 7 *N.* 6. *e* 9.

Quando si pattuisce una vendita per le stime da farsene senza render certo il prezzo con la nomina dei periti arbitri il contratto non è mai perfetto, e vi è sempre luogo al pentimento dei contraenti, come dopo il Testo nel §. *praeter. Inst. de emptione, et venditione*, e nella *Leg. ultim. Cod. de contrat. empt.* insegnano tutti i Culti, i Pratici e fermò la *Rot. Fiorent. praetensae vendict.* 26 *Settembre* 1797 *cor. Maggi* §. *quantunque.* — *Corte R.* 5 *Febbraio* 1848 *in causa Balatresi, e Luparini.*

5. Il contratto di compra, e vendita comunque perfetto per i suoi sostanziali requisiti non opera di per se tralazione di proprietà se non è accompagnato, o susseguito dalla tradizione.

Per dire avvenuta la tradizione non basta la verbale dichiarazione del venditore di voler trasferire nel dominio del compratore la cosa venduta, ma è necessario, ove si tratti di un immobile, o che concorra un qualche atto, o segno importante effettiva apprensione di possesso, o che almeno si legga inserita nell' Istrumento la clausula del *costituto*, del *precario* o altra equivalente per cui si finge che il venditore abbandoni il possesso, e subito lo riprenda in nome, e per conto del compratore, il quale allora si considera possessore civile a tutti quanti gli effetti di ragione. *Pothier de la Propriété N.* 208 *e N.* 245. *Introduction aux coutum. N.* 102. *Passidon. de empt, lib.* 2. *N.* 42. *e segg.*

In conseguenza di questo principio è massima ricevuta nel foro per il Testo espresso nella *Leg. Quoties. Cod. de reivindicat.* che nel caso di una vendita di una cosa stessa a due diversi compratori quello a cui prima ne è stata fatta la tradizione vera, o simbolica, abbenchè abbia contratto posteriormente nella ignoranza della primitiva obbligazionè ha diritto di ritenerne il possesso *jure dominii*, mentre l' altro non può che esercitare l' azione personale *ex empto* contro il venditore o suoi eredi, e successori universali per obbligarli a prestare il *quid interest* per l' inosservanza del contratto. *Fierli Osserv. pratic. par.* 1. *obser.* 11. *Tesor. Ombros. T.* 6. *dec.* 54. *N.* 13.

La regola generale desunta dal combinato disposto dei *Testi nella Leg.* 4. *Cod. de Litigiosis*, e *nell' Autentica Litigiosa Cod. eod.* per cui sono invalide le alienazioni po-

ste in essere pendente lite, procede solamente quando si tratti di lite promossa con azione di dominio, o altra azione reale che investa specialmente la cosa alienata, nel qual caso la sentenza proferita contro il convenuto alienante affligge l'alienatario comunque inconsapevole della qualità litigiosa, e si eseguisce contro di lui senza bisogno di istruire un nuovo giudizio come se la alienazione non fosse mai avvenuta; ma procede nel diverso caso in cui si tratti di lite introdotta con azione meramente personale. *Tes. del For. Tosc. T.* 11. *Dec.* 11. *Corte R.* 1.° *Maggio* 1846 *in causa Pini, e Grifoni.*

6. L'eccezione indotta da alcuni DD. a riguardo delle azioni personali, essenzialmente dirette a conseguire una determinata cosa come l azione *ex empto* è rigettata da altri i quali pongono indistintamente il principio che l'azione personale qualunque essa sia non vale ad imprimere su i beni del debitore il vizio del litigioso, ed a togliere ad esso la facoltà inerente al gius di proprietà di disporne liberamente nel modo che più gli piace, la quale opinione sembra accolta n l foro a preferenza della contraria, come più conforme al rigore dei principii secondo che ne attestano *Fierli in Theoric. Bartol. in Leg.* 1. §. 1. *ff. de Litigios. Cancer. Variarum Resolut. lib.* 2. *cap.* 12. *N.* 4. *Rot. in Recen. Dec.* 113. *N.* 7. *par.* 7.

E tanto più questa opinione deve prevalere allorchè l'alienazione avvenuta pendente lite anzichè essere stata meramente volontaria, e perciò verosimilmente preordinata allo scopo di eludere i diritti dell'attore riconosca invece una causa necessaria preesistente all'istaurazione della lite medesima. *Casareg. de Commer. disc.* 97. *N.* 11. *Gutzman De Evit. quest.* 11. *N.* 72. *De Murn. Var. resol.* 156. *N.* 9. *addent. ad Burat Dec.* 166. *N.* 10. *Corte R.* 10 *Marzo* 1848 *in causa Barni LL. CC. e Barni.*

COMPRATORE

1. È regola notissima di Giurisprudenza per la quale resta stabilito che fra due compratori di una medesima cosa, quello che il primo ne ha ricevuta la tradizione o vera, o simbolica ha diritto di ritenerla, salva all' altro l' azione personale di rivalsa contro il venditore medesimo. — *DD. della Corte R.* 10 *Marzo* 1848 *in causa Banci, e Banci* 26 *Gennajo* 1849 *in causa Tozzelli, e Ballerini, e Roman Praelat.* 26 *Aprile* 1847 *cor. De Avella.*

Il compratore privato di fondi ipotecati altrui, il quale ha proceduto al Giudizio di purgazione può a tenore delle regole di ragione essere astrettu dagl'interessati al deposito del prezzo tutte le volte che essi temono la insolventezza del medesimo *Troplong des privileges, et hypotheques par.* 958 *Gremier Trait. des hypotheques part.* 463 *Ann. di Giuris. tom.* 9 *pag.* 73 *Dec. della Corte R.* 8 *Marzo* 1849 *in causa Giuntini Farhel, e Reali.*

2. È regola che nel compratore, ed in qualsiasi altro successor singolare passano solamente gli oneri reali, ancorchè non conosciuti come le servitù, le Ipoteche, ed altri simili, ma non passano del pari le obbligazioni personali se non in forza di convenzione espressa o virtualmente sottintesa. Conseguenza della premessa regola si è che quegli che stipulò un' anticresi come cautela di per se stante, separata affatto, e distinta dall' Ipoteca speciale non può pretendere di appropriarsi in esclusione, e a pregiudizio del compratore degl' Immobili i frutti, e le rendite dei medesimi, a meno che non dimostri che l' anticresi sia per se stessa efficace a conferire un' vero, e proprio *gius in re* esperibile utilmente al pari dell' Ipoteca contro qualunque terzo possessore. — Ora quando un' anticresi non è per se stessa titolo attributivo di un' vero, e proprio pegno perchè convenuta ad *instar pignoris, non tamquam pignoris*, e così in una semplice delegazione, o cessione che fà il debitore al suo creditore della facoltà di esigere le rendite di un' dato fondo ne segue che se posteriormente alla costituzione dell' anticresi il debitore medesimo lo aliena, l' alienatario, o compratore non è tenuto a rispettarla, nel modo stesso che non sarebbe tenuto per il noto Testo in *Leg. Emptorem* Cod. eod. a rispettare la presistente locazione. *Corte R.* 12 *Agosto* 1846 *in causa Conti negli Orzalesi, Paoletti, Dini, e Dugini.*

3. Quando il compratore ha per patto principale subordinato il pagamento del prezzo allo stato di libertà, e di esenzione della cosa comprata da qualunque onere che il venditore sia tenuto precisamente a render libera la cosa venduta senza che il compratore possa coartarsi a ricevere una cauzione in luogo della promessa, e pattuita libertà del fondo. *Urceolo consult. Forens. cap.* 26 *N.* 33 *e segg. Gicerba Dec. Siciliae Dec.* 113 *N.* 12 *vers. — At si ab omni onere — Tesor del For. Tosc. tom.* 22 *Dec.* 37 *N.* 2 ha il diritto di depositare il prezzo. *Corte R.* 3 *Settembre* 1846 *in causa Frullini, e Bonajuti*

4. È regola elementare di ragion comune che colui che

acquista col denaro altrui acquista per se, e diviene unico, ed assoluto padrone in ordine ai chiarissimi *Testi nella Leg.* 4 *Cod. Communia utriusque Iudic. nella Leg.* 6 *Cod. de' rei vendit. e nella Leg* 8 *Cod. si quis alteri, vel sibi Brunem. in Cod. ad dict. Leg. Percz in Cod. lib.* 3 *tit.* 32 *N.* 19 *tit.* 38 *N.* 2, *e* 3, *e lib.* 4 *tit.* 50 *N.* 4 *Kartman Pistor. lib.* 1 *quest.* 7 *per tot. Trentacinque Variar. Resolut. vol.* 1 *lib.* 3 *tit. de empt. et vendit. Resol.* 1 *per tot.* Perciò se alcuno dei fratelli col denaro comune compra qualche cosa in proprio nome, acquista per se, e non per gli altri fratelli, a meno che non rimanga provata fra di loro una società di tutti i beni. *Cit. Leg.* 8 *Cod. si quis alteri, vel sibi sub. alterius nomine vel aliena pecunia emerit Brunem. in Cod. lib.* 4 *tit.* 50 *ad dict. Leg.*

Ed anco in questo caso se alcuno acquista col denaro comune, e spiega l'animo di comprare per interesse sociale, l'intenzione dell' acquirente non produce effetto della reale comunione del dominio, ma solamente dà luogo ad esercitare l'azione personale *pro Socio* onde astringere lo stesso acquirente alla comunicazione dei beni comprati.

Viceversa se gli acquisti consistono in cose estranee alla sfera delle operazioni sociali allora rimangono nel dominio esclusivo del Socio acquirente: E se la pecunia erogata era comune ciascuno dei Socj avrà un' mero credito di quantità verso il Socio compratore, e il diritto di ottenere che li sia restituita la respettiva tangente del denaro erogato nell' acquisto. *Cit. Leg.* 1 *Cod. commun. utriusque Iudic. Michalor de fratrib. par.* 2 *cap.* 7 *N.* 3 *et* 4 — *Corte R.* 24 *Dicembre* 1846 *in causa Demergy e Busnach, e Graduat. Busnach.*

5. Il venditore che per natura del contratto è tenuto a far si *ut rem emptori habere liceat* come si esprime il *Testo nella Leg.* 30 §. 1 *ff. de act. empt. vend.* non adempie completamente a questa obbligazione se non consegna la cosa venduta libera ed immune da ogni vincolo Ipotecario, od altro onere qualsiasi, tal che il compratore che la trova in seguito gravata senza esserne stato consapevole ha diritto a pretendere che il venditore ne procuri a sue spese la liberazione siccome fermano argomentando dalle *Leg.* 1 *e* 52 §. *praedium ff. eod., e della Leg.* 5 *Cod. de evict. Ciriac. Controv.* 372 *sub. N.* 60 *Gutzman de Eviet. quest.* 23 *N.* 32 *Mangil de Eviet. quest.* 16 *N.* 27 *Del Rosso Diritto Civile vol.* 3 *divis* 2 *pag.* 197 q 902.

La formale, ed esplicita promessa dell' assoluta libertà del

fondo è necessaria nel caso che il compratore voglia agire per la rescissione del contratto e restituzione del prezzo, non peraltro quando si limita a domandare la libertà del fondo dai vincoli su quello scoperti; Ne può il compratore, nè deve farsi cognitore della giuridica loro efficacia, e regolarità. *Troplong de la Vante N.* 610.

L' azione sulla libertà del fondo, a differenza dei rimedj, ed azioni esperibili nei casi di evizione può essere intentata dal compratore appena l'onere o l'ipoteca venga a scuoprirsi, senza bisogno di provare che gli sia stata inferita o gli sovrasti imminente alcuna molestia. *Corte R.* 9 *Giugno* 1848 *in causa Campani, e Falconcini.*

COMPROMESSO

1. Coll' Artic. 63 della Legge 13 Ottobre 1814 fù eccezzionalmente permesso ai Giudici di prima Istanza di accettare l' ufficio di arbitrj nelle controversie nelle quali avessero interesse persone sottoposte alla loro Giurisdizione Civile, dal che deducesi che le controversie compromesse siano dentro la competenza del Giudice di prima Istanza eletto in arbitro, come se egli ne fosse stato il Giudice ordinario, poichè in caso diverso il compromesso è nullo sia perchè nessuno dei compromittenti è soggetto alla sua Giurisdizione, sia perchè superiore alla di lui competenza il merito delle questioni compromesse. *Corte R.* 27 *Gennajo* 1846 *in causa Senno, e Senno.*

CONCESSIONI

1. Le concessioni meramente personali, comunque estese alla persona degli eredi non possono oltrepassare la persona dei primi eredi. *Castillo de usufruct. C.* 61 *N.* 25 *et segg. Barbos. de appellaction. verb. signific. appellatio ereditas haeres* 113 *N.* 34 a meno che non siavi inserita la clausula in *perpetuo. Corte R.* 16 *Gennajo* 1846 *in causa Pandolfini, e Bicocchi.*

V. servitù.

CONCORDATO FRA CREDITORI, E DEBITORE

1. Il concordato posto in essere fra il fallito e i suoi creditori senza l' osservanza delle forme descritte a pena di nullità dall' Artic. 519 del Codice di commercio Francese, ed in

specie perciò che riguarda la verificazione dei crediti, e la gestione dei Beni costituenti il patrimonio del debitore è nullo. *Corte R.* 8 *Aprile* 1845 *in causa Sgarallino NN. e credit. Tacchia.*

2. La irregolarità della scrittura tenuta dal fallito autorizza a presumere che concorrino gli estremi della banca rotta semplice, nel qual caso è vietato dalla Legge sotto pena di nullità di procedere alla concordia. *Art.* 521 *cit. Cod. Boulay-Patj des fallites tit.* 1 *sect.* 4 §. 253 *detta Decisione.*

3. Il cessionario di più crediti devesi considerare nel concordato come una sola persona: È questo il modo di computo che sembra preferibile perchè inculcato dagli Scrittori alla materia. *Pardessus Corso di Diritto Commerciale par.* 5 *tit.* 10 *cap.* 8 *sez.* 2 §. 1255 *in fin*, e perchè più conforme allo spirito dell' Artic. 519 del Codice di Commercio, il quale a differenza dell' antica ordinanza del Commercio del 1673 non si è contentato della semplice maggiorità di tre quarti delle somme, ma ha richiesto pur quella delle persone dei creditori. *Corte R.* 10 *Marzo* 1848 *in causa Drevet, Clapier CC. Carletto, e Perdicary NN.*

CONCORSO DI CREDITORI

1. Aperto che sia il concorso ogni creditore deve esser pagato secondo l' ordine della Graduatoria, e i rappresentanti il concorso medesimo hanno il dovere non che il diritto di vigilare a che quest' ordine venga osservato per non trovarsi esposti personalmente a refusione di danni *Salgad. Laberynt. Credit. par.* 3 *cap.* 8 *N.* 1 *e segg.*

Il creditore posteriore non può esigere il pagamento del suo credito prima che siano pagati intieramente i creditori anteriori, ne può nemmeno a pregiudizio di questi essere ammesso a dedurre la compensazione siccome avverte con moltissimi citati. *Zanchio de praelat. Credit. Exercitat.* 3 §. 3 *N.* 116. *Exercit.* 4 §. 1 *N.* 63 *Corte R.* 16 *Aprile* 1847 *in causa Vanni NN. Giacomelli NN. Gherardini, e Vivai.*

CONDIZIONE

1. È indubitato in diritto che si ha per adempita ad ogni legale effetto la condizione potestativa quando l' inadempimento non può in alcun' modo imputarsi a colpa di chi doveva soddisfarla.

Un tal principio procede tanto più nel caso fra donante, e donatario qualora l'inadempimento non solo non sia imputabile a quest' ultimo, ma derivi invece dal fatto, e dalla colpa del primo. *Leg.* 102 *de Regulis Iuris* 14 24 81 *ff. de condict. et demonstrat. Donell. de Iur. Civ. lib.* 8 *Cas.* 34 *tom.* 2 *pag.* 1079 *et segg. Voet ad Pandect. tit. de condit. institut. N.* 19 *Richero Iurisp. Univers tom.* 6 *part.* 126 — *Corte R.* 17 *Febbrajo* 1846 *in causa Ricciarelli, e Pallavicini.*

CONDUTTORE

1. Il conduttore ha diritto di opporsi a qualunque innovazione che si faccia senza urgente necessità nel fondo locato, e che renda meno comodo o meno libero l' uso del fondo locatogli. *Pacion. de Locat. cap.* 28 *N.* 65 *Pothier della Locazione* §. 78 *et segg. Tesor. del For. Tosc. tom.* 22 *Dec.* 39 *e tom.* 36 *Dec.* 6.

Il conduttore turbato nel godimento del fondo locato ha un' azione esperibile per conseguire unitamente alla remozione dell' impedimento la riparazione del danno inferitogli dal fatto colposo del locatore. *Pacion de locat. et conduct. cap.* 28 *N.* 25 *De Luca de regul. disc.* 16 *N.* 2.

Gli estremi del danno si verificano non solo quando vi sia pel conduttore cessazione di lucri, o necessità di dispendio, ma anco quando sia per colpa del locatore derivata una diminuzione, tutto che temporaria, delle utili qualità del fondo locato. Quello adunque che non ha potuto usare della cosa locatagli nel modo originariamente stabilito merita d' essere indennizzato, almeno con una parziale remissione del canone. *Corte R.* 27 *Maggio* 1847 *in causa Luder, e Vespignani.*

2. Quando non resta provato che la rovina di una data opera non sia l' effetto di un caso di forza maggiore, e che perisce in tutto o in parte prima d' essere ultimata, o anco dopo d' esserlo, ma avanti che sia stata ricevuta, ed accettata dal locatore si presume perita per difetto dell' opera medesima, ed in conseguenza per colpa dell' operajo, che non può essere altrimenti ascoltato se domanda il pagamento del prezzo dell' opera stessa.

Questa presunzione però cessa affatto quando non dipende dal conduttore se l' opera non fu approvata dal locatore nel qual caso il pericolo dell' opera è a tutto rischio del locatore. *Leg.* 26 *ff. locat. conduct.* Riscontrata l' opera già ultimata

dal locatore non può fare a meno di approvarla ognora che non vi riscontri difetti nel qual caso, ricusandosi di riceverla è nell' obbligo di ricorrere al Giudice onde ottenere una visita per mezzo di periti dell' arte dell' opera stessa perchè venga deciso ciò che di ragione. Ma se lascia trascorrere un tempo non poco considerevole senza elevare lagnanza e di più paga senza protesta il prezzo dell' opera si presume tacitamente questa ricevuta, ed approvata. *Pothier du Contrat. de Louage par.* 8 *cap.* 4 *N.* 436, *e* 437. *Corte R.* 27 *Gennajo* 1848 *in causa Quartini, Paoli, e Schezzini.*

3. La espropriazione per causa di utilità pubblica eseguita dal Capo dello Stato equivale alla deperizione della cosa locata derivante da caso fortuito, o da forza maggiore cui non è dato resistere. *Pacion de locat. et conduct. cap.* 66 *N.* 29, *e* 30 *cap.* 48 *N.* 30.

Quando nella pendenza della locazione la cosa locata viene a deperire per caso fortuito, del quale nessuno può esser garante non si fa luogo pel conduttore di quella alla piena indennità, ma ha luogo unicamente quella indennità, che consiste in una proporzionata remissione della mercede. *Leg.* 15 §. 7 *ff. locati. Domat. leggi Civili lib.* 1 *tit.* 4 *sez.* 3 *N.* 3 *De lon. de locat. discors.* 5 *N.* 1. — Questa regola per tanto è applicabile alle locazioni risolute per causa di espropriazione di pubblica utilità. *Corte R.* 27 *Maggio* 1848 *in causa Vettori, Maestrelli, e Strada Ferrata Leopolda.*

CONDOTTA DELLE ACQUE

V. il Pech de Acqueduct. lib. 1.
Il Fobio de Aquae.
Il Romagnosi lib. 1 *par.* 1.
Leg. 1 *et seg. ff. de aqua quot, et aestiv.* —

CONFESSIONI

1. Le confessioni concernenti il gius non legano il confitente. *Leg. in omni ff. de jur, et fact. ignor. Micha'or de position. cap.* 56 *N.* 3. nè gli è impedito di presentare una nuova difesa in appello ancorchè potesse sembrare incompatibile con quella proposta avanti i primi Giudici. *Fierli observat.* 42 *Not.* 1. *Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Lamotte, e Del Vivo.*

CONFINAZIONE

1. La corrispondenza di due sole confiinazioni citate in un contratto basta a provare la identità di un fondo. *Rot. Rom. in recent. par.* 1 *Dec.* 313 *N.* 2 *in fin. Thesaur. Ombros. tom.* 12 *Dec.* 40 *N.* 13 *Corte R.* 19 *Febbraio* 1848 *in causa Caroto ved. Tonietti, e Pazzaglia.*

CONSIGLIO DI FAMIGLIA

ART. 52, *e* 63 *Motup.* 2 *Agosto* 1838.

1. consiglio di famiglia si convoca soltanto per assistere alla tutela de' figli minori rimasti senza Padre, od alla curatela dei sottoposti per demenza, furore o prodigalità, ma rispetto ai figli che hanno il Padre vivo e pienamente capace di esercitare i suoi diritti le nostre Leggi non ammettono la nomina di tutori nè di curatori permanenti per non ledere l'autorità paterna.

Che se un' figlio pupillo venisse ad acquistare a titolo lucrativo un patrimonio la di cui amministrazione sia per volontà del disponente vietata al Padre, in questo caso si fa luogo alla nomina di un semplice amministratore di quel patrimonio, il quale non avendo alcuna potestà sulla persona dell' amministrato differisce dal vero, e proprio curatore, che in qualche modo si occupa anche della persona del sottoposto.

Ora se un' amministratore della qualità che sopra esibisce avanti il Pretore la sua renunzia, e domanda d' esser surrogato da altri, ed il Pretore anzi che procedere alla nomina di un' nuovo amministratore forma un Consiglio di famiglia commette una nullità.

Il Padre del minore che vi ha un' interesse può insorgere contro un tale atto di giurisdizione volontaria come lesivo dei suoi diritti di patria potestà competenti sulla persona del proprio figlio ed anzi che valersi del ricorso avanti la camera di Consiglio del Tribunale di prima Istanza di cui si parla all'Artic 49 del Motup. 2 Agosto 1838 per fare annullare il Decreto, può adire subito la via ordinaria contenziosa del Tribunale per far risolvere la disputa come stabili in più casi la Suprema Corte di Cassazione ne' quali fu ritenuto che l' atto di Giurisdizione volontaria esercitato dal Giudice può formar materia ad un Giudizio ordinario, e contenzioso ogni qual volta incontra l' opposizione di alcuno interessato. — *Dec. della*

Corte R. 11 *Agosto* 1849 *in causa Brugi-Manzi*, *e Casuccini.*

2. A forma dell' *Art.* 69 *delle DD. e II.* 9 *Novembre* 1838 il diritto, e l' azione a promuovere nei congrui casi la remozione di alcuno dei membri di famiglia è attribuito a questi ed al pubblico Ministero, e non al tutore.

Che se sulla domanda del tutore venisse a emanarsi un Decreto di remozione, come che nulla per mancanza di veste, nullo pure sarebbe il *Decreto. Corte R.* 21 *Agosto* 1847 *in causa Masini, Tomei LL., e Chiariti vedova Masini ne' Magri.*

CONTRATTO

1. Sebbene l' inadempimento delle cose convenute non produca di per se la risoluzione dei contratti nominati, ma solo faccia nascere a favore della parte adempiente un' azione onde richiederne l' adempimento è però indubitato che il detto principio generale anche in questa specie di contratti si limita ogni qualvolta per l' inosservanza dei patti venga a mancare la causa finale avuta in mira da alcuno dei contraenti, poichè in questo caso ancorchè il patto risolutivo non sia stato espressamente stipulato si ha per implicitamente consentito dai contraenti stessi fin da principio. *Rot. in Sutrina exfractationis* 20 *Marzo*, *e* 22 *Giugno* 1821 *cor. Corsi* §. 3, *e* 4.

E ciò tanto più deve dirsi nel caso in cui l' inadempimento abbia fatto in tutto, o in parte variare il soggetto in cui cadde la contrattazione, come per esempio, trattandosi della vendita del taglio di un bosco per un tempo determinato. *Dec. della Corte R.* 9 *Gennaio* 1846 *in causa Tempesti Ricci*, *e Manetti.*

2. Come è regola elementare che dei contratti bilaterali non può domandare l' adempimento quello dei contraenti che non l' abbia per la sua parte adempito. *Rot. in Romana seu. faunen resoluctionis contractus* 4 *Maii* 1818 *cor. Marco* §. 8 *in Romana seu Iannen executionis contractus* 9 *Iulii* 1827 *cor. eodem* §. 9 *in Romana societatis quoad subministractionem sc.* 20000 14 *Marti* 1831 *cor. Spada* §. 5 *et in Romana rescissionis conctractus super retroductione et restitutione pretii* 12 *Dicembre* 1834 *cor. Boendi* §. 3 *Giorn. pratic. legal. tom.* 1 *Dec.* 45 §. 1.— Quello debba dirsi in generale dell' onere della prova e specialmente trattandosi di contratto di locazione il locatore il quale agisce per il pagamento della pigione debba giustificare d' av re per la parte

sua adempito a tutte le obbligazioni assunte di fronte al conduttore, o se piuttosto il conduttore che si oppone al pagamento richiestogli dal locatore debba pienamente giustificare la dedotta eccezione dell' inadempimento è però coerente alla giustizia, e all' equità che ogni qualvolta il conduttore non si limita semplicemente a dedurre l' eccezione dell' inadempimento, ma ne somministra in genere un primordio di prova offrendosi pronto a compirne con mezzi artificiali ancora la prova specifica, l' azione d' altronde spedita del locatore rimanga frattanto paralizzata nel suo esercizio fino a ragion conosciuta. *Corte R.* 9 *Gennaio* 1846 *in causa Tealdi, e Fagioli.*

CONTRATTO DI COLONIA PARZIARIA

1. Il contratto di colonia parziaria, come appartenente alla categoria dei contratti di locazione, e conduzione d' opere può provarsi anche per mezzo di congetture, e presunzioni. *Corte R.* 27 *Giugno* 1847 *in causa Giusti, Miliani NN. e Buonsignori.*

CONSENSO PATERNO

1. Il dissenso del padre al matrimonio del figlio con una povera ragazza motivato dall' assoluta deficienza di mezzi pecuniari e di ogni arte, o industria nel figlio stesso non può reputarsi irragionevole, come sarebbe necessario ai termini della Patria Legge de' 3 Gennaio 1793 e della Giurisprudenza perchè potesse il Tribunale competente supplire dietro il reclamo del figlio al paterno consenso. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 43 *Dec.* 85 *pag.* 466. —

E se la legal presunzione che il figlio di famiglia nulla possieda assiste il detto del padre, da cui non può esigersi prova negativa, sta al figlio di porre in essere la prova contraria concludente. *Corte R.* 7 *Giugno* 1847 *Di Piramo, e Di Piramo.*

CONSOLATO TOSCANO IN BARBERIA

1. Il consolato Toscano in Barberia esercita le funzioni di Giudice di prima Istanza nelle cause riguardanti sudditi Toscani; E dalle sue Sentenze è devoluto l' appello alla Corte Regia. *Sovrana Risoluzione del dì* 9 *Maggio* 1839.

CONSUETUDINE

V. Enfiteusi.

CONTUMACE

1. Quando più di numero sono i rei convenuti ed alcuno di essi abbia costituito nel termine il suo Procuratore, e l' altro o altri sieno rimasti contumaci, in ordine all' Art. 85 del Regol. di Procedura Civile spirato che sia il termine della prima citazione, devono il contumace o contumaci esser di nuovo citati a comparire e ciò all' oggetto che la Sentenza da proferirsi tra le parti legittimamente comparse possa produrre tutti gli effetti di una Sentenza contradittoria. Questa formalità non è richiesta però a pena di nullità; e il Giudice non può pronunziare una tal pena se non è espressa dalla Legge, o non si tratti d'inadempimento di forme sostanziali. — La seconda citazione sarebbe da riguardarsi come forma sostanziale quando per la individuità del subietto su cui cade la questione la Sentenza sia nulla ove non venga emanata in contradittorio delle parti tutte interessate *De Luca de Iudic. disc.* 9 *N.* 36. Ora non può dirsi nulla una Sentenza emanata contro il principal debitore per essere stata omessa la seconda citazione al mallevadore poichè il creditore ha il diritto di agire a suo piacimento o contro il debitor principale, o contro i mallevador solidale. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 6. *pag.* 123 *Dec. della Corte R.* 8 *Maggio* 1849 *in causa Pastorelli, e Ginanneschi.*

2. Il reo convenuto che dopo aver data l'eccezzione della declinatoria del Foro si astiene dallo spiegar conclusioni nel merito, ed anzi protesta di non voler discutere su quello si rende contumace e la Sentenza che sia proferita nel merito non ha altro carattere che quello di contumaciale, tal che l'opposizione che a tal Sentenza sia fatta deve di ragione riconoscersi ammissibile. *Dec. della Corte R.* 29 *Maggio* 1849 *in causa Errera, e comp. e Deutsch.* —

CORREDO

1. Per le regole di ragione il corredo stimato forma parte integrale della dote, ed è certo in diritto che la consegna del corredo medesimo non deve considerarsi come distrazione di parte della dote stessa, specialmente agli effetti dello scorporo di

parte di essa giacchè il marito resta sempre debitore del corredo ricevuto. *Corte R.* 1 *Maggio* 1848 *in causa Buonomini ne' Cipriani, e Buonomini.*

CORTE REGIA

1. Quando l' eccezione d' inefficacia d' appello è opposta per parte dell' appellato dopo la prosecuzione dell' appello, e la di lei notificazione è eseguita nel termine prescritto dalla Legge a conoscere della medesima è competente la Corte. *Annal. di Giurisp.* 1845 *part.* 2 *col.* 1095. *Corte R.* 10 *Agosto* 1847 *in causa Thaon, e Corboli.*

V. Declinatoria N. 1.

COSA GIUDICATA

1. Non può essere affacciata l' eccezione della cosa giudicata se non concorre perfetta identità di questione fra le medesime persone sul medesimo oggetto.

Non può pertanto dirsi esservi identità di questione, e conseguentemente cosa giudicata allorchè il reo convenuto chiede ed ottiene d' essere ammesso a provare per mezzo di testimonj i suoi titoli di credito per compensare, e quindi domanda, per ottenere colla Sentenza definitiva, anche la somma del suo credito eccedente la compensazione: Che se quanto alla prima domanda, possa essere subietto di disputa, se la medesima, per quanto contrastato dall' attore il credito affacciato dal convenuto in compensazione, contenga una semplice eccezione di pagamento, è fuori di dubbio che la seconda domanda assume il carattere di una propria, e vera domanda reconvenzionale. *Carrè Lois de la compet. Art.* 288 *N.* 330 *Dalloz Iurisp. tom.* 8 *pag.* 331 *Ann. di Giuris. Anno* 1843 *par.* 2 *col.* 819. — *Dec. della Corte R.* 26 *Aprile* 1849 *in causa Lombardini, e Sampoli.*

2. Per proporre utilmente l' eccezione della cosa giudicata si richiede il concorso dei seguenti tre estremi « Identità della cosa domandata » Identità del titolo, e della causa che è fondamento all' azione « ed identità materiale, e giuridica delle persone. »

Nel concorso di questi estremi anche la Sentenza che abbia rigettata l eccezione della compensazione opposta dal convenuto, dichiarando il credito che volevasi compensare o insussistente, o non provato, senza alcun riservo di ragioni, impedisce

di reclamare il credito stesso in via d'azione siccome insegnano concordemente dietro il Testo nella *Leg. quod in diem* §. 1 *ff. de compensat. Donel. Comment. lib.* 16 *cap.* 15 *N.* 41 *Fab. in Cod. lib.* 4 *tit.* 23 *disc.* 5 *e con molti citati Bersan de compensat. cap.* 1 *quest.* 11 *N.* 16, *e* 17 *e quest.* 15 *N.* 9. — *Corte R.* 22 *Marzo* 1847 *in causa Sindaco Guasti*, *e Dopouy.*

CREDITORE

1. Il creditore anteriore che consente che il subietto della sua Ipoteca sia ad altri obbligato si assoggetta ad esser posposto a quello che è stato favorito dal suo consenso. Ciò non ha luogo quando il consenso, che può essere espresso come tacito, non resta provato. *Leg. creditor* 12 §. 1 *Leg. Paulus respondit* 12 *ff. quibus modis Pignus vel hypotec. Persil Regim. hypotec. Art.* 2180 *N.* 1718 *Annal. di Giuris. Ann.* 1842 *par.* 2 *col.* 35 — *Dec. della Corte R.* 1 *Maggio* 1847 *in causa Contucci ne' Tarugi*, *Pillacci*, *e Municchi NN. e Spedale di Montepulciano.*

2. Il creditore ha diritto di agire a suo piacimento o contro il principale debitore o contro il mallevadore solidale. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 6 *part.* 123. —

Il creditore avente un titolo esecutivo è autorizzato a procedere esecutivamente anche contro il debitore del suo debitore quando il primo sia stato già condannato a favore del secondo in ordine al *Testo nella Leg.* 3 4, *e* 5 *Cod. quando fiscus vel privat. debitor*, *seu debitores convenire possit vel debeat* come insegna fra li altri *Merlin. de Pignorib. et hypotech. Lib.* 11 *tit.* 1 *quest.* 30 *N.* 29 *et segg.*

E per quanto per la regola di ragione si richieda la precedente esecuzione del debitore diretto prima di procedere contro il debitore di questo, la Giurisprudenza per altro recedendo dal rigore di tali principj ha ammessa l'esecuzione su i crediti sebbene il debitore principale non sia stato preventivamente escusso. *Rot. Rom. in Recen. par.* 11 *Dec.* 760 *N.* 2 *e segg.* — *Dec. della Corte R.* 29 *Settembre* 1849 *in causa Rossi*, *e Magrini.*

3. Il creditore istante nel Giudizio di rivendita non è responsabile verso il liberatario che delle conseguenze che derivano dal fatto suo proprio *Du Vergier tom.* 1 *N.* 345.

Il creditore istante non si reputa surrogato al venditore. *Voet ad Pandect. lib.* 21 *tit.* 2 *N.* 20 §§. 5, *e* 19 *Trop-*

long de la vente N. 432 *Sirey Ann.* 1829 *par.* 1 *pag.* 21 e niun altra obbligazione egli contrae v rso il liberatario che di riparare il danno che si provi avergli effettivamente cagionato mal dirigendo gli atti della Procedura esecutiva. *Corte R.* 10 *Dicembre* 1849 *in causa Borghetti, Giangori, Checcucci, e Fiaschi.*

4. Il creditore che consente all' alienazione dell' Immobile ad esso ipotecato renunzia tacitamente alla sua Ipoteca, sia che il di lui consenso abbia accompagnata, sia che abbia susseguita l' alienazione. *Leg.* 4 *ff. quibus modis pign. vel hypot. solv. Troplong delle Ipoteche* §. 868. —

Ora quel creditore che sequestra presso il nuovo acquirente il prezzo di porzione degl' Immobili affetti all' Ipoteca del suo credito dal suo debitore alienati, e riceve in pagamento, sebbene parziale, la massima parte di quel prezzo, e cede perfino al compratore le ragioni del credito, e d' ipoteca contro l' alienante suo debitore renunzia tacitamente alla sua ipoteca, e viene a mancare d' azione contro questo terzo possessore. *Corte R.* 5 *Dicembre* 1849 *in causa Ansidei, e Ciacci.*

5. Il creditore, eccettuato il caso della delegazione, ha il diritto di rivolgere la sua azione contro il cedente, anche quando sia stato moroso, e negligente ad esigere il suo credito dal debitore ceduto. *Rot. Rom. Dec.* 455 *circa fin. par.* 4 *divers. Pacis. Dec.* 50 *N.* 4 *Benatt. Dec.* 499 *in fin. Olea de Cess. ass.* 11 *N.* 12.

6. Il debitore che ha promesso di estinguere il suo debito col ritiro di pigioni, e non giustifica che queste pigioni siano state passate al suo creditore non può sospendere l' azione esecutiva promossagli contro. *Dec. della Corte R.* 7 *Dicembre* 1849 *in causa DelPace, e Montelatici.*

7. Il creditore inscritto, che intervenendo nel giudizio di purgazione voglia chiedere che l' Immobile soggetto alla sua ipoteca, e privatamente alienato venga posto in vendita all' asta pubblica, deve adempiere, fra le altre condizioni a pena di nullità prescritte dall' Artic. 159 della Legge 3 Maggio 1836, anche a quella che consiste nella notificazione della sua istanza al nuovo proprietario, ed al precedente proprietario debitore principale, e la persona così designata dalla Legge altra non può essere per la lettera, e per la ragione della Legge medesima c e quella del debitore stato proprietario dell Immobile ipotecato, e personalmente obbligato alla soddisfazione dei creditori Ipotecarj, ed obbligato altresì a prestare al nuovo proprietario turbato nel suo acquisto quelle indennità di che ne

successivo Art. 166 della detta Legge. — Che se l' Immobile affetto all' ipoteca, e al privilegio avesse fatto passaggio in più, e diversi acquirenti e solo dall' ultimo di questi si fosse proceduto alla purgagione come caso non previsto dalla Legge dovrà essere regolato dalla Giurisprudenza, e nel caso che venisse riconosciuta utile, e regolare la notificazione agl' Intermediarj proprietarj non per questo potrebbe l' omissione di essa operare la nullità dell' Istanza del creditore inscritto, in quanto che la nullità deve essere espressamente dalla Legge comminata, e non indotta per via d' interpetrazione. *Corte R.* 26 *Gennaio* 1846 *in causa Pampaloni, e Benini.*

8. Uno dei rimedj suggeriti dalla pratica Giurisprudenza per conciliare l' interesse del creditore del censo vitalizio dei creditori posteriori, e del terzo possessore avente diritto di ottener purgato da ogni ipoteca il fondo acquistato è quello di collocare il creditore della rendita per l' importare capace di produrla, e di aggiudicarlo ai creditori posteriori coll' obbligo di assicurare al creditore del censo il pagamento delle future prestazioni vitalizie, o con idonea cauzione, o coll' impiego fruttifero del capitale vitaliziato. *Pothier de la costitution de' vente chap.* 8 *N.* 231 *Troplong des. Privileg. et hypoth. tom.* 2 *Art.* 2186 §. 959 *quatrieme. Grenier des hypotht. tom.* 1 *part.* 1 *cap.* 1 *sect.* 3 §. 2 *N.* 156 *Corte R.* 6 *Febbraio* 1846 *in causa Cecchi, Landini, LL. CC.*

9. Nel silenzio della Legge 7 Gennaio 1838 in rapporto alla circostanza del passaggio dei beni in un terzo possessore dopo che dal creditore erano stati investiti coll' intimazione del mese fatta al suo debitore dalla Giurisprudenza dei nostri Tribunali è stato stabilito che ove il terzo possessore sia divenuto tale, o come tale sia stato riconosciuto dopo che il creditore abbia trasmessa al suo debitore l' intimazione del mese di che parlano gli Artic. 55, e 56 di detta Legge, non è il creditore medesimo altrimenti obbligato a ripetere a detto terzo possessore l' intimazione suddetta, ma può liberamente proseguire i già incoati atti esecutivi anche contro quest' ultimo nello stato in cui si trovano. *Gior. Prat. Legal. vol.* 1 *Dec.* 12 *N.* 1 *Corte R. Dec.* 10 *Agosto* 1847 *in causa Gori, Benedetti, e LL. CC. e Dec.* 4 *Febbraio* 1850 *in causa Breschi, e Pagnini.*

10. Il creditore che agisce contro l' accollatario non perde il diritto di rivolgersi contro il principale debitore. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 10 *Dec.* 79 *N* 8. — *Corte R.* 18 *Febbraio* 1846 *in causa Graduat. Brogi.*

11. Il creditore che ha esatto il pagamento del proprio credito non è tenuto alla restituzione delle somme riscosse ancorchè le abbia ricevute da altri che dal vero debitore, *Leg.* 44 *ff. de condict. indebit. Corte R.* 4 *Marzo* 1846 *in causa Graduatoria Alessandrini.*

12. I creditori, benchè semplicemente chirografarj, hanno diritto a prender parte al giudizio di Graduatoria per la distribuzione del prezzo dei Beni del suo debitore come rilevasi con bastante chiarezza anco dal disposto della Legge Ipotecaria 2 Maggio 1836 Art. 1 2. — diritto riconosciuto egualmente dal Regolamento di Proc. Civ. Art. 932. — Senza differenza fra la Graduatoria che forma seguito e compimento di un giudizio di espropriazione consumato sulle istanze dei creditori, e la Graduatoria che tien dietro ad una vendita volontaria susseguita da purgazione, mentre tanto nell' uno, che nell' altro caso il relativo giudizio deve sempre regolarsi colle stesse norme. *Dec. della già Ruota Fiorentina* 30 *Settembre* 1834 *in causa Magheri, e Migliorati.* — e identico ne è sempre lo scopo di provvedere alla distribuzione di un prezzo che essendo tutto nel dominio del debitore, costituisce la garanzia comune di qualunque de' suoi creditori. *Corte R.* 11 *Marzo* 1846 *in causa Tesei, e Cei.*

13. A seconda del disposto dell' Art. 1 Leg. 2 Marzo 1836 tutti i beni Immobili, e Mobili del debitore garantiscono l'adempimento delle di lui obbligazioni.

Perchè il creditore possa colpire colla esecuzione anco i Beni Immobili esistenti nel dominio, e nel possesso del suo debitore altro non richiede la Legge se non che il di lui credito sia liquido e scaduto, è che resulti da documento rivestito delle qualità di esecutorio, ossia da documento il quale abbia dalla Legge stessa il privilegio della esecuzione parata, e che quindi il creditore medesimo, a differenza del caso in cui voglia investire gl' Immobili già appartenenti al suo debitore ma passati nel dominio dei terzi, per cui non ha bisogno d'Ipoteca inscritta per agire esecutivamente, siccome con chiarezza rilevasi dal combinato disposto degli *Artic.* 50 51 52 *della Legge de' 7 Gennaio* 1838 come è stato più volte deciso dalla Corte. *Ann. di Giuris. vol.* 9 *par.* 2 *Col.* 925 *vol.* 11 *part.* 2 *Col* 1[1]. —

L' ordine di che nell' Art. 68 della citata Legge di doversi trascrivere all' uffizio della conservazione dell' Ipoteche l' estratto dell' Istanza di elezione di periti negl' otto giorni successivi alla trascrizione di detta Istanza nella Cancelleria del Tribunale contiene due disposizioni tra loro distinte. La prima che prescrive

la detta trascrizione, la seconda che indica il termine nel quale deve essere eseguita. La prima delle surriferite disposizioni contempla una forma sostanziale, poichè il di lei adempimento produr deve effetti rilevantissimi tanto di fronte al debitore che di fronte ai creditori inscritti. La seconda prende di mira una forma meramente accidentale in quanto che il meno esatto adempimento di essa non nuoce ne al debitore, ne ai di lui creditori inscritti, ai quali d' altronde è provveduto pienamente col diritto di surroga nella procedura del creditore istante qualora esso si faccia colpevole di negligenza non scusabile, e di vistose irregolarità nella compilazione e prosecuzione degl' atti esecutivi (Art. 73 citata Legge) per cui fa d' uopo il ritenere che la nullità dal successivo Art. 197 di detta Legge comminata cader deve sulla omissione della trascrizione, e non pel di lei ritardo siccome nei termini analoghi della notificazione ordinata a pena di nullità dagli *Art.* 681, *e* 712 *del Codice di Proc. Civ. Francese* insegna. *Pigeau Procedura Civile tom.* 5 *Artic.* 681 §. 1 *pag.* 550 *Edizione di Firenze.*

Il ritardo ad esegnire la surriferita trascrizione oltre il termine indicato non recando danno ai creditori inscritti i quali hanno diritto alla surroga nella Procedura esecutiva si fa luogo all' applicazione della regola che non può esistere nullità senza gravame del terzo (*Solon des nullite chap.* 7 §. 407) regola specialmente applicabile all' inosservanza dei termini per gli atti di Procedura, regola in fine che ha ricevuto una solenne sanzione dalla stessa Legge 7 Gennaio 1838 allorchè ha dichiarato coll' Art. 200 « ivi gli atti che siano fatti fuori dei termini prescritti non portano nullità » Dietro tali premesse di diritto la Corte dichiarò non avere giuridica sussistenza la nullità obiettata alla Procedura esecutiva mossa da chi aveva un credito certo, liquido, scaduto, e resultante da Documento esecutorio e fondata detta nullità sul difetto d' Ipoteca nel creditore istante, e sulla trascrizione eseguita fuori del termine prescritto dal-l' *Art.* 68 *della Leg.* 7 *Gennaio* 1838. — *Corte R.* 8 *Agosto* 1849 *in causa Malscalchi ne' Mocali, e Ricci.*

14. Il creditore per titolo anteriore alla trascrizione dell' Istanza di nomina di Periti può efficacemente inscrivere la sua ipoteca anco posteriormente alla trascrizione medesima per cui sorge nel creditore istesso insieme coll' interesse il diritto ad essere notificato di quegl' atti del Giudizio esecutivo che nei respetivi distinti stadii di esso la Legge vuole siano notificati ai creditori iscritti.

Gl' atti da notificarsi a detti creditori sono tre; il primo

è l'estratto della istanza di nomina di Periti, la di cui notificazione è voluta dall' Art. 68, ed estende la sua efficacia (Art. 70) onde avere i creditori stessi come consenzienti a tutti gli ulteriori procedimenti fino agl' Incanti esclusivamente.

Il secondo è il Decreto mero ordinatorio per la vendita all' Incanto, la notificazione del quale è prescritta dall' Art. 91. Il terzo finalmente è il Decreto ad aprire il giudizio d' ordine, della di cui notificazione dispone l' Art. 132. — Per procedere efficacemente a tali distinte notificazioni è il creditore istante nell' obbligo di assicurarsi fino all' ultima delle tre notificazioni dell' esistenza ai Registri del Conservatore dell' Ipoteche per tutti comprenderli giacchè in difetto di notificazione ad uno di essi benchè inscritto posteriormente non gli può pregiudicare la Sentenza successiva Graduatoria. *Corte R.* 8 *Agosto* 1949 *in causa Manescalchi ne' Niccolai, e Ricci.*

15. In ordine all' Art. 6 Leg. 7 Gennaio 1838 il creditore che ha provocata la divisione dei beni posseduti dal debitore in comune con un terzo, che non sia correo del debito è autorizzato a procedere agl' atti conservatorj della porzione spettante al suo debitore osservando le forme stabilite dall' Art. 64 della citata Legge. *Annal. di Giurisp. Anno* 1843 *part.* 2 *Col.* 135 *e Anno* 1844 *par.* 2 *Col.* 436 *Corte R.* 12 *Agosto* 1846 *in causa Goti, Borghini, e Sceri.*

16. Il creditore che agisce all' appoggio di un titolo non esprimente la causa della obbligazione è tenuto, in caso d' impugnativa per parte del debitore, a giustificare l' esistenza di una causa lecita, e onesta, che abbia dato vita all' obbligazione. *Leg. cum de indebito* 25 §. *Sed haec ubi* 4 *ff. de probation et praesumpt. Bruneman. ad dict. Leg. N.* 10 *et segg. Cujac. Edict. Napolit. tom.* 5 *Col.* 965 *L. C. e tom.* 6 *Col.* 884 *L. E. Gomez. Variar. Resolut. tom.* 9 *cap.* 11 *N.* 3, e tal prova può concludersi anco per mezzo di congetture, e di presunzioni. *Bruneman. loc. cit. N.* 13 *De Luca de credit. disc.* 123 *N.* 11. *Rot. Rom. in recent. part.* 8 *Dec.* 57 *N.* 25. — *Corte R.* 13 *Agosto* 1846 *in causa Mariani, e Del Nano.*

17. Per la *Legge* 28 *Cod. de Fidejussor.* seguitata dai DD. il creditore che conviene alcuno dei correi non viene per questo a liberare gli altri dalla respettiva solidale obbligazione, ma rimane sempre libero di rivolgere quando meglio lo creda le proprie azioni contro chiunque di loro fino a tanto che egli non venga interamente disinteressato. *Voet ad Pandect. lib.* 45 *tit.* 2 *N.* 4 *vers. quod si unum. Pothier Des Obligat. N.*

271 *Merlin Repertoir. Mot. Solidarité* §. 2 *N.* 3 *vers. Remarquez. e latamente Salgado Laberynt. credit. part.* 1 *N.* 10 *et segg.* In applicazione di questa dottrina è pure ammesso comunemente che all' effetto che una prima esecuzione tentata o consumata contro un correo somministri all' altro che sia perseguitato per lo stesso titolo eccezzione efficace ad impedire, o trattenere le inferitegli molestie, non basti addurre il possibile che il creditore sia per ottenere da quella il pieno suo pagamento, ma occorra altresì provare o che lo abbia effettivamente già conseguito, o che esistano a sua disposizione assegnamenti indubitatamente sufficienti a tal uopo, e di così certa, ed immancabile esigibilità che dipenda unicamente da lui la realizzazione. *Corte R.* 22 *Marzo* 1850 *in causa Forzoni-Accolti, e Righeschi.*

18. Per regola il creditore può cumulare più esecuzioni, e convolare da una ad un' altra, sempre che il debitore non vada soggetto a duplice pagamento di spese. *(Sabelli alla parola executio N.* 24 *ed i citati in esso Tesor. Ombrosiano tom.* 1 *Dec.* 25 *N.* 12 *et segg. Florentina Validitatis arresti* 28 *Settembre* 1802 *cor. Rossi* §. *e se non vi è dubbio.)*

Questa regola per altro non procede quando sulla prima esecuzione dal creditore intentata sia sorta formale contestazione, e per l'indole speciale delle eccezioni opposte dal debitore la competenza dell' azione esecutiva sia divenuta litigiosa. *Corte R.* 8 *Febbraio* 1847 *in causa Poggi, Bellini, e Farina.*

19. Per regola, ed in mancanza di una convenzione contraria, allorchè il creditore, e il debitore dimorano in un luogo diverso, e sono soggetti alla Giurisdizione di un diverso Tribunale il pagamento del debito deve farsi al domicilio del debitore secondo ciò che sulla scorta della distinzione insegnata dal Bartolo nella sua teoria alla *Leg. Item illa ff. de constit. pecun.* che trovasi tra quelle raccolte dal Fierli. *Tom.* 1 *pag.* 123 stabiliscono. *Gratian. discept. Forens. cap.* 128 *N.* 1 *e segg. Olea de cession. tit.* 1 *quest.* 6 *N.* 62 *Cenc. de censib. quest.* 86 *N.* 12 *et segg. Polit. de Miscellan. et praeternus. dissert.* 18 *N.* 1 *et segg. Remusat de solutionib. quest.* 25 *N.* 41.

Se d' altronde in qualche modo viene a resultare che l' intelligenza ed il volere concorde delle parti quello si fosse che il pagamento dei frutti avvenisse alla casa del creditore *e* resti accertato essere stati eseguiti i primi pagamenti alla abitazione di questo deve recedersi dall' applicazione della regola sovr' espres-

sa. *Corte R.* 2 *Maggio* 1850 *in causa Di Lupo Parra, e Soldaini.*

20. Perchè il creditore possa sperimentare l' azione esecutoria contro i beni posseduti dal suo debitore basta che abbia un documento rivestito delle forme richieste dalla Legge de' 7 Gennaio 1838 e che il credito sia certo, liquido e scaduto qualora si tratti di esercitare l' azione contro Immobili passati in mano di terze persone, oltre il Documento nel modo che sopra si rende necessaria l' Ipoteca. *Corte R.* 18 *Settembre* 1847 *in causa Gherardi, e Rustici NN.*

21. Il creditore che domanda collocazione *ex juribus* del suo debitore deduce sempre il diritto di lui, spiega la sua azione, e la Sentenza che gli da grado riconosce per necesse che egli ne sia legittimamente investito, e che il credito sia in lui trapassato, comunque la pecunia rimanga sempre nel dominio del debitore medesimo.

Ora il creditore in forza di Sentenze passate in cosa giudicata ha il diritto di sperimentare in proprio nome, e per proprio interesse l' utile azione del credito competente al suo debitore nel Giudizio di Graduatoria contro il debitore di detto suo debitore mentre è certo che tutti i beni del debitore, tra i quali anco i di lui crediti sono obbligati alla soddisfazione de' suoi creditori. *Leg.* 14 *Cod. de part. Leg.* 4 *Cod. qui bonis cedere possit. Leg.* 1 *Cod. de jur. dom. impet. Leg.* 5 *Cod. de exent. rejudic.* cosicchè domandando grado in nome proprio in luogo e vece del suo creditore diretto altro non fa che esercitare quel suo diritto, e la Sentenza che lo colloca presuppone e riconosce implicitamente che egli sia in un modo legittimo investito dell' azione del credito per il quale ha domandata collocazione, e che ne rimanga conseguentemente spogliato il creditore diretto: Avvenuta così l' avulsione del credito dal patrimonio del creditore diretto non è dato ad un terzo come creditore del medesimo di poter quello efficacemente sequestrare. *Corte R.* 14 *Dicembre* 1847 *in causa Demergy, e Busnach.*

22. Il creditore per conservare, e recuperare gli assegnamenti del suo debitore può intentare le azioni ed opporre le eccezzioni tutte ad esso competenti, senza bisogno di formale cessione ogni volta che concorrono estremi di fatto a tal' uopo richiesti. *Surd. cons.* 4 *lib.* 1 *Rot. in Recent. par.* 2 *Dec.* 760 *N.* 2 *Ansald Dec.* 107, *e* 147 *N.* 2 *e con altri citati la Rot. Rom. nella Firmana Omerum cor Avella* 8 *Febbraio* 1841 *N.* 6.

L' attore ex juribus del suo debitore è dalla Legge considerato come un di lui Procuratore o mandatario. *De Luc. de Fidec. disc.* 116 *N.* 12 *Vernaccini tom.* 4 *Dec.* 190 *N.* 1 e perciò il terzo convenuto non può opporgli altre eccezzioni che quelle che potrebbe opporre al suo diretto creditore, e finto mandante, o che valgano ad escludere ogni primordio di legittimo interesse nell' attore medesimo a spiegare con azioni mutuate quella giuridica qualità. *Corte R.* 1 *Dicembre* 1847 *in causa Liccioli, e Gori ved. Merlai.*

23. Il creditore ipotecario anteriore all' epoca in cui sul fondo ipotecato sia stata costruita una fabbrica ha diritto di investire ancor questa per la regola volgare che *aedificium solo cedit* come dopo i Testi nella *Leg.* 21. *ff. de Pignorat. act.* e nella *Leg.* 16. §. 1. *ff. Pignorat. et Hypoth.* insegnano *Grenier tom.* 1. *N.* 147. *Troplong. tom.* 1. *N.* 551. e *tom.* 2. *N.* 889 *bis Leg. patria* 2 *Maggio* 1836. *Art.* 60.

Nè i diritti del sopraedificante di fronte al creditore munito di antecedente ipoteca sul suolo, sempre che non siasi assicurato un privilegio nei modi tracciati nell' Art. 19. N. 2 e 3 della Legge Ipotecaria 2 Maggio 1836 sono diversi, o più pingui di quelli compartiti dalla Legge al terzo possessore migliorante a cui è denegato il gius di retensione, e solo riserbato un gius di credito conformemente al disposto dell' Artic. 130. della detta Legge su i privilegi, ed ipoteche. *Corte R.* 10. *Maggio* 1848 *in causa Okel ved. Grazzini, e Conti negli Orzalesi, e Paoletti.*

24. Dall' assenso che presta il creditore alla vendita dell' immobile a suo favore ipotecato si induce la tacita rinunzia all' ipoteca. *Leg.* 158. *ff. de reg. Juris Creditor qui permititit. vendi pignor. dimittit. e la Leg.* 7. *ff. quib. mod. pign. vel Hypotc. solvit. Si consensit vendictione creditor liberatur hypotec. Bruneman ad L.* 8. *ff. eod. lib. et titul. Debitor agrum mihi specialiter obbligatum vendidit meo consensu, et sic signus solutum. Corte R.* 7 *Agosto* 1850 *in causa Sestini, e Zucconi*

25. Il gius di rincaro altro non è che uno dei modi di esercitare il gius d' ipoteca per lo che come il creditore ipotecario per la *Leg.* 8 *ff. de distract. pign.* può a suo arbitrio, e per il suo comodo perseguitare qual più gli piaccia dei fondi ipotecati, così il creditore rincarante può esercitare lo stesso arbitrio investendo col suo rincaro uno solo piuttosto che tutti i fondi venduti e che fossero egualmente soggetti alla sua ipoteca.

Questa facoltà del creditore rincarante è stata sempre te-

nuta per incontrovertibile tutte le volte che si è trattato di fondi venduti in separati lotti con diversi contratti, e a diverse persone, ma per la recentissima Giurisprudenza francese è ammessa anco nel caso in cui più fondi soggetti all'istessa ipoteca siano stati venduti ad una sola persona, e con un solo contratto. *Dec. della Corte R.* 12 *Giugno* 1848 *in causa Romanelli, e Gozzini ved. Capei.*

26. Dall' Art. 159 §. 4 della Legge Ipotecaria del 1836 non è tassativamente determinato quale fra i diversi modi di garanzia debba offrirsi dal creditore rincarante per cui la cauzione richiesta può consistere anco in crediti ipotecarj ammessi talvolta a quest' effetto dalla stessa Giurisprudenza francese non ostante il più preciso, e più rigoroso disposto dell'Art. 218 del Codice Civile. — *Detta decisione.* Da questa cauzione pertanto non possono essere esclusi i titoli di credito iscritti sul fondo o fondi soggetti al rincaro, e solo deve esigersi dal creditore rincarante che la idoneità di tali titoli apparisca limpida, ed immediata, e senza bisogno di risolvere dispute involute, e di alta indagine, siccome quelle che debbono trovare nel successivo giudizio di Graduatoria la congrua sede, ed i legittimi contradittori *detta Dec.*

27. Per il sopracitato Art. 159 devesi la cauzione offrire nominatamente dal rincarante dentro i 40 giorni, e non potersi fuori di questo termine fatale sostituire nuova cautela o ampliare quelle già offerte. *Corte R.* 24 *Marzo* 1843 *in causa Pellegrinetti, e Biadi* ma per la nostra Giurisprudenza la produzione dei Documenti giustificanti la idoneità può farsi utilmente fino all' emanazione della Sentenza, imperocchè con sì fatta produzione non si costituisce, ma si dimostra la idoneità preesistente. *Troplong des hypotec Art.* 2186 *N.* 940 *Tes. del For. Tosc. tom.* 25 *Dec.* 32 *Corte R.* 12 *Marzo* 1845 *in causa Niccolai, e Gherardi Peraccini* 6 *Giugno* 1845 *in causa Manetti, e Pisani.*

Se dopo il quarantendio, e fino all'emanazione della Sentenza può utilmente giustificarsi la bontà della cauzione, e se è d' altronde indubitato che i giudizi sulle ammissioni delle offerte di rincaro sono appellabili, deve dedursene come necessaria conseguenza, che le giustificazioni, possono, secondo il bisogno della causa farsi, o ampliarsi dal creditore rincarante ancora in seconda Istanza, coerentemente alla regola per la quale è permesso alle parti di ampliare in appello le prove e i mezzi di difesa ognora che non vengano ad esse mutati i termini della

lite contestata in prima Istanza. *Corte R.* 12 *Giugno* 1848 *in causa Gozzini ved. Capei, e Romanelli.*

V. Venditore.

DANNI

1. La questione sulla obbligazione del dannificante di prestare al dannificato anco i lucri sperati, e perduti cessa, quando si tratta non solo di lucri intrinseci, ma quando si verifichi ancora il dolo, o la colpa grave nel danneggiante. *Ann. di Giuris. Anno* 1847 *par.* 2 *Col.* 427 *vers. Atteso che in vano. Anno* 1849 *par.* 2. *Col.* 239 *vers. Atteso che in fatti.* — Con questa massima procedè la *Corte R. in causa Bongi, e Gelardi Dec.* 14 *Gennaio* 1850.

2. La condanna degl'Eredi dell'usufruttuario alla refezione dei danni estrinseci è un indeclinabile conseguenza dell'impedimento da essi frapposto a quella disponibilità che il proprietario deve avere di tutto ciò che gli appartiene appena l' usufrutto siasi in lui riconsolidato. *Instit.* §. 4 *tit.* 4 *de usufr. Corte R.* 11 *Febbraio* 1846 *in causa Maggi Michon ved. Paffetti, e Pancaldi NN.*

3. Il convenuto con l' interdetto restitutorio per lo spoglio violento, o attentato deve non solo reintegrare l' attore nel possesso che gli fu tolto con questo mezzo illegittimo, ma deve ancora rifondergli i danni che per causa del medesimo abbia risentiti. *Text. in Leg. creditores* 7 *ff. ad Leg. Iuliam de vi privata in Leg.* 1 §§. 40, *e* 41 *ff. de vi, et vi armata. Rot. in Recent par.* 4 *tom.* 3 *Dec.* 740 *N.* 1. Ed in termini di apprensione arbitraria di possesso, e per il solo motivo che non fosse stata provocata l'autorità del Giudice l' antica *Ruota Fiorentina nella Burgi S. Sepulchri Spolii* 4 *Agosto* 1772 *cor. Callani Relat.* §. *ultimo.* — *Corte R.* 13 *Febbraio* 1846 *in causa Pallini, e Micheli.*

4. La Domanda di liquidazione di danni non munita della dimostrazione di cui parla l' Art. 598 del Regolam. di Proced. Civile non può andar perciò soggetta all' eccezzione di nullità perchè non comminata. *Dec.* 12 *Febbraio* 1846 *in causa Righini, Agnoloni, e Buglia.*

5. I frutti recompensativi pel valore del danno ingiustamente altrui arrecato, qualunque sieno gli elementi onde questo si compone, costituiscono parte del danno medesimo di ragione abbonabili al dannificato. *Rot. nostra in Volaterran. refectionis damnor.* 25 *Aprile* 1804 *cor. Raffaelli, e Fini N.* 31

Ann. di Giurisp. Anno 5 *part.* 2 *Col.* 512. — Ne per ottenerli si richiede una speciale istanza per parte del dannificato servendo la primitiva generica domanda. *Detta Dec. della Corte.*

6. Anco le spese stragiudiciali nei giudizj di liquidazione di danni costituiscono parte dei medesimi, e sono perciò di ragione refettibili al dannificato. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 39 *Dec.* 23 *N.* 4. *Corte R.* 20 *Aprile* 1843 *in causa Mainardi Segni, e Gerini, e* 12 *Febbraio* 1846 *in causa Righini Costa, Agnoloni, e Puglia.*

7. Quegli che agisce per la refezione dei danni è tenuto a provare non solo che i danni si sono verificati, ma altresì che hanno avuto origine diretta, e immediata dalla colpa del convenuto. *Rot. Rom. in Camerinen refectionis damnorum* 25 *Febbraio* 1793 *cor. Acciaioli* §. 2 *et in Veliterna emendactionis damnor* 23 *Giugno* 1828 *cor. Muzzarelli* §. 2 dovendosi in questa specie di giudizj di refezione di danni qualunque possibile dubbiezza risolvere a favore del convenuto. *Corte R.* 28 *Novembre* 1846 *in causa Polese, e Sgrilli* 3 *Maggio* 1850 *in causa Avanzati, e Brucalassi.*

8. Per ottenere la refusione dei danni estrinseci occorre la prova evidente del dolo, o per lo meno della colpa lata. *Thesaur. Ombros. tom.* 2 *Dec.* 5 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 28 *Dec.* 52 *etc.* e che ad escludere quel dolo e quella colpa basta il concorso di una giusta causa di procedere a quegl' atti dai quali i lamentati danni vogliono desumersi. *Florent seu Praten nullitatis executionis* 7 *Settembre* 1782 *cor Veran. N.* 9 e nella *Liburnen seu Tergestina nullitatis arresti, et sequest.* 10 *Febbraio* 1801 *cor Cercignani N.* 58. —

Non avvi pertanto nè dolo, nè colpa in quegli, che dopo avere ottenuto la risoluzione in tronco di un affitto tutto che nella Sentenza ad esso favorevole venga omesso l'ordine di sfratto, e rimessa una tale dichiarazione ad una diversa pronuncia provoca questa mentre dalla prima Sentenza era stato appellato. *Corte R.* 3 *Maggio* 1850 *in causa Lamioni, e Vegni.*

9. Ha diritto alla refezione dei danni quegli che resta impedito nell' esercizio de' suoi diritti di proprietà. *Corte R.* 17 *Aprile* 1847 *in causa Comunità di Monticiano, e Goretti.*

10. Nei Giudizj di refezione di danni in genere nei quali i danni vengono domandati principalmente, e non come accessorj e ne costituiscono anzi l' unico subietto l' attore è tenuto a giustificare l' esistenza in genere dei reclamati danni onde ovviare all' inconveniente che rimanga elusorio, e senza subietto

il successivo giudizio di liquidazione, e nel difetto di questa generica prova deve la di lui azione rigettarsi. *Ab Eccles. Observat. Forens. par.* 1 *observat.* 24 *N.* 26 *Mastrill Dec.* 60 *N.* 5 *Rot. Rom. in Perusina devolutionis super damni;* 21 *Novembre* 1753 *cor. Bussio* §. *quoties.* — *Corte R.* 23 *Febbraio* 1848 *in causa Gruis Schulthess, e Taddei* 14 *Aprile* 1848 *in causa Franconi Mecatti, e Scarlatti.*

11. Per le modificazioni apportate dai moderni costumi alle Leggi romane è dovuta una indennizzazione all'offeso anco per la deformità cagionata dalla ferita, e conseguente cicatrice sulla faccia. *Voet lib.* 9 *tit.* 2 *ad Leg. Aquil. Corte R.* 23 *Agosto* 1850 *in causa Nieri, e Bellocci.*

V. Spese N. 12. —

DEBITORE DI PIU' CAUSE

1. Il debitore di più cause ha il diritto di scegliere in quale delle medesime debba cadere la somma pagata, ma per godere di un tal diritto è necessario che lo dica. *Test. in L.* 1 *ff. de solut. et Liberat.*

Se per altro paga degl'acconti che il suo creditore si adatta di ricevere, e in questo caso è in facoltà di questo d'imputarli ad una piuttosto che ad un' altra causa. *Dec. della Corte R.* 1 *Maggio* 1849 *in causa D' Havet, e Cecconi NN.*

DEBITOR CEDUTO

1. È regola di ragione non esser permesso al debitor ceduto di ricusare il pagamento integrale della somma da esso dovuta tutto che il cessionario abbia sborsata una somma minore per l'acquisto del credito. *Salgad. Labyrinth credit. part.* 1 *cap.* 27 *N.* 80. Ne per evitare il debitore le conseguenze di questa regola può giovargli l'obietto che il credito contro di esso reclamato rivesta il vizio di litigioso, e cada sotto la censura dei notissimi *Testi per diversas et ab Anastasio Cod. Mandati,* mentre all'effetto di detti Testi richiedesi per estremo sostanziale la pendenza di un giudizio formale contestato sulla sussistenza, o legittimità del credito. *Sacra Rot. in Recen. Dec.* 786 *N.* 8 *par.* 3 *Ann. di Giuris. Anno* 1842 *part.* 2 *pag.* 611. — *Corte R.* 9 *Dicembre* 1846 *in causa Borsò, Raglianti, e Giuliani.*

DEBITORE DEL PREZZO

1. Il debitore del prezzo dei beni che devesi distribuire ai creditori del precedente proprietario, se paga anco prima della Sentenza Graduatoria alcuni creditori, o se anticipa spese refettibili con privilegio, non acquista propriamente parlando, un credito, ma diminuisce bensì per la corrispondente somma dei fatti pagamenti il suo debito di prezzo, e venendo in parte a cessare in esso il doppio lucro derivante dalla retenzione del prezzo, e dalla percezione dei frutti della cosa comprata è di giustizia che fino dal giorno del pagamento cessi ancora a di lui carico la decorrenza delle usure sulla porzione del capitale da esso pagata, sempre che per altro tal pagamento si riscontri essere stato coerente alle dichiarazioni della Sentenza Graduatoria.

La spesa che gli può occorrere per calcolare i frutti su i pagamenti anticipati non può andare che a suo carico, e non a carico del prezzo. — *Dec. della Corte. R.* 3 *Gennaio* 1849 *in causa Prò, e Biagi NN.*

DECLINATORIA

1. Se in virtù dell' Artic. 27 del R. Motuproprio del 26 Febbraio 1848 con cui fu instituita una nuova Corte d'appello nella città di Lucca fu rilasciata alla Corte di Firenze la competenza a decidere tutte le cause che fossero state già discusse, non veniva meno la competenza in essa se per la mancanza di uno dei Giudici che fu presente alla discussione di una causa, dovè rinnovarsi la discussione, egualmente che se sull' opposizione fatta ad una Sentenza contumaciale della medesima Corte sia necessario di ripetere in contradittorio delle parti la discussione. *DD. della Corte R.* 28 *Luglio* 1848 *in causa Bombicci, e Cola degl'* 11 *Dicembre* 1848 *in causa Petri, e Tamburini.*

V. Corte R. N. 1.

DECRETO D'APERTURA DEL GIUDIZIO D'ORDINE

1. Il Decreto d'apertura del Giudizio d'ordine non è mero ordinatorio, ma dovendosi riguardare come attributivo di diritti alle parti per quello concerne la distribuzione del prezzo dei

beni del comune debitore non può esser suscettibile di reposizione, ma bensì appellabile al Tribunale Superiore. *Corte R.* 29 *Agosto* 1846 *in causa Bottarelli, Sandrelli, Severi, e Pampaloni.*

DEMENTI

1. I gradi della mancanza di cognizione possono essere varj, e non ogni debolezza di mente rende l'uomo inabile a prestare il suo consenso per obbligarsi, e per disporre liberamente delle proprie sostanze. *Pistorien. nullitatis contract.* 30 *Settembre* 1791 *cor. Simonelli* §. 6.

La Giurisprudenza ha distinto i sommi dai semplici imbecilli equiparando ai primi i dementi, reputando i secondi capaci di consenso, e di obbligarsi. *Florent. nullit. donat.* 16 *Settembre* 1760 *cor. Bizzarrini* §. 30.

La mancanza di cognizione essendo un difetto invisibile non soggetto ad un materiale riscontro convien dedurlo dagl' atti, e dalle operazioni del supposto demente *detta Dec.* §. 48.

2. Il giudizio dei testimonj non fa prova della demenza ov' essi non adducano speciali ragioni dedotte da segni, o da fatti valevoli a giustificare la loro opinione. *Rot. nostra cor. Magon Dec.* 97 *N.* 14 *et ap. Palma Dec.* 460 *N.* 6 *et in Thesar. Dec.* 12 *N.* 6 *tom.* 9.

Per qualificare un uomo demente, o sommamente imbecille pochi atti non bastano, potendo per stravaganza anche un uomo di mente sana commettere qualche atto indecente, o irragionevole. *Venturin cons.* 14 *N.* 28. *Corte R.* 15 *Marzo* 1847 *in causa Corsi, e Corsi.*

DELITTO

1. Il difetto assoluto di causa, o il difetto di causa proporzionata a delinquere non toglie ma cresce la civile imputabilità dei delitti. *Dec. della Corte R.* 22 *Gennaio* 1849 *in causa Olivieri LL. CC. e Valdorini.*

DENEGATA GIUSTIZIA

1. Il Tribunale che risolvendo una delle tre questioni proposte con una stessa Domanda, riservandosi le altre due a decidere in altro Giudizio quando logicamente, e giudicialmente sono connesse con quella decisa, commette un atto di denegata

Giustizia, e il Tribunale d' Appello diviene competente a conoscere di tutte, e tre. *Dec. della Corte R.* 30 *Marzo* 1849 *in causa Santini, Berzotti, e Comunità di Campagnatico.* —

DEPOSITO

Art. 995, *e* 996 *del Regol. di Proc. Civ. e Artic.* 155 *Leg.* 7 *Gennaio* 1838. —

1. È irregolare il deposito del prezzo di un fondo a cui senza precedente offerta diviene il compratore del medesimo dopo essere stata proferita, e divenuta eseguibile la Sentenza di Graduatoria dei creditori del venditore del fondo medesimo, e dopo che con special Decreto al compratore suddetto debitamente notificato, viene ordinato di dimettere un creditore col prezzo da lui dovuto.

Ne per giustificare la regolarità di un deposito fatto ne' termini che sopra può giovare il disposto dell'Art. 155 della Legge 7 Gennaio 1838 che contempla il caso, in cui per lo stato del Giudizio esecutivo non sia venuto ancora a constare a chi, e come debbano pagarsi i prezzi dovuti dai liberatarj. —

Dovendosi conoscere di un tal deposito con le regole di gius comune non è da dubitarsi che sia da dirsi irregolare ognora che non sia stato preceduto dall' offerta reale, e dalla intimazione della parte come si prescrive dagl' Art. 995, e 996 del Regolam. di Proc. Civ. *Dec. della Corte R.* 27 *Agosto* 1849 *in causa Tosi Bargioni, e Magherini.*

2. È inattendibile il deposito fatto senza legittima offerta, e senza che ne sia domandata al Tribunale la validità. *Dec. della Corte R.* 30 *Agosto* 1849 *in causa Mearini, e Severi.*

3. Giusta è quella Sentenza che condanna il depositario di alcuni titoli alla restituzione di quelli anco con arresto personale tutto che si tratti di deposito irregolare, il quale include pure sempre una fiducia per l' abuso della quale si da luogo all' applicazione della Legge del dì 26 Ottobre 1782. — *Corte R.* 30 *Settembre* 1847 *in causa Santini NN. e Rapi.*

DESERZIONE D' APPELLO

Art. 173 *delle DD. e II.* 9 *Novembre* 1838.

1. La deserzione dell' appello sebbene si operi per ministero della Legge, tuttavia giova alla parte appellata soltanto nel caso in cui essa manifesti la volontà di profittarne.

E siccome si deduce dalla Legge che la deserzione non costituisce una nullità, o irregolarità di procedura interessante l'ordine pubblico, non essendo altro che un benefizio indotto a favore dell'appellato il quale come ha la facoltà di trarne profitto, così può espressamente, o tacitamente renunziarvi, si deve ritenere avervi tacitamente renunziato tutte le volte che abbia l'appellato eccitato il Giudice d'appello a confermar la Sentenza di prima Istanza. *DD. della Corte R.* 16 *Maggio*, e 17 *Agosto* 1849 *in causa Tribocchi, e Giugni, e Prò, e Prò.*

2. L'avocazione del Processo di prima Istanza, e carte tutte relative, non esclusi i Documenti nella Cancelleria di quello stati prodotti, e depositati è di ufficio del Cancelliere del Tribunale d'appello in guisa che l'omissione di uno, o parte di quelli che dal Cancelliere del Tribunale a *quo* venga fatta, non da diritto all'appellato d'invocare l'applicazione del disposto degli Artic. 168, e 172 delle DD. e II. del 9 Settembre 1838. Specialmente poi dopo che all'invio dei medesimi vi è stato supplito, e prima che avesse luogo la discussione della causa. — *Dec. della Corte R.* 1 *Maggio* 1846 *in causa Zani, e Zani.*

3. Come non può dar causa alla deserzione d'appello la non fatta riproduzione coll'atto di proseguzione d'appello di un atto originale stato prodotto in prima Istanza ed esistente negli atti del Tribunale a *quò* al momento della fatta prosecuzione, e ritirato dal Procuratore dell'appellante nell'intervallo tra la esibizione della scrittura di proseguzione, e il richiamo del Processo dopo l'atto d'appello. *Dec. della Corte R.* 9 *Gennaio* 1849 *in causa Severi, e Severi.*

4. Il termine ad appellare prescritto dall'Artic. 705 del Codice di Proc. Civile, e Art. 577 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 non incomincia a decorrere se la notificazione della Sentenza è stata fatta dal succumbente, il quale è sempre in tempo ad appellare senza che possa andar soggetto il suo appello alla deserzione o inefficacia poichè per il disposto di detti articoli chiaramente resulta che la notificazione della Sentenza è dalla Legge riguardata come principio del termine quando sia fatta dalla parte che ha l'interesse che decorra il termine medesimo onde profittare, spirato il medesimo, della decadenza del diritto riservato al succumbente ad appellare. — Tali principj sono stati costantemente seguitati dagli Scrittori, e Tribunali Francesi di fronte a disposizioni consimili a quelle scritte nel nostro Regolam. di Proc. Civile *Merlin quest. de Droit verb. Delai* §. 1 *Carrè Lois de la procedure quest.* 1553 *Dalloz tom.* 2 *pag.* 110 *Dec. della Corte di Colmar*

del 23 *Febbraio* 1828 *cit. dal Paillet Art.* 443 *del Cod. di Proc. Civ. N.* 35 *Dec. della Corte R.* 8 *Marzo* 1849 *in causa Fontana, e Fabbri.*

5. Per la mancanza di produzione coll' atto di prosecuzione d' appello, degli atti tutti che nella precedente Istanza fossero stati dall' appellante prodotti, o anche semplicemente depositati, e quindi ritirati si fa luogo alla diserzione dell' appello. *DD. della Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Barbi, e Lampaggi* — 15 *Marzo* 1849 *in causa Romagnoli, c Conti Carrara ne' Grossi, e Bianucci, Bargilli, e Maglioni ne' Caldini.* 6 *Settembre* 1849. — 23 *Maggio* 1846 *in causa Marini, e Giammarchi* 30 *Luglio* 1846 *in causa Calvani, e Morandi* 19 *Settembre* 1850 *incausa Porta, Guglielmi, e Sances.*

6. Per la omissione di riproduzione di un' atto riconosciuto irrilevante alla questione portata in appello non può esser domandata, ne concessa la deserzione dell' appello. *Corte R* 18 *Febbraio* 1846 *in causa Dreani, e Batisti.*

7. La trasmissione del processo originale è a diligenza del Cancelliere del Tribunale d' onde l' appello proviene. Se il medesimo omette di trasmettere parte del medesimo non può essere a carico dell' appellante. *Ann. di Giuris. vol.* 3 *par.* 2 *Col.* 754. *Corte R.* 1 *Maggio* 1846 *in causa Zani, e Zani.*

8. L' appellante che non si uniforma al disposto dell' Art. 168 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 colla riproduzione o nuovo deposito dei Documenti da esso nella passata Istanza depositati, e ritirati poi nel corso del Giudizio, assoggetta il suo appello alla deserzione: Ne può giovargli l' obietto che la sanzione degl' Art. 168, e 172 di dette DD. ed Istruzioni contemplando letteralmente il caso dei Documenti prodotti, non sia egualmente applicabile ai Documenti semplicemente depositati, giacchè di fronte allo scopo propostosi dal Legislatore di provvedere alla piena, e regolare compilazione del Processo originale non è dato far distinzione tra la produzione, e deposito. *Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Barbi, e Lampaggi* 12 *Febbraio* 1848 *in causa Tofanini, e Bombagli* 4 *Settembre* 1848 *in causa Petreni, e Cialfi.*

9. L' omissione per parte dell' appellante sulla riproduzione della copia di un Istrumento prodotto in prima Istanza e successivamente ritirata e sulla quale era fondata la sua azione rende soggetto l' atto di appello alla deserzione. *Corte R.* 11 *Maggio* 1850 *in causa Pucci, e Casi.*

10. Tutte le volte che la deserzione si fa dipendere dalla tardiva prosecuzione dell' appello la relativa contestazione è di competenza del Tribunale *a quo* Art. 172, e 173 delle DD. e II. non potendo venire eccitata la competenza del Tribunale *ad quem* che in forza di un' atto di prosecuzione di cui non si controverta l' esibizione e la notificazione nel termine stabilito dalla Legge. — *Corte R.* 7 *Agosto* 1850 *in causa Landucci*, *e Fontana.*

11. L' appello onde sia efficace all' effetto sospensivo deve non solo essere interposto, ma anche notificato alle parti appellate dentro il termine di 10 giorni Art. 742, e 761 del Regolam. di Proc. Civ. e Art. 160, e 166 delle DD. e II.

Di fronte alla chiara lettera della Legge che vuole che la notificazione sia fatta dentro il termine di 10 giorni e di fronte alle cose decise anche dalla Corte Suprema mal si potrebbe sostenere che il giorno della scadenza del termine non dovesse esser compreso nel termine stesso.

Il termine nel quale deve farsi la esibizione, e notificazione della prosecuzione d' appello deve misurarsi dal giorno in cui avrebbe dovuto farsi la notificazione dell' atto d' appello, e non da quello in cui abbia avuto luogo fuori del termine dalla Legge prescritto.

La Legge pone a tutto carico dell' appellante la notificazione nel termine legale degl' atti d' interposizione, e prosecuzione d' appello per cui non può essere scusato per l' asserto ritardo imputabile all' ufficio postale nella trasmissione della lettera sussidiaria. — *Corte R.* 7 *Agosto* 1850 *in causa Landucci*, *e Fontana* 4 *Maggio* 1848 *in causa Olivieri*, *e Ristori*.

12. Quando più d' uno sono i vincitori aventi in causa un eguale interesse e connessi, e inseparabili i diritti loro derivanti dalla Sentenza non può dall' appellante sostenersi che la deserzione dell' appello avvenuta per la tardiva notificazione dell' atto di prosecuzione d' appello di fronte a uno soltanto dei due appellati non renda passibile anco l' altro. *Corte R.* 13 *Agosto* 1850 *in causa Barnini*, *e Zanobini*, *e Bianciardi.*

13. L' appellato che intima l' appellante a completare il Processo di alcuni atti mancanti colla speciale indicazione dei medesimi, e dichiara che in caso diverso vuole profittare della deserzione dell' appello non viene ad elevare l' incidente di deserzione, la quale viene proposta in via condizionale per potere ottenere una pronuncia in proposito di deserzione. *Corte R.*

16 *Settembre* 1850 *in causa Boncristiani*, *Orsi*, e *Gemignani.*

V. Adesione all' appello N. 3.

DIVISIONE
DELLA COMUNE EREDITA'

1. Per quanto in ordine alla *Leg.* 2 *part.* 4 *ff familiae erciscundae* sia permesso l' istituire il Giudizio di divisione della comune eredità tra un piccolo numero dei molti coeredi, è però certo che una volta incominciato tra alcune persone determinate non può esser legalmente condotto a termine se le medesime non vi rimangono fino all' ultimo. E trattandosi poi di pronunziare sulle domande di prestazioni personali la presenza di tutti i coeredi al Giudizio è strettamente necessaria per la validità delle Sentenze prescrivendo la successiva Legge 27 che ogni pronunzia del Giudice, debbe, per ciò che concerne questo subietto, investire ciascuno dei coeredi sotto pena della nullità assoluta. *Bruneman ad Pandect. lib.* 10 *tit.* 2 *N.* 25 *Muhlemburck. Doctrina Pandect. tom.* 1 *part.* 718 *not.* 3 *Cujacio Op. tom.* 5 *pag.* 351 *E. Vinnio quest. sel. lib.* 1 *cap.* 38 *Nuher Iurisprud. Univ. tom.* 11 *part.* 148. —

Chiunque assume la veste d' attore deve istaurare il Processo con quelle forme che sono coerenti alle regole di ragione, ed è nell' obbligo di citare al Giudizio tutti coloro che sono parti integranti del medesimo. — *Dec. della Corte R.* 11 *Settembre* 1849 *in causa Mazzoni*, e *Vai ved. Mazzoni.*

DIVISIONE
DI COSE FRA PIU' CONDOMINII

1. È presunzione di ragione, e di Legge che le cose siano moralmente indivisibili, cioè non suscettibili di una congrua, e comoda divisione, ragion per cui quello che pretende il contrario è nell' obbligo di provarlo. *Constant. ad Statut. Urb. Annot.* 21 *Art.* 2 *N.* 97 *Rot. Rom. nelle Recen. par.* 4 *tom.* 2 *Dec.* 192 *N.* 18 *Rot. Fior. nel Tesor. Ombros. tom.* 4 *Dec.* 47 *N.* 40, *e nel tom.* 10 *Dec.* 20 *N.* 5 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 36. *Dec.* 61 *N.* 1.

Non solo quando la cosa comune non può essere fisicamente e materialmente divisa senza distruggerla, ma ancora quando non è succettibile di congrua, e comoda divisione, spetta all'uf-

fizio del Giudice di aggiudicarla tutta intiera ad uno solo col provvedere in modo diverso all' indennità degl' altri interessati come insegnano dopo i Testi *nel* §. 4, *e* 5 *delle Istituzioni al tit. de offic. Iud. nella Leg. si Familiae* 55 *ff. Famil. Hercisc. nella Leg. ad officium* 3 *Cod. Comm. divid. Bruneman. ad dict. Leg. si Familie. Toesius in Pandect. lib.* 10 *tit.* 1 *N.* 11 *Voet de Famil. Hercisc. cap.* 6 *N.* 8 *Rot. Rom. cor. Cirillo Dec.* 130 *N.* 6 *nella Rom. divisionis super executione rei judicatae* 5 *Maggio* 1752 *cor. Elephantutio* §. 7 *nella Rom. divisionis* 2 *Maggio* 1806 *cor. Serlupi* §. 3.

Se fra i condividenti ve ne sia uno cui appartenga la cosa nella maggior parte l' aggiudicazione si fa al medesimo a forma della Legge *Sancimus* §. *ne autem Cod. de Donat.* la quale sebbene parli di divisione della cosa donata da farsi tra il donante, e il donatario per identità di ragione è stata estesa anche agl' altri casi. *Rot. Rom. cor. Buratto Dec.* 350 *N.* 1 *cor. Molines Dec.* 305 *N.* 1, *e Dec.* 341 *N.* 1 *nella Fulginaten divisionis* 25 *Gennaio* 1759 *cor. Parracciano* §. 3 *e nella Romana seu Praenestina Molendini* 11 *Giugno* 1802 *cor. Altieri* §. 3.

2 La licitazione, rimedio estremo, e odioso in se stesso, deve praticarsi allora soltanto che manchi ogn' altro mezzo per far cessare la comunione, o quando vi acconsentano tutti i condividenti. *Rot. Florent. in Thesar. Ombros. tom.* 10 *Dec.* 20 *N.* 18, *e nella Dec.* 10 *N.* 10 *tom.* 4 *av. Vernaccini.*

La licitazione poi ristretta fra i soli condomini potrebbe solamente aver luogo nel caso della parità di dominio, e di possesso tra i due condividenti. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 15 *Dec.* 49. — *Corte R.* 16 *Marzo* 1847 *in causa Venturini, e Corsini.*

DOLO

1. L' obiezione del dolo può fare eccezzione alle regole generali del diritto non solo quando il medesimo sia personale all' attore, ma quando altresì colpisca, e renda vizioso quello stesso titolo in forza del quale egli agisce. *Corte R.* 26 *Agosto* 1846 *in causa Burci, e Ducci ne' Poccianti.*

DOMANDA VALIDA E DOMANDA NULLA

1. Non può sostenersi nulla una domanda Giudiciale per difetto di rappresentanza nel tutore, e per cessazione di man-

dato nel Procuratore legale per esser di già divenuti maggiori i pupilli, quando resulta che nel tempo della mossa lite non era ancor terminato, ed approvato il rendimento di conti dell'amministrazione tutelare, per cui in ordine all'Art. 58 della Leg. del 15 Novembre 1814 titolo della tutela deve ritenersi che il tutore avesse sempre la direzione degl'interessi fino allora amministrati, e che tra gli uffici, i quali dovevano in questa pendenza da lui prestarsi a favore dei pupilli fatti maggiori vi fosse pur quello di rappresentarli, ed assisterli in Giudizio come letteralmente dispongono i Testi *in Leg. ita autem ff. de administr et peric tut. et in Leg. Unic. Cod. ut causae post pubert. ad sit tutor.*

Quando è certo che la lite, prima che i pupilli fossero divenuti maggiori, era stata autorizzata dal Consiglio di famiglia ed il Procuratore legale era stato eletto dalla Camera di disciplina dei Procuratori per assisterli, e difenderli, circostanza valutabilissima per non confondere i casi ben differenti nel diritto del Procuratore falso, e del Procuratore vero per non renderlo passibile in qualunque modo delle spese del Giudizio, e

Quando consta della ratifica fatta da quei in nome de'quali era stata introdotta la lite con aver dichiarato di approvare, e far propria a tutti gli effetti la medesima. — *Dec. della Corte R.* 30 *Maggio* 1849 *in causa Fantacci, Travaglini, Marchi, e LL. CC.* —

2. La Domanda diretta contro il padre, e ad esso notificata nell'unica qualità di rappresentante i suoi figli minori, quando al giorno della mossa lite erano di già maggiori è nulla fino di principio, ne può spiegare efficacia neppure contro lo stesso padre, e nel di lui personale interesse quando nel proprio suo nome non sia stata ne diretta ne notificata. *Corte R.* 12 *Febbraio* 1846 *in causa Zini, e Alisi.*

DOMANDA D'ORDINE DI PAGAMENTO

1. Per la regolare emanazione dei mandati di pagamento autorizzati dall'Art. 151 della Legge de' 7 Gennaio 1838 corrispondente all'Art. 939 del Regolam. di Proc. Civ. è indispensabile la citazione all'appellante, o appellanti, senza di che non può prendersi cognizione se l'appello da essi interposto investa, o no il grado dei creditori anteriori che nella pendenza del Giudizio di seconda Istanza ne domandino pagamento, e se debba o no rimuoversi l'ostacolo che l'appello induce all'eseguibilità della Sentenza Graduatoria. *Corte R.* 18 *Febbraio* 1846 *in causa Basi, e Graduatoria Bocci.*

2. Per la detta domanda basta la citazione dei debitori dell' aggiudicatario dei beni, e dei creditori appellanti. *Corte R.* 11 *Marzo* 1846 *in causa Panerai, e Panerai.*

DOMICILIO

1. La plurarità dei domicilii di ragione permessa porta alla conseguenza di dover considerare un unico individuo come avente una doppia persona formale, e perciò un doppio patrimonio soggetto alle respettive Leggi locali dove i beni sono situati. *Romana seu Piscien validitatis testamenti* 29 *Settembre* 1772 *cor. Marsilli pag.* 11, *e* 12 e la confermatoria *del* 28 *Settembre* 1773 *cor. Brogiani pag.* 9. —

Che ciascuna singola specie componente la formalmente distinta università di beni deve referirsi a quel patrimonio che corrisponde alla persona per ragion del diverso domicilio formalmente diversa.

Che a questa persona appartengono i mobili esistenti, e i crediti esigibili nel luogo del respettivo domicilio. *Romana seu Florentina successionis super credito* 9 *Marzo* 1757 *cor. Olivatio* §§. 6, *e* 7 *Tesor. Ombr. tom.* 12 *Dec.* 23 *N.* 5 *Dec. della Corte R.* 24 *Maggio* 1849 *in causa Toscanelli, e Nencini.*

DOMINIO

1. È principio elementare in diritto che il dominio delle cose non può da uno passare in un altro, senza il consenso espresso, o presunto delle parti, emergente da un fatto, o da un titolo abile ad operare legalmente questo trasporto. *Leg. in omnes* 55 *ff. de obligation Inst. tit. de Re divis. et acquir. ear. domin.* — *Mayns Esem. de droit romain.*

Il dominio appartiene a quello che nel contratto figura come acquirente, e non a quello coi di cui denari l' acquisto si dica fatto. *Leg.* 1, *e* 3 *Cod. si quis alteri vel Sibi ec. Corte R.* 10 *Dicembre* 1847 *in causa Liccioli, e Gori vedova Merlaj.*

DOMINO DIRETTO

1. Il domino diretto ha la facoltà, e il diritto di richiamare l' Enfiteuta alla verificazione e constatazione dei fondi livellarj, massime quando al seguito delle intervenute alienazioni,

permute e passaggi dei medesimi può giustamente temere di possibile confusione avvenire. *Fulgino de Iur. emphiteutic. quest.* 9 *N.* 2 *Guido Papa quest.* 42, *e* 417 e l' unico mezzo della verificazione è la perizia. *Corte R.* 10 *Aprile* 1847 *in causa Mensa Pisana, e Lieutand. Ved. Cipriani.*

DONNA

1. Contro la donna maritata all'epoca della pubblicazione della Legge del 19 Novembre 1838, e tuttora unita in matrimonio che domanda la nullità degl' atti da essa posti in essere senza le richieste formalità non può affacciarsi la prescrizione indotta dall' Art. 37 della detta Legge se non dopo quattro anni decorsi dopo lo scioglimento del matrimonio giusta il §. 3 di detto Art. *Corte R.* 5 *Maggio* 1846 *in causa Rossi ne' Calabri, e Bonci-Casuccini.*

2. La transazione posta in essere dalla donna senza le formalità richeste dalla Legge de' 15 Novembre 1814, e della successiva de' 25 Gennaio 1815 è nulla.

Nulla egualmente sarebbe ancorchè godesse della piena capacità civile quando trattasi di transigere sugl' alimenti futuri mentre a mente della *Leg.* 8 *Cod. de transat.* è indispensabile l' autorità del Pretore. — *Detta decisione.*

3. Le donne maritate maggiori di età possono stare in Giudizio, senza bisogno di consenso maritale in tutte le cause che hanno per oggetto l' esazione dei loro capitali, e l' esecuzione in ogni rapporto di qualunque contratto legittimo, come resulta dal combinato disposto degl' Art. 7, e 18 della Patria Legge 23 Novembre 1838. *Corte R.* 23 *Settembre* 1846 *in causa Picchi ne' Balboni, e Pellegrini.*

4. Quando il Decreto del Giudice Ecclesiastico che autorizza la donna a stare provvisoriamente separata dal marito non è fondato sopra motivi che sembrino ragionevoli, e sopra cause abili a far presumere esente da colpa il contegno della donna, ma basato sopra una misura prudenziale per l' effetto di evitare i disordini temibili nella pendenza fra i coniugi della lite, lascia in dubbio chi di loro sia assistito da favorevole presunzione, tal che in questo stato non può negarsi alla donna la somministrazione provvisionale degl' alimenti; meno pingue però deve essere la tassazione, che suole in tal caso limitarsi ai soli frutti della dote. *Polit. de dote disc.* 14 *per tot. Asculan aliment.* 2 *Aprile* 1802 *cor. Rusconi* §. 3 *Dec. del sup. cons. di Giust.* 12 *Agosto* 1836 *in causa Varrocchi, e Matassi.* E quando

dal ridetto Decreto non emerge a favore della donna una presunzione di buon gius, manca un estremo sostanziale ad ottenere una somma in causam declarandam per sostenere la lite. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 78 *Dec.* 71 *Ann. di Giurisp. Anno* 1839 *part.* 2 *pag.* 122 *Anno* 1845 *part.* 1. *Corte R.* 23 *Settembre* 1840 *in causa Leolini ne' Peri, e Peri.*

5. Perchè l' obbligazione della donna maritata sia valida nel caso che si verifichi l' inabilitazione del marito a prestare il proprio consenso conviene osservare le formalità volute dalla Patria Legge del 20 Novembre 1838.

Si è fatta questione se in virtù d' atti posteriori di ratifica la nullità rimanga sanata; ed a questo proposito è stato detto che quando si tratti d' atto nullo per difetto di forma la ratifica emessa dalla persona privilegiata per durante lo stato di sua incapacità non può essere operativa di veruno utile effetto ove non sia posta in essere con quelle stesse solennità che avrebbero dovuto esser praticate nell' atto principale. *Leg. ult. Cod. si major factus est alienat. Richeri Iuris. lib.* 1 *tit.* 22 *cap.* 2 *sect.* 2 *art.* 1 *quest.* 7 §. 708 *Constant. ad stat. Urb. tom.* 2 *adnot.* 44 *art.* 5 *N.* 528 *Rot. Dec.* 190 *N.* 26 *part.* 6 *Dec.* 42 *N.* 15 *part.* 8 *Dec.* 193 *N.* 14 *part.* 4 *recent.* — *Corte R.* 30 *Marzo* 1847 *in causa Gatteschi ne' NN. Manetti, e LL. CC.*

6. In ordine al disposto dell' Artic. 4 della Legge de' 15 Novembre 1814 le figlie o altre ascendenti femine che in occasione del loro matrimonio hanno contrattato sopra la legittima del padre, o altri ascendenti possono reclamare da questa convenzione o per falsa causa, o per intervento di dolo, o pel concorso di quella lesione che è capace di viziare i contratti delle persone privilegiate.

Lo sposo che nel contratto di costituzione di dote renunzia per se e per la sua futura moglie presente ed assenziente, non pone in essere un atto valido a meno che non concorrino nella donna le formalità richieste dalla Legge per porre in essere validamente tali convenzioni, nella mancanza delle quali formalità può attaccare l' atto di nullità, e di lesione puranco quando questa si riscontri, e resultando enormissima rimane liberato anco lo sposo dalla sua obbligazione d' indennità, che abbia contrattata in proprio nel caso d' inosservanza della renunzia. *Corte R.* 24 *Settembre* 1847 *in causa Lorenzoni, e Gonzi.*

DONAZIONE

1. La donazione che non comprende i beni futuri ha ciò

nonostante il carattere di donazione universale, ed è oramai ricevuto in Giurisprudenza, che le donazioni universali per la natura stessa del titolo, e dell' atto operano il trapasso nei donatarj di tutte le obbligazioni precedentemente contratte dal donante. *Cost. ad statut. Urb. vol.* 184 *Dec. della Corte R.* 17 *Agosto* 1849 *in causa Prò, e Prò.*

2. La donazione comprensiva di tutti i beni presenti, e rediti, e azioni, ancorchè non estesa ai beni futuri, è parificata alla universale, all' effetto precipuo di rifondere nel donatario l' obbligo di sodisfare tutti i debiti del donante anteriori alla donazione entro la concorrenza dei beni donati. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33. *Dec.* 26 *N.* 2 *et segg. tom.* 1 *Dec.* 1 *N.* 8 *tom.* 42 *Dec.* 58. — *Dec. della Corte R.* 28 *Settembre* 1849 *in causa Fabbroni, e credit. Fabbroni.*

3. La donazione fatta dal padre al figlio per causa d' alimenti si sostiene non ostante l' unità di persona, cioè benchè il figlio sia sotto la di lui paterna potestà. *Glos. Leg.* 2 *Cod. de inefficac. Testam. Surdo de Aliment. tit.* 2 *quest.* 1 *N.* 45 *Rot. Rec. par.* 5 *tom.* 1 *Dec.* 399 *N.* 4.

La mancanza d' insinuazione dell' atto di donazione voluta dalla Legge del 1551 per invalidare la medesima non può essere dedotta, come qualunque altra mancanza di forme dagli eredi dell' erede del donante. *Florent. praetensae nullitatis donat. ob defectu insinuationis* 21 *Marzo* 1785 *av. Ulivelli* §. *Non è questo il caso Select. par.* 1 *tom.* 2 *Dec.* 31 *N.* 5, *e* 6 *Dec. della Corte R.* 26 *Aprile* 1849 *in causa Manetti, e credit. Manetti.*

4. È regola seguitata nella maggior parte delle Decisioni dei nostri Tribunali che il donatario universale non è tenuto al pagamento dei debiti contratti dal donante dopo la fatta donazione, sul fondamento che non può esser permesso a questi di revocare indirettamente una donazione di sua natura irrevocabile. *Tes. del For. Tosc. tom.* 3 *delle Inedite pag.* 102, *e tom.* 37 *Dec.* 41 *N.* 4. —

Ai termini del diritto comune la donazione si perfeziona con la sola convenzione senza che sia necessario che intervenga la tradizione. *Leg.* 35 *Cod. de donat. instit. lib.* 2 *tit.* 7 §. 2. — *Novel.* 162 *cap.* 1. —

Anco i beni futuri possono esser donati tra i vivi. *Cujac. ad dictam legem* 35 *Cod. de donat. lib.* 4 *tit.* 54 *Taullier lib.* 3 *tit.* 2 *maniere d' acquirer la proprietè N.* 848 e vi è l' obbligo nel donante fino dal momento che siano da esso acquistati di passarli al donatario poichè in questi. *Toul-*

lier loc. cit. fino dal momento della donazione si radica il diritto di astringere il donante alla tradizione dei beni che esso pervenga ad acquistare successivamente. *Test. in Leg.* 143. *ff. de Verbor. signific. Dec. della Corte R.* 24 *Maggio* 1849 *in causa Toscanelli, e Nencini.*

5. La Giurisprudenza dei Tribunali senza far conto della verbale distinzione fra il riservo di una somma onde poterne il donante disporre, e il riservo della facoltà di disporre di questa somma ha costantemente ritenuto che la detta clausula apposta in una donazione universale opera la comprensione fino da principio nella donazione della qualità riservata subordinatamente ad una condizione resolutiva di cui forma soggetto la deduzione all'atto della facoltà di disporne. *De Franch Dec.* 600 *N.* 3 *Rot. Rom. Senogallien immissionis* 4 *N.* 1755 *cor. Bussio* §. 9 *raccolta Vallerini tom.* 3 *Dec.* 18 *pag.* 84 *e* 85 *Tes. del For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 26 *N.* 15, *e* 16 *detta Dec. Toscanelli, e Nencini.*

6. È un principio certo nella nostra Giurisprud. che nelle cose favorevoli ed in specie nelle donazioni per causa di matrimonio, l'accettazione sempre si presume per la sola scienza, e non contradizione del promissario. *Genua de script. priv. quest.* 11 *N.* 8, *e* 9 *De Luca. De Donat. disc.* 23 *N.* 10 *Rot. Rom. cor. Molines Dec.* 187 *N.* 15, *e Dec.* 216 *N.* 8. *Corte R.* 8 *Giugno* 1846 *in causa Eigner, e del Chiaro.*

7. La donazione preordinata al fine del matrimonio non ha in se nulla d'illecito, ne di vituperevole, ma è consentanea a ciò che avviene tutti i giorni, in specie quando ricorre fra gli sposi una qualche differenza di condizione, e di età. Ora la donna che confessa che non sarebbe avvenuto il di lei matrimonio se non avesse fatto allo sposo una donazione non può attaccar la medesima di nullità tutto che dall'atto resulti una causa diversa scevra di dolo, che anzi assumendo il carattere di un contratto correspettivo non può in alcuna guisa essere da lei impugnato. *Voet. ad Pandect. lib.* 39 *tit.* 5 *N. Rot. Rom. in Urbinaten seu Senogallien donationis cor. Parracciano* 10 *Marzo* 1790 *part.* 5. — *Corte R.* 20 *Agosto* 1846 *in causa Michelotti, e Frediani.*

8. È certo in diritto per la consuetudine di giudicare indotta da ripetute rejudicate che le Leggi francesi attivate in Toscana il primo Maggio 1808 non ebbero ne poterono avere, per non incorrere nel vizio di retroatività, alcuna influenza sulle donazioni irrevocabili tra i vivi poste in essere anteriormente dai padri di famiglia a favore dei loro maschi, ed è egualmente

certo che nessuna azione alla loro riduzione per titolo di legittima o altra riserva legale poterono dalle rammentate nuove Leggi desumere le figlie dei donanti. *Ann. di Giuris. vol.* 8 *pag.* 2 *col.* 119, *e col.* 724 *vol.* 9 *p. col.* 232, *e col.* 291.

Il riservo fattosi dal donante dell'usufrutto conferma il concetto della voluta piena traslazione del dominio nel donatario, e il riservo della libera amministrazione dei beni donati e della facoltà di alienarli costituisce una condizione risolutiva della donazione tra i vivi valida, e perfetta fino dal suo principio, senza denaturarla, senza renderla cioè inefficace alla transazione immediata del dominio delle cose donate. *Rot. Rom. cor. Olivatio tom.* 5 *Dec.* 540 *N.* 12, *e tom.* 6 *Dec.* 670 *N.* 7 *Liburnen fideicomis.* 24 *Iulii* 1778 *cor. Ulivelli* §. *ed in vero Corte Imp. di Firenze Dec. in causa Gondi, Cerretani, Montecatini, e Capponi* 3 *Febbraio* 1812.

Il difetto delle solennità dalle Leggi prescritte per la regolare emancipazione del figlio di famiglia minore di età e il difetto di valida accettazione da farsi col mezzo di legittimo rappresentante dello stesso figlio donatario non rendono nulla una donazione tra i vivi, mentre è certo in ordine alla teoria particolare alle donazioni fra il padre, e il figlio costituito sotto la patria potestà che essendo le medesime dalle Leggi vietate per una mera finzione civile d'unità di persona, e non per ragioni interessanti l'ordine pubblico, e la pubblica morale, basta a toglier di mezzo il suddetto duplice difetto il giuramento speciale che il padre abbia geminatamente fatto. *Corte R.* 3 *Settembre* 1847 *in causa Buonamici, e Pescetti NN.*

9. Non possono essere attaccate di nullità le donazioni fatte dal padre al figlio per non essere stata resa pubblica per mezzo di'Editti al Tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato l'emancipante l'atto di emancipazione dell'emancipato quando consta che col mezzo del Decreto del medesimo Tribunale sia stata resa pubblica, e che l'atto medesimo dell'emancipazione sia stato trascritto nel registro a forma di quanto prescrive l'Artic. 39 della patria Legge de' 15 Novembre 1814. — Senza che a nulla rilevi che detta pubblicazione, e trascrizione sieno posteriori alla prima donazione, quando con altra successiva sia stata espressamente ratificata la prima, e l'insinuazione di ambedue abbia avuto luogo prima che il donante abbia contratto un debito.

Non può reggere neppure l'obietto di simulazione, e di frode ancorchè si trattasse di donazioni non correspettive nella mancanza di verun riscontro che resulti dal loro contenuto, ne alcun'argomento atto a concludere la prova rigorosa che si richiede,

e più specialmente poi nella circostanza che il debito contratto dal donante è posteriore alle fatte donazioni. *Dec. della Corte R.* 27 *Gennaio* 1848 *in causa Lucciani, e Malvisi, e Casaglia.*

10. E massima certa non contradetta dal Tesauro autore della distinzione fra il riservo proprio, ed improprio, che allorquando il donante ha espressamente dichiarato che si abbiano per compresi nella donazione i beni riservati, devono questi appartenere al donatario in vista del solo fatto di non averne il donante altrimenti disposto; il contrario si verifica quando il riservo cade sopra un subietto non donato. *Rot. Rom. cor. Ansaldo Dec.* 457 *N.* 3 *Senogallien immissionis* 4 *Novembre* 1755 *cor. Bussio N.* 3.

Ora quegli che dopo avei donato tutti i suoi beni dichiara di riservarsi una somma, con tale dichiarazione investe un subietto già incluso nella donazione, e la di lui primitiva volontà assoluta, e semplice non può in altro modo essere modificata se non che nel rapporto della facoltà di disporre di detta somma: E la facoltà di disporre dipende dal libero arbitrio del donante che può a suo piacere profittarne, o non profittarne, senza essere obbligato da verun reflesso, o dai diritti dei suoi aventi causa, o dei suoi creditori. *Dec. della Corte Imperiale di Firenze in causa Capponi, e Capponi* essendo indubitato in Giurisp. che anco in termini infinitamente più forti di debitore decotto di fronte ai suoi creditori, ed aventi causa a titolo oneroso la facoltà di adire una eredità, o di acquistare un emolumento si rirolve in un diritto meramente personale del debitore stesso del quale può liberamente farne o non farne uso a suo piacimento. *Surdo Dec.* 140 *N.* 4 *e segg.* —

Passati nel dominio del donatario tanto i beni donati che la somma riservata colla differenza che i primitivi vi trapassano puramente, e semplicemente, e la seconda revocabilmente, e risolutivamente perchè il dominio, ed il possesso della somma si stacchi dal donatario è necessario un atto positivo del donante che manifesti la di lui mutata volontà primitiva in mancanza di che la somma riservata resta nel dominio, e possesso del donatario contro cui il creditore del donante non ha azione. *Corte R.* 27 *Gennaio* 1848 *in causa Lucciani, Malvisi, e Casaglia.*

DONATARIO

1. Il donatario universale che per legge o per patto è obbligato a consegnare ai figli del donante la quota legittima loro

dovuta deve pure prestarsi a tutti quei mezzi di verificazione che il Tribunale crede opportuni onde giungere alla giusta liquidazione della legittima stessa come in precisi termini avvertiva la *Rot. Rom. nella Tiphernaten Legictimae quoad formationem status haeredict.* 28 *Aprile* 1843 *cor. Muzzarelli* §. 3. —

Il donatario tutto che di parte di beni è tenuto per quanto lo censentono le forze del subietto donato a dimettere i debiti creati dal donante prima della donazione, ogni volta che l' eredità del donante medesimo sia stata repudiata, e non contenga beni sufficienti per la soddisfazione dei creditori. *Voet ad Pand. lib.* 39 *tit.* 5 *N.* 20. — questa regola è fondata sull' equità che non permette la locupletazione del donatario con jattura del creditore. Potrebbe rimanere esclusa l' illecita locupletazione quando la donazione fosse correspettiva, ma la correspettività resta esclusa ogni qualvolta i beni donati ascendano a 12000 scudi, e i debiti accollati al donatario a scudi 5000 circa. *Dec. della Corte R.* 22 *Febbraio* 1848 *in causa Corsini, e Pacciani.*

DOTE

1. Il padre che si è obbligato a garantire la dote della nuora non può esimersi dal farne la restituzione nei casi di ragione ancorchè abbia consentito che la dote stessa, ed il corredo che ne forma parte, ad essa pienamente equiparato, fossero pagati, e consegnati al figlio. *Dec. della Corte R.* 28 *Settembre* 1849. *in causa Favi, e Ceroti ne' Favi, e Bucci ne' Favi.*

2. La donna come creditrice di dote non può opporsi all' esecuzione dei beni, non avendo altro diritto che quello di comparire a suo tempo in Graduatoria a domandare la conveniente collocazione. *Dec della Corte R.* 2 *Maggio* 1849 *in causa Convento di S. Miniato, e Faggi ne' Giunti.*

3. È regola che ogni qualvolta la dote è pagata al figlio con espresso consenso del padre questi rimane solidalmente obbligato alla restituzione di quella. *Bossio de dote pag.* 12 *N.* 8. — E siccome il corredo fa parte di dote, e ad essa è pienamente equiparato, ne segue che anche la semplice firma apposta dal padre in piè dell' inventario, importando il suo consenso alla consegna del corredo nelle mani del figlio viene a vincolarsi alla restituzione di quello assieme colla dote. *Dec. della Corte R.* 28 *Novembre* 1848 *in causa Fabbroni, e credit. Fabbroni.*

4. La dote della donna morta prima dell' attivazione del Codice francese in Toscana non conserva l' Ipoteca legale che dal giorno della presa inscrizione *detta Dec.*

5. La confessione *de recepta dote* dal marito emessa in qualunque tempo sia ha la presunzione di verità sempre che si ricongiunga ad una costituzione di dote la quale abbia indubitatamente preceduto il matrimonio. *De Luca de dote disc.* 159 *N.* 43, *e* 44 *Rot. post. Costantin Decis. divers. ad interpect. statut. almae Urbis Dec.* 27 *N.* 4 *Annal. di Giuris. vol.* 2 *col.* 1042 *part.* 2. — In caso opposto è inefficace, ed inattendibile ne può esser riscontro valevole a ritenere costituita e pagata una dote resultante da una scritta mancante di data certa perchè registrata costante matrimonio la giustificazione fatta della consegna del corredo valutato in una somma molto limitata di fronte alla pretesa dote, tanto più quando ricorrono riscontri sulla mancanza di mezzi pecuniarj alla costituzione, e pagamento di quella. *Dec. della Corte R.* 19 *Aprile* 1849 *in causa Frittelli, Betti, e Poggi.*

6. Secondo le massime più ricercate della comune Giurisprudenza è attribuita alla donna una Ipoteca legale per conseguire il prezzo del fondo dotale alienato dal marito, qualora non voglia, o non possa sperimentare la revindicatoria per avocare il dominio dell'Immobile. *Richer Giurisprud. T.* 10 *N.* 1430 *Fontanel de pactis nuptialib. Merlin de Pignorib. lib.* 2 *tit.* 1 *quest.* 16 *N.* 69, *e* 70 *Rot. Rom. Recen. part.* 10 *Dec.* 239 *N.* 4 5 6 e nella *Melirotana Bonor. tom. Dec.* 25 *N.* 6. — *Dec. della Corte R.* 1 *Maggio* 1849 *in causa Tarugi, Pillacci, Municchi NN.* —

7. Quando non rimane giustificato che la restituzione della dote fatta dal padre al figlio fosse motivata da ragioni di necessità, nella perdita di questa ha la nuora il diritto di richiedere nuovo pagamento contro il suocero, secondo che distinguendo il caso di restituzione necessaria da quella di restituzione volontaria insegna il *Bartolo nella sua Teoria* alla *Legge Sane ff. de jure dot. esornata dal Fierli Thesor. tom.* 3 *pag.* 156. — *Corte R.* 11 *Dicembre* 1849 *in causa Pollastri, e Rossi ne' Bartolucci.*

8. La donna che vuole per la sua dote sperimentare i proprj diritti nel contradittorio dei creditori del marito, non può valersi in linea di prova ne del Decreto di assicurazione da essa provocato, ed ottenuto senza la loro citazione, ne della semplice prova di un' atto privato da essa asserto prodotto nel suo origine in appoggio della domanda di detta assicurazione. *Tesor. del*

For. Tosc. tom. 3 *Dec.* 33. *N.* 1, *e* 2. — *Corte R.* 22 *Gennaio* 1850 *in causa Fioravanti, e Cassi.*

9. Quando si tratta di dote promessa a giorno determinato è coerente alle regole di ragione che i frutti corrino anche contro l' estraneo dotante indipendentemente dalla convenzione, e dalla interpellazione, quando a matrimonio contratto, e non ostante la sopravvenienza del giorno fissato il debitore non si presta al convenuto pagamento della dote. *Bossio de dote cap.* 20 *N.* 26 *Rot. in recen. part.* 10 *Dec.* 188 *N.* 5. — *Corte R.* 8 *Giugno* 1846 *in causa Eigner, e Del-Chiaro.*

10. Il marito nella perseveranza del matrimonio ha il diritto di venire in Giudizio e domandare il pagamento di quella dote quantitativa che il dotante o la donna stessa gli abbia costituita mediante l' assegna di un capitale esistènte nelle mani di un terzo;. Ne può esser soggetto all' obbligo di assicurarne la restituzione con speciali cautele, oltre quelle indistintamante concesse dalla Legge alla causa privilegiata delle doti quando consta che fino da principio gli fu costituita liberamente. *Rot. in Florentina dotis* 9 *Aprile* 1764 *cor. Perger.* §. 5 *et in Perusina dotis* 9 *Giugno* 1817 *cor. Serlupi* §. 9 *Gior. Prat. legal. tom.* 5 *Dec.* 40 *N.* 1, *e* 2 *Tes. del For. Tosc. tom.* 18 *Dec.* 36. *Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Agnolozzi, e Corazzini.*

11. Per gius comune in ordine all' intelligenza più comunemente data alla notissima *Leg. Assiduis Cod. qui potior in Pignor habeant.*, ed alle altre che la precederono e la susseguirono nella materia dei privilegj dotali viene stabilito competere alla dote due privilegj uno reale, e l' altro personale, quello cioè dell' Ipoteca tacita, e quello della prelazione, e nell' esercizio sia del primo, che del secondo d detti privilegj è stato detto non potersi mai far luogo al contributo tra due doti dovute dallo stesso debitore, dovendo aver la prima in tempo preferenza sulla seconda, e competere perciò ai figli di primo letto il privilegio di prelazione contro la matrigna. *Bartol. in Leg. Privilegia ff. de Privileg. credit. N.* 1.

Questo privilegio personale di prelazione esercibile sugli assegnamenti mobili del marito fu ripristinato in Toscana a favore delle donne con la legge del Novembre 1814 e successive, e più particolarmente degli Art. 818, 840 1006, e 1009 del Regolamento di Proc. Civ. non che dalla Leg de 16 Settembre 1816 Art. 78, ma un tal privilegio è stato denegato alla moglie del negoziante secondo la più comune Giurisprud. del-

l' Art. 554 del conservato Codice di commercio per cui niuna prelazione hanno i figli di primo letto sulla matrigna, ma solo il diritto per contributo. *Corte R.* 28 *Agosto* 1846 *in causa Lanfranchini NN. Baccani, Castelnuovo, e LL. CC.*

12. È regola di diritto che il debitore di dote il quale paga malamente, ossia contro la forma, e la legge del patto non rimane liberato, e deve reiterare il pagamento secondo ciò che dietro i Testi *in Leg.* 1 §. *Eleganter ff. depositi in Leg.* 28 §. *ante omnia ff. de Pactis* concordemente fermano. *Gratian. discept. Forens. cap.* 45 *N.* 2 *De Luca de causib. discor.* 23 *de credit. disc.* 55 *N.* 13 *de dote disc.* 163 *N.* 13 *Rot. in Recent. part.* 12 *Dec.* 220 *N.* 8 *in Nuperrim. Dec.* 279 *N.* 6 *tom.* 1 *Tes. del For. Tosc. tom.* 27 *Dec.* 74 *N.* 2, e 5.

La sposa che si costituisce la dote col patto consentito, e stipulato a suo favore che sia assicurata sopra il patrimonio del futuro sposo, non trovando pagamento ha tutto il diritto di rivolgersi contro il debitore, e pagatore della dote medesima, come inosservante delle cautele, e dei modi pattuiti pel legittimo, e sicuro pagamento della pecunia dotale. *Corte R.* 28 *Settembre* 1846 *in causa Albergotti ne' Cardini, e Subiani NN.*

13. In ordine alla *Leg. Ubi aduch Cod. de Iur. dot.* può la donna nella vergenza del marito all' inopia, e nel modo stesso che se per la di lui morte fosse rimasto sciolto il matrimonio, rivendicare la dote, le donazioni *propter nuptias*, e i beni stradotali che siano stati consegnati al marito oltre la dote.

Per quanto non siano più in uso le donazioni *propter nuptias* che per gius comune si facevano dal marito per cautela, e sicurezza della dote è stato però dagl' Interpetri, e dai Tribunali comunemente ritenuto l'applicabilità del disposto della precitata legge per largizioni, e per ogni vantaggio che derivi alla donna dai patti nuziali, comecchè queste largizioni, questi vantaggi siano essi pure destinati a sostenere gli oneri matrimoniali. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 20 *Dec.* 53 *N.* 10.

Compete pertanto alla donna l' azione ad esigere non tanto la dote che gli emolumenti, e le largizioni sponsalizie ancor quando il marito divenga miserabile, tutto che il godimento di quelle largizioni sia subordinato all' evento della di lei sopravvivenza al marito. *Corte R.* 4 *Gennaio* 1847 *in causa Mori ne' Mancini, e Maggi.*

14. Non vi è dote senza matrimonio, e non può procedersi alla di lei tassazione in una quantità congrua senza aver riguardo, fra le altre cose, alla condizione del futuro sposo. *Richeri Iurisprud. Univ. T.* 1 *p.* 1011 *Bossio de dote cap.* 8 *N.* 79 *cap.* 13 *N.* 13. —

Nella mancanza di prova di sponsali non può essere alla donna tassata la dote. *Corte R.* 7 *Marzo* 1850 *in causa Donati, e Donati.*

15. La dote costituita alla donna in un piano di casa colla dichiarazione che dovesse esser sempre fondo dotale da non potersi mai quello alienare ha il carattere di dote di specie, e non di quantità tutto che nella parte finale dell' Istrumento venga designata la somma della dote medesima.

Un proprio, e vero fondo dotale non può essere impostato all' estimo a nome del marito, ma della moglie, e delle iscrizioni sù quello accese deve ordinarsene la radiazione. *Corte R* 18 *Marzo* 1850 *in causa Donzelli, e Savini vedova Alessandri.*

16. La donna che si costituisce in dote tutta quella porzione di eredità che ad essa sarebbe spettata sulla eredità lasciata dal di lei padre, costituisce una dote di specie, e inestimata; Ne per riconoscerla d' indole diversa può valutarsi che la quota ereditaria si componga non solo di beni fondi, ma anche di mobili, semoventi, crediti, azioni, poichè il fondo dotale si compone tanto dei primi, che dei secondi conforme si ha dal *Test. in Leg. in rebus Cod. de jur dot. Bossio de dote cap.* 16 *N.* 51. *Corte R.* 20 *Febbraio* 1847 *in causa Falusi, e Lapini.*

17. L' aumento dotale ha la stessa natura giuridica, e gli stessi privilegj della dote siccome dopo il Testo in *Leg. fin.* 5 *N.* 8 *ff. de jur. dotium* fermano *Rutterstent in Novel. par.* 5 *cap.* 2 *N.* 1 *Politi de dote dissert.* 32 *N.* 31 *Tes. del For. Tosc. Inedite tom.* 3 *Dec.* 12 *N.* 13, *e* 14. Cosicchè tanto la dote, che la sopraddote è parificabile agl' alimenti ed alla causa pia. *Corte R.* 19 *Giugno* 1847 *in causa Piovacari, e Benci.*

18. La Giurisprudenza ha in ogni tempo ritenuto che ove trattasi di contratti privilegiati di costituzione di dote non sia necessario il concorso di alcune formalità ad integrare la per-

sona della donna, non ostante che senza l'adempimento di certe determinate solennità gli Statuti, e le Leggi proibissero alle donne di contrarre qualunque obbligazione, siccome dietro il Testo nella Legge. *Promittendo* 41 *ff. de jur. dot.* e nella *Leg. Generaliter Cod. ad S. C. Vellejan.* attestano le decisioni degl'antichi, e dei moderni nostri Tribunali. *Tesor. Ombros. tom.* 2 *Dec.* 1 *N.* 9 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 17 *Dec.* 22 *N.* 9 *tom.* 42 *Dec.* 95. *N.* 21.

Questa teoria si deve a più forte ragione applicare al caso della madre che si obbliga di pagare alla figlia una somma in dote, sì perchè la Legge del 20 Novembre 1838 anzi che restringere la facoltà di obbligarsi alle donne intese ad emanciparle in gran parte dall'antica perpetua tutela, e quindi nel suo spirito trova favore, e non repugnanza la teoria stessa che il Foro avea accettata anco di fronte alla Legge del 15 Novembre 1814. Sì perchè trattandosi di madre la quale nel difetto d'ogni assegnamento per parte del marito costituiva alla comune figlia una dote in occasione del di lei matrimonio è certo che la madre stessa mossa da pietà verso la figlia piuttosto che assumere una nuova, ed improvida obbligazione sodisfa a quella che dalla Legge le viene imposta. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 17 *Dec.* 22 *N.* 14 — *Corte R.* 16 *Agosto* 1847 *in causa Benvenuti, e Papini.*

19. Il marito, come debitore di dote quantitativa (e quantitativa è quella pagata colla consegna di beni stabili, mobili, ed oggetti di corredo per il concordato valore di lire.......) non può essere astretto al pagamento dei frutti, se non che dal giorno della giudiciale interpellazione. *Corte R.* 29 *Settembre* 1847 *in causa Agnuzzi, e Capitani.*

20. Di regola le rendite dei fondi dotali appartengono al marito per quella specie di dominio civile, e di usufrutto che ad esso compete su i fondi medesimi in correspettività degli oneri matrimoniali. Per altro nella giustificazione che il marito abbia desistito dal sodisfare gli oneri predetti, o per assoluta impotenza non corrisponda all'obbligo che gl'incombe di alimentare la moglie ed i figli, può la moglie impedire al marito ed ai di lui creditori di percipere i frutti de' suoi fondi dotali, ed ottenere che siano destinati a quell'oggetto a cui per loro natura debbono principalmente servire al mantenimento cioè di essa, e della sua famiglia; senza che per parte dei creditori del marito possa pretendersi che il diritto della donna sia limitato.

Corte R. 19 *Febbraio* 1848 *in causa Berti già Da Vicano ne' Vannucci-Adimari, e Tincolini, e Beni.*

21. Nelle specie di adozione che attribuiscono patria potestà l'adottante ha l'obbligo di dotare congruamente la figlia adottata. *Bossio de Dote cap.* 4. §. 13. *N.* 17.

Il diritto dell'arrogata a conseguire la congrua dote non può trovare ostacolo nella consueta clausula che vien posta nei Sovrani Rescritti « Senza pregiudizio dei figli legittimi e naturali » poichè questa clausula è diretta ad escludere la consuccessione della figlia arrogata in concorso dei figli legittimi e naturali. Ne decade dal diritto di una congrua dote la figlia arrogata anche quando in età inferiore agli anni 25 contraesse matrimonio senza il consenso del padre arrogatore, tutto al più potrebbe dar luogo a discendere qualche poco dalla misura di congruità quando contraesse matrimonio senza il consenso del padre con un marito d'inegual condizione. *Rot. Florent. av. Vernaccini tom.* 4. *Dec. N.* 209. *N.* 4.

E il diritto nella figlia arrogata a conseguir dall'arrogatore la dote persevera ad onta dell'emancipazione che possa essere avvenuta dal contratto matrimonio in ordine all'*Art.* 4. *del Motupr.* 20 *Novembre* 1838. *Corte R.* 24 *Gennaio* 1848 *in causa Petri, e Tamburini.*

22. L'elemento precipuo del criterio della congruità della dote si desume dalla consistenza patrimoniale della persona obbligata a somministrarla. *Detta Decisione.*

23. Un apoca di costituzione di dote per quanto per la data materiale apparisca aver preceduto il matrimonio, tuttavia in faccia ai terzi non ha data certa. L'acquista bensì dal dì della morte della dotata se sia intervenuta alla celebrazione dell'Atto e l'abbia sottoscritta, ma a matrimonio contratto.

La confessione *de recepto* che si legga in calce dell'apoca medesima non vale a far prova della enumerazione, poichè se è vero che tale confessione in qualsivoglia tempo emessa abbia la presunzione di verità, quando può riconnettersi con una costituzione di dote che abbia indubitatamente preceduto il matrimonio, è stato d'altronde ricevuto in giurisprudenza che nel caso opposto la confessione stessa di fronte ai terzi sia inattendibile se pure per mezzo di urgenti congetture non si riesca a dimostrarne la sincerità, e da purgarla dal sospetto di vietata elargizione coniugale, o di frode architettata a pregiudizio dei

creditori del marito confitente: che se per un riscontro valutabile viene a provarsi il pagamento di parte di dote, non per questo può costituire sufficiente congettura per presumer pagato l'intero. *Corte R.* 29 *Settembre* 1848 *in causa Terzani LL. CC. e Graduatoria Terzani.*

24. Sulla dote costituita sotto l'impero delle Leggi Francesi non compete al marito il lucro dotale; ne può giovargli il disposto della Legge del 15 Novembre 1814 sulla testamentifazione attiva, e passiva risguardando essa le doti costituende in matrimoni da contrarsi, e non le doti costituite in matrimoni contratti anteriormente alla di lei pubblicazione: ne è ammissibile una diversa interpetrazione che produrrebbe la violazione del principio sulla non retroattività delle Leggi. *Corte R.* 27 *Agosto* 1850 *in causa Mugnaini ne' Mugnai, e Lenzi NN. e Gasperini.*

25. Se il dobitore anco di parte di dote non è cauto di pagarla nel modo stabilito dalla scritta nuziale, cioè previo cauto rinvestimento, ed invece si eroga una tal somma in dimissione di debiti del marito, è soggetto alla rinnovazione del pagamento a meno che non sieno state adibite le formalità richieste per la obbligazione della donna. — Avvenendo ciò nel 1808 per gli Statuti allora vigenti occorreva la cerziorazione, e il Decreto del Giudice, e le eredi della donna hanno diritto di ripetere il mal pagato. *Corte R.* 12 *Agosto* 1848 *in causa Rossi ne' Spinelli, e Arganini NN. e Capacci.*

ESAME DEI TESTIMONI IN CAUSE COMMERCIALI

1. Le forme da osservarsi per l'udizione dei testimoni indotti in cause commerciali sono quelle prescritte dall'*Art.* 25 *del Regolament. del* 1814. per il Tribunale di Commercio applicabile a tutti i Giudici, e Tribunali ff. di Tribunali di Commercio in virtù del quale *Artic.* 25. l'esame deve aver luogo alla pubblica Udienza avanti il Giudice o Giudici. Il disposto che sopra è stato mantenuto in vigore dall'*Art.* 96 *del Motupr.* 2 *Agosto* 1838 *e Art.* 108 *e* 129 *delle DD. e II.* 9 *Novembre detto.*

Possono esser sentiti i testimoni anco in Camera di Consiglio da uno dei Giudici espressamente delegato *Artic.* 24 e salva nei congrui casi la delegazione del Cancelliere permessa

dall'Artic. 11 della *Notificazione del dì 1.° Agosto* 1822 *Dec. della Corte R.* 16 *Febbraio* 1846 *in causa Romiti, e Passigli.*

2. Le forme di che sopra non sono sostanziali per cui è permesso alle parti litiganti il rinunciarvi, nel qual caso non è ad essi dato di attaccare l'esame di nullità. *Annali di Giur. anno* 5. *par.* 2. *pag.* 1025. *V. la Dec. della Corte R* 4 *Dicembre* 1845 *in causa Torrini Mazzetti, e Bottacci.*

3. Quando una causa commerciale ascenda al Tribunale di Appello viene sottoposta alla Procedura Civile, cosiechè anco l'esame dei testimoni in quella ammessi deve effettuarsi secondo le forme prescritte dal Regolamento di Procedura Civile. *Decreto della Corte R.* 27 *Aprile* 1849 *in causa Calosi, e Pini.*

V. Testimoni N. 13.

EREDITA'

1. L'adizione libera della eredità per parte del figlio di primo letto è un fatto da esaminarsi sotto due diversi rapporti, poichè o si vuole che esso confondendo, come d'ordinario avviene, la persona del testatore con quella dell'erede, tolga a questi il diritto d'insorgere contro il testamento, e ne faccia presumere l'accettazione, o si vuole che pregiudichi all'erede medesimo in quanto essendo stato omesso l'inventario impedisca di verificare se la disposizione a favore del coniuge binubo ecceda la misura stabilita dalla Legge.

Per le dottrine più comunemente ricevute in giurisprudenza non si presume che il figlio di primo letto col procedere alla libera adizione della eredità abbia voluto accettare in modo implicito la disposizione paterna lesiva dei suoi diritti renunziando al benefizio che gli deriva dalla *Leg. Hac aedictali.* E questo principio è stato stabilito perchè la disposizione contraria alla Legge di cui si tratta essendo *ipso jure* nulla non può essere ratificata dal figlio di primo letto, che se voglia prestare al coniuge binubo l'emolumento ad esso relitto in suo pregiudizio deve esplicitamente manifestare il proprio consenso e contrarre una speciale obbligazione a favore della persona onorata in onta alla Legge.

Vera è la regola che l'omissione dell'inventario pregiudica all'erede in quanto che esso non può accertare l'eccesso di cui si

lagna allorchè richiede che la disposizione favorevole al coniuge di secondo letto sia annullata, o ridotta, ma nel caso semplice cioè quando l'erede sia unico figlio di primo letto, e non quando esistono più figli aventi diritto d'invocare il disposto della Legge *Hac aedictali*, ed uno soltanto fra loro rivestendo la qualità di erede abbia adito liberamente la eredità, poiche in quest'ultima fattispecie l'erede, non ostante l'omissione dell'inventario può chiedere l'annullamento o la riduzione delle disposizioni paterne per l'ingiuria fatta, e pel gravame inferito agli altri fratelli avendo tutti i figli per il disposto della Legge diritto di chiedere che quanto sia stato lasciato al coniuge di secondo letto, oltre la misura legale venga fra loro distribuito, e quindi ciascuno di essi, e quello singolarmente che sia stato onorato meno del predetto coniuge, ha interesse ed azione per insorgere contro la volontà illegittima del proprio genitore. *Dec. della Corte R.* 28 *Settembre* 1847 *in causa Buonamici vedova Rastrelli, e Frosini ved. Rastrelli.*

ERRORE, O FALSO SUPPOSTO

1. L'errore, o falso supposto che resulti evidente per documenti non esaminati può sempre correggersi *in executivis*, per impedire il danno e la esorbitanza di un pagamento reiterato come avvertivano sull'autorità del *Salgald. Laberynt. Credit. par.* 1. *cas.* 1. *N.* 140 *l'antica Rota Fiorentina Thes. Ombros. tom.* 10 *Dec.* 24. *N.* 5. *e la Florent. Juris. Padr.* 31 *Gennaio* 1737 *cor. De Martinis. — Corte R.* 27 *Aprile* 1846 *in causa Galli, e Montebruno.*

EREDI

1. Gli eredi istituiti in cosa certa quando hanno uno, o più coeredi in parte certa, o senza parte si considerano come legatarj, e le azioni ereditarie tanto attive, che passive si trasferiscono nel coerede, o coeredi istituiti in parte certa, o senza parte *Leg. Quoties* 13. *Cod. de haered. insitut. Voet. ad Pandect. lib.* 28. *tit.* 5. *n.* 23. *Corte R.* 17 *Dicembre* 1846 *in causa Fregiatti NN. e Berti.*

2. Quell'erede che uscito dalla minore età ratifica con pienissima scienza dello stato di oberazione in cui si trovava la eredità paterna l'adizione che della medesima fatto aveva la di lui madre, e tutrice, ponendo in essere atti tali che in-

dipendentemente anche dall' adizione precedente fatta dalla madre lo avrebbero costituito erede libero del padre, è tenuto alla sodisfazione dei legati scritti nel testamento paterno anco quando le forze dell' eredità non fossero a ciò sufficienti *Corte R.* 18 *Marzo* 1850 *in causa Stefanini, e Niccoli, e Cassigoli.*

3. All' erede scritto in un testamento scevro da vizii visibili non può ritardarsi il possesso provvisionale della eredità, in virtù del noto rimedio della *Leg. final. Cod. de Edict. D. Adriani tollend.* che nulla ha di comune coll' esecuzione parata accordata per altri effetti agl' instrumenti notariali dall' Art. 763 del Regolamento di Procedura Civile e dall' Art. 2 della Leg. 7 Gennaio 1838. Nè possono essere di ostacolo l'eccezioni di pretesa incapacità del testatore a disporre per asserto difetto di sana mente, e l' inabilitazine dell' erede a ricevere, perchè come eccezzioni di alta indagine sono inammissibili nel giudizio possessorio quando non siano concludentemente ed in continenti provate. *Bruneman. in Cod. lib.* 6. *tit.* 33. *n.* 14. *Angel. de legit. Contradict. quaest.* 11. *art.* 5. *n.* 77. *Menoch. de adipiscend. possesion. Remed.* 4. *n.* 745. 746. *e n.* 753. 759. *Menoch. de Arbitrar. Iudic. lib.* 2. *cent.* 1. *cas.* 12. *De Luc. de Iudic. disc.* 44. *n.* 39. *e* 40. *Costant. vot. dec.* 46. *n.* 1. 2. 3. 4. *Aldens.* de *Hereditar. action. Corte R.* 3 *Maggio* 1847 *in causa Becucci e Alli-Maccarani.*

EREDE BENEFICIATO

1. Il primo elemento di un regolare rendimento di conti per parte dell' erede beneficiato deve consistere nella formazione dell' inventario delle cose ereditarie, che per le disposizioni di ragion comune conservate dalla Patria Legge dei 12 Agosto 1638, e per le consuetudini deve essere redatto con intervento dell' autorità del Tribunale, e con citazione dei creditori della eredità.

E l'inventario irregolare, ed informe deve riguardarsi come destituto d' ogni giuridica efficacia, qualora l' erede non possa addurre veruna scusa per giustificarsi secondo che fermano *Surdo Dec.* 222. *Rot. cor. Bich. Dec.* 469. *Recen. par.* 4. *tom.* 1. *Dec.* 448. *n.* 2. — *Corte R.* 5 *Maggio* 1846 *in causa Bambagini Galletti NN. e Nuti.*

2. All' erede beneficiato non può esser denegata l' azione

a conservare, e rivendicare gli assegnamenti ereditarii, e molto meno poi quando nell'erede beneficiato concorre la qualità di creditore della paterna eredità, mentre per gli effetti della adizione con benefizio d'inventario è principale, ed incontrastabile quello d'impedire la confusione dei diritti, e lasciare intatte nell'erede le eccezioni tutte che gli competevano in proprio contro l'adita eredità. *Leg. final.* §. 9. *Cod. de jur. deliber. Corte R.* 7 *Giugno* 1850 *in causa Contucci, e Pucci.*

ENFITEUSI

1. Dalla tassa quotitativa del laudemio di passaggio stabilita nel due per cento sopra il prezzo del dominio utile dalla notissima Legge *Cum dubitatabatur ult. Cod. de Iur. Emphyt.* non può declinarsi, e rendersi più gravosa sul fondamento di una consuetudine individuale.

La consuetudine derogatoria del Gius comune deve rigorosamente provarsi da chi l'allega. *Rot. Florent. in Florent. Schedulae vulgo Viglietti di Cassa* 30 *Settembre* 1802 *av. Rossi* §. 9, e deve giustificarsi nei precisi termini del caso cui vuolsi applicare, non essendo in questa materia permessa estensione da luogo, a luogo, da caso a caso, da persona a persona, siccome dopo il *Cons.* 239. *dell' Oltrado* comunemente insegnano tra i molti *De Luca de Jurisdict. dis.* 64. *n.* 5. *et de Benefic. disc.* 30. *n.* 12. *Thesaur. Ombros. tom.* 3. *dec.* 79. *n.* 5. *Vernacc. tom.* 6. *dec.* 29. *n.* 7. *Volaterrana seu Pisana Juris Tumuland.* 27 *Novembre* 1807 *av. Valentini n.* 29. *Corte R.* 23 *Maggio* 1846 *in causa Gondi Cerretani, Mochi, e Comunità di Gavorrano.*

2. L'ignoranza nel padron diretto della seguita alienazione del fondo enfiteutico non è ostacolo capace ad impedire il corso della prescrizione di lunghissimo tempo che possa affacciare il terzo possessore con giusto titolo, e buona fede del fondo controverso. *Corte R.* 13 *Marzo* 1847 *in causa Biagi e Petruccci, e LL. CC.* 29 *Maggio detto in causa Stiozzi Ridolfi, e Frullani, e Casanuova NN.*

3. È massima non controversa nel Foro che il fatto del domino diretto, che non ostante la scienza dell'avvenuta caducità, riceve i canoni dall'enfiteuta, induce tacita remissione della caducità stessa, qualunque sia la cuasa da cui possa esser derivata, e così anche quando si tratti di caducità per aliena-

zione *irrequisito domino*, e si abbia la prova del ricevimento per di lui parte dei canoni pagati dal conosciuto alienatario del fondo enfiteutico. *Fulgin. de Emphit. Tit. de alienat. quest.* 1. *n.* 323 *e* 324. *Mantic. de Tacit. et ambig. lib.* 22. *tit.* 33. *n.* 1. *e* 4. *Poggi Sistema livellare tom.* 4. §. 852. *n.* 5. E questa massima procede indistintamente tanto nell'enfiteusi laicale, che nell'ecclesiastica. *Fulgin. loc. cit. n.* 328. — *Corte R.* 30 *Giugno* 1848 *in causa Bacci, e Mensa Fiorentina.*

4. È pazionata quell'enfiteusi che è concessa ad alcuno, ed ai suoi descendenti senza alcuna contemplaziono della qualità ereditaria nei compresi. *Fulgin. de Jure Emphit. tit. de contract. emphit. quest.* 1. *n.* 16. *dec. del Sup. Cons. di Giust.* 22 *Agosto* 1837 *in causa Iacometti, e Tondi.* — *Corte R.* 17 *Agosto* 1848 *in causa Vannucci-Adimari, e Formichini.*

V. Locazione. N. 5.

ESECUZIONE PROVVISORIA DI SENTENZA

Art. 688 *Regol. di Proc. Civ.*

1. Il Giudice di prima Istanza che procede alla liquidazione dei danni, alla refezione dei quali sia stato in genere condannato il succumbente avanti il Tribunale d'appello, non può riguardare il suo giudicato come una immediata, e diretta esecuzione di quella proferita in appello da rendere applicabile il disposto dell'Artic. 688 del Cod. di Proc. Civ. *Tes. del For. Tosc. tom.* 37 *Dec.* 20 *N.* 9 *Dec. della Corte R.* 14 *Luglio* 1849 *in causa Taddei, e Marchi.*

2. L'esecuzione provvisoria della Sentenza è un rimedio straordinario il quale non è ammissibile che nei casi espressamente determinati dalla Legge fra i quali non è compreso il titolo alimentario indipendente da documenti esecutorj, o non impugnati: Che se il privilegio della causa alimentaria può nei congrui casi autorizzare la restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo, non può legittimare il mandato della esecuzione provvisoria.

Le Sentenze pronunciate dai Giudici minori nelle cause di alimenti provvisionali non ammettano appello sospensivo, ma

non per questo sono autorizzati ad ordinarne l'esecuzione provvisoria. *Dec. della Corte R.* 28 *Febbraio* 1849 *in causa Capineri, e Capineri.*

3. Non può rilasciarsi l'esecuzione provvisoria di quella Sentenza colla quale pronunciando e sulla causa di pretesa lesione, e su quella di conferma di disdetta dichiara non sussistere la lesione, e in conseguenza di questa dichiarazione conferma l'accennata disdetta poichè in tal caso la disdetta viene risoluta come una questione necessaria, e come un incidente dell'altra di lesione per la quale non può certamente farsi luogo all'esorbitante rimedio autorizzato dall'Art. 688 del Codice di Proc. Civile.

Che quando la risoluzione della causa della disdetta si sia fatta dipendere dall'esame se valida, o no fosse stata la vendita dei beni attaccata di lesione enormissima siccome era stato posto in controversia il titolo per cui fu trasmessa la disdetta e su questa controversia sia stato pronunciato non può rendersi la pronuncia stessa provvisoriamente eseguibile. *Tes. del For. Tosc. tom.* 24 *Dec.* 35. — *Corte R.* 7 *Gennaio* 1850 *in causa Gennajoli, e Massi.*

4. L'Art. 743 del Regol. di Proc. presentando una disposizione eccezzionale e tassativa per i casi in cui lo sfratto venga rilasciato nei giudizj di disdetta di locazioni, affitti, e colonie, trattandosi di materia esorbitante, ed odiosa, non può essere esteso per analogia al caso ben diverso in cui lo sfratto sia stato richiesto, e decretato in ordine ad un contratto d'indole differente: Che qualora la parte volesse desumere un diritto dal disposto dell'Artic. 688 di detta Proc., per la Giurisp. dei nostri Tribunali è stato omai stabilito, che il Giudice, quando non ne venga avanzata Istanza, non può d'ufficio rilasciare, in ordine al citato Artic. l'esecuzione provvisoria. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 37 *Dec.* 47 *N.* 1, *e* 2. — *Corte R.* 14 *Settembre* 1846 *in causa Bindi, e Pezzati.*

5. Le Sentenze che dichiarano la risoluzione in tronco di un contratto, e delle quali parlano gl'*Art.* 64, *e* 643 *del Regolam. di Proc. Civ.* perchè sieno eseguibili non ostante opposizione, od appello, e spiegar possino la loro efficacia giuridica fa d'uopo che esse medesime contemplino il relativo ordine di sfratto se abbia luogo, e non lo rimettano ad un tempo, e ad una pronuncia diversa, nel qual caso verrebbe a farsi una mala

applicazione del disposto dell'Artic. 641 suddetto *Corte R.* 3 *Maggio* 1850 *in causa Lamioni, e. Vegni.*

6. Non può essere accordata l'esecuzione provvisoria di una Sentenza che non ha altro appoggio che le risposte date dal convenuto debitore ad una cedola di Posizioni prodotte dall'attore *Corte R.* 2 *Giugno* 1847 *in causa Pieralli, e Berand.*

7. Il Tribunale che rigetta una eccezzione del convenuto che investe l'attitudine intrinseca del recapito a produrre l'azione promossa dall'attore non può per il disposto dell' Art. 126 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 ordinare l' esecuzione provvisoria della sua Sentenza. *Corte R.* 12 *Giugno* 1850 *in causa Chiarini, e Barbini.*

ESPROPRIAZIONE PER VEDUTE DI NECESSITA', O DI UTILITA' PUBBLICA

1. Il Capo Supremo di uno Stato prevalendosi del dominio eminente che conserva sopra tutte le cose dei privati poste nell' ambito del Territorio al di lui impero soggette per vedute di necessità, o di utilità pubblica occupa le cose dei privati medesimi altro obbligo non ha che quello di pagare ai proprietarj spogliati il giusto prezzo delle cose occupate cioè, quello che nella estimazione universale possono le cose medesime meritare a giudizio dei periti. Fra i molti può vedersi. *Brukershok quest. Iur. Publ. lib.* 2 *cap.* 15 *per tot.*

Trattandosi di occupazione per la ragione suddetta di un fondo enfitentico il giusto prezzo del medesimo considerato come libero deve per regola rappresentare il valore dei due dominj diretto, ed utile: E di fronte all' Autorità pubblica espropiante non può aver luogo la stima separata del dominio diretto, e dell' utile, non essendo tenuto alla refezione dei danni estrinseci. *V. Altogrado Dec.* 1 *N.* 16 *impressa post ejus Controv.* e le autorità tutte riportate nella erudita. *Dec. della Corte R. de'* 24 *Marzo* 1846 *in causa Deputazione d' Ornato di Livorno, e Chiapparelli NN.*

2. L'escavazione della terra dai fondi adiacenti all' opere di pubblica utilità è una servitù *arenae fodiendae, seu cretae esimende* necessasiamente esercibile *Macarel Recuill des Arrets de Conseil d' Etat. tom.* 6 *pag.* 449 *Dellalleau* §. 64. E

per quanto la semplice escavazione della terra non sia una occupazione permanente, ne una completa espropriazione del fondo, è però una specie di occupazione più, o meno prolungata delle proprietà altrui, la quale danneggia sempre, e spesso le degrada, e può anche ridurle senza valore. *Delalleau Traitè de l'expropriation* §. 60, quindi se una tale occupazione può non essere preceduta dalle formalità necessarie per la completa espropriazione, non può essere interamente rimessa all' arbitrio dei direttori dell' operazione, o esecutori di essa, senza una preventiva interpellazione del proprietario, e senza un preventivo concerto, o regolamento sulle modificazioni, di cui può nel concreto de' casi esser suscettibile l' esercizio della servitù, e sulla corrispondenza delle debite indennità. Da questo spirito sono animate le Leggi Romane, e specialmente la *Leg.* 13 §. *si constat in fine ff. commun praediorum*, e la *Leg.* 5 *ff. de servit. rusticor. praedior.* Alla tutela delle proprietà soggette a questa servitù proveddero le Leggi Francesi. *Delalleau de l'Expropriation* §. 60, 61 *e segg. Prudhon du Demaine pubblic.* §. 265, *e* 282 *e du Demaine de proprietè* §. 650 *et etc. Corte R.* 1 *Febbraio* 1847-*in causa Pozzesi, e Strada Centrale Toscana.*

3. Per le Leggi Francesi non possono espropriarsi che i beni anticipatamente disegnati per l' esecuzione del progetto, e del piano in prevenzione approvato dalle ordinanze del Governo per cui è applicabile il principio che compiuta l' opera pubblica cessar debbono i privilegj conceduti dal Sommo Imperante. Non così in Toscana poichè dichiarata una volta l' utilità pubblica di un opera il privilegio conceduto dalla Legge si estende alla espropriazione di tutti quei beni che siano conosciuti necessarj all' esecuzione sì dell' opera principale, che delle opere accessorie fino al total compimento senza preventiva designazione nè dei lavori da costruirsi, nè dei beni da occuparsi, e la società concessionaria resta a tale effetto investita di tutti i diritti competenti alle Regie amministrazioni; Cosicchè la questione se sia o no cessato il diritto di espropriare i beni altrui dipende dall' indagine di fatto se l' opera pubblica autorizzata in genere dalla sovrana concessione sia o no in tutte le sue parti completa. *Corte R.* 9 *Giugno* 1847 *in causa Strada Ferrata Leopolda, e Cei.*

EVIZIONE

1. Emana dal Testo nelle *Leggi* 1, *e* 2 *del Cod. al tit. creditorem evictionem pignoris non debere* il principio che

il creditore che procede privatamente alla vendita della cosa oppignorata non è tenuto a prestar l' evizione a meno che non l' abbia espressamente promessa, ovvero sia stato in mala fede, e nella positiva prescenza del vizio della cosa venduta — Questo principio che procede nelle vendite del pegno eseguite in via privata molto più milita in quelle fatte all' asta pubblica mediante l' autorità del Magistrato, e nella ignoranza assoluta del vizio successivamente detetto: Ed il creditore non tenuto dell' evizione, non lo è nemmeno de.la restituzione del prezzo. *Text in Leg. emptorem* 12 §. *denique ff. de act. empt. et vendit.* E ciò procede anche se il debitore, cui appartenevano i beni venduti non sia solvente, mentre il creditore non è tenuto alla restituzione predetta nemmeno in-sussidio. *Fontanell Dec.* 222 *N.* 16 *et Dec.* 223 *N.* 19. — *Dec. della Corte R.* 7 *Maggio* 1849 *in causa Rabatti, e Guerri.*

2. Per il chiaro disposto della *Leg. si quis aliam* 46 *ff. de solutionibus* l' antica obbligazione rimane ferma quando la cosa data in pagamento sia in tutto, o in parte evitta. Che su questa Legge è fondata la Teoria la quale nel caso di evizione dei beni dati *in solutum* di un credito di quantità ammette la reviviscenza degli antichi diritti. In fatti è stato osservato che se il pagamento per regola estingue la obbligazione. *Institut* §. *quibus modis tollit. obligat.* e non può d' altronde tornare in vita l' obbligazione una volta estinta *Leg.* 98 §. 8 *ff. de solut.* è però necessario a quest' effetto che il pagamento sia irrevocabile, di maniera che dove venga data al creditore una specie, e questa poi gli sia tolta per cagione di evizione, il pagamento debba ritenersi come non fatto, ed abbia luogo a di lui favore, quantunque non stipulato espressamente, regresso nelle antiche ragioni: Che sebbene per l' antinomia della *Leg. Eleganter* 24 *ff. de pignorat. actione* con la citata *Leg.* 46 *ff. de solution.* una opinione diversa, e contraria alla reviviscenza sia stata professata da non pochi, e distinti scrittori, ed accolta anche in Giurisprudenza *Florent. evictionis del* 1762 *cor. Mentordi Art.* 2 tuttavia la Corte Regia nella causa Graduatoria Pecori credè più equo di accogliere la prima la quale d' altronde trova autorevole appoggio nel *Fabro ad Cod. lib.* 8 *tit.* 30 *de solution. definiz.* 49 *nel Donello ad Leg.* 4 *Cod. de Eviction. N.* 5 *nel Voet ad Pandect. lib.* 46 *tit.* 3 *N.* 13 *nel Merlino de Pignorib. et Hipotech. lib.* 4 *tit.* 5 *quest.* 150 *N.* 27 28 29, e 30 *nel Romusio de datione in solutum. Disc.* 28 *N.* 24, e 25 *e nel Troplong. del pri-*

vilegio et Hypotech. dal N. 848 *al N.* 853. — *Dec. della Corte R.* 5 *Febbraio* 1849 *in causa Graduat. Pecori.*

FALLITO

Art. 530 *del Cod. di Commercio.*

1. La dichiarazione di fallimento di un commerciante, sebbene non operi la di lui interdizione, lo priva peraltro immediatamente dell' amministrazione di tutti i suoi beni, e per quanto esso possa esercitare quelle azioni che alla detta amministrazione sono estranee, e che riguardano i di lui diritti personali, non ha però altrimenti persona legittima onde far valere azione veruna che riguardi i beni caduti sotto l' amministrazione giudiciale del fallimento.

È diritto personale quello degli alimenti, che essendo *quesito* dal commerciante sia avanti, che posteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, e non avendo per subietto i beni caduti sotto la giudiciale amministrazione può essere legittimamente esercitato dallo stesso fallito. *Bulay Pathy des faillits tit.* 1 *sez* 6 *N.* 66 69 ma quando si tratta di far sanzionare, a dichiarazione di fallimento avvenuto, il diritto del fallito ad essere alimentato da quelli stessi assegnamenti patrimoniali dell' amministrazione de' quali è stato spogliato, non gli è permesso senza l' assistenza del Sindaco stare in giudizio, e senza che gli giovi la circostanza di essere da esso stato dedotto un tal diritto prima della dichiarazione del fallimento. — *Dec. della Corte R.* 25 *Giugno* 1849 *in causa Campagnano, e LL. CC. e Grami.*

2. Può stare però in Giudizio per difendere contro i terzi i proprj diritti quando siano, o non possino essere abbastanza tutelati dai Sindaci. *Dalloz dei fallimenti, e Bancherotte cap.* 1 *sez.* 2 *Art.* 1 *N.* 3. — *Corte R.* 27 *Gennaio* 1846 *in causa Granara, e Ronquerol.*

3. Il fallimento spoglia di pieno diritto il fallito dell' amministrazione di tutti i suoi beni, e gli toglie quindi la facoltà di esercitare azioni, e sostenere domande relative all' amministrazione medesima, ciò che sia di quelle risguardanti i diritti personali del fallito medesimo.

Che se il fallito fosse abilitato a costringere l' agente del fallimento ad assisterlo in una contestazione che questi non re-

puti conveniente agl' interessi della massa sarebbe violato il principio sovr' esposto in ordine al quale non è dato al fallito di poter da se promuovere ne proseguire alcuna lite concernente gli assegnamenti del fallimento, egualmente che di tradurre esso in Giudizio l' agente medesimo.

Che qualora il rifiuto dell' agente comparisse irragionevole ed ingiusto altro non può il fallito che aver ricorso al Giudice Commissario onde interponga la propria autorità, e provveda nel modo che sia più congruo. *Dec. della Corte R.* 22. *Giugno* 1849 *in causa Calò, e Gemignani.*

4. Nulle sono le segrete convenzioni con le quali il fallito stipula a favore di uno dei creditori dei particolari vantaggi. E la nullità può essere opposta dal debitore, come dalla massa dei creditori. *Boulay Paty des fallites N.* 279 *Dalloz tom.* 15 *pag.* 144 *N.* 15 *Sirey tom.* 29 2 184 31 2 213 37 2 397 38 1 526. *Corte R.* 30 *Giugno* 1847 *in causa Gilardi, e Bandini.*

V. Sindaco.
V. Concordato N. 2.

FALLIMENTO

1. Il fallimento non risolve i contratti stipulati dal fallito quando godeva della piena capacità di contrattare, e prima anche del periodo dei dieci giorni precedenti al fallimento, e che soltanto dal lato del fallito i contratti stessi nella esecuzione che ne domandi l'altra parte ricevono quella modificazione che è richiesta dai diminuiti mezzi pecuniarj del medesimo. — *Corte R.* 27 *Gennaio* 1846 *in causa Granara, e Ronquerol.*

2. Il suicidio del negoziante non è causa sufficiente per ritenerlo come fallito ed equiparabile alla sospensione dei pagamenti all' effetto di rivendicare le merci ad esso vendute, a meno che a quest' oggetto non vi sia il concorso delle condizioni richieste perchè il venditore possa esercitare un tale diritto. *Corte R.* 17 *Maggio* 1846 *in causa Pardo, e Padova.*
V. Rivendicazione di merci.

FALSITA' AGL' EFFETTI CIVILI

1. Per regola la firma apposta in calce di una confessione di debito, o di un' atto qualunque stà a indicare l'approvazione

de' soscrivente di tutto ciò che è espresso nella scrittura benchè d'altra mano distesa. Questa regola però siccome fondata nella semplice presunzione che il soscrivente abbia letto, o abbia avuto cognizione del contenuto nella scrittura va soggetta a limitazione ogni qualvolta apparisca che gli fu ignoto il contegno stesso, e che con tutt' altro intendimento che con quello di approvarlo egli abbia apposto la sua firma, lo che può esser dimostrato anco per mezzo di congetture. *Bonfin. ad Bamnimen. cap.* 12 *N.* 23 le quali agl' effetti civili basta che inducano un grave sospetto in chi deve giudicare perchè egli debba attenersi dal dare esecuzione all' Istrumento redarguito di falsità. *Bonfin Loc. cit. cap.* 31 *Assiom.* 2 *N.* 5 *Florentina Suspicionis falsitatis Schedule* 1 *Agosto* 1804 *cor. Rossi pag.* 19. — Quand' anche niun vizio visibile presenti l' Istrumento. *Costantin Vot. Dec.* 424 *N.* 23. — *Rot. cor. Ansald. Dec.* 773 *N.* 10 *Compostellana* 2 *Maggio* 1755 §. 20, *e* 30 *Aprile* 1756 *cor. Benfort du Camillae* §. 21 *Anconitana seu Senogallien Apoche* 2 *Maii* 1794 *cor. Acciajoli* §. 3.

Tal prova formata dal complesso delle congetture, e circostanze particolari del caso ha egual forza ai su indicati effetti della prova diretta, e non si dice prova presunta, ma vera, concludente. *Gratian cap.* 889 *N.* 18. — *Florentina nullitatis Donationis* 30 *Settembre* 1768 *av. Lucì* §§. 42 43. — *Dec. della Corte R.* 2 *Agosto* 1849 *in causa Brigidi, e Costanti.*

2. Il sospetto di falsità si deduce principalmente dalle inverosimiglianze le quali agl' effetti civili non si richiede che raggiungano il grado di evidenza, poichè altrimenti non differirebbe il sospetto di falsità dalla falsità medesima. *Liburnen seu Neapolitana vendictionis frumenti* 12 *Luglio* 1754 *av. Bizzarrini* §. 26 *Florentina pecuniaria* 30 *Settembre* 1780 *av. Ganlard pag.* 4 *vers. Non è per questo detta Dec. e Dec. de'* 5 *Giugno* 1848 *in causa Degl' Innocenti, e Mazzei.*

3. In diritto la falsità della causa apparente di una obbligazione non induce di per se la nullità della medesima, ove non si provi che fu informata da errore, da dolo, e da una causa turpe. Imperocchè molte volte accade che i contraenti occultano per loro vedute particolari il vero motivo che gl' induce ad obbligarsi, senza che per questo venga meno la validità dell' atto, potendo la causa taciuta essere onesta, e proporzionata alle obbligazioni assunte da alcuna delle parti: Ed allora subentra la regola che deve attendersi a ciò che i contraenti ve-

ramente vollero, non a ciò che simulatamente espressero. *Leg. 1 Cod. Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur. Faber in Cod. Lib.* 4 *tit.* 17 *defin.* 3 *Del Rosso Diritto Privato Romano V.* 3 *div.* 2 *cas. in fine Troullier droit civil. liv.* 5 *tit.* 3 *sect.* 4 *N.* 176. *Corte R.* 20 *Agosto* 1846 *in causa Michelotti, e Frediani.*

FIGLI MAGGIORI D' ETA'

1. L' Art. 21 della patria Legge de' 15 Novembre 1814 prescrive che i figli maggiori d' età non possono obbligarsi, nè stare in giudizio quanto ai beni che non siano castrensi, e quasi castrensi, senza il consenso di chi esercita la patria potestà, il quale si richiede unicamente per il di lui personale interesse. Con una così indistinta, e generica disposizione di Legge è forza il ritenere che il consenso del padre sia necessario non solo per le obbligazioni che si contraggono dai figli maggiori rispetto ai beni avventizj su cui egli gode l' usufrutto, ma anco rispetto agl' altri su de' quali non abbia un tal diritto.

Imperocchè anco riguardo a questi ultimi il padre ha certamente interesse a conoscere le operazioni che si commettono dai figli onde impedir loro la dispersione di un peculio che lo esonera in tutto, o in parte dall' obbligo di alimentarli, e quindi ha diritto che si richieda il suo consenso. Ma se è necessario il consenso del padre in simili affari, non è per nulla ordinata dalla Legge la di lui assistenza alla stipulazione dei contratti, nè il suo intervento nei giudizj ne' quali prendono parte i figli maggiori, ma basta per la validità delle loro obbligazioni, o giudiciali, o stragiudiciali che siano, che consti del di lui consenso in un modo qualunque, o espresso, o tacito. *Ann. di Giuris. Anno* 1840 *part.* 2 *pag.* 541 *tes. Ombros. tom.* 7. *Dec.* 16, 29, 37. *Corte R.* 12 *Febbraio* 1846 *in causa Zini, e Alisi.*

FIUMI

1. Per i Testi notissimi nella *Leg. per Bythiniam Cod. de Immunitat nemini conced.* e nella *Leg.* 6 §. 1 *ff. de aq. pluv. arcend.* e per le chiare disposizioni delle patrie Leggi 8 Novembre 1786, e 12 Settembre 1814 l' onere di mantenere in buon grado gli argini dei fiumi spetta a tutti i possessori dei fondi adiacenti in proposizione della maggiore, o minore utilità che questi ne risentono, colla sola differenza che se fra loro siasi formata per tale oggetto una massa comune allora si dice

quel dato fiume è sottoposto a particolare imposizione, ed alle spese occorrenti è provveduto di mano in mano dai respettivi deputati a cui spetta la cura di repartirne con giusta proporzione fra i singoli componenti la collettiva d'interessati da essi rappresentata; e se questa specie di società non sia stata costituita è solamente il possessor frontista che ha l'obbligo di eseguire i necessarj lavori di mantenimento e di riparazione, con diritto però ad ottenerne rivalsa da tutti gli altri ai quali la loro esecuzione abbia portato vantaggio, e difesa. *Corte R.* 4 *Agosto* 1847 *in causa Grandoni NN. e Benvenuti.*

FRUTTI

1. È massima di diritto incontroversa che nei giudizj di liquidazione non si verifica mora finchè non sia nata la relativa Sentenza, e conseguentemente i frutti non sono dovuti che da quel giorno per la ragione che il debitore non conoscendo l'ammontare del suo debito è costituito nell'impossibilità di offrirne il pagamento. *Bursat. cons.* 184 *N.* 60. *Leotard de usur. quest.* 84 *N.* 1 *et segg. Gob. cons. Dec.* 14 *N.* 71 *et segg. Palm. T.* 4 *Decis.* 162 *N.* 4 *et segg.* Nè la sussistenza di un credito sebbene illiquido nella sua qualità potrebbe autorizzare il concetto che i frutti fossero dovuti dal giorno della domanda e retrotrarsi a quello la Sentenza di liquidazione. In fatti non essendo dovuti i frutti che per la sola mora, ed in pena della medesima, nè verificandosi questa nei crediti illiquidi, se si ammettesse la retrotrazzione delle usure dopo la fatta liquidazione, a meno che questa non dipendesse che da un semplice calcolo aritmetico, non richiedente il fatto del Giudice. *Florent. salarj* 19 *Luglio* 1718 *cor. Bonfin Dec.* 40 §. *ult.* si verrebbe ad ammettere una pena senza colpa, un effetto senza causa, e resterebbe affatto distrutta la massima sopra indicata. *Corte R.* 10 *Dicembre* 1846 *in causa Ducci, Grossi, Marcucci, e Gori.*

2. È massima costante in Giurisprudenza per il Testo espresso nella *Leg.* 1 *Cod. de liberat. e Solut.* che le somme pagate dal debitore di capitali fruttiferi, senza veruna speciale dichiarazione, o patto sulla loro imputazione si presumono pagati in conto di frutti prima che in conto di sorte, e perciò il debito della sorte non resta diminuito che per la rata che sopravanzi di mano in mano all'estinzione dell'ammontare comulativo dei frutti maturati all'epoche dei respettivi parziali pagamenti. *Te-*

sor. del For. Tosc. tom. 25 *Dec.* 37 *Rot. Rom. in Subinen Dot. et fruct.* 13 *Mart.* 1838 *cor. De Retz. N.* 4. — *Corte R.* 16 *Aprile* 1847 *in causa Vanni NN. Giacomelli NN. Gherardini, e Vivai.*

3. Se è stato ritenuto che la Sentenza contenente l'ordine di pagare costituisca in mora, e renda fruttifero il credito in quanto che sia al debitore che già conosce il suo debito imputabile il dolo o la colpa per la dilazione frapposta al pagamento, e stato pure fissato, e stabilito che questa regola proceda nella mancanza di una giusta casua, o di un giusto impedimento, nel concorso della quale è stato detto l' opposto. *Corte R.* 12 *Maggio* 1847 *in causa Caselli, e Gargiolli.* —

4. I frutti su i legati di qualità non sono dovuti che dal giorno dell' interpellazione, e della mora. *Corte R.* 12 *Giugno* 1850 *in causa Giudici, e Mensini ved. Giudici.*

5. Il debitore che si rende moroso alla restituzione del capitale al giorno convenuto è tenuto al pagamento dei frutti pattuiti anco per il tratto successivo, ma se la mora è derivata per dato, e fatto del creditore non possono da questi pretendersi i frutti posteriori alla risoluzione del contratto di mutuo. *Corte R.* 29 *Settembre* 1847 *in causa Cantagalli, Servaddio, Chigi, e Lamporecchi.*

V. Terzo possessore.

GIUDICE

1. Il Giudice, senza assoggettare alla nullità la sua Sentenza, non può di nuovo spiegare il suo ufficio nella trattativa e decisione di quella medesima causa, e con quello stesso processo su cui propalò il suo voto — *Leg.* 12 *Febaraio* 1549 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 15 *Dec.* 9. *Corte R.* 29 *Agosto* 1846 *in causa Michelotti, e Stefanini.*

GIUDIZIO ESECUTIVO

1. L' intimazione a pagare è l' atto preliminare con cui s' instaura il giudizio di esecuzione immobiliare. *Annali di Giurisprud. Anno* 1844. *part.* 1. *col.* 102. stando in quel giudizio l' intimazione per la domanda *detti Annali Anno* 1842 *p.* 2 *col.* 740. —

La domanda di elezione di periti notificata al domicilio del convenuto non va soggetta al vizio di nullità per esser di già mancato a vivi il convenuto stesso ed ignorata la di lui morte. *Decis. della Corte R.* 3 *Febbraio* 1849 *in causa Montelatici, e Basagna.*

2. La regola per cui nel giudizio esecutivo non possono proporsi questioni che sieno incompatibili colla sua natura soffre limitazione ogni qualvolta in forza della contestazione il giudizio medesimo per volontà delle parti abbia acquistato il carattere di ordinario. *Ann. di Giurisp.* 1845 *part.* 1 *col.* 164 *Corte R.* 28 *Settembre* 1847 *in causa Bonaccini ved. Rastrelli, e Frosini ved. Rastrelli.*

3. Il terzo che paga l' altrui debito, non in nome, e per interesse del vero debitore, ma nella falsa credulità di doverlo pagare siccome proprio, come sarebbe il liberatario che paga per errore più del prezzo di liberazione ha diritto alla repetizione del pagato, ma tale repetizione non può essere ammessa in un giudizio esecutivo, se il pagamento che volsi ripetere non sia già stato dichiarato indebito per Sentenza, o tale non apparisca sì chiaramente da escludere ogni dubbio plausibile. *Corte R.* 7 *Gennaio* 1848 *in causa Monte dei Paschi di Siena, e Ramazzotti.*

Gl' Art. 55, e 60 della Legge 7 Gennaio 1838 prescrivono a pena di nullità che tanto l' intimazione che deve precedere l' iniziamento del Giudizio esecutivo immobiliare quanto l'Istanza d' elezione di periti, cui può farsi luogo dopo spirati 30 giorni senza che l'intimante abbia ottenuto il richiesto pagamento sieno dirette al *debitore*, e notificate alla *persona* o al domicilio del medesimo.

Trattandosi di espropriare una società è necessario che il creditore diriga gl' atti a quello, o quelli che ne sono i gerenti, e nei quali l' Ente morale preteso debitore s' intende essere personificato. *Duranton droit civil liv.* 3 *tit.* 19 *N* 40 *Dec. della Corte di Cassazione di Francia de'* 23 *Agosto* 1836 *nel Jurnal de Palais tom.* 27 *pag.* 559. Dal riconoscere nel gerente, o gerenti il potere illimitato di stare in Giudizio per la società non deriva necessaria la conseguenza che un egual potere convenga ammettere in ogni altra persona da detti gerenti preposta ad ingerenze amministrative. Cosicchè la notificazione degl' atti suddetti fatta a questa anzi che al gerente è nulla.

Corte. R. 27 *Settembre* 1850 *in causa Quatremere, e Maniller.*

V. Giudizio ordinario.

GIUDIZIO INSTITUZIONALE

1. Il giudizio instituzionale è un giudizio meramente possessorio. *Piton controv. Patronal allegat.* 36 *N.* 1 *allegat.* 100 *N.* 26. —

Nel giudizio possessorio all' effetto della instituzione prevale la presunzione di quei patroni che sono nel possesso, o quasi possesso di presentare. *D. Piton allegat.* 36 *N.* 3 *Rot. Rom. in recent. part.* 15 *Dec* 269 *N.* 8.

L' ultima presentazione seguita con effetto è bastante per acquistare il possesso, o quasi possesso di presentare. *Ann. di Giuris. Anno* 1840.

Questi principj vanno soggetti a limitazione quando l' ultimo stato sia torbido sicchè il possesso manchi di prova, e quando le parti abbiano volontariamente receduto dai benefizj, e dai privilegj del possesso, nei quali due casi può il Giudice, senza attendere al possesso, ed all' ultimo stato, convolare dal possessorio al giudizio petitorio, e quindi, e molto più al possessorio plenario, così dopo il *Testo in capite consultationibus de Iur. Patron in sesto Piton de Iur. Patron allegat.* 36 *N.* 3 *Rot. Rom. recent. part.* 15 *Dec.* 269 *N.* 8 *Rot. Floren. cor. Vannuccini tom.* 4 *Dec.* 205 *N. Tesor. del For. Tosc. tom.* 35 *Dec.* 66 *N.* 1. *Corte R.* 31 *Gennaio* 1846 *in causa Papini, e Papini.*

GIUDIZIO ORDINARIO

1. Il giudizio che viene ad instaurarsi tra il creditore sequestrante, ed un terzo opponente non investito dalla esecuzione, ed estraneo al titolo esecutorio in forza del quale è stato commesso il sequestro non può apprendersi per esecutivo, ma deve bensì ritenersi come un giudizio ordinario da dover rimanere subordinato alle disposizioni del Cod. di Procedura anco agl'effetti dell' appello, e non alle regole della Legge su i giudizj esecutivi del 9 Gennaio 1838. *Dec. della Corte R.* 13 *Febbraio* 1849 *in causa Grifoni, e Pini.* —

2. La disposizione dell' Artic. 16 della Legge del 7 Gennaio 1838 non è applicabile al Giudizio incoato per via di do-

manda, anzi che per mezzo di precetto, benchè l'azione sia appoggiata ad un pubblico Istrumento, talchè è permesso l'esperimento delle posizioni. — *Corte R.* 17 *Settembre* 1846 *in causa Corsi, e Gerali.*

GIUDIZIO POSSESSORIO, E PETITORIO

1. Nel giudizio petitorio il fondamento unico dell'azione è il dominio, di cui la prova incombe pienissima all'attore, mentre nel possessorio, comunque plenario, il fondamento dell'azione è il possesso, con la differenza c e nel sommarissimo si procede con esame celere, e spedito a verificare quale dei due contendenti fosse il possessor materiale del fondo all'epoca immediatamente precedente la turbativa, o lo spoglio, ed a questo a preferenza accordasi la momentanea manutenzione, o reintegrazione, e nel plenario si procede invece con piena, e matura cognizione di causa a determinare dietro il confronto delle ragioni, e titoli respettivi chi abbia meglio conclusa la prova di un possesso legittimo, e convalidato dalla presunzione della proprietà, senza che su di questa si emetta pronuncia alcuna, restando solo determinata in modo definitivo dalla risoluzione della disputa possessoria la necessità in quello che soccombe di farsi attore, e giustificare completamente la proprietà stessa qualunque volta volesse ottenere in giudizio petitorio la formale dichiarazione siccome insegnano fra gl'altri. *Richeri Giuris. univers. lib.* 4 *tit.* 36 §. 1471 *et segg. Paz de Tenut et Remed possessor cas.* 31 *N.* 30 *et segg. Reinfestan Ius. Canon. univers. lib.* 2 *tit.* 12 *N.* 219 *post. de manutent Obser.* 2 *N.* 25 *et segg. Politi opera tom.* 5 *de Novi oper. nunciat. quest.* 26 *per tot.* alla dottrina de' quali è pienamente conforme la nostra Giurisprudenza di cui fanno fede le Decisioni della Corte de' 13 Maggio 1845, e della Corte Suprema di Cassazione 26 Dicembre detto Anno in causa della Bordella, e Sensi, e l'altra del Marzo detto in causa Franceschi, e Amorotti. — *Corte R.* 19 *Gennaio* 1846 *in causa Martelli, e Martelli.* —

2. Secondo la nostra patria legislazione dalla quale è stato marcato l'ordine delle giurisdizioni, e delle cognizioni non può nel giudizio sommarissimo conoscersi che del nudo fatto del possesso provvisionale astrazion' fatta dal titolo: All'incontro nel giudizio possessorio plenario deve ricercarsi non chi materialmente possieda, ma chi abbia diritto di possedere secondo l'ef-

ficacia dei respettivi titoli, per lo che il giudizio sommarissimo non può confondersi con l' interdetto *retinendae* denominato *uti possidetis* cioè con quel rimedio civile che ha qualità, e forma di giudizio ordinario possessorio, nel quale può incidentemente almeno conoscersi della validità, o invalidità del titolo, e che compete a chi giuridicamente possiede per difendersi, e definitivamente mantenersi nel suo possesso fino all' esito del giudizio petitorio, al quale il possessorio plenario serve di preparazione, come il sommarissimo serve di preparazione al possessorio plenario. *Coraruvv. in Prat. cap.* 17 *Remer de Marzano ad tit. de acquir. vel amit. posses.* §. 10 *apud Marman Thesaur. tom.* 7 *pag.* 108.

Quegli pertanto che allega non un possesso di fatto, ma titoli dai quali a senso suo resulta un possesso avente causa da dominio, e conclude per l'esecuzione del titolo pone in essere un giudizio di possessorio plenario tutto che lo abbia qualificato, e i primi Giudici, ritenuto un giudizio sommarissimo possessorio. *Corte R.* 1 *Febbraio* 1847 *in causa Durval e Paulze d' Ivoy.*

3. Quando dall' intimante si presenta una domanda diretta ad introdurre un giudizio petitorio, dietro la quale l' intimato esibisce domanda diretta a porre in essere un giudizio possessorio niun dubbio che la causa del possesso debba esser riguardata come preciudiciale, e la relativa azione meriti d' essere risoluta prima di assumere qualsivoglia esame sul dominio, e su i titoli del medesimo. *Leg.* 3 *Cod. de Interdict. Poncet delle azioni possessor. tit* 2 *cap.* 2 *Regolam. di Proced. Civ. Art.* 565 566, *e* 567. *Corte R.* 2 *Settembre* 1847 *in causa Peruzzi*, e *Bartolini*.

4. Quegli che reclamando contro una Comunità la refezione di danni pretesi derivatigli in conseguenza della costruzione di una fogna eseguita per causa di pubblica utilità sotto la superfice di una pubblica piazza del luogo, per cui erano rimasti intercisi i canali, ed occupato il bottino destinati a condurre la raccolta acqua piovana in una cisterna che dice di possedere in detta piazza, non fa che esercitare l' azione nascente dalla *Leg.* 2 *Cod. ad Leg. Aquil* nella quale azione si deduce principalmente il dominio comecchè non ad altri che al padrone competa. *Leg. Item Mela ff. ad Leg. Aquil.* per cui non può essere qualificato il giudizio che per petitorio. *Corte R.* 16 *Agosto* 1850 *in causa Giuquili NN.*, e. *Saracini.*

V. Eredi N. 3. —

GIUDIZIO POSSESSORIO PLENARIO

1. Il giudizio possessorio plenario è quello che è diretto a conoscere non chi materialmente possieda, ma chi abbia il diritto di possedere secondo l' efficacia dei titoli. *Corte R.* 11 *Febbraio* 1847 *in causa Duval, ed Ivoy.*

2. L' attore che col suo libello introduttivo del giudizio enuncia i titoli, e i documenti dai quali desume il suo diritto per ottenere l' uso di alcune stanze, e produce i documenti giustificativi l' azione intentata, e provoca la dichiarazione del diritto dai medesimi resultante pone in essere non un giudizio possessorio sommarissimo della competenza dei Pretori, ma sibbene un giudizio possessorio plenario della competenza dei Tribunali collegiali di prima Istanza. *Corte R.* 19 *Febbraio* 1848 *in causa Compagnia dei Santi Rocco, e Martino, e Fontana.*

GRADUATORIA

1. Trattandosi nel giudizio di Graduatoria unicamente di assegnare a ciascun' creditore il grado di ragione competente, non può dirsi inutile l' esame della domanda diretta da uno di essi d' esser competentemente collocato per il diritto di dote, e corredo per essere debitore del patrimonio in concorso di maggior somma, giacchè questa è un' indagine tutta propria del successivo giudizio di liquidazione per statuire qual sia il di lui debito per altre dependenze. — *Dec. della Corte R.* 28 *Novembre* 1848 — *in causa Fabbroni, e Credit. Fabbroni.*

2. Quando per mezzo di una Sentenza Graduatoria è stato di già distribuito nella maggior parte ai creditori il prezzo dei beni inv stiti, per la distribuzione del valore dei frutti prodotti dai beni medesimi non vi è bisogno di altra Sentenza dovendosi ritenere i suddetti frutti come una parte integrante dei beni medesimi. *Dalloz Iurisprud. tom.* 17 *pag.* 420, e perciò l' importare di detti frutti deve distribuirsi secondo l' ordine delle collocazioni fissate dalla Sentenza concorrendo ad attribuirle forza di cosa giudicata in rapporto a detta distribuzione identità nella persona dei creditori, identità nei titoli da essi dedotti, e identità giuridica di subietto. *Merlin Repert. Verb. Chose jugeè* §. 11 *bis. Dec. della Corte R.* 25 *Gennaio* 1849 *in causa Buoncompagni, e Brizi.*

3. La Corte Regia nella pendenza dell' appello da Sentenze Graduatorie non può conoscere per la speciale competenza attribuitale dall' *Art.* 939 *del Regolam. di Proc. Civile e dall' Art.* 151 *della Leg. de'* 7 *Gennaio* 1838 che delle istanze di pagamento. In modo che la domanda diretta ad ottenere l'eccesso di un fatto deposito deve subire il primo grado di Giurisdizione. *Corte R.* 24 *Febbraio* 1847 *in causa Gherardesca, e Graduat. Cambiagi.*

GRAVAMENTO

1. Il gravamento dei mobili del marito eseguito dal suo creditore dopo essere stato notiziato per parte della moglie del suo debitore di aver essa fatto acquisto dei detti mobili è nullo, a meno che non sia in grado di giustificare incontinenti la insussistenza delle pretenzioni della donna.

Ne a giudicare diversamente può giovare che la donna venisse autorizzata dal Giudice posteriormente alla trasmessa intimazione, e dopo che ebbe luogo il gravamento, giacchè la nullità di un contratto posto in essere dalla donna senza precedente autorizzazione del Magistrato, siccome indotto nel di lei particolare interesse, rimane in un implicito stato di validità finchè persevera nella donna stessa la volontà di osservarlo. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 40 *Dec.* 14. —

Come egualmente giovar non può il reflesso che il contratto fosse posto in essere nella veduta di frodare i creditori, giacchè se vuolsi che l' alienazione dei mobili sia infetta del vizio di litigioso è da osservarsi, come il *De Luca de Iudic. disc.* 40 *N.* 21, che un tal vizio non si contrae ove si tratti d' azione meramente personale, o pretendesi che concorrino i termini dell' *Editto De his quae in frandem etc.* ed è principio incontroverso che l' azione revocatoria non si accorda ai creditori meno il caso che sia da essi giustificato, come uno degli estremi sostanziali della medesima, che gli altri beni dell' alienante sono insufficienti al pagamento del proprio debito. *Rot. Rom. part.* 16 *Decis.* 413 *N.* 14 *Toullier edizione di Bruselles tom.* 3 *pag.* 455. —

E nemmeno per il lato della simulazione può essere attacato un tal contratto tutte le volte che resta provato il credito dotale della donna, e il giusto prezzo dell' acquisto. — *Decis. della Corte R.* 28 *Novembre* 1848 *in causa Billi ne' Morel, e Tonietti.*

2. Quel creditore che provoca un gravamento su i mobili del suo debitore, e che dal rapporto del Cursore intende non essere stati ritrovati altri mobili oltre quelli rimasti investiti da un precedente gravamento eseguito nel medesimo giorno ha diritto di domandarne la conferma per suo conto, senza che possa essergli di ostacolo l' asserto dell' altro creditore d' essere stato disinteressato dal comune debitore, quando non resta provata la restituzione degli oggetti gravati alla libera disponibilità del creditore, i quali debbono considerarsi come esistenti in Tribunale ed in potere della Giustizia ancorchè si trovino presso un terzo costituitosi confessionario di pegno. *Vernaccini tom. 5 Decis.* 251 §. 24.

Ed è principio generalmente ricevuto dopo il *Testo nella Leg. cum Unus ff. de Auctorit. Iud. Possid.* che l' esecuzione regolarmente introdotta da un creditore vero, e non putativo, diviene comune agl' altri concreditori del comun debitore anche all' effetto di proseguirla, e condurla al suo termine qualora il primo sia disinteressato poichè nota il *Bartolo* illustrando quel Testo « primo dimisso jùs coeterorum non luditur. » Principio che non trova deroga in veruna disposizione del Regolamento di Proced. ma consacrato dalla *Leg. del* 7 *Gennaio* 1838. — *Corte R.* 25 *Febbraio* 1850 *in causa Lippini, Baldi, e Mastripieri.*

INCOMPETENZA

ART. 43 §. 1 *Motup.* 2 *Agosto* 1838, *e Artic.* 17 *delle DD. e II.*

1. Quegli che denunzia degli attentati, e degli arbitrj da vita ad un giudizio possessorio sommarissimo della conpetenza del Giudice minore locale.

La Sentenza che *tanquam in prima* sia proferita dal Tribunale di prima Istanza in una causa di denunzia delle turbative, di violata inibitoria, e di attentati non è appellabile alla Corte essendo incompetente. *Dec. della Corte R.* 17 *Settembre* 1849 *in causa Aguzzi, e Stanghini.*

2. Per il combinato disposto degl' Art. 172, e 173 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 quando la deserzione si faccia dipendere dal fatto della tardiva esibizione, e notificazione della scrittura di prosecuzione d' appello la dichiarazione di voler approfittare degli effetti della deserzione deve esibirsi negl' atti del

Tribunale da cui fu proferita la Sentenza appellata, mentre è certo che la giurisdizione al Tribunale *ad quem* non si deferisce se non se in forza di un' atto di prosecuzione d' appello di cui non sia controversa la esibizione, e notificazione nel termine prescritto dalla Legge: Ne per rendere competente il Tribunale d' appello giovar può la circostanza che l' atto d' appello fosse interposto agli effetti devolutivi, e quindi non soggetto all' eccezzione della deserzione, ma a quella d' inefficacia, poichè deve ritenersi tanto l' una che l' altra di dette eccezzioni della competenza dei primi Giudici. *Corte R.* 29 *Luglio* 1850 *in causa Marchi, c Bartoli.*

V. Inibitoria a contrarre matrimonio N. 1.

INDEBITO

1. Trattandosi d' indebito non di specie, ma di quantità, l' azione che si esercita per la di lui repetizione non attribuisce diritto al conseguimento dei frutti.

E neppure è compreso in quest' azione l' interesse del danno emergente. *Rot. Rom. in Recent. Dec.* 161 *N.* 7. — *Corte R.* 26 *Febbraio* 1847 *in causa Da Scorno, e Apolloni.*

INIBITORIA A CONTRARRE MATRIMONIO

1. A conoscere della contestazione che nasce fra l' inibente, ed inibito, questione attenente alla giurisdizione contenziosa, sono competenti i Tribunali ordinarj civili, e non i Giudici minori. *Dec, della Corte R.* 22 *Giugno* 1849 *in causa Anzilotti, e Anzilotti.*

INIBITORIA

1. La Guardia di fossi, argini, e scoli pubblici non può valersi dell' azione popolare per legittimare l' intentato rimedio inibitoriale: Ma perciò che è comunemente ricevuto in Giurisprudenza può anche senza mandato intentare la detta azione purchè il Procuratore prometta *de ratho.*

Se pertanto i deputati all' imposizione di detti fossi ec. autorizzano con lettera la guardia anche dopo l' intentata azione, ed in seguito dell' eccezzioni dell' inibito non può da questi controvertirsi la ratifica per parte dei deputati medesimi, ne tampoco la mancanza di facoltà in essi, della superiore autorizzazione, giacchè trattandosi d' impedire qualunque innovazione che

venisse tentata, ed i deputati essendo gl' amministratori, dessi non hanno bisogno d'essere autorizzati per intentare il rimedio inibitoriale.

Ne giova all' inibito per sostenere inefficace l' atto inibitoriale il dire che l' inibente avesse iniziato il Giudizio non in nome della Deputazione, ma come guardia della Imposizione, quando in detta qualità era stato dalla Deputazione medesima autorizzato ad agire. *Dec. della Corte R.* 18 *Agosto* 1849 *in causa Franchi NN. e Pacchiani.*

2. Il provvedimento della denunzia degl' attentati, e della conseguente inibitoria è un rimedio possessorio per sostenere il quale incombe all' attore la prova di essere nel possesso del subietto in lite, e nel difetto di questa prova chiara, e concludente, mancando anche qualunque giustificazione da parte del convenuto, si deve rispondere per l' esclusione degl' attentati, e per la revoca dell' inibitoria. *Corte R.* 17 *Marzo* 1848 *in causa Arrighini NN. e Miliotti.*

INSCRIZIONI IPOTECARIE

1. Le irregolarità che possono essere avvenute in una iscrizione possono essere affacciate dai creditori, ma non dal debitore. *Ann. di Giuris. Anno* 6 *part.* 2 *col.* 808. *Corte R.* 3 *Agosto* 1846 *in causa Parrini, e Bendoni.*

INSTITUZIONE IN EREDE

1. Quel testatore che dopo aver lasciata la legittima al proprio figlio istituisce in erede il figlio già nato di questo, e i figli nascituri viene a nominare più coeredi, e non un solo erede con più sostituiti, e a tutti è dovuta egualmente la quota ereditaria. *Corte R.* 8 *Agosto* 1850 *in causa Clementi, e Clementi.*

INTERDETTO

1. La Legge Romana a tutela delle pubbliche vie concede due distinti interdetti l' uno proibitorio, per impedire la esecuzione di qualunque lavoro ostativo al pieno, e libero uso di esso, l' altro restitutorio per ottenere la demolizione del lavoro già fatto che le deteriora. La *Leg.* 2 *part.* 17 *ff. ne quid in loco publico* che vieta la demolizione dell' edifizio innocuo eseguito in luogo pubblico senza opposizione d' alcuno si applica agl' edifizj

eretti nelle Città non nelle pubbliche vie campestri come avvertono *Bartolo in Leg. ult ff. ne quid in loco pubblico ec. Bruneman ad Pandect. tit.* 8 *Art.* 43 *N.* 22 *Antonel de loco legali tit.* 2 *cap.* 23 *N.* 7. — Il dannificato può intentare l'uno che l'altro dei due interdetti essendo fra loro affatto indipendenti, e l'esercizio dell'uno non è subordinato a quello dell'altro tanto ai termini della Legge che li concede che per quelli della comune Giurisprudenza. Quando resta esclusa la bona fede, e provato il danno non può non essere che approvata la demolizione dei lavori. *Corte R.* 18 *Dicembre* 1849 *in causa Uffizio di bonificamento della Maremma Grossetana, e Ugazzi.*

2. L'interdetto della Legge 2 ff. ne quid in loc. pub. ha congruamente luogo qualunque sia la specie del danno derivante dall'edificazione sul suolo pubblico, ed assume i caratteri giuridici del danno anco una mera diminuzione di comodo, ma non così per le concessioni fatte dalla pubblica autorità per una data edificazione, le quali possono sortire efficacia a benefizio del concessionario quand'anco riescano pregiudicevoli ai terzi, purchè il pregiudizio sia modico, e tale da non meritare d'essere valutato. *Felin in cap. quae in Ecclesiarum N.* 47 *Bald. in Leg.* 1 *ff. de constit. pecun. Capic. Latr. cons.* 64 *N.* 53 *Pecch. de servit. tom.* 2 *quest.* 28 *N.* 5. *Seneu petite demolitionis Arcus* 23 *Maggio* 1764 *cor. Brogiani.* — *Corte R.* 13 *Agosto* 1850 *in causa Corsini, e Nenciarini, e Scarfantoni.*

INTERDIZIONE

V. Sottoposizione.

INTERVENTO A CAUSA

1. Quando l'intervento a causa ha luogo unicamente per coadiuvare i diritti dell'attore, in questo caso rimanendo inalterato il merito della principale domanda niuna attenzione deve aversi alle conclusioni spiegate dall'interveniente, ma se l'intervento è diretto a far valere dei diritti, e titoli proprj dell'interveniente con Istanza che sieno dichiarati, e definiti, in questo caso la domanda dell'interveniente come avente un merito distinto da quella dell'attore può esser presa in considerazione. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 36 *Dec.* 60 *Ann. di Giuris.* 1840 *part.* 2 *pag.* 366 massime pienamente conformi a quelle dei Tribunali Francesi. *Sirey Ann.* 1829 *part.* 2 *pag.* 248,

e 1834 *part.* 1 *pag.* 540. — *Dec. della Corte R.* 18 *Gennaio* 1850 *in causa Prevost. NN. e Becherucci.*

2. Per regola l' interveniente a causa ha il diritto di dedurre ragioni, sperimentar prove, oltre quelle dedotte, e sperimentate dai litiganti originarj. *Ann. di Giuris. Anno* 1844 *part.* 1 *col.* 447. — *Corte R.* 12 *Agosto* 1846 *in causa Goti, Borghini, e Severi.*

3. La domanda d' intervento coatto di chi fu rappresentante un Monastero, e di ammissione di posizioni a questo deferite, è irrecevibile sul fondamento che nascendo dalle risposte alle posizioni l obbligazione, ed il quasi contratto del rispondente. *Leg.* 12 *ff. de Interrogat. Michalor de posit. cap.* 66 *N.* 17, è chiaro che non potendo obbligare il Monastero per aver cessato dal suo uffizio, non deve nemmeno esser sottoposto alle posizioni. *Tesor. del For. Tosc. Corte R.* 30 *Settembre* 1847 *in causa Santini NN. e Rapi.*

INVENTARIO

V. Erede beneficato.

IPOTECA

1. È regola di diritto che l' Ipoteca nascente dal testamento, o dal codicillo affligge soltanto i beni dell' eredità del testatore, o del codicillante, e non si estende a quelli che l' erede repeta da diversa provenienza per il disposto letterale *dei Testi in Leg.* 1 *Cod. de comm. de legat. et fideicomm. et in Leg. Paulus* 29 *in Princ. ff. de pignor. et hypoth.* seguitati concordemente dai Trattatisti, e Tribunali. *Lebrun de success. lib.* 4 *chap.* 2 *set.* 1 *N.* 36. — *Battur Traitè des priv. et hypoth. N.* 432 *Rot. Rom. in Nuperrim. Romana census* 4 *Iulii* 1685 *cor. Albergato. For. Tosc. T.* 1 *Dec.* 29 *N.* 3, *e tom.* 22 *Dec.* 32 *N.* 4 *Dec. della Corte R.* 15 *Dicembre* 1848 *in causa De Prat, e Cavallini.*

2. Il creditore che vuol procedere all' esecuzione immobiliare contro il suo debitore deve esser munito di un documento esecutivo, senza che si richieda che in forza del titolo stesso sia munito d' Ipoteca che solamente occorre quando si tratta di investire i terzi possessori, ed ottener prelazione fra più creditori. — *Dec. della Corte R.* 18 *Settembre* 1847 *in causa*

Gherardi, *e Rustici NN. e* 3 *Gennaio* 1849 *in causa Bresci*, *e Leonetti.*

3. L' Iscrizione ipotecaria Giudiciale presa in virtù di una Sentenza Graduatoria è legittimamente presa *detta Dec. Bresci*, *e Leonetti.*

4. L' obbligo della rinnovazione delle Iscrizioni non corre altrimenti quando l' Ipoteca ha ormai prodotto il suo effetto mediante la vendita coatta, e definitiva aggiudicazione dei beni obbligati susseguita la Voltura. *Dec. della Corte R.* 10 *Maggio* 1849 *in causa Mazza*, *e Bernardini.*

5. È principio di diritto che sulla cosa propria non può aversi Ipoteca. *Leg. neque pignus* 45 *ff. de Regul. juris. Voet ad Pandect. lib.* 29 *tit.* 6 §. 1. — *Dec. della Corte R.* 5 *Febbraio* 1849 *in causa Graduat. Pecori.*

6. L' Ipoteca sussidiaria del censo per l' indole sua propria non può dedursi utilmente all' esercizio del creditore censista se non condizionalmente alla verificata insufficienza dei fondi censiti, i quai devono sempre preventivamente escutersi, sia che si tratti di conseguire la soddisfazione dei canoni, o censi annui, sia che si voglia esigere la restituzione del capitale nel caso in cui siasi fatto luogo alla repetibilità del medesimo. *Cenc. de censib. quest.* 98 *N.* 39 *et quest.* 101 *N.* 18 *Rot. coram. Buratto ad not. ad Dec.* 151 *Ann. di Giuris. Anno* 1812 *part.* 2 *col.* 104. — *Corte R.* 27 *Aprile* 1846 *in causa Montelatici*, *Castelnuovo*, *e Graduat. Ferrati.*

7. Nella mancanza di un trattato di reciprocità in materia il testamento fatto all' Estero non è produttivo d' Ipoteca sopra beni posti in Toscana, ne rileva che sia stato registrato, ed archiviato in Toscana, mentre tali formalità non sono sufficienti per far derivare l' Ipoteca dall' istrumento forestiero. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 43 *Dec.* 49 *N.* 4. —

Ai legatarj compete l' Ipoteca sopra i beni dell' eredità, ma non su quelli proprj dell' erede. *Corte R.* 18 *Febbraio* 1847 *in causa Del Corso*, *e Graduat. Oneto.*

IPOTECA GIUDICIALE

1. La Sentenza contradittoria, la contumaciale definitiva, o provvisionale produce l' Ipoteca giudiciale purchè dichiari, o im-

ponga un' obbligazione preesistente di dare, o di fare per modo che al vincolo giuridico nascente dal contratto si aggiunga l' autorità del giudicato, senza che a quest' effetto si richieda che la Sentenza stessa litteralmente esprima condanna, poichè non nella forma estrinseca, ossia nella materialità delle formule, ma nella sostanza delle dichiarazioni, o del concetto giuridico in esse necessariamente contenuto deve consistere l' efficacia obbligatoria, e coattiva del giudicato dalla quale trae la sua origine, e la sua forza l' Ipoteca giudiciale. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 31 *Dec.* 1 *Ann. di Giuris. vol.* 4 *p.* 2 *col.* 781 *Dec. della Corte di Montpelier* 7 *Gennaio* 1837 *presso Sirey vol.* 38 *part.* 2 *pag.* 417 *Dec. della Corte di Cassazione di Francia del* 4 *Giugno* 1828 *Sirey vol.* 2 *part.* 1 *col.* 347. *Corte R.* 7 *Giugno* 1847 *in causa Busnach, e Demergy.*

2. È cosa omai certa nella nostra Giurisprudenza che le Sentenze condannatorie emanate prima della introduzione del sistema ipotecario Francese in Toscana non attribuivano Ipoteca su i beni del debitore. *Dec. della Corte di Liegi* 12 *Dicembre* 1814 *inserita nel Giornale di Palazzo. Ann. di Giuris. Anno* 1847 *part.* 2 *col.* 433.

L' Ipoteca giudiciale era sconosciuta alle Leggi Romane: Esse conoscevano soltanto *il pegno Pretorio, o giudiciale* chiamato talvolta anco Ipoteca, che nasceva immediatamente dalla Sentenza condannatoria del debitore, ma bensì dal possesso dei di lui beni, che in esecuzione della Sentenza medesima il creditore otteneva dall' autorità del Giudice. *Leg.* 26 *ff. de pignor. act. Merlin Repert. vol.* 13 *pag.* 446 *col.* 1 *in fine* §. 6 *Troplong. des. hypotc. et priv. vol* 1 §. 435 *bis.*

Notabili poi erano le differenze fra il pegno pretorio, o giudiciale conosciuto dalle Leggi Romane, e la Ipoteca giudiciale introdotta dal diritto francese tra le quali eravi quella che il primo non affliggeva tutti i beni presenti, e futuri del debitore siccome l' investe la seconda in ordine agl' *Art.* 2114, *e* 2123 *del Cod. Civile Francese Troplong. des. hypot. Art.* 2133 e l' altra che per il primo il creditore non acquista verun diritto reale su i beni medesimi che al seguito dell' apprensione del loro possesso ordinata dal Giudice, mentre per la seconda lo acquista anteriormente ed appena abbia ottenuta a suo favore una Sentenza condannatoria, salvo quanto ai terzi l' adempimento di quelle forme che stanno a manifestare, e conservare l' acquistato diritto. Non accordando le Sentenze, come sopra è stato avvertito, Ipoteca al creditore non può questi desumerla dalla Iscrizione da esso presa, la quale, come ognun' sa, è preordinata

soltanto a preservare il rango dell'Ipoteca accordata. *Troplong. tom.* 2 §. 984 *bis pag.* 290 *col.* 2. —

L' Ipoteca essendo di stretto gius non può estendersi non che indursi per via di argomenti, e di congetture. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 31 *Dec.* 1 *pag.* 3 *N.* 4, e 47. — *Corte R.* 12 *Giugno* 1850 *in causa Brogialdi, Bernacchi, Franceschi, Bianchi, e Gradnat. Matteucci.*

ISTRUMENTO

1. Un solo, e medesimo istrumento può contenere diversi contratti, e stipulazioni diverse sopra oggetti, e cose diverse fra loro. *Leg. eo quod a multis* 10 *Cod. si cert. petat.*

Quando i diversi contratti contenuti nell' istrumento medesimo sono apertamente d' indole differente fra loro, e stipulati fra diverse persone non è lecito di confonderli, e considerarli come un unico contratto, ma debbono distinguersi, e riguardarsi siccome fra loro divisi, indipendenti, e tanti quanti sono gli oggetti, e gl' articoli su i quali si aggirano. *Leg. Titia quae in fin. ff. de verb. Obligat. Rot. in Recent. part.* 11 *Dec.* 6 *N.* 27 *et part.* 8 *Dec.* 154 *N.* 17, *e* 18.

Anco la firma apposta da più contraenti nell' istrumento che contiene più, e diversi contratti d' indole diversa deve referirsi a quello che riguarda le persone fra le quali è stato stipulato, e il relativo loro interesse indipendentemente dalla persona, e dall' interesse degl' altri che hanno stipulato convenzioni affatto differenti. *Rot. in Thes. Ombros. tom* 31 *Dec.* 10 *N.* 9 10. *Dec. della Corte R.* 23 *Marzo* 1847 *in causa Guerrazzi, Taccini, e Graduat. Novelli.*

ISTRUMENTO FORESTIERO

V. Ipoteca N. 7.

LEGATARIO

1. Ai legatarj del defunto compete contro gl' eredi un' azione personale, ed una ipotecaria. *Decis. della Corte R.* 14 *Febbraio* 1849 *in causa Giorgi, e Martini.*

2. Un debito eventuale garantito con Ipoteca imposta sul fondo già legato con precedente testamento deve soddisfarsi dall' erede istituito, ossivero dal legatario?

È regola di ragione che quando si tratta di un' onere per-

petuo, e propriamente reale, come sono i canoni di Livello, l'estimo, il censo reservativo, ed altri simili gravami, dai quali secondo la consuetudine rimane intrinsicamente affetto il dominio, e la sostanza della cosa legata, in questa ipotesi la soddisfazione di tali oneri incombe al legatario, e l'erede adempie alla propria obbligazione consegnando la cosa con le predette affezioni perchè si presume che il testatore abbia lasciato per legato il fondo tale quale era da lui posseduto, e ciò in ordine ai *Testi nella Leg. Servi electione* 5 §. *final. ff. de legat. prim. Leg. Actenus.* 8 *ibique Glossa in verbo abeo ff. de usufructu, et quemadmodum Jus utatur. Leg. quaero ff. de usu, et usufructu legato. Carocci de locat. et conduct. Tit. de usufructu. quest.* 16 *N.* 12 *Sacco in Instit. tit. de legat.* §. *Si vero res legata De Marinis Risolut. Iur. lib.* 1 *cap.* 12 *N.* 5 *et segg. Gratian Disput. Forens. cap.* 955 *N.* 25, *et* 26 *Cencius de censib. part.* 2 *cap.* 2 *quest.* 3 *Art.* 1 *N.* 1, *et* 2 *Gabriel cons.* 47 *N.* 6 *lib.* 1 *Politi tom.* 2 *tit. de legat. quest.* 36 *N.* 1 *et segg. Rot. in Recent. part.* 5 *Dec.* 145 *N.* 5. —

È viceversa quando si tratta di un onere estrinseco, che principalmente porta seco l'obbligazione della persona, e quella del fondo interviene solamente per compire la forma dell' atto, come sarebbe il censo detto consignativo, o di un debito per cui il fondo legato rimane affetto in consegu nza di semplice Ipote ca, e ciò tanto avanti, che dopo il fatto Testamento, in questo caso l'obbligazione di redimere il fondo relitto a titolo di legato incombe all' erede a seconda del *Testo nella Leg. si res obbligata* 60 *ff. de legat.* 1 §. *Sed et si rem. instit. tit. de Legat.* come opportunamente insegnano. *Costa de portione ratae quest.* 72 *N.* 1 *Cencius de censib. part.* 2 *cap.* 2 *quest.* 3 *part.* 7 *N.* 14, *et* 15 *De Marinis Resolut. Iuris. lib.* 1 *cap.* 12 *N.* 1 2, *e* 3 *Mans. consult.* 146 *N.* 16 *et segg. ed il Politi ut supra N.* 4, *e* 5.

Dalla letterale disposizione poi del Testo nella *Leg.* 3 *Cod. de legat.* resta risoluta in favore del legatario la questione con la qual Legge concorda il §. *Si rem suam* 12 *Institut. tit. de legat.*, ed è coerentemente a questi Testi che i DD. insegnano che l'imposizione di un' Ipoteca sopra un fondo legato il quale ciò non ostante rimane nel dominio del testatore, ordinariamente, e per se stessa, non somministra argomento di mutazione di volontà del testatore medesimo, e da ciò deducono la conseguenza che l'erede è tenuto a pagare del proprio il debito all' effetto di mantenere al legatario il fondo libero dall' Ipoteca

sopra il medesimo costituita dopo il fatto Testamento. *Vinn. ad Institut. lib.* 2 *tit.* 20 *al cit.* §. *N.* 3 *Richeri Iurispr. Univers. lib.* 2 *tit.* 26 §. 321 *tom.* 8 *pag.* 84 *Ediz. Laude Tompeja*, ad eccezione del caso in cui concorressero argomenti di contraria volontà per parte del testatore.

Nel difetto dei quali, ed anzi nella circostanza che il legatario era una persona strettamente congiunta col testatore, circostanza valutata dalle Leggi, e dai Dottori per tener valido anche il legato della cosa altrui in ordine al Testo nella *Leg.* 10 *Cod. de legat. Vinnius ad Institut. lib.* 2 *tit.* 20 §. 5 *N.* 2. — La Corte R. dichiarò tenuta la Sig. Susanna Becheroni ne' Ficalbi a rilevare Giuseppe Grassi come legatario di uno stabile dalle molestie ricevute per una eventuale Ipoteca su di quello. *Dec.* 17 *Gennaio* 1850 *in causa Grassi, e Grassi.*

3. Quando il legatario sia gravato di un onere, comunque l'emolumento legato soffra la detrazione della Falcidia, non per questo resta l'onere diminuito, sempre che ciò che rimane al legatario basti per la prestazione dell'onere stesso conforme coerentemente al *Testo in Lege maritum suum* 25 §. *a Liberto ff. ad Leg. Falcid.* osservano *Olea de Cession. tit.* 4 *q.* 5 *N.* 37 *Florentina liquidationis hereditatis* 6 *Marzo* 1789 *av. Cercignani* §. 9. —

Nel solo caso però che quello che riceve il legatario non ecceda l'importare dell'onere, e che l'onere sia ingiunto in favore della causa pia, o di altra causa privilegiata cessa la suddetta detrazione, e deve l'onere riguardarsi come un debito dell'eredità. *Gabriell concl. lib.* 4 *ad Trebell concl.* 6 *Mangil de imputat. quest.* 121 *N.* 8. —

Ma quando anche detratta la Falcidia resulta che le rendite del legato, o legati supplir possono esuberantemente alla soddisfazione dell'onere tutto che pio deve stare a carico del legatario. Così decise la *Corte R. nel* 18 *Gennaio* 1850 *in causa Garuglieri, e Leoncini, e LL. CC.*

LEGATO

1. Il legato concepito nei termini seguenti « Lascio al mio « servo tutti i miei spogli di abiti, e di biancheria » è di per se chiaro nè può andar soggetto ed interpretazione diversa dal suo vero significato. La parola *spogli* sta nel suo vero senso ad indicare tutto ciò di cui vien' dimesso l'uso. Vocabolario della Crusca Manuzzi Vocab. della Lingua Italiana Vanzon Dizionari Universale.

Non dal grado maggiore, o minore di deteriorazione, ma bensì dal non più uso delle vesti viene a costituirsi il carattere essenziale della parola (*spogli*) sotto la cui denominazione devono intendersi comprese tutte quelle vesti che il proprietario ha cessato di usare qualunque sia il loro stato di consunzione.

A questo concetto corrisponde il significato che nel comune linguaggio si attribuisce alla parola *spogli*, specialmente quando sia usata dai padroni verso i servi dalla quale altro non viene indicato che le vesti di uso ordinario che o più, o meno usati sogliono i primi abbandonare, e bene spesso rilasciare ai secondi.

Per altro trattandosi di rilascio di *spogli* fatto per morte, la parola va soggetta ad un senso più esteso, e così comprensivo non solo di ciò che il padrone aveva abbandonato, ma di quello puranche che al momento del rilascio servivasi, che per chi muore tutto è spoglio quello di cui vivendo stavi vestito, e così esclusi gli oggetti nuovi che non essendo stati mai vestiti non possono esser considerati spoglio di alcuno. Con un legato concepito nei termini che sopra, se vengono esclusi gli abiti non vestiti, e le biancherie non usate, non fanno parte neppure tutti quelli oggetti, che per la loro qualità, e natura, come per la loro destinazione ne agl' abiti, ne alla biancheria appartengono, e neppure come di quelli accessori. — *Dec. della Corte R.* 24 *Settembre* 1849 *in causa Malvezzi ved. Chigi, e Sprugnoli.*

2. Il legato di qualità è di sua natura infruttifero. *Richeri lib.* 7 §. 1717 *Cod. Civ. Francese Art.* 1014. — *Dec. della Corte R.* 12 *Febbraio* 1849 *in causa Capigatti, e Franceschi.*

3. Fa ritenere puro, e non vincolato da condizione sospensiva il legato lo stretto vincolo del sangue fra il testatore, e il legatario. *Menoch de Praesumpt. lib.* 4 *Praesumpt.* 106 *N.* 10 *Polit. tom.* 2 *De Legat. dissert.* 136 *N.* 15 *Rot. Rom. in Rec. part.* 18 *tom.* 2 *Dec.* 534 *N.* 4, e la benevolenza. *Cyriac. tom.* 1 *cont.* 72 *N.* 44 *Menoch. de Praesumpt. lib.* 4 *Praesumpt.* 146 *N.* 37 *Tes. del For. Tosc. tom.* 37 *pag.* 205. *Corte R.* 9 *Dicembre* 1845 *in causa Cepparri, Celoni Bartoli Avveduti, e Landucci NN.*

4. Elementare, e normale è la distinzione in materia di legato della cosa aliena introdotta dalla *Leg. cum alienam.* 10 *Cod. de legat.* che cioè il legato sia valido se il testatore co-

nosceva non appartenerli la cosa legata, e all' opposto sia inutile, e non prestabile, qualora reputasse sua la cosa della quale disponeva.

I principj stabiliti in proposito sono applicabili anche alla donazione della cosa altrui, essendo l' una, e l' altro con titolo lucrativo. *Ciriac Discept.* 52 *N.* 23 *et segg.* Salve sempre però quelle modificazioni che sono reclamate dalla natura, ed indole particolare della donazione fra i vivi.

L' eccezzione indotta, in favore delle persone congiunte, alla regola che il legato della cosa aliena non è valido quando il testatore la reputava sua propria va soggetta ad una solenne limitazione qualora il testatore non semplicemente ignorasse che la cosa legata non fosse sua, ma la credesse propria per qualche causa, o titolo speciale che fosse poi ritrovato per insussistente, e non vero, nel qual caso il legato non è dovuto ancorchè scritto a favore di persona congiunta, presumendosi allora che l' errore intorno alla causa insussistente, e non vera abbia indotto il testatore a ordinare il legato. *Iason in Leg. cum alienam* 10 *Cod. de legat. N.* 5 *Castrens. ad dict. Leg. N.* 1 *Mantic de conject. ultim. volunt. lib.* 9 *tit.* 10 *N.* 4 *Menoch. de Praesumpt. lib.* 4 *Praesumpt.* 116 *N.* 15 *et segg. et Praesumpt.* 118 *N.* 16, *e* 17. *Corte R.* 20 *Febbraio* 1847 *in causa Donnini, e Cartoni ne' Ginanneschi.*

5. La presunzione che nasce dalla Legge. *Quingenta ff. de probat.* favorevole alla reduplicazione del legato di una stessa quantità scritta in diversi atti di ultima volontà cessa tutte le volte che i legati abbiano una sola, e medesima causa, mentre allora subentra la contraria presunzione che il testatore abbia voluto ripetere, e confermare, non reduplicare il legato. *Mantic. de Coniect. ult. volunt. lib.* 6 *tit.* 14 *N.* 19 *Mantic. de praesunt. lib.* 4 *praesunt.* 128 *N.* 14 *Camerella de legat. lib.* 3 *part. de generis legati quaest.* 9 *N.* 11, *e part. de quantit. legat. quaest.* 7 *N.* 10. Due legati adunque di prestazione mensuale, scritto uno nel testamento, e l' altro nel codicillo, che indicano essere diretti al medesimo fine da somministrare gli alimenti al legatario, al cui scopo devono presumersi fatti i legati mensili che non hanno una causa espressa lasciati a persone povere, e dipendenti dal testatore. *Surdo de Alimen. tit.* 2 *quaest.* 12 *N.* 1, *e segg.* devono considerarsi non reduplicati. *Corte R.* 29 *Aprile* 1847 *in causa Da Capparello ne' Nomi, e Pertici.*

LEGITTIMA

Art. 19 *Leg.* 15 *Novembre* 1814.

1. Siccome per il letterale disposto dell' Artic. 19 della Legge del 14 Novembre 1814 la legittima, o il supplemento alla medesima si determina all' epoca in cui ha luogo la separazione, e che il legittimario come deve sottostare ai decrementi deve egualmente godere degli aumenti intrinseci sopravvenuti nei beni istessi anco dopo la morte del testatore, così deve aversi la certezza dell' importare dei medesimi non del tempo preterito, ma presente, per cui agl' effetti della liquidazione è indispensabile una perizia, non potendo attendersi quella fatta ad altro scopo. *Dec. della Corte R.* 28 *Settembre* 1849 *in causa Colmignoli, e Cocchini.*

2. Per lo statuto Pisano le femmine erano escluse dalla successione in concorso dei maschi ognora che fossero state congruamente dotate. Per le sopravvenute Leggi per cui vennero ad acquistare la qualità di legittimarie non gli è loro dato di elevar pretensioni di riducibilità su dei beni stati donati quando prima di rivestire la indicata qualità il dominio di quelli era passato nel donatario. *DD. della Corte R.* 3 *Settembre* 1847 *in causa Bonamici, e Pescetti* 24 *Maggio* 1849 *in causa Toscanelli, e Nencini.*

3 Nel concetto che alle femine non competesse la legittima anco su i beni futuri acquistati dal donante sotto l' impero delle Leggi sopravvenute dopo la donazione procederono le decisioni della Corte Imperiale in *causa Catalani, e Catalani* 12 *Maggio* 1811 *in causa Capponi, e Capponi* 8 *Aprile* 1811 *la Decis. della Corte R. Gherardi, e Gherardi* 17 *Aprile* 1848 *detta Decisione Toscanelli, e Nencini.*

Nella legittima deve sempre per regola computarsi tutto ciò che la figlia ha ricevuto dal padre a titolo di dote, o di donazione per causa del suo matrimonio. Leggi 18 Agosto 1814, e 15 Novembre 1814 al titolo della legittima Art. 36. Nè è dato il deflettere dall' applicazione di questa regola sulla asserta, e non provata dispersione, e deperimento della dote data in specie, e specialmente per colpa, e trascuratezza del padre. *Corte R.* 1 *Aprile* 1846 *in causa De Bonis, Prinott NN. e Diara.*

4. È in ordine all' Artic. 21 della Legge de' 15 Novembre 1814 che dichiara conformemente alla massima ricevuta nell' antica Giurisprudenza, che dal giorno della morte del testatore sono dovuti i frutti della legittima, secondo la natura dei beni, e dei capitali costituenti l' asse ereditario; Ed anche quando o per disposizione del testatore accettata liberamente dal legittimario, o per concordato intervenuto fra esso, e l' erede, o per ufficio del Giudice la quota legittima che dovrebbesi prelevare dai singoli corpi ereditarj tanto fruttiferi, che infruttiferi sia convertita in un credito di quantità, assume esso pure il carattere di fruttifero per la rata corrispondente dei beni ugualmente fruttiferi che il legittimario avrebbe avuto diritto di conseguire in natura per il principio generale di equità desunto dal Testo nella *Leg. curabit Cod. de actione empti. siccome fermano concordemente. Andreol Controv.* 315 *N.* 8 *Gratian. Disputat. For. cap.* 688 *De Luc. de Dote disc.* 110 *N.* 5 *de Usur. disc.* 33 *N.* 3 *Panimol. Dec.* 54.

5. È massima sanzionata dal Testo nella *Leg.* 29 *Cod. de Inofficios. Testam.* che la dote proveniente dalla sostanza di quello della cui eredità si richiede la legittima deve imputarsi in conto della medesima. *Corte R.* 17 *Aprile* 1848 *in causa Gherardi., e Gherardi ved Cuccagni.*

6. Le sorelle istituite eredi ad esclusione dei fratelli non possono diminuire la legittima materna, poichè escluse come sarebbero state dalla successione intestata benchè agnate del testatore sono dalla Giurisprudenza equiparate agli estranei, e a tale effetto si reputano come non esistenti. *Corte R.* 29 *Settembre* 1848 *in causa Bucciolini, Brichieri Colombi, e Bucciolini.*

LEGITTIMARIO

1. Il legittimario si ritiene come un legatario necessario che ha azione contro l' erede perchè gli sia prestata la legittima da ciò che sopravanza detratti i debiti, e gli altri oneri, e spese necessarie, e come che la legittima per le nostre Leggi è una quota di beni anzichè una quota di eredità così il legittimario non può vantare su quella il diritto alla promiscua amministrazione, che se gli è dato di ottenere che siano sospesi gli atti esecutivi sull' eredità medesima perchè venga scorporata la sua legittima non può d' altronde pretendere che venga revocata l' economia, ed il sequestro giudiciale dei beni componenti l'ere-

dità medesima. *Dec. della Corte R. del dì* 16 *Luglio* 1849 *in causa Brizzolari, e Menchini.*

LESIONE

1. Perchè abbia luogo la rescissione di un contratto per lesione enormissima fa d' uopo giustificare il danno risentito oltre i due terzi del giusto prezzo della cosa caduta in contrattazione. Come non si verifica la lesione enorme, che attribuisce alla parte lesa il diritto ad ottenere, a scelta dell' altro contraente, o la risoluzione del contratto, o la riduzione del prezzo convenuto alla eguaglianza, se non quando sia provata una differenza di oltre la metà tra il giusto prezzo, e quello pattuito.

Il favore accordato ai minori, alle Chiese, ed a tutti generalmente quelli che sono sotto l' altrui amministrazione per l' effetto d' intentare il rimedio della lesione giustificando il danno risentito oltre la terza, e anche semplicemente la sesta parte del giusto prezzo, secondo che si tratti di lesione enormissima, o di lesione enorme non si applica alle donne, le quali benchè ad altri effetti parificate ai minori pure quando sono maggiori di età, e godono della libera amministrazione dei loro beni non possono utilmente allegare per i contratti da esse stipulati altra specie di lesione tranne quella ordinaria deducibile da qualunque persona non privilegiata. Nè per riconoscere la donna meritevole in proposito di un tal privilegio può giovare il disposto dell' Artic. 34 della Legge de' 15 Novembre 1814 ove in termini di lesione, risentita dalle donne nei contratti da esse stipulati per causa di legittima, si ammette nelle medesime il diritto di esperimentare il rimedio nascente dalla *Leg.* 2 *Cod. de rescinden. vendict.* nel concorso del danno che è capace di viziare i contratti delle persone privilegiate, poichè da questa disposizione speciale alla materia della legittima non può trarsi un canone di Giurisprudenza generale applicabile ad ogn' altro caso diverso, si perchè è di regola che le Leggi particolari debbono sempre interpretarsi in coerenza del gius comune, ed in modo che deroghino il meno possibile al medesimo, come anche perchè la materia della legittima è stata sempre considerata, anche per diritto comune, come favorevole all' effetto di ammettere la querela della lesione ancorchè questa si verifichi in una misura inferiore a quella fissata per la lesione ordinaria.— *Dec. della Corte R.* 5 *Giugno* 1849 *in causa Cojalli, e Iacopozzi.*

2. Per quanto la prova della lesione possa concludersi anco col mezzo di una perizia giudiciale, pure quegli che intenta tale azione è nell' obbligo di somministrare in antecedente una prova anco imperfetta, ma pure sufficiente a porre in essere un fondato riscontro della specie di lesione che pretende aver sofferto. Per dare un fumo di prova della lesione giovar può l' esibizione anco delle fedi estimali. *Decis. della Corte R.* 16 *Maggio* 1849 *in causa Gherardini, Pichi, e Cioni, e* 7 *Settembre* 1848 *in causa Danielli, Panciatichi, e Danielli, Panciatichi.*

3. La renunzia espressa alla lesione enorme, ed enormissima munita da giuramento, e contenuta nella parte dispositiva anzi che nella parte clausulare dell' atto rende improponibile il rimedio della lesione enorme, siccome fermano concordemente *Barbosa in Leg.* 2 *de Rescind. Vendit. N.* 125 *Rot. Rom. cor. Ubald. Decis.* 480. *Cerretane praetensae Lesionis* 15 *Settembre* 1790 *cor. Maggi Liburnen praetensae rescissionis contractus* 20 *Gennaio* 1801 *cor. Benvenuti N.* 1. —

La lesione enormissima perchè abbia luogo conviene che resti provato che la cosa contrattata sia stata pagata più di due terze parti del giusto prezzo. *Fierli Theoric. V.* 44 *p.* 118 *ediz.* 1801 *Dec. della Corte R.* 5 *Maggio* 1848 *in causa Pucci, e Biondi.*

4. L' eccezzione di lesione emormissima non è ammissibile nei Giudizj esecutivi ove non sia pateutemente, e incontinenti provata. *Zanchio de lesione part.* 2 *cap.* 9 *N.* 169 *Rot. in Romana Contractus Vitalitii* 21 *Marzo* 1753 §. 4 *cor. Molin.*

La prevenzione del debitore che abbia agito in via ordinaria per dichiarare la competenza dell' eccezzione di lesione non toglie l' eseguibilità del documento che riveste i caratteri dell' azione parata. *Carleval de Iudic. tit.* 3 *disput.* 4 *N.* 6, *e* 7 *Cancer Variar. Resolut. part.* 11 *cap.* 3 *N.* 19 *Scac. de Sentent. et de Iudicat. Glossa* 16 *quaest.* 10 *N.* 23, *e* 21. Che anzi la *Rot. Rom.* in questi termini stabilì, che molto meno poteva giovare al debitore la querela di lesione preventivamente intentata, poichè essendo proposta in via d' azione, e dovendo discutersi nel giudizio ordinario non poteva formar soggetto di esame nel giudizio esecutivo. *Romana pecuniaria* 27 *Ianuarj* 1837 *cor. de Cursiis.* §. 4. — *Corte R.* 25 *Settembre* 1846 *in causa Emiliani, e Morali.*

5. Per conoscere il vero, e preciso valore della cosa caduta in contrattazione avuto riguardo all' epoca della reciproca riunione dei consensi è indispensabile una perizia che il Giudice deve accordare dietro un fumo di prova fatta dall' attore, o col mezzo di perizia stragiudiciale, o con documenti. *Rot. in Perusina contractus super laesione* 6 *Aprile* 1821 *cor. Martinez* §. 4 *Pistorien contractus et refection. damnorum* 28 *Iulj* 1779 *cor. Fenzi* §. 10. La perizia giudiciale può essere eseguita tanto mediante la nomina di uno, che di tre periti, specialmente quando per uno soltanto vi concorre il reo convenuto. *Art.* 271, *e* 272 *del Regolam. di Proc. Civ.*

Perchè l' azione della lesione riesca utile è d' uopo che la diversità tra il prezzo vero, e il prezzo convenuto oltrepassi i limiti determinati delle Leggi, e dalla Giurisprudenza.

Dopo la perizia giudiciale non può farsi luogo ad altra perizia a meno che non consti della manifesta erroneità della prima. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 17 *Dec.* 66 *N.* 11.

Nel Giudizio di lesione quanto si valutano le rendite certe, e permanenti, altrettanto non valutansi le rendite incerti, ed eventuali. *Rot.* in *Centuncellarum laesionis* 21 *Marzo* 1825 *cor. Ruspoli* §. 4. —

In materia di capitalizzazione di rendita è per lo più incensurabile il giudizio del perito determinandosi il di lui arbitrio, o per l' ubicazione del fondo, o per altre circostanze intrinseche, ed estrinseche che rendono più o meno favorevole la rendita del soggetto caduto in contrattazione. *Rot. in Roman. seu subrina laesionis* 14 *Ianuarj* 1793 *cor. de Bazane* §. 6 *et Firmana aemendat. damnor.* 24 *Febbraio* 1832 *cor. De Cursis* §. 6. — E l' errore della perizia giudiciale non si pone in essere con una perizia meramente stragiudiciale presumendosi queste procurate dalle parti a comodo nella pendenza della lite. *Rot. in cit. Firmana* §. 7 *et in Romana exfructationis et dammorum* 18 *Marzo* 1833 *cor. eodem* §. 3 *Corte R.* 20 *Aprile* 1850 *in causa Meucci*, *e Meucci.*

6. È regola desunta dalla *Leg. si duorum ff. de act. empt. et vend.* in ordine alla quale data la vendita, o cessione di più cose fatta col medesimo contratto, il minor valore o difetto di misura dell' una resta compensato col maggior prezzo dell' altra per l' effetto che il compratore, o cessionario non possa essere ammesso a sperimentare l' azione della lesione, o quanti minoris se non giustificando il danno risentito nel coacervato valore delle cose tutte cadute in contrattazione. *Mangil de evict.*

quest. 102 *N.* 4 *Costant. ad statut. Urb. Annot.* 46 *N.* 249 *Zanchio de laesion. part.* 2 *cap.* 2 *N.* 131. *Corte R.* 2 *Maggio* 1850 *in causa Di Lupo Parra, e Soldaini.*

7. L'eccezione pregiudiciale dell'inammissibilità del rimedio della lesione nei contratti vitalizii ha contro di se il più comune consenso dei DD. e la costante nostra Giurisprudenza. *Cencio de censib. part.* 1 *cap.* 1 *quest.* 4 *Artic.* 3 *N.* 29 *Zanchio de lesion. part.* 2 *cap.* 9 *N.* 29 *et segg. Fierli Teoric. del Bart. ad Leg. eod.* §. *qui maximus ff. de publīc. et vectigal.* — *Corte R.* 24 *Maggio* 1850 *in causa Orlandi, e Bombicci.*

8. Di fronte alla nostra Procedura l'azione della lesione nelle vendite giudiciali alla subasta è inammissibile. *Corte R.* 7 *Giugno* 1850 *in causa Contucci, e Pucci.*

LIBERATARIO

1. Il liberatario che ha il diritto, ed il dovere di pagare cautamente il prezzo del suo acquisto non può essere astretto ad eseguire il disborso prima d'essere fatto certo della eseguibilità della Sentenza che nè stabilisce l'ordine, ed il modo di pagamento, lo che è in dovere dei creditori di somministrargnene la prova con opportuni certificati. *Corte R.* 9 *Marzo* 1850 *in causa Sacchetti, e Papini, e* 14 *Maggio detto in causa Brini, e Mezzedimi.*

2. È di necessità che il liberatario intervenga al Giudizio d'ordine, e perciò che vi sia citato, nel caso diverso la Sentenza che vi sia proferita è nulla. *Corte R.* 15 *Febbraio* 1848 *in causa Del Bello, Fabbri, e Graduat. Morrocchi.*

LIBRI

1. Abbenchè per la regola nascente dalla *Leg. exempl. perniciosum Cod. de probat.* sia vero che non possa la privata scrittura far fede di credito a favore dello scrivente, questa regola per altro riceve una limitazione necessaria nelle questioni di amministrazione nelle quali per natura stessa delle cose i libri dell'amministratore, dove siano regolarmente tenuti, costituiscono il mezzo indispensabile per determinare i suoi diritti, e le sue obbligazioni verso l'amministrato. *Mascard de probat. Conclus.* 976 *Escobar de ractiocin. cap.* 10 *per tot.*

Ora quando i libri, e giornali di prime note ove sono registrate di giorno in giorno moltiplici partite con assai chiarezza, e quelle di uscita munite nella massima parte della relativa ricevuta si è sempre ritenuto per il consentimento dei DD. e per la consuetudine di giudicare dei Tribunali essere i libri privati in genere abili a costituir prova del credito a favore dell' amministratore, salve le questioni, e le indagini, che dietro speciali eccezzioni siano da istituirsi sopra una, o più delle singole partite. *Glos. in Leg. Instrumenta domestica Cod. de probat. Vernaccini Dec.* 326 *N.* 4. Ne per togliere la dovuta fede a tali libri può servire l' esistenza in essi di qualche ritocco, rasura, o trasposizione, giacchè tutte le volte che ricorrono le condizioni principali della buona manutenzione di detti libri sarebbe troppo duro che per qualche particolare vizio, o inesattezza se ne dovesse dichiarare l' assoluta inattendibilità, siccome dietro la precisa autorità della *S. Rota nelle Nuperr. Decis.* 495 *N.* 3. stabilisce con molti concordanti la *Florent. seu Iauuen. crediti* 22 *Ianuarj* 1806 *N.* 15 *cor. Sermolli. Dec. della Corte R.* 18 *Dicembre* 1848 *in causa Vangucci*, *e Melani.*

LIBRI MERCANTILI

1. Per le disposizioni della Patria Legge 15 Febbraio 1789 e del Codice di Commercio Francese vigente in Toscana i libri mercantili ancorchè legalmente tenuti non costituiscono una prova piena ed esclusiva di qualunque prova contraria, ma somministrano una presunzione della verità del loro contenuto da valutarsi secondo le circostanze dal prudente arbitrio del Giudice come stabiliva la Suprema Corte di Cassazione nel 3 Luglio 1840 in causa Guadagni, e Della Torre.

Che se per regola i libri mercantili non possono indipendentemente dalla quietanza far fede di pagamenti che appariscono eseguiti a favore di terzi, quando per altro trattasi di somme pagate da uno ad altro mercante per dependenza di conti correnti, e di negoziati sociali, i libri regolarmente tenuti hanno forza probatoria secondo le circostanze dei singoli casi anco in defetto di ricevute, e valgono a far fede di pagamenti, come di ogn' altra operazione mercantile. *Corte R.* 23 *Settembre* 1847 *in causa Ughi*, *e Montauti.*

2. I libri mercantili, regolarmente tenuti, sono tra i negozianti sufficienti a far prova delle cose di commercio, che nei

medesimi si trovano notate. *Pardessus Droit commercial tom.* 1 §. 257 *Gior. Pratic. Legal. tom.* 8 *pag.* 624 *N.* 25. —

3. Per altro non costituiscono una prova piena, e perfetta esclusiva di qualunque prova in contrario. *Corte Suprema di Cassazione Annali dell' Anno* 2 *part.* 1 *col.* 474, *e* 475.— *Corte R.* 13 *Marzo* 1847 *in causa Busoni, Bevilacqua, e Vardacca.*

4. Quando l' esibizione dei libri è richiesta non per servire al bisogno della causa, ma per modo semplicemente dilatorio merita d' essere rigettata. *Dec. della Corte R.* 22 *Marzo* 1849 *in causa Ajò, e Marri.*

LITIS PENDENZA

1. La semplice domanda diretta a fare assegnare un termine ad aver giustificato in atti le pretensioni del convenuto senza contestazione di lite in proposito non induce la litis pendenza. *Corte R.* 2 *Settembre* 1847 *in causa Peruzzi, e Bartolini.*

2. La questione della litis pendenza costituisce un eccezione d' incompetenza assoluta indirettamente tale in cui alle vedute d' ordin' pubblico è unito l' interesse delle parti. *Poncet Traitè des Actions.* e nella sussistenza della lite pendente con tutta giustizia il secondo Tribunale adito si dichiara incompetente; ne per sostenere ingiusta la Sentenza può esser valevole la circostanza dell' assoluta incompetenza del primo ognora che per questa eccezzione sia sempre pendente la questione. *Corte R.* 29 *Gennaio* 1848 *in causa Ferri, e Valli.*

3. Si verifica la litis pendenza quando una medesima causa fra le stesse persone, e per il medesimo titolo venga introdotta in due diversi Tribunali.

Qualora si ritenga ambedue i Tribunali competenti a conoscerne, e giudicarne per ragione di materia l' incompetenza che viene per l' eccezzione della litis pendenza a verificarsi nel secondo dei Tribunali adito non è quell' incompetenza *assoluta*, che nasce dalla mancanza di Giurisdizione, e che può quindi dedursi in ogni stadio del Giudizio come ancora dopo la Sentenza per tale difetto intrinsecamente nulla, ma è bensì una incompetenza meramente *relativa* che per esser indotta principal-

mente nell' interesse del convenuto ed allo scopo di provvedere all' economia dei Giudizj appartiene alla classe delle eccezzioni che più propriamente si dicono *declinatorie di Foro* non deducibili utilmente se non se in *Limine judici* prima d' ogni altra eccezzione, o difesa in meri o siccome fermano univocamente. *Gabriel lib.* 2 *De Iudicis Conclus.* 1 *N.* 38 *Peregrin droit. Civil. part.* 2 *sub. sect.* 6 *N.* 18, *e* 19 *Carleval de Iudic. lib.* 1 *tit.* 2 *Diss.* 2 *N.* 9 *e Diss.* 5 *N.* 8 *in fin. vers. et idem Richer Iurisprud. lib.* 4 *tit.* 25 *N.* 1044 *Rot. in Recen. part.* 6 *Dec.* 91 *N.* 26. — *Corte R.* 25 *Febbraio* 1848 *in causa Baldacci, e Guidi.*

LIVELLO

1. La formula usata in una concessione livellare ivi « concesse, e concede a Sempronio di lui vita durante, ed ora per « dopo la sua morte a Tizio di lui fratello, e sua linea masco« lina » dimostra la diretta vocazione al livello dei discendenti maschi dal primo acquirente senza contemplare in loro la qualità ereditaria, e dalla quale nasce l' argomento validissimo per ritenere che il livello sia pazionato in ordine alle regole d' interpretazione comunemente ricevute in Giurisprudenza. *Poggi Dei livelli tom.* 3 §. 378, *e* 388 *Tes. del For. Tosc. tom.* 22 *Dec.* 1.

Il pagamento del canone stipulato dal primo acquirente non solo per se ma anche per i suoi discendenti, e successori, e che per conto di questi ultimi vengono pure posti in essere i patti relativi alla caducità sono altrettante circostanze che dimostrano l' esistenza della pazione del livello, ed accertano che i chiamati erano riguardati non già come eredi del primo acquirente, ma come altrettante persone intervenute al contratto, e direttamente obbligate di fronte al concedente. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 40 *Dec.* 1 *pag.* 22, *e* 23.

La facoltà di nominare concessa al primo acquirente a titolo oneroso risolve il vincolo indotto dalla pazione, e attribuisce all' Enfiteusi il carattere di ereditaria solo quando il facoltatario devenga alla nomina. Che se per altro non si valga della sua facoltà l' Enfiteusi conserva la qualità di pazionata, ed i compresi nell' investitura succedono secondo l' ordine stabilito dalla convenzione. *Fulgin. de Emphyt. L.* 1. *de contr. Emphyt. quest.* 1 *N.* 16 *Nigro De Nominat. lib.* 2 *quaest.* 10 *N.* 6 *Rot. Rom. in Recent. Dec.* 109 *N.* 25 *P.* 12.

La clausula *ad habendum* inserita nel contratto d' origi-

naria concessione non è sufficiente ad escludere l'esistenza della pazione quando è accertata dalle parti sostanziali dell'atto. *Ann. di Giurisprud. Anno* 1846 *p.* 2 *col.* 138. —

La caducità è operativa de' suoi giuridici effetti solo quando il Domino diretto l'abbia irrevocabilmente accettata. *Tes. del For. Tosc. tom.* 1 *Dec.* 58 *N.* 3.

L'Enfiteuta che non sia primo acquirente a titolo oneroso, procedendo ad affrancare il livello acquista soltanto il dominio diretto, che da lui trapassa negl'eredi, mentre il dominio utile si deferisce agl'altri chiamati non ostante l'affrancazione. *Hieron Palma sen. cons.* 48 *N.* 9 *Caball. cons.* 134 *N.* 6 *lib.* 2 *De Comitib. Dec. Flor. Dec.* 110 *N.* 23. — *Dec. della Corte R.* 21 *Dicembre* 1848 *in causa Nesti, Cipriani, Palandri, Scarfantoni, e LL. CC.*

2. Il livellare nel purgare la mora è tenuto a risarcire i danni risentiti dal padron diretto fra i quali sono le spese dei giudizj da lui sostenuti per causa della commessa mora. *Pacion de locat. cap.* 55 *N.* 78 *Fierli Theoric. vol.* 4 *pag.* 27 *Poggi dei livelli vol.* 4 §. 865.

Il padron diretto non è tenuto a ricevere il pagamento del canone da chi non abbia legittima persona, e conseguentemente il mandato a pagare, e ciò per la ragione che ha tutto l'interesse il padron diretto che il canone apparisca sodisfatto dal livellare onde in tal guisa mantener viva la prova del suo dominio. *Fulgin tit. de solut. canon. quest.* 1 *N.* 322. — *Dec. della Corte R.* 30 *Agosto* 1849 *in causa Mearini, e Severi.*

3. A forma del §. 18 della Legge del 2 Marzo 1769 la rinnovazione dei *livelli* di diretto Dominio delle mani morte deve farsi per il canone, e laudemio convenuto nell'ultimo contratto per cui il Dominio utile é passato nei laici, ed è espressamente proibito qualunque aumento tanto diretto che indiretto di canone, e laudemio, a meno che, conforme dispone il successivo §. 19 vegliante l'ultimo contratto non siano state fatti fino al tempo della pubblicazione di essa Legge miglioramenti, ed accrescimenti nei beni enfiteutici, nel qual caso unicamente è autorizzata la mano morta ad aumentare proporzionatamente il canone, ed il laudemio.

Perchè possa però ritenersi provata l'esistenza dei miglioramenti è necessario che consti che sia stato realmente speso, e che il fondo a cagione dello speso abbia aumentato di valore.

Fulgin tit. de Mel orat. quest. 6 *N.* 5 *Fierli Theoric. tom.* 3 *pag.* 100 *Poggi Trattato dei livelli vol.* 4 §. 805. —

Ne la semplice presunzione di spese eseguite nel fondo enfiteutico può togliere l' ostacolo della Legge proibitiva dell' aumento di canone, e laudemio, ma solo il fatto materiale della giustificata esistenza di miglioramenti.

Come non rileva che le spese che devono effettuarsi dal livellare formino un elemento correspettivo del primo contratto, e costituischino una parte dell' antico canone, e laudemio, perchè un tal patto, potrebbe, ove fosse rimasto inadempito, somministrare alla mano morta un' azione personale contro gl' eredi del livellare, ma non dar diritto all' aumento del canone, e del laudemio che la Legge non permette che nell' unico caso della provata materiale esistenza di miglioramenti. *Poggi loc. cit.* §. 975. — E quand' anche in conformità del patto si fosse spesa realmente la somma convenuta, sarebbe necessario sempre verificare quale utilità avessero risentito gli stabili, ma nell' impossibilità di tale verificazione viene a mancare uno degli estremi indispensabili per la prova dei miglioramenti. *Negussant. de Pignorib. quart. membr. quint. part. N.* 21 *vers. intellige Magon. Dec. Florent.* 49 *N.* 27 *Fulgin. tit. de Milioram. quest.* 6 *N.* 5 *e quest.* 7 *N.* 2. —

Dalla Legge suddetta non altro caso fu eccettuato dalla regola proibitiva dell' aumento del canone, e laudemio convenuto nell' ultimo contratto che quello della esistenza di miglioramenti derivati dall' industria dell' uomo purchè anteriori alla di lei pubblicazione; Questa eccezzione fu in seguito estesa con Sovrano Rescritto del 3 Luglio 1777 emanato alle preci di alcune mano morti non esenti ai miglioramenti naturali accaduti avanti la suddetta Legge. *Poggi l. c.* §. 987. —

I miglioramenti intrinseci che si acquistano pel benefizio del tempo, e di migliori regolamenti politici, ed economici, in qualunque epoca avverati restarono sotto l' influenza della regola di assoluta proibizione di qualunque accrescimento tanto diretto, che indiretto di canone, e laudemio, e non avrebbero potuto i Tribunali stabilire altri casi di eccezzione oltre quello contenuto nel §. 19 della Legge del 2 Marzo 1769 relativo ai miglioramenti industriali senza sostituire la loro volontà a quella espressa dal Legislatore. *Poggi L. C. vol.* 4 §. 988. Altronde i miglioramenti intrinseci non sono per la loro indole speciale valutabili di ragione comecchè dipendenti dalle vicende economiche, e commerciali che possono ora tornare in danno, ora in vantaggio del possessore. *L. C.* §. 991.

La consuetudine che potesse essersi introdotta di aumentare il canone, ed il laudemio per questi miglioramenti anteriori al 1769. siccome sarebbe direttamente contraria al Testo letterale della Legge dovrebbe riguardarsi come un abuso da eliminarsi non da seguitarsi dai Tribunali. *Rot. Rom. in Recent. part.* 18 *tom.* 2 *Dec.* 418 *N.* 6. — *Corte R.* 21 *Dicembre* 1849 *in causa Sernissi, e Colzi NN.*

4. Dopo le cose ripetutamente stabilite dai nostri Tribunali è vanità di porre in dubbio il diritto competente alla mano morta, al pari che a qualunque altro Domino diretto di esigere in occasione dell' alienazione dei beni livellarj di suo diretto Dominio, il laudemio di passaggio, avuto riguardo non solo al valore che i beni stessi avevano all' epoca della pubblicazione della Legge del 2 Marzo 1769 ma a quello maggiore altresì che hanno ricevuto per miglioramenti, ed accrescimenti tanto intrinseci, che estrinseci, comunque dipendenti dal fatto dell' uomo posteriori alla Legge suddetta.

A seconda del Sovrano Motuproprio del 10 Agosto 1792 emanato pei livelli di Dominio diretto della Religione di S. Stefano ed esteso poi con la successiva notificazione de' 30 Ottobre dello stesso Anno ai livelli appartenenti ai Monasteri, Benefizj, ed altre corporazioni Ecclesiastiche l' alienatario dei beni spettanti per il dominio diretto ad alcuno dei detti luoghi Pii ha il termine di mesi due decorrendi dal giorno del suo acquisto per impetrare dal Domino diretto l' assenso alla seguita alienazione col pagamento dei consueti diritti alla pena mancando della caducità.

E gl' ordini più recenti prescriventi che la voltura dei beni livellarj in faccia dell' alienatario possa effettuarsi dietro semplice partecipazione al padrone diretto dell' avvenuto passaggio, e prima ancora che esso vi abbia prestato il relativo suo assenso, nulla hanno innovato quanto al termine come sopra stabilito per domandare il consenso, e per eseguire il pagamento del piccolo laudemio.

Ed il patto di procedere alla purgazione che è il rimedio accordato al nuovo proprietario, che non è personalmente obbligato verso i creditori del suo autore, per render libero lo stabile acquistato dagl' oneri, ed ipoteche infisse sul medesimo non può in modo alcuno paralizzare, o sospendere l' ererciziò del Dominio diretto non suscettibile di purgazione ne servir di pretesto al compratore per ricusarsi dal pagamento del laudemio correspettivo ad un passaggio di proprietà già consumato, e per-

fetto, benchè sottoposto sempre fino alla fatta purgazione d'Ipoteche ad esser risoluto, poichè per il caso possibile in cui sull'offerta di rincaro per parte di alcuno dei creditori del venditore, e successivo esperimento dei pubblici Incanti questa risoluzione avvenisse i Regolamenti veglianti hanno provvisto all' interesse dell'alienatario disponendo la Legge del 2 Maggio 1836 all'Art. 162 che il liberatario agl'Incanti debba rifondere al precedente compratore le spese tutte da esso fatte per occasione del suo acquisto, nelle quali non può non esser compresa quella del laudemio attesa la natura livellare dei beni. *Corte R.* 21 *Settembre* 1846 *in causa Capitolo del Duomo Fiorentino*, *e Conti negli Orzalesi.*

5. Secondo il disposto della Legge de' 22 Maggio 1800, e gli usi forensi il padrone diretto per ottenere la caducità del livello deve cominciare dal farsi dichiarare creditore di tante annate del canone quante sono necessarie per rendere caducato il livello, e deve domandare egualmente l'assegnazione del termine di due mesi a purgare la mora con la comminazione di ragione.

Ma se quel termine che deve assegnarsi dal Giudice viene assegnato irregolarmente col suo libello dal Domino diretto ai suoi livellari non gli è impedito di rettificare con successiva scrittura tale irregolarità permessa dall' Artic. 60 del Regolam. di Procedura Civile, ed il Tribunale deve decidere coerentemente a tali domande. *Corte R.* 21 *Marzo* 1850 *in causa Sturlint*, *e Meucci.*

LOCATORE

1. In ordine al disposto della *Leg.* 2 *ff. in quib. causis. pignor. vel hypot. tacit. contr.* gli oggetti introdotti per restare permanentemente nel fondo locato sono affetti indistintamente a favore del locatore in garanzia non solo del pagamento dei canoni, ma anche dell' osservanza degl' altri patti della locazione. Contro questa regola il Romano diritto, ed anco il patrio ammette una sola eccezzione quella scritta nella *Leg.* 11 §. 5 *ff. de pign. act.* a favore del succonduttore che consiste nel sottoporre i mobili del succonduttore a favore del primitivo locatore dentro la misura soltanto del canone stabilito fra il sullocatore, e il succonduttore, e tuttora insoluto

Anche a seconda dell' Art. 780 del Codice di commercio in vigore la nave, cordaggi, e attrazzi, il nolo, e le mercanzie

sono respettivamente obbligate per l'esecuzione delle convenzioni delle parti, senza che sia permesso di fare distinzione fra merci di pertinenza del Nolegiattore del Bastimento, e merci di proprietà dei terzi i quali abbiano aderito alla caricazione delle medesime sul Bastimento da altri noleggiato. Fu in seguito di questi principj che la Corte risolvè nel dì 21 Gennaio 1848 la questione fra Dalgas e C. e il Capitano Tudarj comandante il Brigantino Spagnolo.

LOCAZIONE

Leg. Emptorem 9. Cod. Locat.

1. Il successor singolare non è tenuto a stare alla locazione, se pure nell'atto dell'acquisto egli non pattuì espressamente di rispettarla.

Può il compratore anche nella mancanza del patto espresso essere obbligato a tener ferma la locazione precedente della quale fosse sciente all'epoca della compra, e questa scienza opera il recesso dalla regola in quanto si ritiene come induttiva di un patto tacito fondato sulla presunzione che colui il quale conosce che un fondo è affetto, e lo compra abbia la volontà di comprarlo con quest' onere. *Gratian Discept. For. cap.* 37 *N.* 27, e 28 *Ombros. T.* 7 *Dec.* 7 *N.* 18, ma ogni volta che il compratore chiaramente spieghi in qualche modo una volontà contraria la presuzione desunta dalla scienza precedente vien meno, e rimane fermo in lui il diritto a risolvere la locazione. *Dec. della Corte R.* 10 *Agosto* 1849 *in causa Biozzi, Viaggi, e Biondi.*

2. È certo in diritto che l'aumento di lavoro esige per giustizia aumento di salario purchè l'opera nuova, e sopravvenuta non sia stata espressamente contemplata nell'atto in cui si pattuiva la mercede per l'opera antica, o almeno non abbia colla prima tale connessità da potersi concludere che il locatore dovette verosimilmente prevederla. *Pacion. de Locat. cap.* 51 *N.* 30. — *Dec. della Corte R.* 18 *Dicembre* 1848 *in causa Vangucci, e Melani.*

3. L'eccezione d'inadempimento che il conduttore affaccia al locatore alle promesse fatte è di ostacolo a quest' ultimo per conseguire il pagamento del canone. *Pacion. de Locat. et conduct. cap.* 14 *N.* 1. *et segg.*, — deve per altro ritenersi

che l' inadempimento sia considerevole, ed offenda il gius del conduttore medesimo nella sua sostanza, nel qual caso non ha diritto di conseguire in parte alcuna il pagamento del canone convenuto. *detto Pacion. loc. cit. N.* 11 *et segg.* — *Corte R.* 11 *Dicembre* 1849 *in causa Bormioli, e Cardinali.*

4. È un principio elementare di diritto che nei contratti di buona fede, fra i quali si annoverano quelli di locazione e conduzione si fa luogo di regola alla risoluzione nel caso d' inadempimento, senza che a quest' effetto si conosca la necessità di una particolare convenzione. Come è certo in in diritto che essendo un tal contratto correspettivo, e bilaterale, non può richiedere l' adempimento del contratto medesimo quello dei contraenti che non vi abbia per la parte sua adempito. *Tesor. Ombros. Dec.* 31 *N.* 29, *e* 30 *tom.* 12. —

Non ha pertanto diritto quel locatore di domandare la risoluzione in tronco di un affitto per mancanza di pagamento di canone per parte del conduttore quando lo stesso locatore siasi reso inosservante al patto stipulato di far la consegna al conduttore entro un dato determine d' altro appezzamento di terra. *Corte R.* 3 *Febbraio* 1848 *in causa Landi, e Taddei.*

5. La locazione a lungo tempo è parificabile all' Enfiteusi impropria per cui il danno procedente dalla perenzione totale, o parziale della sostanza del fondo deve sopportarsi dal domino diretto. *Pacion. de Locat. cap.* 47 *N.* 18 *et segg. Florentina seu Vallisnebulae annui oneri et relevationis* 17 *Maggio* 1784.

Questo danno consiste non solo nella distruzione fisica del fondo medesimo, ma anco nella totale, o parziale cessazione della sua potenza produttiva; Ne di fronte alle norme della Legge comune è proponibile la distinzione suggerita dalla equità alla Giurisprudenza interpretativa del Motuproprio del 1788 fra la degradazione sostanziale del fondo, e la sua perenzione economica, poichè basta che si verifichi una diminuzione nella fertilità del suolo per l' effetto che il Direttario parificato al locatore sia tenuto a riparare il danno, nel calcolare il quale non devono dimenticarsi gli obblighi assunti dal livellare p r misurare la correspettività come fu avvertito dalla Ruota nostra nella *Florent. reductionis canonis cor. Baldesi Tesor. Ombros. tom.* 1 *Dec.* 12 §. *Haec tamen. Corte R.* 21 *Marzo* 1848 *in causa Meazzuoli, e Simonetti.*

LUCCA

V. Declinatoria.

MALLEVADORE

1. Al fidejussiore, come al correo del debito, compete il diritto alla cessione delle ragioni per parte del creditore dimesso contro il debitor principale, e gli altri correi, o confidejussori. *Olea de cession. jur. tit.* 5 *quest.* 1 *N.* 17 *et segg.* e *quest.* 2 *N.* 19 *Maur. de Fidejussor. sect.* 5 *N.* 3, e 4.

Ora stipulando il creditore col debitor principale il patto *de non petendo* si preclude la via a poter domandar pagamento del suo credito contro il fidejussore poichè non è in sua facoltà di privare lo stesso fidejussore di quei diritti, e di quelle eccezioni che al medesimo accorda la Legge. *Pothier Traitè des. obbligantions. N.* 381 *Dec. della Corte R.* 7 *Settembre* 1849 *in causa Feroni, e Shneidderff.*

La giuridica responsabilità del girante di una cambiale non addetto alla mercatura si risolve in una semplice obbligazione fidejussoria, giacchè ei non contrae che un obbligazione meramente civile. *Leg.* 5 *Settembre* 1815 a cui è permesso di giovarsi del benefizio della escussione, siccome lo può il mallevadore. *Detta Decis.*

2. Il mallevadore che in luogo del debitore dimette il debito cui è acceduto, acquista per il solo fatto del pagamento, e indipendentemente dalla cessione delle ragioni, il gius di esigere dallo stesso debitore il rimborso delle somme pagate sia coll' esercizio dell' azione *Mandati* sia con quella *Negotiorum gestorum Leg. Si fidejussor* §. *Final ff. Mandati Romuss. de solution. quest.* 19 *N.* 12, e la prova del pagamento si conclude efficacemente dal mallevadore colla sola produzione dell' apoca *de recepto* rilasciatagli dal creditore senza bisogno di giustificare in altro modo la vera, reale, ed effettiva numerazione del danaro. *Bart. cons.* 160 *N.* 1 *Marsil. de fidejussor. N.* 265 *Romuss. loc. cit. N.* 13, e 27 *Rot. Roman. in Recent. Decis.* 102 *N.* 9 *part.* 15.

E il possesso del documento presso il mallevadore disgiunto ancora da qualunque altro riscontro è stato sempre considerato come un argomento valutabilissimo per inferirne il trapasso delle ragioni di credito nella persona presso cui si ritrova il documento originale dello stesso credito. *Coler de proces. executiv. part.*

2 *cap.* 2 *N.* 50 *Menoch. de Praesumpt. lib.* 3 *Praesumpt.* 140 *N.* 6. — *Corte R.* 25 *Maggio* 1846 *in causa Martelli, e Comparini.*

3. La promessa fatta dal terzo al mallevadore di rilevarlo indenne induce una vera, o propria obbligazione, la quale ha il suo pieno effetto al momento che un danno qualunque venga a soffrire lo stesso mallevadore. *Corte R.* 5 *Aprile* 1850 *in causa Gonnelli, e Mercantelli ved. Nebbiaj.*

4. La mallevadoria prestata per un certo determinato tempo viene a cessare una volta che il tempo stesso sia decorso, secondo che distinguendo il caso della fidejussione puramente, e semplicemente prestata per una obbligazione a termine, dal caso della fidejussione ristretta dentro un certo tempo fermano *Sterring. de fidejuss. cap.* 20 §. 10 *N.* 1 *et seg. Salgado Labyrint. credit. part.* 1 *cap.* 34 *N.* 1 *et seg.* ed i citati, e seguitati dalla *Ruota di Firenze nella Dec. de'* 27 *Maggio* 1835 *in causa Giunti, e Gozzoli.*

Quegli pertanto che si firma colla formula dichiaro di esser mallevadore a tutto il dì ... giorno della scadenza della obbligazione, non può esser tenuto al di là di detto termine. *Corte R.* 15 *Maggio* 1848 *in causa Giunti, e Paoli.*

MANDATARIO

1. Il mandatario che eccede i limiti del mandato, e lo eseguisce in modo diverso da quello che gli era stato prescritto, non obbliga in alcun modo il mandatante. — *Leg. Si quis pro eo. Leg. diligenter ff. Mandati. Pothier del Contratto di Mandato n.* 90. *e segg. Rot. cor. Capar. Dec.* 171. *n.* 1. *e segg. Hertzan. Dec.* 44. *e* 77. *n.* 1. — *Corte R.* 11 *Marzo* 1846 *in causa Barucci, e Trafeli*, e 13 *Marzo* 1847 *in causa Busoni, Bevilacqua, e Vardacca.*

E per il Testo espresso nella *Leg.* 7. *Cod. Mandati* che la persona che per altrui mandato somministra ad un terzo denari suoi, stipulando direttamente la restituzione ha obbligati egualmente a proprio favore tanto il mandante, che il terzo e può agire liberamente contro quello di loro che più gli piace fino a che dall'uno o dall'altro non abbia conseguito il suo rimborso. *Donell. Comment. in Cod. lib.* 4. *tit.* 55. *ad dict. Leg. Ansaldo De Com. disc.* 2. *n.* 40. *Corte R.* 17 *Marzo* 1848 *in causa Bertagni Accetta, e Bastogi.*

MANDATO

1. Anche senza espresso mandato può essere intentato il rimedio della nunciazione della nuova Opera qualora il Procuratore prometta *de ratho. Voet. ad Pandect· tit.* 1. *n.* 3. *Costant. ad stat. urb. Annot.* 42. *n.* 90. *Remus. de nov. oper. nunciat. Art.* 11. *n.* 2. *e n.* 16. — *Dec. della Corte R.* 18 *Agosto* 1849 *in causa Franchi NN. e Pacchiani.*

2. Per regola non si estende il mandato oltre i termini della prima causa. Questa regola non procede quando si tratta di appello interposto da sentenza interlocutoria, in cui è anzi il Procuratore tenuto a proseguir la causa in appello *Scacc. de appellat. quest.* 5. *n.* 2. *vers. Primus casus*, e quando il Procuratore stesso è stato condannato in proprio nelle spese. *Detta Decis.*

3. La nullità obiettata ad una domanda con cui un figlio senza dedurre, e giustificare la qualità di mandatario introduce una lite concernente esclusivamente l'interesse del padre rimane sanata se questi comparendo in atti ratifica pienamente l'operato del figlio. *Corte R.* 30 *Maggio* 1849 *in causa Marchi, Fantoni, Travaglini, e Turini*, *e* 13 *Agosto detto anno Mocali, e Montevecchi.*

4. Il mandato ad amministrare non cessa per la semplice esibizione dell'atto di revoca in Tribunale, ma vuolsi che sia specialmente notificato al Procuratore conforme avverte Golino sulla scorta del Bartolo in *Leg. unic. Cod. de Satisd.* nel suo Trattato *de Procurat. par.* 3. *cap.* 5. *n.* 101. *e segg.*

L'amministratore anche dopo la revoca del mandato può ritenere in mano una somma, sia per far fronte alle spese del rendimento di conti, come per assicurarsi del pagamento dell'onorario, qualora gli sia dovuto, conforme in ordine all'Articolo 515 del Regolamento di Procedura Civile è stato più volte stabilito rispetto agli amministratori non contumaci. *Annal. di Giurisp.* 1839. *part.* 2. *pag.* 459. e 1841. *par.* 2. *pag.* 151. — *Corte R.* 5 *Febbraio* 1846 *in causa Fenacci*, *e Petrucci NN.*

5. Il mandato anco ad effetti gravi, e pregiudiciali può esser posto in essere ancora col mezzo di congetture, e presun-

zioni. *De Luc. de Camb. disc.* 13. *N.* 3. *De Const. disc.* 24. *n.* 5. *et de succes. ab intest. disc.* 47. *N.* 10. da doversi tali presunzioni, e congetture valutare con la consueta regola, *Singula quae non prosunt unita juvant. Corte R.* 22 *Giugno* 1847 *in causa Pini, e Menichetti.*

6. Il mandato appartenendo alla categoria dei Contratti consensuali può provarsi anche col mezzo di semplici congetture, e presunzioni. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 7 *tit.* 6. *n.* 1. *Rot. Rom. cor. Serafin. Dec.* 1326. *n.* 2. *Tesor. del For. Tosc. Tom* 31. *Dec.* 15. *n.* 9. 10. *e Tom.* 16. *Dec.* 54. *n.* 5. — *Corte R.* 19 *Febbraio* 1848 *in causa Caroto vedova Tonielli, e Pazzaglia.*

MARITO

1. Per la regola di ragione desunta dalla *Leg. Maritus Cod. de Procurat.* può il marito anco indipendentemente dal consenso espresso della moglie legittimamente amministrare i di lei beni parafernali per il mandato presunto; ciò per altro non dispensa dall' onere di provare che egli veramente, e di fatto abbia amministrato ognora che dalla sua qualità di amministratore si voglia far derivare un obbligazione a carico di lui, o della sua eredità.

Per porre in essere questa prova non è certamente sufficiente il solo fatto di avere il marito apposta congiuntamente alla moglie la sua firma ad una ricevuta di una data somma dal che facilmente deducesi che egli divenisse a quell' atto per modo di semplice approvazione, come a questo solo effetto era precedentemente intervenuto nell' Istrumento di Donazione al quale la ricevuta si referiva. *Corte R.* 1 *Maggio* 1848 *in causa Somigli, e Roster NN.*

2. Cessando il marito dalla sostentazione degl' oneri matrimoniali stante la di lui inopia, i frutti della dote divengono proprietà della donna.

Questa regola per altro non si applica allorchè la decozione del marito non resta provata, ed in questo caso ha il diritto di esigerli direttamente lui stesso dal suo debitore, o compensarli esso. *Corte R.* 1 *Maggio* 1848 *in causa Buonomini ne' Cipriani, e Buonomini.*

MEDIATORE

1. La qualità di mediatore si verifica in una persona solo quando essa colla sua opera abbia contribuito a conciliare, e riunire i consensi delle parti contraenti. *Tesor. Ombros. tom.* 9 *Dec.* 21 *N.* 19 *Corte R.* 12 *Dicembre* 1847 *in causa Bertinelli, e Guidi.*

MERCI ASSICURATE

1. La prova della qualità, e quantità delle merci assicurate, e trasportate dalla nave, deve principalmente desumersi dalla prova di carico, la quale costituisce di fronte all' assicuratore, egualmente che alle altre parti interessate nel carico, un documento irrefragabile, e di tutta fede. *Cod. di comm. Art.* 283 *Casareg. disc.* 1 *N.* 111 *disc.* 10 *N.* 21, *e disc.* 25 *N.* 5 *Boulay Patj Dirit. Marit. tit.* 11 *Sez.* 6 *pag.* 601 *Ediz. di Livorno.*

E qualora in rapporto alla qualità, e quantità delle merci assicurate esista differenza tra la polizza di carico, e il testimoniale del Capitano, deve attendersi la prima, anzi che il secondo, il quale è specialmente diretto alla prova della fortuna di Mare.

La perdita totale della merce assicurata dà diritto all' abbandono. *Art.* 309 *detto Cod.* che per gl' effetti di questo si ritengono come perdute quelle cose gettate in Mare, e lasciate in balia dell' onde, le quali sebbene continuino ad essere nel dominio dell' assicurato tanto da non doversi avere per derelitte, pure non possono recuperarsi senza esser pescate, aggruppate, e salvate. *Piantanida tom.* 2 *tit.* 5 dell' abbandono *N.* 76. — E la circostanza che la merce assicurata non giunge al luogo del suo destino al seguito di una fortuna di Mare costituisce la prova legale della di lei perdita. *Iournal de Iurisprud. commerc. et Marit. de Marseille Ann.* 1842 *tom.* 21 *pag.* 151 *Corte R.* 26 *Gennaio* 1847 *in causa Veneziani, e Vardacca NN.*

MERITO INCERTO

1. Quegli che domanda di essere dichiarato a tutti gli effetti di ragione domino di una casa, e che è ignoto la stima, ed il prezzo del reclamato dominio pone in essere un giudizio

di un merito assolutamente incerto, tal che l'appello che dal medesimo viene interposto dalla Sentenza che non accolse detta sua domanda, ne le pedisseque, e conseguenziali, è ammissibile. *Dec. della Corte R.* 27 *Agosto* 1849 *in causa Nencini, Bigi, Palagi e Ceppi di Prato.*

MEZZANO

1. Le operazioni di Commercio fatte dai mezzani non ostante il divieto della Legge non sono nulle, ma importano obbligazione tanto dal lato loro, quanto dal lato di quelli che con essi contrattarono. *Cod. di commercio Francese Art.* 85 *Pardessus Cours de Droit commercial part.* 1 §. 76 *Dalincurt Instit. de Droit commercial Liv.* 1 *tit.* 4 *ch.* 2 *sect.* 1 *Sirey Cod. de comm. adnote Artic.* 85 *N.* 2 *Rogron Cod. de comm. expliquè Art.* 85, *e* 87. — *Corte R.* 5 *Febbraio* 1846 *in causa Shiri-Kemar, Boelhouwer, e Schultes.* —

MIGLIORAMENTI

1. L'epoca da prendersi di mira onde determinare i diritti del terzo possessore migliorante, e quindi spogliato è quella dell'avvenuto spoglio. *Faber in Cod. lib.* 7 *tit.* 8 *de fructib. et tit. expensis. definit.* 92 *Richeri Iurisprud. lib.* 2 *tit.* 1 *cap.* 2 *Artic.* 3 *tom.* 3 §. 726 *Annal. di Giuris. Anno* 2 *part.* 2 *col.* 778. —

I miglioramenti fatti da chi abbia il dominio, comunque resolubile, della cosa migliorata appartengono al migliorante il quale gli acquista come una sua particolare proprietà. *Paciono de Locat. et conduct. cap.* 3 *N.* 76 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 43 *Dec.* 102 *N.* 2 *Annal. di Giurisp. sudd.* e finchè non ne abbia conseguito il valore può ritenere la cosa stessa migliorata. *Leg. Paulus* 29 §. 2 *ff. de Pignor. et hypoth.* come può pretendere il pagamento dei frutti, che come un accessorio del capitale debbono in tutto seguire la sorte di questo. *Leg.* 18 *Leg.* 125 *Sciendum ff. qui pot. in pignor. Leg.* 11 §. *Si sortem ff. de pignor. act.* — *Corte R.* 30 *Marzo* 1850 *in causa Farsetti, e Graduat. Ducci.*

2. Il terzo possessore, che reclama i miglioramenti pretesi fatti nel fondo di cui rimane spogliato è nell'obbligo di giustificare concludentemente, e in genere, e in specie l'esistenza dei medesimi: Ne è dato di desumere una tal prova unicamente

dalla differenza fra il prezzo di acquisto, e quello resultante dalla giudicial perizia ordinata nel Giudizio di espropriazione, poichè un tal sistema di verificazione, e di valutazione, come che fecondo d' inconvenienti gravissimi, può, fra le altre, quella differenza derivare da cause del tutto indipendenti dal fatto del possessore. *Tropolong des privil.* §. 839 *bis*, e neppure da una stragiudiciale Perizia. *Corte R.* 25 *Luglio* 1848 *in causa Casini, e Orlandini.*

MINISTERO PUBBLICO

1. Per la Giurisprudenza stabilita dalla Corte Regia l' intervento del Pubblico Ministero non si richiede a pena di nullità in quelle cause nelle quali sono interessate persone minori rappresentate dal padre loro legittimo amministratore. E indipendentemente da ciò non è permesso che possa giovarsi del privilegio quella delle parti, a cui non è dalla Legge concesso per ritorcerlo a danno della persona privilegiata. *Corte R.* 27 *Aprile* 1850 *in causa Montelatico ne' Pini LL. CC. e Morosi.*

2. La donna maggiore degl' anni 21, e non di anni 25 non cade nella categoria dei pupilli, e dei minori, ma è bensì considerata come maggiore dall' Artic. 7 della Legge 30 Novembre 1838. In questo periodo di vita non può stare in Giudizio come attrice senza il consenso, e assistenza di un curatore, può starvi bensì come convenuta, e il non intervenuto del Pubblico Ministero al Giudizio medesimo non produce nullità della Sentenza. *Corte R.* 18 *Settembre* 1846 *in causa Morali, ed Emiliani.*

3. L' obbligo dell' intervento del Pubblico Ministero non si estende ai minori che stanno in Giudizio rappresentati dal padre loro. Ne nelle questioni relative ad un assegnamento ceduto a titolo di dote, quando questo non riveste attualmente la qualità, ne gode i privilegj della vera, e propria dote, che non si dà ove non è matrimonio. *Leg.* 3 *ff. de Iur. dot.* — *Corte R.* 23 *Settembre* 1846 *in causa Pieche ne' Balboni, e Pellegrini.*

4. Le Leggi che ci governano non prescrivono che nei giudizj esecutivi, ovvero nei giudizj ne' quali figurano donne maggiori di età assistite dal respettivo marito, ed in cui non sono

in questione i loro assegnamenti dotali debbano aver luogo le conclusioni del Pubblico Ministero. *Corte R.* 23 *Dicembre* 1847 *in causa Gabrini, e Rossi ne' Gennaj.*

5. In ordine al disposto dell'Art. 277 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 ove si tratti di cause commerciali non si esige l'intervento del Pubblico Ministero, tranne i casi espressamente indicati nel Codice di commercio tra i quali non si novera quello di rivendicazione di merci. *Corte R.* 13 *Settembre* 1850 *in causa Zambeccari, e Senn.*

MINORE

1. Tanto per il diritto Francese, che per il diritto comune il termine del quinquennio a dedurre dal minore fatto maggiore l' eccezzione di nullità di un contratto stipulato senza le prescritte solennità incomincia a decorrere dal giorno della maggiorità, *Cod. Napol. Art.* 7304 *Leg. Final. Cod. si Major factus alienat. sine Decret. rat. habuerit.*

Sebbene il Rescritto Imperiale contenuto nella citata Legge final. contempli nella nuda sua lettera l' alienazione personalmente fatta dal minore, ciò non ostante la Giurisprudenza dal silenzio quinquennale egualmente induce la ratifica del contratto, o questo sia stato stipulato dalla persona del minore, o dal di lui tutore, o curatore senza le debite formalità, con questa differenza per altro che nel primo caso il termine decorra dal dì in cui giunge all' età maggiore, e nel secondo caso decorra soltanto dal dì della scienza dell' atto medesimo secondo l' opinione più razionale, e più ricevuta attestata dal *Mansio cons.* 184 *N.* 57 *et altri. Corte R.* 7 *Agosto* 1850 *in causa Billi, e Bonamici.*

MULTA

1. Contro il contumace, o refrattario tenuto in forza di Sentenza passata in stato di esecuzione ad esibire scritture ec. può esser provocata, ed applicata una multa giornaliera finchè non siasi uniformato alle prescrizioni della Sentenza medesima. *Rot. Florent. in Florent. pecuniaria super poenis contumaciae* 9 *Settembre* 1719 *cor. Venturini N.* 392. *Corte R.* 15 *Maggio* 1847 *in causa Malmazt., e Astruc figlio.*

NEGOZIANTE

1. È regola incontroversa che ogni imprestito fatto ad un negoziante si presume posto in essere per ragione del suo commercio. *Dalloz Iurispr. tom.* 4 *pag.* 367, *e tom.* 5 *pag.* 383 *Sirey Ann.* 1820 *part.* 2 *pag.* 147, *e Anno* 1826 *part.* 2 *pag.* 150. *Corte R.* 30 *Marzo* 1846 *in causa Cavalieri, e Gallinari.*

2. Per legittimare l' azione intentata colle discipline commerciali da chi non abbia la qualità di negoziante, e che il debitore sia condannato al pagamento anco con arresto personale è sufficiente che le obbligazioni sieno contro al negoziante per causa di mercatura, e tutto che in seguito abbia cessato dal suo traffico. *Sirey Ann.* 1825 *part.* 2 *pag.* 374 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 1 *pag.* 15. — *Corte R.* 4 *Gennaio* 1847 *in causa Salvadori, e Manetti.* —

3. Quegli che tiene aperta una taberna ove si esercita alla fabbricazione, e vendita di lumi, ed altri lavori di stagno non può esimersi dal pagare una cambiale da esso accettata per valuta di mercanzie anche col mezzo dell' arresto personale. *Corte R.* 23 *Agosto* 1847 *in causa Benvenuti, e Nannelli.*

4. Gl'intraprenditori di vetture, i postieri, i trattori, e i locandieri sono stati ritenuti come negozianti, e sottoposti all' arresto personale per l' adempimento degl' impegni da essi contratti. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 20 *Dec.* 49 *tom.* 42 *Decis.* 12 *tom.* 8 *Dec.* 31 *tom.* 38 *Dec.* 51. — *Corte R.* 24 *Settembre* 1850 *in causa Plowler, Franchi, e Staderini.*

NOMINA DI PROCURATORE

Art. 64 *Regolam. di Proc. Civ.*

1. La citazione a Udienza per sentir fissare il giorno della discussione di una causa fatta in nome di quel Procuratore che non ha posta in atti la scrittura di sua nomina a forma di quanto prescrive l' Art. 64 del Regolamento di Procedura Civile è inattendibile non potendo venir supplita dall' atto di citazione del cursore. *Decis. della Corte R.* 18 *Agosto* 1849 *in causa Tosi, e Smorti.*

NOTIFICAZIONE

1. Sia la domanda, come il Decreto, o Sentenza deve essere notificata a ciascuno dei convenuti in copia separata, e distinta come prescrivono gl' Art. 41, e 490 del Regolamento di Procedura Civile. La violazione di questa formalità rende inefficace la notificazione medesima. *Ann. di Giurisprud. vol. 7 part. 1 col. 281. Corte R. 14 Febbraio 1850 in causa Cancelli, e Celli.*

2. La notificazione di una Sentenza dal cursore eseguita, e rilasciata nello studio di chi fù parte e difensore insieme è regolarmente, ed efficacemente fatta. *Corte R. 25 Febbraio 1850 in causa Belli, e Poggi.*

3. La notificazione dell' atto d' appello da una Sentenza del Tribunale di prima Istanza fatta per mezzo d' affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo, e non a quello della Pretura Suburbana per non essere stato trovato l' appellato è regolare, ed efficace. *Corte R. 9 Marzo 1850 in causa Linguerri Ceroni, e Calieri.*

4. Gl' atti tutti successivi alla nomina del Procuratore devono a questi esser notificati anzi che alla parte da esso rappresentata, eccettuati i casi nei quali è dalla Legge espressamente ordinato che debba l' atto notificarsi personalmente alla parte. *Tesor. del For. Tosc. tom. 39 Dec. 26.* Il Decreto che approva la perizia, ed ordina la vendita è legittimamente notificato al Procuratore. *Corte R. 22 Febbraio 1847 in causa Vallini NN. e Chirizzidi.*

5. L' attore in ordine all' Art. 60 del Regolamento di Procedura ha diritto di modificare la sua principale domanda, ne trovasi nella Legge prescrizione alcuna che obblighi di notificare la relativa scrittura modificativa al reo convenuto anzi che al suo Procuratore.

Cosicchè una tale notificazione fatta al Procuratore è legittima, e regolare, e valida è la Sentenza che sù quella sia proferita. *Decis. della Corte R. 22 Marzo 1847 in causa Viviani, Benvenuti, e Biadi.* —

6. La notificazione di una Domanda fatta al domicilio dai

convenuti eletto nella formazione di una società, quando questo sia stata disciolta, è inefficace. *Corte R.* 28 *Settembre* 1850 *in causa Piatti, Marinelli, e Santarlasci.*

V. Posizioni N. 5.

V. Nullità di Sentenza N. 2.

NOVAZIONE

1. La novazione non si presume, e per indurla è necessaria la volontà espressa delle parti conforme in termini specialissimi coerentemente al disposto della *Leg. ult. Cod. de novat. avverte la Rota Rom. in rec. part.* 9 *Dec.* 146 *N.* 17.

Per sostenere indotta una novazione ad un contratto di affitto di uno stabile rapporto al tempo, e al modo del pagamento delle pigioni non sono valutabili le condizioni desunte dalle proposizioni avanzate dal locatore mediante lettera, e consistenti nella formazione di una lotteria dello stabile medesimo, quando tali proposizioni non contengono alcuna formale promessa, e che le parole con le quali sono concepite non si adattano che al concetto di un semplice trattato, di un mero progetto; giacchè il nudo trattato nulla più involvendo che una volontà preparatoria, ed in via, non induce obbligazione avanti che sia rimasto fra le parti perfezionato, e dall' accettazione fattane dal conduttore niuna azione, e niuna eccezzione può nascere a di lui favore: Neppure una supplica umiliata al Principe può somministrare riscontro di quella volontà deliberata, di quel consenso serio ed accertato che è l' essenziale costitutivo delle umane convenzioni quando dal tenore di quella chiaramente rilevasi che l' affare non ha ecceduto i limiti di un mero trattato, ne il permesso accordato dal Principe cambia lo stato delle cose rimanendo il supplicante nella piena facoltà di prevalersi o nò di quello, nell' accettazione per parte del conduttore, quando è alligata a condizioni per cui è necessario che si riunischino i consensi delle parti per la definitiva conclusione del trattato. — *Dec. della Corte R* 16 *Agosto* 1849 *in causa Sinigaglia, Bardi, e Casino di Firenze.*

2. Un credito rappresentante nella sua origine un conguaglio di permuta non può dirsi novato ne per la conversione del credito stesso in una rendita annua ne per la speciale Ipoteca pattuita a garanzia del pagamento.

Con tali stipulazioni non è dato di ravvisare quell' assoluta incompatibilità che nel difetto di una volontà espressamente di-

chiarata sarebbe necessario ad indurre la novazione. *Leg. ult. Cod. de Novation.* — *Decis. della Corte R.* 5 *Febbraio* 1849 *in causa Graduatoria Pecori.*

NULLITA' DI SENTENZA

Art. 718 *Regolam. di Proc. Civ.* —

1. Per quanto una Sentenza non sia esplicitamente appellata per il capo della nullità, pure trattandosi d'appello generico, e non semplicemente ristretto al capo dell'ingiustizia, ed accompagnato dal riservo di aggiungere altri gravami l'appellante ha il diritto di reclamare anco per la nullità, specialmente allora che il vizio di nullità non è nella Sentenza ma nel Processo nel qual caso refluisce anche sull'ingiustizia della Sentenza medesima come basata sopra un Processo nullo. *Dec. della Corte R.* 24 *Agosto* 1849 *in causa Pubblico Ministero, e Guicciardini.*

Art. 45, e 491 *Cod. di Proc. Civ. e Regolam. dei Tribunali di Commercio.*

2. Irregolare, e nulla è la notificazione della Domanda che non sia fatta o alla persona, o al domicilio reale, od elettivo del convenuto, consequentemente è pure nulla la Sentenza che venga emanata, come il precetto fatto sull'appoggio di essa.

Ora l'ultimo possessore di un recapito che fa notificare la sua domanda contro un giratario del recapito medesimo al domicilio in quello eletto dall'accettante commette una nullità. *Dec. della Corte R.* 15 *Marzo* 1849 *in causa Bacci, e Corsini.*

3. Trattandosi di causa non commerciale, ne esecutiva, ne contumaciale la discussione della medesima non può essere dal Tribunale ordinata sulla semplice citazione di una delle parti, ma deve destinarsi per altra Udienza successiva coerentemente al prescritto dell'Artic. 78 delle DD. e II. 9 Novembre 1838. E dalla violazione di questa forma giudiciaria ne deriva la nullità della Sentenza che venga emanata come ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione. *Ann.* 1844 *part.* 1 *col.* 394. — *Corte R.* 18 *Marzo* 1846 *in causa Martinelli, e Quadrelli.*

4. Sia per disposizione delle nostre patrie Leggi che della Giurisprudenza della Corte quei Giudici che pronunciano una

Sentenza stata quindi dichiarata nulla, non possono tornare ad emettere un nuovo giudizio nella causa medesima, e l'atto con cui viene riassunta avanti li stessi Giudici è illegittimo. *Corte R.* 29 *Agosto* 1846 *in causa Michelotti, e Stefanini* 27 *Febbraio* 1847 *in causa Bianchi, e Ricci ved. Zecchini.*

OBBLIGAZIONE

1. È massima che il promittente il fatto alieno resta libero da qualunque ulteriore obbligazione verso la persona con cui, a nome altrui, contrattò se giunge a provare di aver usato le possibili diligenze onde ottener la ratifica della fatta promessa. L'applicazione di questa massima non ha luogo quando il promittente oltre la promessa *de rato* siasi obbligato anche in proprio *alias de proprio*, giacchè quantunque non sia in facoltà del promittente che altri compia un fatto da lui promesso tuttavia essendosi egli obbligato in proprio per la ratifica della fatta promessa, la sua obbligazione in tal caso assume l'indole di quella di un fatto proprio in quel modo cioè, e forma in cui essa possa essere suscettibile di esecuzione, vale a dire in promessa di *prestazione d' indennità* come dispongono le Leggi *del digesto al tit. rem ratam haberi, e la Leg.* 19 *eod. Mans. Consult.* 619 *N.* 17 *tom.* 7 *Constant. ad statut. Urb. Annot.* 51 *de obbligat. ad factum N.* 38, *e* 40 *tom.* 2 *Corte R.* 28 *Agosto* 1850 *in causa Taddei, e Niccolai.*

OFFERTA DI RINCARO

Art. 159 *Leg.* 2 *Maggio* 1836. —

1. L'Istanza di offerta di rincaro deve a pena di nullità esser notificata al nuovo, ed al precedente proprietario debitor principale dentro 40 giorni decorrendi da quello in cui gli venne notificata la Domanda di purgazione.

A quegli che non ha Ipoteca, o privilegio su l'immobile privatamente venduto non è concesso il diritto di offrire. *Dec. della Corte R.* 18 *Luglio* 1849 *in causa Benvenuti, e Corazzini.*

OPERAZIONE COMMERCIALE

1. L'orefice che per quanto non commerci in gioje fa acquisto da un giojelliere d'una di quelle, che poi rivende con

lucro, pone in essere un atto commerciale, e perciò tenuto al pagamento del valore della medesima anco col mezzo dell'arresto personale. — *Dec. della Corte R.* 17 *Settembre* 1849 *in causa Tanagl*, *e Bertoli.*

PADRE

1. Per tenere obbligato il padre alla soddisfazione dei debiti contratti dall' figlio defunto conviene che in modo non equivoco resti provato che sia stato erede del figlio medesimo. *Tes. del For. Tosc. tom.* 13 *Decis.* 23 *N.* 2 *Annal. di Giuris.* 1834 *part.* 2 *col.* 1161, *e* 1844 *part.* 2 *col.* 1316. — *Corte R.* 23 *Marzo* 1848 *in causa Petrovitz, Paoletti, e Cirri.*

V. Consenso Paterno N. 1.

PARROCO

V. Causa Pia.

PATERNITA'

1. Per due modi distinti è dato di provare il mistero naturale della paternità. Consiste uno nella così detta custodia del ventre della madre, e l'altro nella opinione, e nella coscienza che il padre ha, ed abbia manifestata di reputare alcuno per figlio, e l'uno dei due modi basta di per se, ne abbisogna dell'appoggio dell'altro. *Rot. Florent. cor. Pompeo Neri Dec.* 1 *N.* 39, *e segg.* nella raccolta dell'Auditore Neri Badia *tom.* 2 *pag.* 729. —

Il grado della prova quanto al secondo modo dev'essere proporzionato allo scopo della lite: Se la filiazione si deduce per modo incidente, all'oggetto cioè di ottener dal padre gli alimenti la Giurisprudenza si contenta di prove anco imperfette, se poi si deduce per modo principale, e a tutti gli effetti di ragione, allora la prova dev'esser perfetta, tale cioè da determinare la certezza morale del Giudice. *Rot. Rom. cor. Ansaldo Dec.* 564 *tom.* 5 *N.* 4. *et segg.* — *Dec. della Corte R.* 8 *Maggio* 1849 *in causa Aglietti NN. e Wallis.*

PATRONATO

1. Secondo ciò che è stato sempre ritenuto dalla Giusisprudenza dietro la notissima Teoria dell' Ancorano il diritto di patronato deferitosi in virtù dell'Istrumento di fondazione all'ultima femina agnata diviene in essa ereditario.

In essa sta il diritto di disporre di detto patronato attivo, e dicesi allora gentilizio se dal testatore è riservato alla sua, o all' altrui gente, o famiglia. *Lot. de re benefic. quest.* 11 *L.* 2 *Num.* 3.

Quando le parole del testatore, o testatrice sono di genere, si debbono avere per comuni tanto ai maschi, che alle femine specialmente quando trattasi di vocazione diretta agl' individui congiunti, e non impersonalmente diretta alla famiglia. *Pisan. Immissionis* 14 *Maj* 1751 *cor. Elephant.* §. 7 e 8, e quando nulla concorre che stia a dimostrare che il testatore avesse in contemplazione il sesso mascolino, o il voto Agnatizio. *Toudut. quest. Benefic. p.* 3 *cas.* 157 *N.* 30 *T.* 2.

Il patronato gentilizio è per regola inalienabile nelle persone non comprese nell' atto di vocazione. *Vivian. de Iur. Patron. lib.* 4 *cas.* 9 *N.* 6. — *Dec. della Corte R.* 28 *Settembre* 1849 *in causa Convenevoli, e Nistri, e LL. CC.*

2. L' omissione di presentare per negligenza del patrono turnario produce l' effetto, e si riguarda come una presentazione avvenuta, ed il turno è consunto. *De Luca de Regularibus disc.* 4 *N.* 3 *Rot. cor. Molines, Dec.* 563 *N.* 13. *Dec.* 534 *in fin. recen. part.* 10 *Dec.* 301 *N.* 4 *in Nuperrime tom.* 5 *Dec.* 100 *N.* 15.

È regola elementare di diritto canonico che l' autorità Ecclesiastica può ammettere la presentazione dopo la decorrenza del quadrimestre quando si tratta di patrono unico, e del pregiudizio dell' Ordinario, cui è dato di rinunziare al proprio diritto, e di rimettere per graziosa concessione il debito della negligenza chi abbia tardivamente presentato, ma ove concorrano più compatroni, e uno di essi abbia già presentato nel termine legale, l' altro lo abbia lasciato decorrere senza fare la presentazione è certo che la voce di quest' ultimo si accresce a quella del patrono diligente che ha nominato nel quadrimestre, senza che l' Ordinario possa legittimamente vulnerare il diritto quesito dalla persona che in tempo debito è stata presentata. *Lambertin de Iur. Patron. part.* 2 *lib.* 2 *quest.* 3 *Art.* 8 *N.* 5 *De Luc. de Iur. Patron in Summa N.* 116 *Pitou de controv. Patron. allegag.* 61 *N.* 23 *Rot. Rom. in Senogallien Beneficii* 33 *Aprile* 1703 *cor. Mut.* §. *Exclusam. Rot. Florent. cor. de Comitibus. Dec.* 33 *N.* 1 *Vernac. tom.* 1 *Decis.* 5 §. 23 *N.* 16. *Corte R.* 27 *Agosto* 1850 *in causa Menichetti, e Nerucci NN.*

3. La prova della discendenza dallo stipite designato dal fondatore di un benefizio all'effetto di giustificare il titolo patronale deve in ordine al *Text. in Capit. Licet. ex quadam de Testib. et attestation.* essere chiara, rigorosa, e fatta distintamente, e specificatamente in ciascun' grado *Rot. Rom. in recent. Dec.* 224 *N.* 18, e 19 *P.* 8 *Dec.* 498 *N.* 1 *part.* 9 *tom.* 2 *Dec.* 96 *N.* 24 *part.* 3 *Dec.* 351 *N.* 11. *Dec.* 396 *N.* 14 *P.* 9 *tom.* 2 — tanto che se manca la prova anche di un sol grado inutile tornerebbe la prova dei gradi intermedj. *Rot. Floren. in Select. Dec.* 27 *N.* 10 *tom.* 6 *P.* 1.

La prova della discendenza dei presentanti ad un benefizio mediante un albero genealogico non resta conclusa quando il medesimo sia privo dei relativi documenti di corredo. *Rot. Rom. in recent. Decis.* 146 *N.* 1 *Dec.* 306 *N.* 44 *P.* 7 *Falconer. Decis.* 9 *N.* 11 *de probat.*, e molto meno poi se manca del mese in cui è stato redatto, e se è ignorata la persona che lo redigè, ne se v' intervenisse alla sua redazione chi vi aveva interesse, essendo certo che anche i veri, e proprj istrumenti non fanno prova contro i terzi che non presero parte ai medesimi. *Bald. in Leg. Mater col. vers. sed hic quaero Cod. de reivind. Alex. cons.* 104 *col.* 1 *lib.* 4 *Natt. cons.* 260 *Num.* 6.

All' effetto di poter presentare giova ai discendenti il quasi possesso dei loro autori. *Molin Dec.* 862 *N.* 2 *Vernac. Dec.* 205 *N.* 2 *tom.* 1.

Quando si tratta di patronato non già ereditario, ma gentilizio il computo delle voci tra i presentanti giusta la Teoria del *Fulgosio cons.* 111 *N.* 8 seguitata dai DD. e Tribunali deve farsi in *capita*, e non in *stirpes De Luc de Iur. patronal disc.* 23 *N.* 2 *disc.* 32 *N.* 5 *disc.* 61 *N.* 10, e 11 *Piton Controv. patron. Alleg.* 10 *N.* 6, e 8 *Rot. Rom. in Canurian cappellan.* 11 *Giugno* 1728 *cor. Cerro, et in Verulan beneficii* 19 *Marzo* 1762 §. 4 *et segg. cor. Riminald.*

La regola per cui la maggior parte delle voci di uno stipite attrae a se la minore dello stipite medesimo si applica quando si tratta di nomina fatta ad un benefizio di patronato ereditario, e non gentilizio. *Rot. Rom. Dec.* 451 *N.* 1 *cor. Cavaler Dec.* 956 *N.* 4 *Dunozz. Dec.* 645 *N.* 6 *cor. Cerro. Corte R.* 2 *Settembre* 1850 *in causa Maglioni, e Vegni.*

PEGNO

1. La Legge riguarda come forma di sostanza nel pegno la tradizione vera, o simbolica in virtù della quale viene attribuito

il possesso, senza del quale non si dà pegno. *Leg. si rem. alienam ff. de pignorat. act. Leg. Pubs.* 237 *de verb. et rer. significat. Voet. ad Pandect. lib.* 20 *tit.* 10 *de pignor. et hipotec.*

Le formalità tutte richieste dalla Legge 2 Maggio 1836 per la costituzioue del pegno di oggetti mobili sono pure applicabili al pegno di credito, e la tradizione sostanziale di esso simbolicamente fatta, rimane sufficientemente effettuata con la consegna del Documento da cui resulta il credito che vuolsi oppignorare, senza di che il pegno non sussiste. *Corte R.* 12 *Maggio* 1847 *in causa Andreini, Merli, e Sforzi.*

PERENZIONE

1. Il termine dei Giudizj in ordine all' Art. 100 delle DD. e II. resta perentoriamente determinato in mesi due computabili dal giorno della prima discussione: Alla parte più diligente, e decorsi che siano i termini assegnati al convenuto a dedurre le sue eccezzioni, è accordata la facoltà di portare all' Udienza la causa con semplice citazione al Procuratore dell' altra parte.

Ora se una causa qualunque (attesa l' abolizione d' ogni distinzione fra giudizj sommarj, ed i giudizj ordinarj) non è stata mai portata in discussione non è incominciato a decorrere il termine, e perciò non è luogò a parlare di perenzione. *Corte R.* 11 *Settembre* 1848 *in causa Santucci, e Salvini NN.*

PERIZIE

1. La perizia ordinata per istruzione dell' animo dei Giudici va esente dalle formalità proprie delle ordinarie perizie, ed è veramente illegale il sostenere che nella mancanza delle preaccennate forme non possa tal perizia spiegare alcuna influenza sulla definitiva risoluzione della causa: Ne il fatto di avere il perito istruttore rimessa la sua relazione in Cancelleria può far cangiar carattere alla stessa perizia. *Dec. della Corte R.* 11 *Settembre* 1849 *in causa Chiari, Corsini, e LL. CC.* —

2. Per l' effetto di ottenere la revisione di una perizia deve dimostrarsi chiaramente che la medesima sia erronea, ed ingiusta per la ragione che l' errore non si presume, ma deve provarsi, ed ogni possibilità incontrario lo esclude. *Rot. in Thesaur. Ombros. Dec.* 51 *N.* 12, *e* 13 *tom.* 3 e l' onere di porre in essere la prova piena perfetta, e per necessità concludente in-

combe a quello che pretende essere la perizia infetta di errore. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 5 *Dec.* 4 *N.* 20 *et segg. Petrosanten. Transactionis quoad Lesionem de'* 30 *Settembre* 1800 *av. Bernardi Martellini, e Pardini N.* 7, *e* 8.

3. L'errore che si pretenda intervenuto in una perizia deve rilevarsi da ragionevoli, e fondati riscontri, non da mere, e gratuite asserzioni, alle quali pur troppo si appoggiano le stragiudiciali perizie come osserva il *Politi de divers. contract. tom.* 4 *dissert.* 4 *N.* 13 e con le concordanti autorità la *Florentina seu Liburnen praetensae nullitatis conctractus, et reintegrationis et emphiteusi* 1 *Aprile* 1806 *av. Puccini, Lami, e Sermolli relat. N.* 17, *e* 18 *Tes. del For. Tosc. tom.* 8 *Dec.* 28 *N.* 8.

E molto meno se si trattasse di relazione stragiudiciale di persona inesperta nell'arte la quale non potrebbe esser valutata dai Tribunali. — *Pacion de Locat. et conduct. cap.* 34 §. 5 *N.* 30, *e* 31 *Zauli ad statut. Favent. lib.* 7 *Rub.* 6 *N.* 9 *la Ruota Fiorentina nel Tes. Ombros. tom.* 5 *Dec.* 47 *N.* 3 *nella Mantopolen Molendini de'* 12 *Febbraio* 1803 *av. Bagnai, Sermolli, e Puccini relat. N.* 7, *e* 8. —

Le surriferite regole di ragione da osservarsi sempre quando d'indole probatoria sia la perizia eccezzionale acquistano una efficacia maggiore allorchè si tratta di perizia arbitrale, in quanto che le perizie concordi dei periti eletti di comun consenso delle parti sono equiparate ai giudicati arbitramentali, ed alla transazione. *Sperelli Dec.* 54 *N.* 33 *et segg. la Ruota nella Florentina praetensi fideicomis super praetensa nova peritia de* 25 *Luglio* 1783 *av. Maccioni* §. 7. — *Dec. della Corte R.* 20 *Settembre* 1849 *in causa Beni, e Stralciari Beni.*

3. Per quanto il Giudice abbia creduto opportuno di ammettere una perizia in una data causa può ciò non ostante devenire alla risoluzione della medesima senza deferire all'opinione del perito, e può anche non curarla qualora non la trovi appoggiata a convincenti ragioni, e inerente allo stato degl'atti.— *Rot. in Fanen divisionis super relicta* 29 *Febbraio* 1828 *cor. Ruspoli* § 2 *et in Tiburtin. Laesion. enormiss.* 10 *Iunj* 1831 *cor. Bofondi* §. 13. *Corte R.* 17 *Giugno* 1847 *in causa Landi, e Stefanopoli.*

4. Per la Giurisprudenza anteriore alla Legge del 10 Settembre 1842 non poteva insorgersi contro le liquidazioni concor-

demente fatte da periti parziali per l'indennità dipendente da espropriazione per causa di utilità pubblica nel rapporto del giudizio estimativo, ma solamente nel concorso di errori materiali di fatto, o di erronea applicazione di massime di diritto: Era bensì di fronte al prezzo resultante da quelle liquidazioni deducibile la querela della lesione soggetta nel suo esperimento ai principj regolatori di questo rimedio: E siccome nelle vendite coatte la determinazione del prezzo in tal modo fatta non si considera derivare direttamente dalla volontà dei contraenti, ma dall'arbitrio di terze persone, così la misura della lesione deve ritenersi a vantaggio del venditore espropriato intervenuto anco quando si verifichi una differenza non oltre la metà, ma oltre la sesta parte del prezzo medesimo. Nel silenzio pertanto della suddetta Legge 10 Settembre 1842 è forza l'attenersi alla precedente Giurisprudenza ed ammettere la parte che si querela della lesione alla giustificazione mediante la nomina di tre periti, e non di uno solo, sempre che la perizia estragiudiciale somministri al Tribunale quel fumo di prova che di regola deve offrirsi dall'attore. *Corte R.* 17 *Gennaio* 1848 *in causa Comunità di Firenze, e Sereni.*

5. Per la omissione delle forme prescritte dall' Artic. 281 del Regolamento di Procedura Civile non ne deriva la nullità delle Relazioni che i periti eletti abbiano redatto, e depositato in atti. *Gior. Prat. Legal. tom.* 5 *Dec.* 61 *pag.* 282. *Corte R.* 10 *Marzo* 1848 *in causa Clapier e CC. Carletto, e Perdicary NN.*

6. È regola incontroversa in Giurisprudenza che il Giudice non è tenuto di seguitare le relazioni dei periti, ma gli è permesso di moderarle, e correggerle qualora le riconosca ingiuste, ed erronee. *Rot. Rom. cor. Molines Dec.* 749 *N.* 16, *e* 17 *Cortonen Reintegrationis* 4 *Giugno* 1762 *coram Montordi* §. 14 — la qual regola è convertita in Legge dall' Artic. 242 del Regolamento di Procedura Civile. *Corte R.* 23 *Gennaio* 1846 *in causa Magnani ne' Gerini, e Redditi.*

7. Per la massima prevalsa nel Foro giusta la più moderna Giurisprudenza all'ammissione di una nuova perizia dopo l'esperimento d'altra perizia giudiciale può essere indotto il Giudice da un fondato motivo di dubitare sulla giustizia della precedente: E tanto più facilmente la giustizia, e l'equità consentono al Giudice di ordinare nuova perizia, quando lungi dal ritenere as-

solutamente inattendibile la prima ammetta la seconda onde ottenere migliore schiarimento del fatto, e si riservi libera facoltà di seguitare l' una, o l' altra secondo che il parere in esse respettivamente emesso sia per riscontrarsi da migliori prove, e da più sicuri dati di fatto convalidato. *Corte R.* 25 *Giugno* 1842 *in causa Collacchioni, e Chirici* 26 *Maggio* 1848 *in causa Castagnoli, Pieratti, Gelli.*

V. Lesione.

PERITI

1. Quando un perito nominato per stimare dei beni mobili, ed immobili, e colle istruzioni date dalle parti, ed approvate dal Tribunale gli viene ingiunto di motivare dettagliatamente il suo giudizio di stima, omette questa motivazione dettagliata non può pretendere che sia tassato il suo onorario se non dopo avere adempito in ogni sua parte il suo mandato. E difettosa è in tal caso quella perizia che manca di prospetti di rendita, che non indica la qualità, e quantità delle detrazioni fatte, ne la ragione osservata per la capitalizzazione. *Dec. della Corte R.* 6 *Dicembre* 1848 *in causa Coppi, e Franceschi.*

2. Il termine di che nell' Art. 278 del Regolamento di Procedura Civile è prescritto all' oggetto che per negligenza, o mala volontà delle parti non venga ritardato il corso della giustizia, e che quindi allorchè il perito anco dopo il detto termine, ma a cosa intera dichiara di accettare la datagli commissione, la di lui accettazione è sempre attendibile, nè può l' altra parte litigante opporsi alla medesima subito che la parte il cui perito fu in ritardo ad accettare potrebbe tornare a nominarlo ove fosse stata citata a Udienza per la surroga d' altro perito. *Carrè de la Procedure T.* 2 §. 1169. *Corte R.* 16 *Febbraio* 1846 *in causa Dipartimento delle RR. Possessioni, e Corsini.*

3. Il perito che non si uniforma esattamente alla commissione ricevuta, non può pretendere d' essere soddisfatto delle sue funzioni, e ciò in ordine alle regole di diritto per le quali è stabilito che il mandatario il quale non eseguisce puntualmente il mandato, e fa cosa non conforme a quella statagli commessa perde ogni azione a ripetere il pagamento di quanto altrimenti gli sarebbe stato per cotal titolo dovuto. *Vinn. Comment. in quarta lib. Institut. lib.* 3 *tit.* 27 §. 8. — *Corte R.* 9 *Dicembre* 1845 *in causa Mastiani Brunacci, e Barboni.* —

4. I periti possono talvolta valersi delle informazioni loro somministrate da quelli che hanno conosciuto lo stato antico dei luoghi per l'effetto d'istituire rettamente le proprie ricerche, e di ampliarle secondo i bisogni, ma non debbono mai sostituire l'altrui credulità al proprio giudizio, ne trasformare l'esecuzione della perizia nell'esperimento di una informe ed inattendibile prova testimoniale. *Rot. Decis.* 318 *N.* 19 *part.* 9 *et Decis.* 119 *N.* 6 *part.* 15 *rec.* — *Corte R.* 7 *Febbraio* 1846 *in causa Millanta, e Millanta.*

5. I periti o si considerino come mandatarj delle parti o nella loro specifica qualità sono in genere tenuti per la colpa incorsa nelle loro operazioni. *Leg.* 7 §. 9 *Leg.* 15 *ff. de Dolo malo Leg.* 8 *ff. Mandati Hubero Prael. ad Pandect. tom.* 1 *pag.* 354 *N.* 7 *Leg.* 1, e 7 *Si Mentor falsum mand. dixerit.* potendosi esercitare contro di essi l'esperimento dell'azione per la piena indennità, o per il residuo, o se invece il danneficato non abbia conseguito cosa alcuna dal venditore, o abbia conseguito una parziale refusione del danno sofferto, può egualmente sperimentarsi tale azione sia che i periti siano eletti dal Giudice, o dalle parti. *Bruneman ad Leg.* 1 *si Mentor falsum Mand.* E quando si verifica la colpalata l'azione contro di essi è sempre esperibile *dicta Leg.* 1 *Bruneman ut supra Voet ad Pandect. lib.* 6 *tit.* 6. — *Corte R.* 9 *Giugno* 1847 *in causa Lacchini, Montelatici, e Filippini.*

6. Il perito nominato dalla parte, e non dal Tribunale può essere a cosa intera surrogato da altro perito elettosi dalla parte medesima di sua fiducia revocando con ciò il conferitogli mandato: E qualora fosse applicabile il disposto dell' Art. 269 del Regolamento di Procedura Civile il termine di tre giorni ivi assegnato per surrogare il perito parziale non essendo accompagnato da espressa dichiarazione di decadenza non può rigettarsi come perentorio per cui la surroga è sempre ammissibile a cosa intera, e quando non induce verun ritardo all esecuzione della perizia. *Corte R.* 19 *Giugno* 1850 *in causa Cocchini, e Colmignoli.*

V. Testimonj N. 22.

PETIZIONE DI EREDITA'

1. L'azione di petizione di eredità per quanto per propria indole sia principalmente reale, pure assume il carattere di mi-

sta in quanto che comprende prestazioni personali dovute da quello che possedendo *pro haerede* siasi immisto nella eredità. *Leg. Haereditate* 7 *Cod. de petit. haeredit. Voet. ad Pandect. lib.* 5 *tit.* 3 §. 1 *Robert. delle azioni cap.* 5. Cosicchè il Foro competente per lo sperimento di questa azione tanto può esser quello del luogo in cui è situata la cosa, quanto quello del domicilio della parte convenuta. *Leg. Unic. Cod. ubi de haereditate agatur. Voet. ad Pandect. lib.* 5 *tit.* 1 §. 76 *vers. aeque serbatur Richeri Iuris. lib.* 4 *tit.* 39 *cap.* 4 *Sect.* 2 *Art.* 2 §. 505 *De Luc. de Iudic. disc.* 87 *N.* 9 *vers. casus igitur. Robert. delle azioni cap.* 5 *Artic.* 30, *e Segg.*

E senza che faccia alcuna differenza che venga attaccato un testamento come inofficioso per la ragione che la querela dell' inofficioso consiste in una azione con la quale impeguato il testamento si rivendica l' eredità come deferita *ab intestato Voet ad Pandect. lib.* 5 *tit.* 2 §. 4 *Vinn. Comment. in quator lib. Instit. lib.* 2 *tit.* 18 *N.* 6. E per cui la querela medesima si risolve in una specie di petizione di eredità *Corte R.* 15 *Giugno* 1850 *in causa Vivoli, e Vivoli.*

POSSESSORE DELLA COSA ALTRUI

1. Perchè il possessore della cosa altrui possa sottoporsi all' obbligo della restituzione dei frutti deve dall' attore essere chiaramente giustificata la di lui mala fede, bastando per sottrarlo da un tale obbligo che sia stato anche in dubbio sulla legittimità del suo possesso: Ed è stata tanta l' equità dei Tribunali al limitato effetto di esimere il possessore della cosa altrui dalla restituzione dei frutti indebitamente percetti che si è dai medesimi valutato a di lui favore non solo il semplice stato di dubbio, ma eziandio qualunque credulità per quanto falsa, ed erronea che nella di lui mente stasse in qualche modo a rappresentare la giusta causa di possedere. *Corte Suprema di Cassazione Ann. di Giurisprud. tom.* 5 *p.* 1 *pag.* 397, e 398 *in fin.* — *Corte R.* 19 *Gennaio* 1850 *in causa Salvetti, e Piercucci.* —

POSIZIONI

1. Quando non sussiste la illegittimità dell'azione *ad exhibendum*, e del giudizio promosso, e le posizioni son dirette a provare gli estremi dell' azione medesima, le posizioni devono

essere ammesse. *Dec. della Corte R.* 11 *Maggio* 1849 *in causa Magnani, e Battaglini NN.* —

2. È di regola comunemente ricevuta in Giurisprudenza che non dovendo il fatto volontario della cessione rendere deteriori le condizioni del terzo convenuto, o molestato in forza della cessione medesima spetta al cessionario l'onere di procurare che il cedente venga in Giudizio, e risponda alle deferitegli posizioni, sempre ammissibili quando hanno una possibile rilevanza in causa. *Palma Dec.* 63 *per tot. De Comit. Dec. Senen.* 43 *N.* 14 *et Segg. Fabro ad Cod. lib.* 2 *tit.* 1 *de edend. de finit. Corte R.* 19 *Dicembre* 1848 *in causa Espinassi, Taddei, e Marchi.*

3. Il rispondente alle posizioni col riportarsi agl' atti, ed ai contratti, lo che importa una equivoca confessione, o negativa relativamente ai fatti giurati dal ponente, deve sottoporsi a rispondervi con maggior precisione. *Corte R.* 15 *Aprile* 1846 *in causa Benvenuti, Bianchi, e Viviani.*

4. È un principio costantemente ritenuto dalla Giurisprudenza dei nostri Tribunali che all' effetto di dover ritenere le posizioni come confessate a comodo del ponente non basta la semplice contumacia a rispondervi da colui al quale sono deferite, ma si richieda bensì una giudiciale dichiarazione che espressamente lo stabilisca dopo la incorsa mora. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 41 *Dec.* 49. *Corte R.* 17 *Giugno* 1844 *in causa Magnani, e Du Clou, e* 23 *Dicembre* 1845 *in causa Severi, e Spargi.*

5. Sarebbe un creare delle distinzioni, e delle limitazioni alla Legge che richiede che la notificazione di un Decreto, o Sentenza debba farsi a ciascun notificando in copia separata, e distinta se si dovesse ritenere per regolare la notificazione di un Decreto che assegna a due convenuti il termine perentorio ad aver risposto ad una cedola di posizioni fatta per mezzo di una sola copia del medesimo perchè aventi in comune gl' interessi, e il domicilio.

Inefficace essendo una tal notificazione potevano i rispondenti, benchè materialmente decorsi i termini assegnatili presentarsi, e replicare alle posizioni ed esser valutate le loro risposte agl' effetti che di ragione. *Corte R.* 14 *Febbraio* 1850 *in causa Cometti, e Celli.*

6. Le dichiarazioni del ponente sono affatto inefficaci a porre in essere una prova qualunque a carico dell' altra parte che la contradice. *Ann. di Giuris.* 1844 *part.* 1 *pag.* 358. *Corte R.* 20 *Agosto* 1846 *in causa Michelotti, e Frediani.*

7. Il debitor ceduto ha diritto di chiamare in giudizio il cedente, e sottoporlo allo sperimento delle posizioni. *Corte R.* 17 *Settembre* 1846 *in causa Corsi, e Gerali.*

8. È a carico del ponente che la cedola di posizioni con opportuno Decreto ammesse, e con dichiarazione che la cedola stessa sia rimessa al Giusdicente del luogo nella cui giurisdizione è domiciliato il rispondente malato, sia inviata al Giusdicente medesimo, nel difetto di che del tutto inattendibile è l' Istanza dell' istesso ponente diretta a far dichiarare le posizioni per confessate, o negate a di lui comodo. *Corte. R.* 8 *Luglio* 1850 *in causa Bartolini, e Bartolini.*

9. Le posizioni dirette a provare un vizio intrinseco dell' atto in forza del quale l' attore agisce esecutivamente, sono ammissibili. *Leg.* 7 *Gennaio* 1838. *Corte R.* 23 *Agosto* 1847 *in causa Piccini ne' Bancalà, e Ajò.*

10. La confessione qualificata non può scindersi quando i fatti che vi si contengono siano strettamente connessi fra loro. *Micalor de position. cap.* 39 *N.* 11. Questa regola non procede se la qualità aggiunta dal confitente ha contro di se la verisimiglianza, o la presunzione della Legge.

È vero che i contratti si presumono pari, e che in specie il patto risolutivo in un contratto come odioso alla Legge ordinariamente non è presumibile, ma queste norme generali d' interpretazione non possono opportunamente esser seguitate quando le circostanze speciali dei casi somministrino argomenti atti a manifestare la contraria volontà delle parti. *Corte R.* 14 *Dicembre* 1847 *in causa Bertinelli, e Guidi.*

11. I mezzi di prova dopo la loro giudiciale ammissione divengono comuni alle parti contendenti, e perciò non può una di esse senza il concorso del consenso dell' altra renunciarvi.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di quel litigante diretta a sostituire una cedola di posizioni, a quella già ammessa e dalla medesima prodotta. *Corte R.* 18 *Febbraio* 1848 *in causa Ajò, e Puccini ne' Bancalà.*

12. La risposta alle posizioni può revocarsi purchè la revoca sia fatta incontanente cioè avanti che la confessione sia accettata dalla parte contraria. *Asin. Iudic. Prax.* §. 19 *N.* 3, e 4 *Michalor de position. cap.* 64 *N.* 8 *a* 13. *Corte R.* 28 *Febbraio* 1848 *in causa Fabbri, e Brilli.*

V. Cedente N. 1.

PRECETTO

1. Quegli che fa precetto al liberatario per esser pagato del credito per il quale è stato collocato con Sentenza Graduatoria è nell' obbligo non solo di allegare la Sentenza, ma giustificare che la medesima sia in stato di legittima esecuzione, in mancanza di che è legittimamente fondata l' opposizione del liberatario. *Corte R.* 9 *Marzo* 1850 *in causa Sacchetti, e Papini.*

2. Al creditore che ha un credito certo, liquido, e scaduto, e munito dell' esecuzione parata non è impedito di procedere agl' atti esecutivi contro il suo debitore ogni qual volta questi invece di pagarlo si limiti a fare un offerta reale della somma dovuta subordinata ad alcuna condizione: In guisa che il precetto trasmesso anche posteriormente all' offerta fatta condizionatamente non è nullo, e giusta è la Sentenza che autorizza il creditore alla prosecuzione degl' atti esecutivi, malgrado il fatto deposito. — *Corte R.* 1 *Giugno* 1847 *in causa Ponsi, e Parigi.*

PRESCRIZIONE

1. Per misurare il tempo atto ad indurre la prescrizione si calcola non solo il possesso di quello che deduce la prescrizione ma anche il precedente possesso del suo autore. *Tes. del For. Tosc. T.* 30 *Dec.* 15.

Le servitù discontinue rimangono prescritte col non uso nello spazio di 20 Anni. *Leg. ult. de servit. et de aqua Dec. della Corte R.* 24 *Novembre* 1845 *in causa Passanti, e Paoli.*

2. La prescrizione è operativa anche nel caso di possesso civile, ed anco nel caso di legato sebbene inefficacemente relitto in un testamento irregolare, ed anco da un testatore incapace. *Leg.* 4 *et* 9 *ff. pro legato ibique Bruneman. Pothier detta prescrizione N.* 95, e 97 *Balbe de praescrit. part.* 2 *tit.* 1

N. 1, *alla Leg. Celsus ff. de usucap. N.* 31. — *Corte R.* 6 *Aprile* 1846 *in causa Buono-Semo, e Berti.*

3. Non è stato mai considerato sufficiente ad indurre quella propria, ed asso'uta inabilitazione ad agire, ed obbligarsi che si richiede per sospendere il corso della prescrizione il bisogno che ha la donna maritata dell' autorizzazione, e consenso per stare in giudizio stando nelle di lei facoltà per remuovere tale ostacolo: Come non può essere motivo sufficiente la supposta ignoranza del diritto per l' azione tardivamente intentata. *Corte R.* 5 *Giugno* 1846 *in causa Brini, e Fregiatti.*

3. La prescrizione indotta dall' Artic. 189 del Codice di Commercio Francese si fonda sulla presunzione che nel corso di cinque anni decorsi s nza procedure giudiciali sia avvenuto il pagamento del debito avuto riguardo alla celerità che regola ordinariamente gl' interessi commerciali; ma questa presunzione che deve cedere alla verità può essere distrutta da una prova, o presunzione legale in contrario secondo ciò che hanno stabilito più volte i nostri Tribunali, e quelli della Francia. — *Corte R.* 24 *Dicembre* 1846 *in causa Raveggi, e Cheloni.*

V. Donna.

PRESCRIZIONE SULLE INSCRIZIONI EVENTUALI

Vedi Le DD. della Corte R.

10. *Febbraio* 1842 *in causa Amministratori Gargani, e creditori Gargani.*
14. *Marzo* 1843 *in causa Marchionni, e Corsi Salviati.*
14. *Maggio* 1846 *in causa Piccardi, e Graduatoria Castellani.*
12. *Aprile* 1849 *in causa Graduator.a, e creditori Puccinelli.*

PREVENZIONE

1. Quando colla sua domanda l' intimante tende ad introdurre un Giudizio *petitorio*, e l' intimato un giudizio *possessorio*, non è luogo a parlare di prevenzione, la quale si verifica solamente quando una identica azione sia stata portata avanti due diversi Tribunali di eguale Giurisdizione col manifesto pe-

ricolo che possano essere emanate due distinte pronunzie in senso fra loro opposto come insegna il *Cardinal De Luca de Iud. disc.* 3 *N.* 4 *et segg. nel disc.* 81 *N.* 2, *e nel Trattato de alienat. disc.* 47 *N.* 4. — *Corte R.* 2 *Settembre* 1847 *in causa Peruzzi, e Bartolini.*

PRIVILEGIO
Codice di Commercio Art. 558.

1. Le spese fatte dai sindaci definitivi per l'adempimento di quel mandato che ad essi conferiscono i creditori i di cui limiti sono tracciati dalla Legge, hanno un privilegio generale sopra i mobili, e gli immobili del fallito, essendo parificate tali spese alle spese giudiciali.

Per regola detto privilegio debbe esercitarsi di preferenza sopra il prezzo dei mobili, estensibile però anco sul prezzo degl' immobili tanto nel caso che si tratti di spese occorse per la loro vendita, quanto nel caso dell' insufficienza del prezzo ricavato dalla vendita dei mobili. E questa competenza di privilegio per le dette spese è necessariamente subordinata alla sola condizione che le medesime sieno state fatte dai sindaci definitivi nella loro rappresentanza degl' interessi comuni alla massa dei creditori, e coerentemente ai termini del mandato ad essi conferito. *Decis. della Corte R.* 10 *Agosto* 1849 *in causa Sindaci Adami, e Spedale di Campiglia.*

2. Sia per i principj del gius comune, che per le massime del diritto Francese la Legge attributiva dei privilegj non deve esser giammai interpetrata estensivamente per argomento desunto da parità, o maggioranza di ragione. *Tropolong des privileges Art.* 2102 §. 200 *bis.* « ivi le privileges ne doirent pas etre etendus par analogie » *Dec della Corte R.* 1 *Maggio* 1849 *in causa Contucci ne' Tarugi, Municchi NN. e Pillacci.* —

Per quanto esista affinità fra il contratto di vendita, e quello di permuta pure le disposizioni del Codice Francese non possono convenientemente estendersi dall' uno all' altro per l' effetto che il permutante partecipi del privilegio accordato al venditore. *Tropolong L. C. detta Decisione.*

PRINCIPE

1. Contro il Principe, o lo Stato non si da azione per rifacimento di danni derivati dal fatto illecito, o doloso degl' Im-

piegati, ossia pubblici funzionarj. *Dec. della Corte R.* 10 *Luglio* 1849 *in causa Regio Fisco, e Caporali.*

PRIVILEGJ, ED IPOTECHE

1. Perchè i privilegj, e le Ipoteche tutte, che per le Leggi Francesi abolite erano esenti dalle Iscrizioni, avessero esse pure efficacia fù colla patria Legge de' 2 Maggio 1836 ordinata di esse pure la iscrizione entro un Anno, termine che venne poi con successive Leggi prorogato a tutto il Gennaio 1838. Quell' iscrizione presa dopo un tal termine, e specialmente sopra stabili passati in mano di terzi non può essere riconosciuta valida. — *Decis. della Corte R.* 28 *Settembre* 1846 *in causa Salvini, e Cavallini.*

PROCURATORE LEGALE

1. L' eccezione Procuratoria, o del difetto di legittimo mandato è ritenuta per pregiudiciale perchè una volta proposta impedisce il progresso del Giudizio, e conviene che sia in prevenzione decisa. *Carleval de Iudiciis tit.* 2 *Disput.* 4 *N.* 27 *Ridolfini praxis Iudic. part.* 1 *cap.* 2 *N.* 181.

La legittimità di un Processo, e del mandato può rimanere giustificata non solo per la prova conclusa della effettiva preesistenza, ma anche per la sopravvenuta ratifica della parte rappresentata in modo che debba retrotrarsi a principio per l' effetto in specie di convalidare gl' atti anteriori come in lettera è stabilito dalla *Leg.* 51 *ff. de Iudiciis* ed è per regola ritenuto dai DD. e dai Tribunali. Ne a menomare gli effetti di una ratifica può influire la circostanza d' essere sopravvenuta dopo che la eccezzione del difetto di mandato sia stata dedotta, poichè allora soltanto la ratifica riesce inefficace a convalidare gl' atti anteriori, quando concorra nullità assoluta, e indipendente dalla volontà del ratificante, come la persistente incapacità personale del costituente , o del Procuratore costituito. *Vant. de nullit. Sentent. ex innabilit. seu defect. Mand. N.* 135 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 17 *N.* 7, o quando ne derivi pregiudizio ai diritti già quesiti dall' opponente, come accade in più casi, e fra gli altri per la decorrenza dei termini utili, e per la Sentenza intervenuta a favore di esso opponente. *Vant. sopr. cit. quib. mod. Sentent. nul. rep. poss. N.* 102 *Voet. ad Pandect. lib.* 3 *tit.* 3 *de Procuratoribus N.* 9.

Ora non può qualificarsi falso Procuratore quegli che avendo

il mandato dal Consiglio di famiglia per interesse di un minore intenta la causa qualche giorno dopo che il minore è divenuto maggiore senza sua di lui saputa, da cui viene confermato il mandato. *Corte R.* 3 *Maggio* 1850 *in causa Fantacci Travaglini, Marchi, e Furini.*

2. A forma del disposto dell' Artic. 136 del Regolamento di Procedura Civile non può revocarsi il mandato al Procuratore legale senza procedere contemporaneamente alla surroga di altro Procuratore a nulla giovando le dichiarazioni che possano venir fatte per arrestare il corso al giudizio. *Corte R.* 28 *Settembre* 1850 *in causa Corsi Salviati ne' Ciacchi, e Orlandini Del Beccuto.*

PRODUZIONE DI DOCUMENTI

1. Mal s' insiste sulla produzione di Documenti che nel medesimo giudizio sono stati dalla parte depositati. *Corte R.* 21 *Dicembre* 1849 *in causa Gentili, e Bucciardini ne' Lumachi.*

2. Non si può ordinare la esibizione di libri, o Documenti della materiale esistenza dei quali presso il convenuto all' epoca della mossa lite non emerga dagl' atti una piena, e concludente giustificazione. *Ridolphin. Praxis. part.* 2 *cap.* 4 *N.* 39, *e* 34. — *Corte R.* 29 *Maggio* 1846 *in causa Pegna, e Pegna.*

3. Nessuno può essere astretto alla produzione dei proprj libri, se pure colui che la richiede non dimostri un interesse non già possibile, ma specifico, e positivo all' esibizione medesima, non dovendo l' utile azione *de Edendo,* dall' equità soltanto indotta, convertirsi in un mezzo di prescrutazione inutile al richiedente, incomoda, e pregiudiciale a chi venga all' esibizione assoggettato, come stabiliva la Suprema Corte di Cassazione. *Annal. di Giuris. vol.* 2 *part.* 1 *col.* 181. — *Corte R.* 25 *Febbraio* 1850 *in causa Prato-Lami, e Biagiotti.*

PROMESSE VICENDEVOLI

1. Le promesse vicendevoli che si stipulano in un contratto sono correlative ed inseparabili l' una dall' altra, in guisa che quel contraente che dal canto suo manca alle cose da esso promesse non può pretendere che sia astretta l' altra parte all' adem-

pimento della convenzione stabilita. *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de Pactis atquae Transact. Decis.* 8 *N.* 4, *e* 5 *et tit. de reb. credit. Dec.* 13 *N.* 9 *nella Romana afflictus super exfractatione* 3 *Iunii* 1803 §. 3 *cor. Serlupi nella Roman. pecuniaria* 12 *Marzo* 1806 *cor. Resta* §. 7, *e nella Anconitana seu Tergestina Pecuniaria* 15 *Maggio* 1807 §. 3 *cor. Tassoni. Corte R.* 13 *Marzo* 1847 *in causa Cantini, e Lazzi.*

PROSSENNETICO

1. Quegli che pretende una mercede di contratto, senza essere pubblicamente riconosciuto sensale, e senza aver perciò da invocare una presunzione legittima è nell' obbligo di provare la prestazione de' suoi ufficii nella precisa qualità di mediatore consentita da ambo le parti nel loro comune interesse, e di provare altresì la convenuta mercede. — *Corte R.* 31 *Maggio* 1850 *in causa De Larderel, e Alimonda.*

2. Al prossennetico, ossia alla senseria vera, e propria non hanno diritto che coloro che esercitano abitualmente la professione di sensale, o mezzano. *Rot. Florent. in Florentina praetensi Prossennetici* 23 *Maggio* 1792 *av. Rossi*, ma soltanto una remunerazione adeguata all' opera. *Corte R.* 24 *Agosto* 1847 *in causa Ristori, e Falconcini.*

PURGAZIONE DI MORA

1. Il rimedio della purgazione della mora è inammissibile tutte le volte che il debitore reclamante questo benefizio ha convenuto mediante special giuramento con il suo creditore d' essere astretto alla immediata restituzione del capitale, e frutti, senza bisogno di giudiciale interpellazione e costituzione in mora nel caso di ritardo al pagamento di un annata di frutti. *Corte R.* 5 *Dicembre* 1849 *in causa Fabbri, e Fabbri* 2 *Maggio* 1850 *in causa Di Lupo-Parra, e Soldaini.* 7 *Maggio* 1847 *in causa Buonamici, e Lorenzi.*

PURGAZIONE D' IPOTECHE

1. La purgazione di che nell' Art. 120 della Legge de' 2 Maggio 1836 qualificata dalla successiva de' 7 Gennaio 1838 Art. 58 come un benefizio concesso a favore dell' alienatario, o

terzo possessore deve essere sperimentata entro il termine stabilito dall'Art. 158 della prima di dette Leggi. — *Corte R.* 27 *Aprile* 1846 *in causa Pampaloni, Barciulli NN. e Benini.*

2. È un principio incontroverso che fra compratore, e venditore devono osservarsi i patti che rapporto al pagamento del prezzo siano stati fra loro convenuti, meno che non si giustifichi dal compratore che l' eseguire per parte sua i patti lo esponga ad imminente pericolo di evizione, o molestia. Pericolo per altro che non gli dà diritto di procedere istantaneamente al Giudizio di purgazion d' Ipoteche in onta alle convenzioni stipulate sul modo del pagamento, e sulle cautele che devono accompagnarlo, ma solo può intimare il venditore a liberarlo dalle molestie minacciate, o temute col sospendere il pagamento del prezzo finchè le molestie, o attuali, o imminenti non siano cessate, od efficacemente remosse dal venditore, o questi ne abbia data idonea cauzione. *Ann. di Giuris. Anno* 1846 *part.* 2 *disp.* 3 *p.* 315 *Anno* 1845 *part.* 2 *disp.* 5 *pag.* 446 *disp.* 3 *pag.* 415 con richiedere ancora al Tribunale la dichiarazione che mancando il venditore di procurargli entro un termine da assegnarglisi una tale liberazione esso compratore sarà autorizzato a procedere alla purgazione delle Ipoteche. *Annal. di Giuris. Anno* 1845 *pag.* 2 *disc.* 4 *pag* 570 in mancanza di che irrito è il Giudizio di purgazione d'Ipoteche, ed inefficace il deposito del prezzo. *Corte R.* 22 *Febbraio* 1847 *in causa Martini, e Cresti.*

RECONVENZIONE

1. È legittima la notificazione fatta al Procuratore dell'attor principale della domanda reconvenzionale affacciata dal reo convenuto a render conto da un suo consocio perchè come derivante dall'indole stessa dell'azione spiegata dall'attore, e colla medesima strettamente connessa assume in certo modo il carattere di una eccezzione tendente ad escludere, od attenuare per via anche di compensazione gli effetti della principal domanda. *Donell. de Iur. Civ. lib.* 17 *cap.* 18 §. 11 *Roberti delle azioni, ed eccezzioni part.* 2 *cap.* 1 *Sez.* 7 edizione di Firenze *pag.* 240. —, cosicchè il mandato dall'attore conferito al suo Procuratore per agire deve ritenersi esteso a rappresentarlo ancora nella reconvenzione essendo una sequela necessaria dell' azione principale, ed un emergente inseparabile dal Giudizio

di rendimento di conti. *Dec. della Corte R.* 27 *Marzo* 1849 *in causa Fedeli, e Chelli.*

2. Nei Giudizj meramente esecutivi non si ammette la reconvenzione. *Strikio Oper. tom.* 2 *disp.* 16 *cap.* 4 §. 8 *con molti concordanti Carleval de Iudic. lib.* 2 *tit.* 1 *disp.* 7. *Corte R.* 26 *Agosto* 1846 *in causa Burci, e Bucci ne' Poccianti.*

REDIBITORIA

1. Il compratore che per causa del vizio della merce vendutagli domanda che sia condannato il venditore a riprenderla, ed ai danni intenta un vero giudizio redibitoriale. *Leg.* 1 §. 1 *in fin. Leg.* 21 *ff. de Aedil. Edict. Pothier della vendita* §. 212 *Fierli delle azioni Edilizie cap.* 3, *e* 10. Il tempo assegnato dall' Editto degli Edili per esercitare la Redibitoria è di sei mesi utili. *Leg. Sciendum* 19 §. *ult. ff. de aedilitio edicto.* qual termine decorre non dal giorno dell' arrivo, o consegna della merce, ma bensì da quello in cui il compratore acquistò la scienza del vizio della merce medesima. *Leg.* 55. *ff. de Aedil. Edict. Fierli loc. cit. cap. V.* —

Per sostenere che il compratore abbia inabilmente esercitato il suo diritto non giova che la di lui domanda esibita entro i sei mesi suddetti sia stata notificata al venditore al di là di detto termine, perchè il semestre di che parlano le Leggi Edilizie non è un termine di prescrizione ad interrompere la quale abbisogni la notificazione di un atto entro la sua decorrenza, ma costituisce piuttosto la condizione, o l' estremo per l' utile esercizio di una azione, di manierachè ogni qualvolta l' azione è dedotta entro il semestre avanti il Giudice competente, e con le forme dalla Legge prescritte ciò deve bastare perchè l' estremo, o la condizione del tempo debba dirsi verificata.

Ma dato anche che l' azione venisse intentata qualche giorno al di là del termine che sopra, e trattandosi di venditore domiciliato fuori dello Stato in cui si trova il compratore sarebbe questi nel caso di ottenere dall' equità del Giudice d' esser rimesso in buon giorno. *Dec. della Corte R.* 5 *Settembre* 1849 *in causa Billi, Cecchini Engelfred, e Bettazzi.*

Il disposto dell' Art. 107 del Codice di Commercio non è applicabile al giudizio di Redibitoria tra compratore, e venditore, ma bensì al Giudizio di avaria fra il ricevitore delle merci, ed il Vettore *detta Decisione.*

REGISTRO

Nessun atto Civile, stragiudiciale sia pubblico, o privato può esser prodotto in Giudizio senza che sia munito di registro. *Art.* 13 *della Legge* 25 *Gennaio* 1851. —

Sono esenti dalla formalità del registro:

1.° Gli acquisti permute, e divisioni di beni fra le diverse amministrazioni dello Stato, e fra le dette amministrazioni, e i particolari.

2.° I mandati, ed ordini di pagamento sulle casse pubbliche, loro girate, e quietanze.

3.° Le ricevute di contribuzioni diritti, crediti, e rendite pagate alle casse, o amministrazioni pubbliche, quelle degl' Impiegati al servizio Regio, o pubblico relative ai loro trattamenti, o emolumenti, e tutti gl' atti simili.

4.° Le cauzioni, e mallevadorie da prestarsi dai camarlinghi comunitativi, non da quelli delli stabilimenti, e luoghi pii dipendenti, ma non amministrati dalle Comunità.

5.° La Collazione delle Commende di Grazia dell' Ordine di S. Stefano.

6.° Gl' atti di visita di Fiumi, e Fossi dipendenti da Deputazioni approvate superiormente.

7.° Tutti gl' atti concernenti il regolamento legale, ed economico dell' amministrazione dei Patrimonj dei pupilli, ed interdetti.

8.° Le doti, e sussidj dotali conferiti da stabilimenti di pubblica beneficenza.

9.° Le lettere di Cambio da piazza a piazza, loro girate, e quietanze, i biglietti pagabili all' ordine, e tutti gli altri recapiti negoziabili fra i mercanti soltanto, e tutte le convenzioni, ed operazioni di commercio fra negozianti non sottoposte espressamente dalla ridetta Legge 25 Gennaio 1851 al diritto fisso, o proporzionale. Questa esenzione non si estende a quelle convenzioni, che sebbene stipulate fra negozianti hanno il carattere di obbligazione Civile.

RENDIMENTO DI CONTI

Art. 495 *del Regolam. di Proc. Civ.* —

1. Per le regole generali del diritto, e per le speciali disposizioni del Art. 495 et segg. del Regolamento di Procedura

Civile perchè l'amministrato abbia mezzo di sindacare l'operaito del suo amministratore deve essere la dimostrazione del rendmento di conti corredata dei documenti, e recapiti giustificativi, in mancanza di che è lo stesso il non render conto che renderlo irregolarmente ed informemente. *Dec. della Corte R.* 24 *Settembre* 1849 *in causa Zagri. LL. CC. e Wital*, *e* 18 *Aprile* 1849 *in causa Marri, e Conti.* —

2. È principio certo che tra più socj i quali abbiano tenuto un amministrazione promiscua non può uno di loro chiedere conto all' altro se non incomincia dal renderlo egli stesso. *Zanch. de Societ. part.* 4 *cap.* 9 *N.* 33 *Ann. di Giuris. vol.* 8 *part.* 2 *col.* 797. — *Dec. della Corte R.* 27 *Marzo* 1849 *in causa Fedeli, e Chelli.* —

3. Il conto reso dall' amministratore dei beni del debitore ad alcuni creditori, ed approvato dall' autorità competente esonera quello che era tenuto a prestarlo anco di fronte ai creditori non citati al Giudizio, poichè la Sentenza che approva il conto dato al dirimpetto di una parte degl' interessati e di ragione efficace, e fà stato anco quanto agl' altri aventi interesse, ove non si provi l' esistenza dell' errore, e l' intervento di collusione, e di frode. *De Luca de haered. disc.* 25 *N.* 2 3, *e* 4 *Rot. Dec.* 785 *N.* 21, *e* 22 *part.* 18 *tom.* 2 *et Decis.* 514 *N.* 24 *part.* 19 *tom.* 2 *Recen. Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Frittelli, Dugi, e Majorino.*

4. Il rendimento di conti costituisce obbligo indeclinabile di chiunque amministra le cose, ed interesse altrui. *Zanch. de Societ. part.* 4 *cap.* 4 *N.* 7. I principj d' equità, e di buona fede potrebbero applicarsi nel caso di vera, e propria società, a riguardo dell' amministratore per non astringerlo ad un rendimento di conti scrupolosissimo, ma non dal renderlo immune del tutto da qual si voglia discarico di ciò ch' egli pretende di avere speso, ed operato nell' interesse comune per costituirsi creditore degl' altri socj. *Zanch. loc. cit. N.* 104. — *Corte R.* 16 *Settembre* 1846 *in causa Zamperini, e De Vecchi.*
V. Amministratore.

RENUNZIA

1. È massima non controversa che la renunzia benchè generale ed amplissima deve referirsi, e restringersi alla causa per

la quale si è proceduto alla renunzia medesima. *Gratian. Discept. cap.* 547 *N.* 44 *De Luca de Sicil N.* 120 ed è assurdo il supposto che un padre renunzi al diritto della legittima competente ai propri figli senza ottenere alcuno emolumento in correspettività di tal renunzia. *Dec. della Corte R.* 6 *Settembre* 1849 *in causa Peruzzi, e Moroni.*

2. La renunzia desunta dalla scienza, e pazienza procede nelle cose favorevoli, e non in quelle dannose nelle quali prevale la verità naturale che il silenzio non è dimostrazione alcuna di volontà, e può bensì dal silenzio desumersi la renunzia tacita ad un diritto quando concorrino circostanze, e fatti sufficienti a farla presumere in mancanza di che si ritiene che la scienza, e la pazienza sieno effetto della sicurezza che un atto non ha valore ne inferisce danno, a chi non vi sia intervenuto ne lo abbia espressamente acconsentito. *Gallerat. de renunciat. tit.* 5 *cap.* 11 *N.* 15 19, *e* 54: E questo principio emana dal Testo nella *Leg.* 8 §. 11 *ff. quibus modis pign. vel hypot. solvit. Dec. della Corte R.* 27 *Novembre* 1849 *in causa Bargagli, e Placidi.*

3. Per estinguere colla renunzia la lite è necessario che la parte renunziante abbia non solo una capacità personale, ma anche la libera disponibilità del diritto, e del subietto dedotto in contestazione, e la renunzia essendo una convenzione, ed una specie di alienazione non può legittimamente cadere che sopra cose, o diritti suscettibili di essere contrattati ed alienati, non mai sopra materie che interessino l' ordine pubblico. *Pigeau. de la Proced. Civ. tom.* 1 *pag.* 488, *e* 489 *Merlin Repert. de Iurispr. Art. Iugement* §. 3 *N.* 6 *vers. le notions universelles et segg. Bioche, et Goyet Diction de Proced. Art. acquiescement N.* 15.

La libertà di Stato non è rimessa alla volontaria disposizione dei cittadini i quali non possono in alcun modo consentire nella loro interdizione, e sottoposizione, la quale deve interamente dipendere dalle dichiarazioni dei Tribunali competenti. E comunque la persona sottoposta da una prima Sentenza abbia dalla Legge la facoltà di appellarne, e di difendere in seconda Istanza la sua libertà, ed a tale effetto si reputi come persona *integri status* pure una volta interposto, e proseguito l' appello il Giudizio non può terminare che colla decisione del Tribunale Superiore, e il volontario recesso dell' appellante non sarebbe che un' illecita convenzione sull' inalienabile libertà di

Stato, e non potrebbe avere alcuna efficacia giuridica come contraria ai buoni costumi, e all' ordine pubblico. *Leg.* 28 *in princ. Leg.* 38 *ff. de Pactis Leg.* 45 §. 1 *ff. de reg. Iur.* « Privatorum conventio jure pubblico non derogat ». *Dec. della Corte di Cassazione di Francia de'* 17 *Agosto* 1807 *presso Merlin Repertoir loc. cit. e della Corte Reale di Caen* 15 *Dicembre* 1826 *Sirey tom.* 27 *part.* 2 *pag.* 190.

E nulla ha di comune l' acquiescenza resultante dalla scadenza de' termini ad appellare dalle Sentenze d' interdizione con la ben diversa acquiescenza volontariamente prestata alla domanda, ed alla Sentenza mediante la renunzia fatta pendente il termine ad appellare, e mediante il recesso dall' appello interposto. La prima è la decadenza necessaria dal diritto di appellare, per cui la Legge imprime alla Sentenza l' autorità di cosa giudicata onde i giudizj non si eternino a detrimento della pubblica autorità. L' altra non è che l' effetto di una volontaria ed illecita convenzione, e si risolve in una proibita abdicazione di un diritto non suscettibile di contrattazione, la qual distinzione fù opportunamente ritenuta dalla Corte di Cassazione di Francia nella citata Decisione, e sviluppata dalla requisitoria che la precede. *Merlin Repert. de Iurisprud.* §. 3 *N.* 6. —

Fu all' appoggio di questi principj che la Corte Regia di Firenze colla sua Sentenza de' 4 Febbraio 1846 nella causa Cecchetti, e Cecchetti senza curare la renunzia all' appello fatta da Flaminio Cecchetti coll' adesione del curatore speciale, e dell' amministratore provvisorio eletti dal Tribunale di prima Istanza ed accettata da Cristoforo Cecchetti ordinò che la causa d' interdizione avesse il suo legittimo corso a cura delle parti, e Pubblico Ministero.

4. Quello che con atto privato ratificato con giuramento avanti Pubblico Notaro dichiara di accettare, e di avere per accettata una Sentenza contumaciale al medesimo contraria, senza contradire alla parte conclusiva di tale dichiarazione, pone in essere una vera, e propria renunzia alla lite. *Corte R.* 3 *Maggio* 1850 *in causa Fantacci, Travaglini, Marchi, e Furini.*

RENUNZIA ALL' EREDITA'

1. La renunzia all' eredità può essere legittimamente posta in essere anco col fatto. *Leg. Recusari* 94 *ff. de acquirenda, vel omittenda haereditate,* e la posizione del figlio che ab-

bia anche con questo mezzo renunziato alla paterna eredità differisce sostanzialmente dalla posizione del figlio 'che siasi dalla eredità medesima astenuto, e che abbia anco dichiarato di non volerla adire per cui inapplicabili sono le teorie speciali di questa alla prima di dette posizioni. *Corte R.* 26 *Maggio* 1848 *in causa Ducci LL. CC. ed Evangelisti.*

RETTORE

V. Causa Pia.

RIASSUNZIONE DI CAUSA

1. La sospensione di un Giudizio per la morte di uno dei litiganti si opera immediatamente dalla Legge ne vi è bisogno dell' ufficio del Giudice.

L' erede che dichiara di voler approfittare del termine dei tre mesi che l' Art. 98 §. 5 del Regolamento di Procedura Civile gli accorda a deliberare non può essere suo malgrado obbligato a riassumere la causa.

Che se la parte rimasta in Giudizio fà l' atto di riassunzione prima che sia decorso il detto termine dei tre mesi sottopone detto atto a nullità, e la Sentenza che conseguentemente all' atto medesimo venga emanata: E indipendentemente da ciò sarebbe egualmente nulla la Sentenza se la notificazione della scrittura di riassunzione anzi che notificarsi all' erede fosse notificata al Procuratore da esso eletto soltanto per la dichiarazione emessa di voler profittare del termine concesso dalla Legge a deliberare. *Corte R.* 21 *Settembre* 1846 *in causa Calendini, e Gennari.*

RILEVATORE—RILEVAZIONE

Art. 246, e 247 *di Proc. Civ.*

1. Quando il convenuto in rilevazione è stato intimato entro il termine dalla Legge prescritto la Sentenza che lo condanna a rilevare assume il carattere di definitiva, e contradittoria, e perciò non suscettibile di opposizione, senza che gli giovi il disposto degl' Art. 85 86, e 87 del Regolamento di Procedura Civile che prescrivono la doppia citazione al reo contumace, inapplicabile al caso di rilevatore, o rilevatori contumaci conforme è stato più volte stabilito. *Dec. della Corte R.* 3 *Ago-*

sto 1849 *in causa Magnani, e Santini, e Comunità di Campagnatico.* —

Art. 253 *detto Regolamento.*

2. In virtù del disposto dell' Art. 253 del Regolamento di Procedura Civile l' attore ha il diritto di domandare, ed il Tribunale la facoltà di concedere, la separazione della causa principale da quella di rilevazione, ogni qualvolta la prima per lo stato degl' atti sia in grado di ottenere una sollecita spedizione, e di egual prontezza non sia suscettibile la seconda per un ritardo dipendente dal fatto dei rilevatori, come in fra li altri la contumacia d' uno dei rilevatori a rispondere ad una cedola di posizioni. *Decis. della Corte R.* 10 *Agosto* 1849 *in causa Biozzi, Viaggi, e Biondi.*

3. Il semplice rilevatore, e il principale reo convenuto formano di fronte all' attore una sola persona, e meno il caso in cui il primo abbia assunta la difesa del secondo, e questo sia stato conseguentemente posto fuori di causa il rilevatore non diviene mai un vero, e proprio avversario dell' attore.

Per la Giurisprudenza Francese è stato ritenuto che un mezzo di prova irregolarmente ordinato di fronte al rilevatore non porta nullità di fronte al reo convenuto, per cui è regolare, se il reo convenuto non è stato posto fuori di causa in ordine all' Artic. 182 del Codice di Procedura Francese, a cui è conforme l' Art. 249 del nostro Regolamento di Procedura Civile, come egualmente ha stabilito che in questo stesso caso non potendo considerarsi il rilevatore come il vero contradittore dell' attore quest' ultimo può senza curarsi del rilevatore dirigere il suo appello contro il solo principal convenuto.

Anco per la Giusisprudenza dei nostri Tribunali è stato ammesso che l' attore per l' effetto di segnare la decorrenza dei termini ad appellare non è nell' obbligo di notificare la Sentenza, a lui favorevole se non che alla persona del principale convenuto, e non ancora a quella del rilevatore, di fronte al quale non abbia ottenuta condanna.

Lo stesso procede relativamente al ricorso in Cassazione il quale può essere interposto dall' attore contro il solo reo convenuto, senza curarsi della persona del rilevatore allorchè non è stato posto fuori di causa il reo convenuto. *Dec. della Corte di Cassazione del* 23 *Giugno* 1834 *impressa nel Sirey. Anno* 1834 *p.* 1 *pag.* 551, *e segg.* —

In tal caso incombe al principale convenuto l' obbligo di fare in modo che il rilevatore intervenga al Giudizio di Cassazione per il possibile evento in cui la Sentenza contraria alle istanze dell' attore venga cassata *detta Decis.* e la precedente del 14 *Dicembre* 1819 *impressa nel Sirey Anno* 1819 *pag.* 131, *e segg.* —

Le massime stabilite come sopra non possano ricevere disapplicazione per il disposto speciale dell' Art. 207 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 il quale considera il caso ben diverso in cui la Sentenza denunziata sia favorevole a più cointeressati stati tutti contradittori diretti del ricorrente nel precedente Giudizio. — *Corte R.* 13 *Maggio* 1846 *in causa Prat LL. CC. Larderel, e De Sercy.*

4. È regola che non può conoscersi in appello di domande che non abbiano subito il primo grado di Giurisdizione tal che è inammissibile ancor quella in rilevazione. *Corte R. DD.* 10 *Luglio* 1841 *in causa Pericciolì, e Staccioli* 26 *Febbraio* 1847 *in causa Da Scorno, e Apolloni.*

5. L' avente diritto alla rilevazione rimane sciolto da ogni obbligo di difesa, e di appello appena ha denunziato al suo rilevatore le inferitegli molestie, e gli ha notificato la Sentenza che ne ha riconosciuta la giustizia. *Scaccia de appellat. quest.* 5 *N.* 14, *e* 15.

A forma dell' Art. 235 del Regolamento di Procedura Civile il reo convenuto in rilevazione non può mai opporre l' eccezione dell' incompetenza meno il caso della collusione, ed il disposto di detto articolo è applicabile tanto alle cause civili, quanto alle cause commerciali. *Dec.* 6 *del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno raccolta Nervini tom.* 1 *pag.* 41 *Ann. di Giuris. Anno* 6 *part.* 1 *pag.* 506. — *Corte R.* 13 *Marzo* 1847 *in causa Cantini, e Lazzi.* —

6. Per il disposto dell' Art. 246 del Regolamento di Procedura Civile non vi è bisogno di una seconda citazione per operare l' effetto che la Sentenza pronunziata contro il convenuto principale, o convenuti acquisti forza di contradittoria di fronte al rilevatore, o rilevatori intimati regolarmente nei modi, e termini prescritti nei precedenti articoli, e non comparsi. *Corte R.* 29 *Settembre* 1847 *in causa Merlini, Grossi, e LL. CC.*

7. La regola che niuno può pretendere di esser rilevato

dal danno al quale abbia dato causa la colpa, e l'oscitanza comune è vera in astratto, ma quando questa colpa, od oscitanza è esclusa deve essere accordata la rilevazione. *Corte R.* 23 *Dicembre* 1847 *in causa Gigli, Minutelli, Donnini, e Gianneschi.*

8. Per quanto in ordine all'Art. 235 del Regolamento di Procedura Civile il Tribunale competente per la rilevazione sia sempre quello ove è contestata, e deve decidersi la causa promossa dall'attore nel merito principale, e proceda, e si applichi indistintamente tanto per gli Esteri che per gli Statisti, e nelle cause sì Civili, che commerciali, pure la sua disposizione cessa di aver forza se fra le parti siasi stipulato, e convenuto diversamente, senza che un consimil patto si presenti contrario all'ordine pubblico giacchè l'articolo suddetto che sottopone il rilevatore alla Giurisdizione del Tribunale ove si agita la lite nel merito principale è disposizione tutta favorevole alla parte che alla rilevazionè pretende aver diritto, ed alla quale essa può liberamente renunziare, e perchè in massima generale qualunque convenzione con cui sia stato in antecedente determinato il Foro da adirsi per certe determinate controversie devesi ritenere non solo valida ma anche irrevocabile sensa il conseuso vicendevole delle parti quando la scelta sia caduta sopra uno fra più Tribnnali che sarebbero stati egualmente competenti, molto più poi se una tal convenzione anzi che essere isolata, e di per se stante si trovi adietta, ed inclusa in un contratto corrispettivo siccome fermano conciliando i *Testi nella Legge Si convenerit* 18 *ff. de Iurisdict.* e nella *Legge Si quis in conscribendo* 51 *Cod. de Episc. Scacc. de Sentent. et re Iudicat. Glos.* 7 *quest.* 3 *Limit.* 4 *N.* 31 *Pacio. Legum conciliat. cent.* 1 *N.* 60 *Merlin Repertoir. V. declinat. vers. mais cett. stipulation. Corte R.* 3 *Maggio* 1848 *in causa Grassi Traversi, e Merlini.*

9. Al patto con cui taluno assume l'obbligo di rilevare, e difendere un altro da una azione, o pretenzione che possa essere per un dato titolo promossa contro di lui sono applicabili le regole generali che procedono in materia di evizione fra compratore, e venditore. *Pothier Proc. Civ. part.* 1 *cap.* 2 *sect.* 6 *vers. de la suit.*

A forma dei Testi espressi nelle *Leggi* 8, e 17 *Cod. de Evict.* il compratore che si lascia evincere volontariamente, o per Sentenza di Giudice senza denunziare al venditore le pre-

tese dell' evincente decade dal diritto di sperimentare contro il venditore l' azione ex empto per la sua rivalsa. *Donell. Comment. Iur. Civ. lib.* 13 *oap.* 2 §§. 12, *e* 13 *et altri citati dalla Romana nell' Arienen pecuniaria* 26 *Iun* 1846 *coram de Avella N.* 9, *e* 10.

E per quanto la pratica Giurisprudenza abbia declinato dal rigore di questa regola qualunque volta la giustizia del titolo che ha dato causa alla concordata, o dichiarata evizione, e la mancanza di ogni possibile difesa efficace ad impedirla siasi ravvisata così patente da non ammettere plausibile dubbiezza come ne attestano fra le altre la *Florent. praet. relevat.* 6 *Giugno* 1783 *av. Arrighi* §. *Duo poi, e la Liburnen, seu Neapolitana Cessionis* 9 *Agosto* 1788 *av. Franceschi* §. 2 *et segg.* è per altro coerente ai più savi principj il ritenere in dichiarazione dell' avvertita limitazione equitativa che il fatto della contravvenzione del compratore all' obbligo impostogli espressamente dalla Legge di notificare immediatamente al venditore le inferitegli molestie operi l' effetto di rovesciare sul compratore medesimo l' onere di provare concludentemente l' assoluta innocuità della sua colpa, giustificando che l' evizione sarebbesi verificata non ostante qualunque difesa. *Urceol. de Transact. quest.* 42 *N.* 43 *Surd. Decis.* 22 *N.* 8. *Corte R.* 13 *Settembre* 1850 *in causa Carloni, e Liverani NN.*

RIMEDIO DELLA LEGGE DIFFAMARI

1. Il rimedio della Legge *diffamari Cod. de Ingen. et manumis.* fu indotto primitivamente per le cause di Stato, ed esteso quindi a tutte indistintamente le altre cause sì civili che criminali.

Può congruamente portarsi all' esercizio in difesa del proprio possesso, non meno che a tutela della proprietà, e del dominio, ed è invocabile egualmente tanto nei Giudizj possessorj, che petitorj. *Gailla Observ. pract.* 9 *N.* 2 *Marant. de ord. Iudic. part.* 4 *dist.* 21 *N.* 7 *Florentina Locationis* 17 *Iulii* 1776 *Art.* 3 *cor. Morelli. Corte R.* 30 *Settembre* 1846 *in causa Martini LL. CC. e Scappini.*

2. Un tal rimedio non può aver luogo se il diffamante come attore abbia introdotto un regolare Giudizioio. *De Luc. de Iud. disc.* 18 *N.* 2 *Ridolfin. Praxis part.* 3 *cap.* 2 *N.* 14 *For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 17. Se per altro il Giudizio non sia stato regolarmeute introdotto deve attendersi, e starsi all' intentato

rimedio straordinario accordato dalla Legge *diffamari*. *Corte R.* 15 *Giugno* 1850 *in causa Vivoli, e Vivoli.*

RIPRODUZIONE DI ATTI

1. Quando ad una delle parti litiganti giovi che figurino nel Processo della causa atti, o Documenti che abbiano fatto parte in altri Processi non può pretendere che siano quelli richiesti d' ufficio, ma deve valersi del suo diritto facendone a proprie spese estrarne le copie. *Corte R.* 19 *Agosto* 1846 *in causa Salvemini NN. Tanganelli, e Sandrelli NN. e* 14 *Aprile* 1847 *in causa Schaff Gatsch, e Vilkens.* —

RIUNIONE DI CAUSE

1. Quando l' azione di credito di più attori è fondata sopra recapiti mercantili emessi, e sottoscritti da uno stesso debitore che oppone eccezzione a tutti comune, attesa l' identità tanto dei titoli di credito, che della persona del debitore, quanto delle eccezzioni, e respettive difese, si rende congruo, e conforme al l' economia delle liti la riunione delle diverse domande. *Corte R.* 12 *Dicembre* 1849 *in causa Merlini LL. CC. Benedetti, e Sanesi ne' Landucci.*

2. La circostanza d' essere stato introdotto da una delle parti un giudizio petitorio, e dall' altra un giudizio possessorio plenario non è di ostacolo per la riunione, e comulazione delle due cause tutto che il possessorio debba risolversi prima del petitorio, perchè trattandosi che le linee di confine da rintracciarsi perimono tutte le liti esistenti fra le parti, e che moltissime prove sono state già fatte a tale effetto cimentate, concorrono i termini ne' quali la cumulazione è permessa sia in vista della connessità delle cause. *Bruneman ad Text. in Leg. Nulli prorsus* 10 *Cod. de Iudicis,* sia perchè la risoluzione del giudizio possessorio dipenderebbe nel caso dalla cognizione del petitorio. *Rot. Rom. in Recent. part.* 4 *tom.* 1 *Decis.* 411 sia perchè essendo torbido il possesso, o concorrendo qualunque altra giusta causa sarebbe sempre facoltativo nei Giudici l' appigliarsi al partito di una tale comulazione. *De Luca de Feudis disc.* 56 *N.* 6. —

Ne la cumulazione di detti due giudizj potrebbe dirsi nociva alla parte che ha introdotto quello di possessorio sommario giacchè d' essa non impedisce al Giudice di pronunciare nei con-

grui casi prima sul possessorio, che sul petitorio. *Gothofred. in Leg.* 10 *Cod. de Iudic.*, e anche in termini di Giudizio *Finium regundorum* al quale va annessa per sua propria indole la duplice questione del possesso, e della proprietà. *Brunemam in Cod. Lib.* 3. *tit.* 39 *N.* 11. può la questione essere risoluta dapprima limitativamente al possessorio. *Hieron De Monte de Finium. regund. cap.* 30 *N.* 1, e 6. — *Corte R.* 7 *Marzo* 1846 *in causa Mariani, e Boschi.*

RIUNIONE D'INCIDENTI AL MERITO

1. Per il disposto degl' Artic. 30, e 31 della Legge de' 6 Gennaio 1838 tutte l' eccezzioni, ed anche quella dell' incompetenza devono proporsi unitamente a quelle relative al merito, e che meno della eccezzione dell' incompetenza assoluta, rapporto alla quale è rilasciato all' arbitrio del Tribunale di deciderla, o separatamente, o congiuntamente, deve il Tribunale stesso decider tutto con una sola Sentenza, dal che ne consegue il nessun obbligo nel Tribunale di riunire al merito con separato Decreto gl' incidenti elevati in un giudizio esecutivo. *Corte R.* 23 *Agosto* 1850 *in causa Piccini ne' Bancalà, e Ajò.*

RIVENDICAZIONE

1. Il principale estremo dei Giudizj di rivendicazione è la prova che l' attore deve luminosamente porre in essere della proprietà, e dominio del fondo che si propone rivendicare. *Florentina praetensae rivendicationis* 18 *Settembre* 1791 *av. Simonelli* §. 5. *Mutilianen praetensae immissionis* 6 *Aprile* 1762 *av. Ombrosi vers. Per lo che Sup. Consig. di Giustizia Tesor. del For. Tosc. tom.* 19 *Decis.* 23 *N.* 1, e 2 *e Decis. della Corte R.* 10 *Luglio* 1849 *in causa Mucci ne' Filippi, e Cresti* 4 *Dicembre* 1846 *in causa Natali, e Mammi.*

2. Quando i restauri fatti appariscono di natura tale da interessare la conservazione della sostanza del fondo le spese per quelli occorse devano ascriversi non tra le *volontarie*, ma sibbene nella classe delle necessarie. *Leg.* 79 *ff. de verb. signif. Voet ad Pandect. lib.* 25 *tit.* 1 *N.* 1. —

E le spese necessarie sono sempre di regola rimborsabili anche al possessor di mala fede, ne il proprietario rivendicante può mai ricusarsi dal sopportarle, allegando che non l' avrebbe

commesse, come per avventura obiettar potrebbe, ove ricorressero i termini di spese meramente volontarie, o anche di spese utili, per il solo effetto però, quanto a quest' ultime, di limitarne il rimborso al *quid minus* tra il migliorato, e lo speso. *Leg.* 6 *Cod. de reivendicat. Leg.* 38 *ff. de haeredit. petit. Voet. loc. cit. lib.* 5. *tit.* 3 *N.* 21, *e lib.* 6 *tit.* 1 *N.* 36 *Thes. Ombros. tom.* 11 *Dec* 33 *N.* 40. — *Dec. della Corte R.* 23 *Gennaio* 1849 *in causa Zanobini, e Galli.*

3. Le descrizioni estimali se fanno prova del possesso civile, non somministrano per altro se non che una semplice presunzione di dominio sempre elidibile da prove contrarie. *Rot. in Anagnina pecuniaria* 30 *Marzo* 1821 *cor. Bussio* §. 6 *et in Pisauren subhastationis, et deliberationis* 3 *Dicembre* 1827 *cor. Muzzarelli* §. 4 *Giorn. Prat. legal. tom.* 3 *Dec.* 61 *N.* 5, *e tom.* 5 *Dec.* 76 *N.* 6 *Inedite del For. Tosc. tom.* 2 *Dec.* 31 *N.* 2, *e Tesor. del For. Tosc. tom.* 18 *Dec.* 53 *N.* 3. Dette descrizioni estimali non sono mai valutabili in opposizione con i titoli che hanno servito loro di appoggio. *Pisana seu Palaren praetens. devolutionis bonor.* 21 *Settembre* 1754 *av. Soldani Bensi* § 5354.

La prova resultante dai libri estimali come semplicemente presuntiva diviene del tutto inefficace quando le indicazioni in detti libri esistenti si riconoscono d' altronde erronee. *Pisana seu Laren. rivindicationis et reintegrationis* 30 *Maggio* 1787 *cor. della Pura* §. 22, *e* 24.— *Corte R.* 24 *Dicembre* 1845 *in causa Senni, e Rossi.* —

4. È massima pacifica in Giurisprudenza non potersi perseguitare, ne coll' azione rivendicatoria, ne colla condizione ex lege, o altra qualunque, il terzo che ha posseduto un tempo in buona fede, e per un giusto titolo la cosa altrui, ed ha cessato pure di possederla a buona fede. *Richer. Giurisprud. Univers. tom.* 11 *lib.* 4 *tit.* 3 *pag.* 423 431 438, *e* 439 *Bruneman. in Leg.* 78 *ff. de Solut. Donell. Opr. lib.* 4 *cap.* 22. *part.* 2. — *Corte R.* 12 *Gennaio* 1847 *in causa Bacci, e Guarnieri ne' Panichi.*

RIVENDICAZIONE DI MERCI

1. Perchè possa aver luogo la rivendicazione di mercanzie consegnate al compratore sotto fede di prezzo deve verificarsi il concorso cumulativo delle appresso condizioni — 1.° che esista

caso di fallimento 2.° che le merci si trovino sempre in viaggio: 3.° che esse prima del loro ingresso nei magazzini del compratore non siano state alienate 4.° che sieno quelle stesse che furono contrattate senza aver subito variazione nella loro natura, e quantità, ed il suicidio del compratore non è causa sufficiente per ritenerlo come fallito, ed equiparabile alla sospensione dei pagamenti. *Corte R.* 7 *Maggio* 1846 *in causa Pardo, e Padova, e* 13 *Settembre* 1850 *in causa Zambeccarri, e Senn.*

RIVENDITA

1. Nelle vendite private susseguite dal giudizio di purgazione d' Ipoteche non può l' acquirente per il non fatto pagamento del prezzo essere assoggettato al mezzo risolutivo della rivendita. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 29, *e Dec. della Corte R.* 26 *Luglio* 1849 *in causa Merlini, e Ciampi.*

SALARJ

1. I salarj non sono per regola mai dovuti in mancanza di espressa convenzione, se non concorrono insieme il solito di condurre l'opera altrui in quello che la ricevè, ed il solito di locarla in colui che la prestò, ed è nel copulativo concorso di questi due requisiti che si fa luogo a discernere l' intervento di una tacita convenzione capace di equivalere all'espressa. *Pacion de Locat. et conduct. cap.* 33 *N.* 63 *et segg. Tes. del For. Tosc. tom.* 32 *Dec.* 50 *Ann. di Giuris. Anno* 1842 *pag.* 2 *col.* 681. —

Se per un favore speciale agli esercenti alcune arti, o professioni liberali, i quali anzi che aggirarsi in opere mercenarie, e servili impiegano la forza del proprio talento, ed il resultato dei loro studj scientifici si è sulla scorta del *Testo nella Leg.* 1 *ff. de var. et extraord. capit.* formata una eccezzione a questa regola generale dispensando i medesimi dalla prova degli accennati due estremi, un tal favore però, tanto per la lettera, che per lo spirito della Legge suddetta non può estendersi agli agenti di beni a riguardo dei quali, come generalmente di chiunque altro presta opere manuali, e meccaniche non ricorrendo il motivo animatore di sì fatta esenzione desunto dal reflesso di non sottoporre alla umiliante condizione di dovere in antecedenza stabilire il premio dovuto alle proprie fatiche un ceto di persone che nella indipendenza dei loro studj, e delle loro oc-

cupazioni non potrebbero senza grave repugnanza indursi a patteggiare pel valore pecuniario delle medesime. *Richeri Iurisprud. Univers. lib.* 1 *tit.* 26 §. 1245 *Pacion. loc. cit N.* 76 *et segg. Florent. mercedis* 13 *Aprile* 1807 *cor. Rossi* §. *la professione stessa adunque etc.*

All' appoggio di questi principj, e dietro le resultanze processali la Corte Regia con sua decisione de' 6 Febbraio 1846. confermò quella del Tribunale di prima Istanza che aveva rigettate le pretensioni dell' agente Leopoldo Massarelli dirette a volere obbligato il Pievano Don Giuseppe Corbelli a corrispondergli, non ostante la mancanza di una convenzione, una mercede per la gestione che diceva di aver per lui conto tenuta. —

SALVOCONDOTTO

1. Per la Giurisprudenza interpetrativa degl' Art. 455, e 456 dell' vegliante Codice di commercio non è dovuto il salvocondotto a quel negoziante fallito, la di cui buona condotta commerciale non rimane giustificata dagl' atti del suo fallimento. *Boulay Paty. des faillites Art.* 120, 121, *e* 122. — Sentenze del già Tribunale Consolare di Livorno in causa Fattori, Sindaci Fattori 18 Luglio 1637. Grandi, e Sindaci al fallimento Grandi 19 Dicembre 1837. — *Corte R.* 30 *Marzo* 1846 *in causa Della Torre, e Ducci ne' Duranti.*

2. Il rilascio del salvocondotto è autorizzato dall' Art. 466 del Codice di commercio ogni volta che lo stato apparente degl' affari del fallito dimostri la di lui buona fede, per cui basta a tale effetto che l' esame dei libri, e delle carte del debitore permetta di formarsi un opinione generale sulle cause, e sul carattere del di lui fallimento. *Locre esprit. du Code de commerce sur les Art.* 466, *e* 467 *N.* 4. Secondo il detto Art. 466 è provvisorio il salvocondotto, e revocabile conseguentemente dallo stesso Tribunale che lo ha accordato ove il fallito abusi della sua libertà, o si scuopra a suo carico argomenti di mala fede. *Locre loc. cit. N.* 6 *Pardessus cours. de droit. commercial N.* 140. — *Corte R.* 23 *Novembre* 1846 *in causa Della Noce, e Girard.*

SCOLARE

1. Per gli statuti delle Università Toscane. *Batric de Privileg. circa personas, et res Doctoribus et scholaribus co-*

cessis cap. 65 ripristinati col Sovrano Rescritto del dì 9 Dicembre 1814 è nulla, e di niun civile effetto qualunque obbligazione che venga posta in essere dallo scolare, ad eccezzione di quelle per causa di alimenti, e di pigione. Nella causa privilegiata degli alimenti vi è pure compreso il valore di oggetti di vestiario limitato al puro bisogno. *Corte R.* 20 *Febbraio* 1847 *in causa Speranza, e Pescioni ved. Del Beccaro.*

SCRITTA PRIVATA

1. Le forme prescritte dalla Legge *Scripturas* sono puramente effettuali per cui anco indipendentemente dal loro concorso l' atto può andare immune dal sospetto di frode, quando però le circostanze del caso porghino riscontri sufficienti per dimostrare la verità della data: Anche la sola recognizione notariale apposta in una scritta privata può riguardarsi come atta ad escludere il sospetto di frode quando sia avvalorata da altri ammenicoli che seco concorrano a porre in essere una prova artificiale della scrittura per quello concerne l' epoca in cui apparisce redatta. *Rot. cor. Falconer Tit. de Fide Istrument. Dec.* 11 *N.* 4.

Ma la semplice recognizione del Notaro disgiunta dal concorso di urgenti riscontri non può bastare di per se a remuovere dall' atto il sospetto dell' antidata secondo le massime più ricevute in Giurisprudenza, e seguitate dai *TT. Toscani. — Tesor. del For. Tosc. tom.* 7 *Dec.* 31 *N.* 24, *e segg. — Dec. della Corte R.* 24 *Maggio* 1849 *in causa Graduat. Bonamici.*

V. Atto privato.

SCROCCHIO

1. Per la più moderna nostra Giurisprudenza è stato ritenuto non applicabili le sanzioni di che nell' Art. 82 della Legge del 30 Novembre 1786 se non nel caso in cui la creazione di cambj, o le convenzioni di frutti sul prezzo di merci, o cose vendute a respiro siano opera di individui riconosciuti dediti a fare scrocchi, o simili contratti feneratorj dalla Legge riprovati. *Suprema Corte di Cassazione* 25 *Aprile* 1843 *Annali di Giuris. vol.* 5 *part.* 1 *col.* 254, *e* 255.

2. La stipulazione per tanto di frutti sul prezzo di merci, o altri oggetti venduti con dilazione al pagamento avvenuta per parte di persone non abituate alle dette operazioni proibite, deve

riguardarsi come un caso non contemplato dalla ridetta Legge patria del 1786, ma di convenzioni soggette al disposto del diritto comune in ordine al quale non resta vietato di pattuire interessi al saggio corrente sul credito di merci vendute per un giusto prezzo, come stabiliscono i *Testi nella Leg.* 8 *Cod. si cert. petat. e nella Leg.* 11. *ff. de reb. credit. Gratian. disput. For. cap.* 387 *N.* 1 *et segg. Gail. de credit. cap.* 2 *tit.* 7 *quest.* 6 *N.* 2195 *Leotard de Usur. quest.* 24 *N.* 25 *Bonfin. ad Bamnim. gen. cap.* 16 *N.* 13 *Sabel in sum.* §. *contractus N.* 27 *vers. tamen Tesor. del For. Tosc. tom.* 24 *Dec.* 28, *e tom.* 59 *Dec.* 3 *N.* 4, *e* 5.

SENTENZA

1. È dividua quella Sentenza che contiene più dichiarazioni fra loro distinte, e indipendenti una dall' altra. Tal che se l' appello che si interponga dal sucumbente si limita ad uno de' soli capi si deve intendere accettata in tutti li altri che non sono denunziati come gravanti. *Ruginello de appellat.* §. 21 *Ann. di Giuris. Anno* 3 *part.* 2 *col.* 266 *Anno* 5 *P.* 2 *col.* 467 *Decis. della Corte R.* 26 *Febbraio* 1849 *in causa Dolfi, e Dolfi.*

2. La Sentenza che dichiara competere a dei minori il diritto di conseguire da un patrimonio la quota di eredità dovuta alla loro madre, e procede alla nomina di un perito per la liquidazione, e separazione della quota predetta deve considerarsi come Sentenza avente forza di definitiva come avvertono. *Voet. tit.* 42 *lib.* 1 *N.* 4 *For. Tosc. tom.* 28 *pag.* 312 *N.* 4. —

Per regola nel Giudizio di esecuzione di una Sentenza passata in cosa giudicata sono utilmente proponibili le eccezzioni che investono il merito dell' esecuzione medesima, e ne modificano le conseguenze, come la eccezzione di pagamento, di compensazione, e simili, ma sono per altro inammissibili quelle eccezzioni che investono il merito della causa, e vengono dedotte all' effetto di alterare la sostanza delle dichiarazioni contenute nella Sentenza. *Carleval de Iudic. tit.* 3 *Disput.* 17 *N.* 6. Alla seconda specie di dette eccezzioni apparterrebbe quella di prestare in contanti quella quota di eredità che una Sentenza abbia ordinato doversi assegnare in beni stabili. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 10 *pag.* 211 *N.* 5. — *Corte R.* 25 *Maggio* 1846 *in causa Vannuccini NN. e Mazzerelli.*

3. Si considera viziosa una Sentenza da non poter produrre i suoi giuridici effetti quando sia fondata in un falso supposto, quando cioè abbia una precisa, e specifica relazione a certi atti, a certi documenti che non esistono, o se esistono sieno diversi da ciò che dalla Sentenza si presuppone. *De Luca de Iudic. disc.* 36 *N.* 30. *Corte R.* 22 *Marzo* 1847 *in causa Forzoni Accolti, e Forzoni Accolti.*

4. La sola parte dispositiva della Sentenza è quella che si attende, e che fà stato fra le parti contendenti, e non i motivi, molto più poi quando la dispositiva, stante la sua chiarezza, non obbliga per la sua intelligenza di ricorrere ai motivi. *Corte R.* 18 *Marzo* 1847 *in causa Demergy, e Busnach.*

5. Nell' esistenza di un trattato politico fra due Stati le Sentenze che da uno di questi si proferiscono hanno nell' altro lo stesso vigore come se emanate fossero dai suoi Tribunali, e sono eseguibili sopra semplici requisitorie passate tra i respettivi Tribunali Superiori, e previo l' adempimento delle formalità nei respettivi Stati prescritte in materia giurisdizionale, ed i Tribunali di quello Stato ove vuolsi eseguire la Sentenza non hanno giurisdizione di assumere cognizione del merito sulla giustizia, o ingiustizia delle medesime, ma debbono invece ordinarne l' esecuzione a meno che non resti provato che le medesime fossero ineseguibili anche avanti i Tribunali dai quali sono state proferite sia perchè manifesta ne fosse la nullità, sia perchè tempestivamente ne fosse stato interposto un regolare appello. *Corte R.* 16 *Aprile* 1847 *in causa Rosselli, e Tealdi.* —

6. Per regola la Sentenza riceve schiarimento dagl' atti, e specialmente dalla domanda. *Leg. si ex testamento ff. de re Iudic. Constant. vot. Dec.* 20 *N.* 129 *Florent. praetensae affictus perpetui* 11 *April.* 1780 *cor. Buratti, Morelli, e Luci* §. *Quindi.*

Non può dirsi esser passata in stato di legittima esecuzione quella Sentenza che il Cursore per mancare dell' indicazione di alcuni notificandi ne fa l' affissione alla porta del Tribunale. *Corte R.* 31 *Gennaio* 1848 *in causa Frullini, e Cianchi,*

7. La Sentenza che venga emanata da un Tribunale di Stato alieno con cui non vi sia con quello di Toscana un trattato sulla reciproca eseguibilità non ha alcuna efficacia di cosa giudicata, ne può essere opposta a quel creditore che agisce avanti

i Tribunali Toscani contro il suo debitore per essere sodisfatto de' suoi crediti, essendo un principio di diritto internazionale privato che laddove le Sentenze estere non sono in forza di trattati speciali parificate alle Sentenze emanate dai Tribunali dello Stato la dichiarazione di un fallimento avvenuta in stato Estero non impedisce ai creditori del fallito di agire personalmente contro di lui avanti i Tribunali del proprio Stato per le contrattazioni dal fallito stesso in quello poste in essere. *Frelix Traitè de Droit International privè liv.* 2 *tit.* 7 *cap.* 1 *Sect.* 2 *pag.* 418. *Corte R.* 12 *Settembre* 1850 *in causa Reboa, e Del Puglia.*

SENTENZA NULLA

1. Allorchè resta provato essere stata esibita per parte del convenuto una scrittura di eccezione, e che dalla Sentenza resulta non essere stata dai Giudici ne vista, ne esaminata, la nullità della Sentenza è conseguenza indeclinabile. Ne in questo caso è dato ai Giudici d' appello confermar la Sentenza *ex bono jure*, credutala tale, per non privare al convenuto un grado di Giurisdizione ed ai primi Giudici un migliore esame sull' intero Processo. *Corte R.* 5 *Marzo* 1850 *in causa Ferri, e De Vecchi.*

2. La Sentenza che pronuncia sul possessorio non contestato fra le parti, anzi che sul petitorio a forma del libello è nulla perchè pronuncia *extra petita Scaccia de Sent. et de re judicat. Glos.* 14 *quest.* 16 *N.* 1, *e segg. Tesor. del For. Tosc. tom.* 42 *pag.* 293. *Corte R.* 25 *Aprile* 1850 *in causa Neri, e Neri.*

3. Qualora per difetto di motivazione una Sentenza dovesse ritenersi nulla, non sarebbe di ostacolo dietro le Istanze dell' appellato, e coerentemente alle disposizioni degl' Art. 162, e 165 delle DD. e Istruzioni 9 Novembre 1838 di procedere alla di lei conferma *ex bono jure* ove fosse dimostrata la di lei giustizia. *Corte R.* 2 *Settembre* 1847 *in causa Nuti, e Gotti.*

4. Il terzo che interviene a domandare lo scioglimento del Sequestro allegando la proprietà degli assegnamenti sequestrati diviene per necessità attore al dirimpetto del creditore sequestrante, ed è nell' obbligo di provare la sua intenzione. Ora se questo interveniente attore trasmette citazione al convenuto per

discutere, e sentir ordinare lo scioglimento del Sequestro, senza che il convenuto medesimo abbia il termine dei 10 giorni accordati dall' Art. 9 della Legge de' 7 Gennaio 1838 a nominar Procuratore, e si proceda, nella non comparsa della parte, o chi per essa, alla discussione, e decisione della causa, ne viene per conseguenza che come illegittima, e nulla la citazione, così illegittima, e nulla sia pure e la discussione, e la Sentenza senza che per nullità simile sia permesso di procedere alla conferma *ex bono jure* qualora fosse riconosciuta giusta. *Corte R.* 25 *Settembre* 1847 *in causa Grifoni, e Bini.*

5. Quando la contestazione della lite si è ristretta fra le parti anzi che al giudizio petitorio, a quello possessorio plenario, e la Sentenza che si emana riguarda il primo, anzichè il secondo non va esente da nullità perchè proferita *extra petita. Corte R.* 23 *Dicembre* 1847 *in causa Rossi, e Brilli.*

6. I Decreti pronunciati dietro un falso supposto sono nulli. *Tesor. del For. Tosc. Dec.* 46 *N.* 4, *e* 2 *tom.* 15. *Corte R.* 5 *Gennaio* 1848 *in causa Delle Sedie, e Cei.*

7. Il liberatario ha tutto l' interesse d' intervenire nel Giudizio d' ordine come debitore del prezzo, a tal che la di lui citazione non può essere trascurata ai termini delle regole stabilite dalla Legge comune, e nel caso che ciò avvenga la Sentenza è nulla. *Corte R.* 15 *Febbraio* 1848 *in causa Del Bello, Fabbri, e Gradnat. Morrocchi.*

8. La Sentenza che omette di rigettare, o di ammettere l' incidente di posizioni riunito al merito con precedente Decreto è soggetta a nullità. Trattandosi però di una nullità che non investe gl' atti, ma la sola Sentenza può esser la medesima confermata *ex bono jure* sempre che tale apparisca. *Corte R.* 4 *Febbraio* 1848 *in causa Grifoni, e Staccioli.*

9. Per il chiaro disposto dell' Art. 61 del Regolamento di Procedura Civile il termine legale a nominare Procuratore nei giudizj ordinarj è di giorni 8 computabili dal dì della notificazione della domanda per il convenuto, o convenuti dimoranti entro le 20 miglia dal luogo ove risiede il Tribunale avanti cui la causa è portata, e di giorni 15 per quei che dimorano al di là di tale distanza, di modo tale che la Sentenza che viene proferita prima che sia decorso relativamente detto termine è in-

fetta d' insanabile nullità per un vizio sostanziale inerente agli atti per cui non è permesso neppure di confermarla *ex bono jure*. *Corte R.* 28 *Agosto* 1848 *in causa Poggiolini ved. Mini, e Burberi, o LL. CC.*

10. Quegli che interviene in Giudizio solamente per assistere la propria moglie, e per integrare la di lei capacità a stare in Giudizio a forma dell' Art. 18 della Legge de 20 Novembre 1838 non può esser passibile di veruna pronunzia condennatoria, a meno che non sia personalmente intimato al Giudizio, in mancanza di che la Sentenza che pronuncia a carico di esso è nulla: E siccome si tratta di nullità assoluta, e di ordine pubblico così non è dato al Giudice Superiore di passare alla conferma della medesima *ex bono jure* qualora fosse riconosciuta giusta. *Corte R.* 28 *Marzo* 1848 *in causa Guidi ne' Carrara, e Carrara, e Aguzzi.*

SENTENZA PRETESA NULLA .

Art. 27 *del Regolam. di Proc. Civ.* —

1. Allorchè trattasi di pubblico Istrumento di cui a seconda del disposto dell' *Art.* 27 *del Regolam. di Proc. Civ.* è permesso all' attore farne nella sua domanda la semplice allegazione, rimanendo salvo alla parte convenuta il diritto a richiederne la produzione, e tutto che tale richiesta sia stata fatta, essendo però certo che di detta produzione non sia stata fatta più parola dal convenuto sia nelle scritture successive, sia nella discussione della causa nella quale non siano state dedotte che ragioni riguardanti il merito, deve ritenersi come una domanda abbandonata come fu stabilito dalla *Suprema Corte di Cassazione nella causa Ugazzi, e Foglietta,* e quindi mal fondato il rimprovero di nullità della Sentenza di prima Istanza. *Dec. della Corte R.* 16 *Agosto* 1849 *in causa Sinigaglia, Bardi, e Casino di Firenze.*

2. Quando dal reo convenuto viene in atti dedotto « non avere l' attore provato in modo alcuno il primo estremo indispensabile per l' azione da lui promossa, » la prova cioè del suo dominio diretto, non deduce una eccezione pregiudiciale, e dilatoria d' illegittimata di persona, ma una eccezione unicamente perentoria della mancata giustificazione del dominio diretto per cui non è tenuto il Giudice a pronunciare pregiudicialmente

sulla esistenza, o inesistenza di detta prova, e decidendo in merito può astenersi dal fare speciale menzione nella parte deliberativa dell'eccezione medesima, essendone sufficiente l'implicito rigetto resultante dall'accoglienza della domanda senza pericolo d'incorrere nella nullità la sua Sentenza. *Dec. della Corte R.* 3 *Luglio* 1849 *in causa Zonzadari ne' Ricasoli, e Daddi.*

3. Per quanto il Giudice sia tenuto di rispondere nella parte motiva della sua Sentenza a tutte le eccezioni sostanziali, e indipendenti, pure non può essere rimproverata d'incompetenza la sua Sentenza quando abbia passato sotto silenzio una eccezione del reo che sebbene separata dalle altre apparisca manifestamente assurda per le resultanze degl' atti, o possa riguardarsi come abbandonata da chi la deduceva.

Che quand' anche si trattasse di eccezzione meritevole di confutazione il silenzio osservato su quella dal primo Giudice non vizierebbe per questo di nullità la sua Sentenza, giacchè l'incompletezza nella motivazione se può nei congrui casi somministrare un fondato mezzo di ricorso in Cassazione, non può d'altronde costituire fondamento di nullità deducibile per via d'appello avanti il Tribunale Superiore ordinario, mentre questo essendo investito di piena giurisdizione per pronunziare nuovamente su ciò che dal Tribunale inferiore è stato deciso ha sempre il mezzo di riparare a quella ingiustizia che nella prima pronuncia sia stata commessa *detta Dec.* 3 *Luglio* 1849 *in causa Zonzadari ne' Ricasoli, e Daddi* 5 *Dicembre* 1849 *in causa Fabbri, e Fabbri* 5 *Febbraio* 1848 *in causa Ducci LL. CC. e Marinelli* 23 *Febbraio* 1849 *in causa Gruis, e Taddei.*

ART. 1126 *Regolam. di Proc. Cic.* —

4. Come è stato infinite volte stabilito dalla nostra Giurisprudenza, e coerentemente al disposto dell' Art. 1126 di Procedura Civile non sono altrimente proponibili quelle eccezzioni di nullità dirette ad attaccare non la sostanza del diritto, ma unicamente il modo praticato, ogni volta che la parte che vi ha interesse abbia proceduto a qualsiasi atto, o deduzione relativa al merito della lite.

Quel Sindaco pertanto di un fallimento che richiamato dai creditori avanti il Tribunale per render conto della sua gestione dichiara d'esser pronto ad esibirlo, e produce quindi la dimostrazione, non può in appello affacciare l'eccezzione di pretesa

nullità per avere i creditori adito il Tribunale, anzi che aver reclamato avanti il Giudice Commissario. *Decis. della Corte R.* 24 *Settembre* 1849 *in causa Zagri, Catelani, Pippini LL. CC. e Wital.*

5. Quando non costa che una scrittura esibita nel giorno stesso in cui viene proferita la Sentenza fosse portata dalla parte a cognizione dei Giudici che quella emanarono, e prima che il Processo sia chiuso, deve ritenersi privo affatto di legale sussistenza l' addebito dato alla Sentenza per non avere non solo accolta, ma nemmeno fatta menzione della scrittura medesima. *Decis. della Corte R* 2 *Maggio* 1849 *in causa Convento di S. Miniato, e Faggi ne' Giunti.*

6. Quantunque sussista in fatto che in una Sentenza sia stata non espressamente rammentata una scrittura, non sussiste in diritto che nulla perciò debba dirsi la Sentenza medesima, quando manifestamente resulta dai di lei motivi che i Giudici presero cognizione delle ragioni, e deduzioni in quella scrittura contenute, e che non le reputarono meritevoli d' essere accolte. *Decis. della Corte R.* 31 *Maggio* 1849 *in causa Bongi, e Galardi.*

7. Il Giudice che con suo Decreto revoca una precedente deliberazione di consiglio di famiglia, ed autorizza il tutore del minore a domandare per interesse di questo in via Giuridica gli alimenti, senza approfondire l'esame sulla giustizia, o ingiustizia della domanda, non gli resta perciò impedito d' esser Giudice per la risoluzione della questione contestata da render nulla la Sentenza. *Dec. della Corte R.* 30 *Marzo* 1849 *in causa Maestrini NN. e Capineri.*

8. Quegli che non prevalendosi delle forme particolari, come avrebbe potuto per introdurre un giudizio esecutivo, ma contesta lite nel Giudizio già introdotto facendone subietto di una domanda in reconvenzione per cui il Tribunale potè esaminare, e giudicare unitamente a tutte le altre sopra le quali era eccitata la sua Giurisdizione, non può far rimprovero di nullità alla Sentenza che si emana per pretesa violazione delle disposizioni sulla Legge dei Giudizj esecutivi. *Decis. della Corte R.* 13 *Aprile* 1849 *in causa Favi, e Favi.*

9. Più volte è stato detto che il difetto di motivazione in

una Sentenza non costituisce un mezzo di nullità avanti il Tribunal Superiore ordinario investito come esso è di piena Giurisdizione per l'effetto di pronunziare su tutto ciò che è stato dedotto avanti il Tribunale inferiore, e per riparare indipendentemente dai dedotti motivi all'ingiustizia che possa essere stata inferita dalla prima Sentenza. *Dec. della Corte R.* 28 *Novembre* 1848 *in causa Billi ne' Morel, e Tonietti, e* 15 *Marzo* 1849 *in causa Bacci, e Corsini* 28 *Settembre* 1849 *in causa Strada Ferrata Leopolda, e Corsi, e LL. CC.*

10. Ai Giudici non è impedito tra più articoli di controversia, separati, e distinti tra loro, e contemporaneamente sottoposti all'esame del Tribunale, il disgiungerne alcuno per prender poi del medesimo cognizione in separato Giudizio, ne ad alcuna delle parti è dato di attaccar la Sentenza ne per nullità, ne per denegata giustizia, specialmente poi quando per il contegno delle parti che avevano mancato di fornire, come dovevano, ciascuna nel senso dell'Istanza, e deduzioni respettivamente proposte, le giustificazioni necessarie a schiarire l'articolo in contestazione riservato. *Ann. di Giuris. Anno* 1848 *part.* 1 *col.* 217, *e part.* 2 *col.* 390. — *Dec. della Corte R.* 23 *Gennaio* 1849 *in causa Zanobini, e Galli.*

11. La surroga del Giudice relatore a quello precedentemente fatta nello stesso giorno in cui fù discussa la causa avanti il Tribunale non costituisce una violazione di Legge capace di render nulla la Sentenza che viene emanata: E per quanto l'Art. 78 delle DD. e II. del 9 Novembre 1838 prescriva che la nomina del relatore debba farsi nel giorno in cui viene fissata la discussione della causa, ciò dispone all'unico oggetto di stabilire una norma disciplinare, e non per creare una forma sostanziale di Procedura. *Decis. della Corte R.* 27 *Gennaio* 1849 *in causa Tronconi, e Sandrucci.*

12. Siccome il creditore ha il diritto di agire a suo piacimento, o contro il principale debitore, o contro il mallevadore solidale. *Tes. del For. Tosc. T.* 6 *pag.* 123 così la Sentenza che venga proferita contro quest'ultimo senza citazione dell'altro è valida. *Dec. della Corte R.* 8 *Maggio* 1849 *in causa Pastorelli, e Ginanneschi.*

13. Al reo convenuto che ha dedotte le sue eccezioni dopo essere stata dall'attore effettuata la produzione dei Documenti

che avrebber dovuto accompagnare la domanda principale, non è dato di provocare altrimenti la nullità della Domanda, ne della Sentenza fondata sulla Domanda medesima, avendo col di lui contegno, e in ordine all'Art. 1126 del Regolamento di Procedura Civile sanata la nullità medesima. *Corte R.* 29 *Maggio* 1846 *in causa Pacchiani, e Bacciani ved. Andreini, e* 30 *Giugno Anno detto in causa Batelli, e Guicciardini NN.*

14. La donna maggiore di 21 anno, senza aver compita l'età di anni 25 è qualificata come maggiore dall'Art. 7 della Legge de' 30 Novembre 1838, e perciò non cade nella categoria dei pupilli, e dei minori contemplati dall' Art. 163 del Motuproprio de' 2 Agosto 1838. In questo periodo di vita non può stare in Giudizio come attrice senza il consenso, e l'assistenza di un curatore, ma vi può stare bensì come convenuta, e in tal qualità non gode di alcun privilegio, ne ad essa può estendersi la necessità dell' intervento del pubblico Ministero, che che possa dirsi in ordine all' Art. 277 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 allorchè stia in Giudizio come attrice: Cosicchè la Sentenza che sia emanata a di lei carico senza che vi abbia preso parte il pubblico Ministero non può essere attaccata di nullità. *Corte R.* 18 *Settembre* 1846 *in causa Morali, ed Emiliani.*

15. L'opposizione che fà il conduttore alla trasmessagli disdetta perchè precoce ed intempestiva a forma della scritta di locazione fa convertire la questione in una causa di proseguimento, o cessazione d'affitto, nella quale la competenza a forma dell' Art. 37 del Motuproprio 2 Agosto 1838 è stabilita dal cumulato importare dei canoni di tutto il tempo che rimane al termine del patto, che se eccede la somma entro la quale è circoscritta la competenza dei Giudici minori « oggi Pretori » deve adirsi il Tribunale di prima Istanza senza bisogno di Decreto di rinvio.

Ne la Sentenza che dal Tribunale di prima Istanza si emana può dirsi nulla per la mancanza del Decreto di rinvio del Pretore, ne per avere confermata la disdetta dirimpetto ad uno soltanto tutto che apparisca trasmessa anco verso i suoi compagni di locazione, poichè l'unica conseguenza giuridica che può derivare da questa circostanza può esser quella di esser la Sentenza afflittiva per il solo, e non per li altri interessati nella conduzione. *Corte R.* 31 *Agosto* 1847 *in causa Stiozzi, Ridolfi, e Maffei.*

16. Il Decreto che accorda al Procuratore la sua dimissione dalla difesa emanato colla procedura tracciata dalla Circolare della Regia Consulta de' 12 Gennaio 1838 non è nullo per non essere stato citato il cliente rappresentato dal Procuratore medesimo. *Corte R.* 3 *Settembre* 1847 *in causa Rossi, e della Chiostra.*

17. È massima pacifica nella nostra Giurisprudenza per il disposto dell' Art. 743 del Regolamento di Procedura Civile, e per le regole generali desunte dal *Testo nella Leg. ubi acceptum ff. de Iudic.* che ogni qualvolta sulla domanda di rejezione d' appello sia stata regolarmente contestata la lite avanti il Tribunale che proferì la Sentenza che si sostiene inappellabile, la competenza a conoscere, e giudicare di una tal domanda in esso persevera, abbenchè innanzi la emanazione del Decreto la parte appellante esibisca negl' atti del Tribunale *ad quem*, e notifichi all' appellato la scrittura di prosecuzione d' appello. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 26 *Decis.* 26 *N.* 11. — *Corte R.* 7 *Agosto* 1848 *in causa Thaon, e Corboli.*

18. La Sentenza non rimane viziata dalla non fatta menzione di qualche atto, o scrittura giudiciale *ne Visti* che la precedono, ma può esserlo soltanto dietro la prova in altro modo conclusa che il Tribunale non l' abbia conosciuta, e presa in esame *detta Decisione.*

19. Quando più d' uno sieno i convenuti, ed uno di essi abiti al di là di venti miglia dal luogo ove risiede il Tribunale avanti del quale la causa è portata, il termine maggiore di giorni 20 che l' Art. 61 del Regolamento di Procedura Civile accorda al medesimo per la nomina di Procuratore giova anche agl' altri che dimorino entro le venti miglia per l' oggetto suddetto: Che se prima che sia legalmente decorso il termine de' 15 giorni a costituire Procuratore sia emanata la Sentenza cade la medesima in una insanabile nullità.

Per altro di questa nullità non può profittare quegli che comparso in Giudizio spiega le sue conclusioni, e senza alcuna dichiarazione, o protesta lascia che sulla citazione dell' attore senza precedente fissazione, e senza nomina del relatore venga risoluta la causa vertente sopra un subietto materialmente, e legalmente dividuo, come è un credito pecuniario al di cui pagamento ciascuno dei convenuti si voglia tenuto, non solidal-

mente, ma solo per la sua quota respettiva, per cui la nullità derivante da mancanza, o irregolarità di citazione, o da altro vizioso procedimento verificatosi a pregiudizio di alcuno soltanto di loro non impedisce di ritenere valida ed efficace la Sentenza medesima rispetto agl' altri che non abbiano da opporre irregolarità alcuna, a differenza di ciò che dovrebbe dirsi se si trattasse di un subietto individuo per modo che l' eseguire solo in parte il giudicato fosse impossibile, e che dall' eseguirlo per intiero contro uno, o più senza investire tutti ad un tempo i coobbligati potesse derivare un grave pregiudizio secondo la distinzione insegnata comunemente dai DD. e seguitata nel Foro della quale attestano *Gabriel cons. lib.* 1 *cons.* 56 *N.* 16 *et segg. Altimar. de nullitate Sentent. Rub.* 4 *quest.* 20 *N.* 22 *V ant. de nullit. tit.* 6 *N.* 123. *Corte R.* 28 *Agosto* 1848 *in causa Poggiolini ved. Mini, Burberi, e LL. CC.*

20. L' eccezzione di nullità di una Sentenza emanata senza che siano state prese conclusioni dal pubblico Ministero in ordine a quanto si dispone dall' Art. 282 delle DD. e II. 9 Novembre 1838 nelle cause interessanti l' ordin' pubblico, e nella qual classe per il disposto dell' Art. precedente 276 sono annoverate quelle in cui si domanda l' arresto personale in materia non commerciale può esser proposta da qualunque delle parti purchè abbiano risentito gravame dalla Sentenza stessa. *Corte R.* 23 *Agosto* 1850 *in causa Nieri, e Bellocci.*

21. Non è luogo a parlare di conculcazione di termini, e conseguentemente di nullità di Sentenza quando rimane giustificato che tutto quello sia stato fatto fù in seguito del concordato fra i Procuratori delle parti. *Corte R.* 21 *Agosto* 1850 *in causa Bardzhy, e Marchiani.*

22. Non può dirsi nulla la Sentenza per non avere il Tribunale valutata la fede di malattia del Procuratore d'una delle parti litiganti, e rimessa la discussione della causa ad altra Udienza, quando dalla fede medesima non resulta che il Procuratore sia attaccato da malattia grave, poichè in tal caso il Tribunale si prevale delle facoltà che gli sono concesse sulla valutazione, o non valutazione di simili fedi. *Corte R.* 13 *Maggio* 1848 *in causa Bellini, e Olmi.*

V. Contumace N. 1.

SEPARAZIONE DEI PATRIMONJ

1. Il benefizio della separazione dei patrimonj giustamente si reclama dai creditori del donante di fronte ai creditori del donatario di tutti i beni equiparabile in questo proposito all'erede. *Tesor. Ombros. tom.* 2 *Decis.* 4 *N.* 4 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 26 *N.* 2. — *Dec. della Corte R.* 28 *Novembre* 1848 *in causa Fabbroni, e Credit. Fabbroni.* —

2. Il benefizio della separazione dei patrimonj non può ottenersi quando sia stato accettato per debitore l'erede con manifesta novazione del credito. *Leg.* 1 §. 10 *ff. de separat. Leg.* 2 *Cod. de ver. auctorit. jud. possid.* — *Dec. della Corte R.* 24 *Maggio* 1849 *in causa Graudat. Bonamici.*

SEQUESTRO

Art. 645 *del Regolam. di Proc. Civ.*

1. I giudizj di sequestro sono governati da regole, e forme speciali non comuni agl'altri giudizj esecutivi, e possono introdursi tanto all'appoggio d'un atto privato, che di un pubblico Istrumento.

Deviene pertanto legittimamente ad un sequestro quel creditore che desume la sua azione da una obbligazione liquida, e scaduta tutto che detta obbligazione contenga una alternativa, quando questa è a tutto di lui favore, senza che gli faccia bisogno di fare al suo debitore una assegnazione di termine, o una giudiciale interpellazione circa la scelta del modo di esecuzione bastando a quest'effetto la dichiarazione d'animo fatta coll'atto stesso del sequestro. *Dec. della Corte R.* 11 *Agosto* 1849 *in causa Arus, e Millanta.*

2. Ne a sostener torbido, ed illiquido il titolo per cui un creditore è proceduto ad un sequestro può giovare al debitore la circostanza della contestazione di lite desunta dall'intimazione fatta precedentemente per una assegnazione di termine, giacchè nella mancanza di opposizione alcuna per parte del convenuto non può dirsi avvenuta la contestazione della lite. *Leg. unica Cod. de lit. contest. detta Decisione.*

3 Il sequestro esecutivo non può commettersi che per ot-

tener pagamento di crediti certi nella loro sostanza, e liquidi nella loro quantità, e la sostanza del credito debbe esser certa per due rapporti, cioè rispetto al titolo da cui vuolsi desumere, e rispetto alla persona del preteso debitore.

Se si tratta di debiti che si pretendono passati dall' autore negl' eredi il creditore non può costringere questi ultimi a soddisfargli se non in quanto colla libera accettazione dell' eredità del debitore essi abbiano assunta l'obbligazione di farne per lui il pagamento.

Se avviene che sia incerta l' adizione dell' eredità, incerto si dirà sempre nella sostanza anche il credito che si voglia esigere dall' erede perchè mancherà allora la prova della obbligazione da esso contratta di effettuarne il pagamento, cioè a dire la prova di quel fatto per cui la persona dell' erede abbia in questo rapporto a considerarsi come la stessa persona del suo defunto autore, e per cui non può dirsi che si sostenga un sequestro esecutivo, e molto meno che sia ammissibile la prova testimoniale diretta a porre in essere che l' erede, malgrado il formale atto di astensione dall' eredità, sia il vero erede per essersi appropriato, e possegga assegnamenti spettanti all' eredità medesima perchè repugna all' indole del giudizio esecutivo di sequestro, ed è contrario al disposto dell' *Art.* 16 *della Leg. de' 7 Gennaio* 1838. — *Dec. della Corte R.* 19 *Gennaio* 1849 *in causa Gennari, e Calendini.* —

ART. 655 *Cod. di Proc. Civ.*

4. Non può dirsi nullo un sequestro per non essere stata specificata la quantità dei frutti per cui vien fatto, quando può con tutta facilità constatarsi dal sequestrato, essendo indubitato in Giurisprudenza che il credito di facile liquidazione si equipara al credito liquido. *Dec. della Corte R.* 9 *Giugno* 1849 *in causa Barbacciani, Fedeli, e Fattori.*

5. Il sequestro che investe tutta la raccolta, e tutti i bestiami che il debitore possiede nella Giurisdizione del Tribunale non può dirsi nullo per non avere dettagliato li oggetti sequestrati non essendo richiesto dal Regolamento di Procedura Civile *detta Decisione.*

6. Come non può dirsi eccessivo un sequestro fatto dal creditore per essere soddisfatto del capitale, e dei frutti decorsi per essere stato convenuto dal creditore medesimo di ricevere il ca-

pitale in rate quando la condizione non è stata adempita dal debitore *detta Decisione.*

7. L'eccezzione dedotta non in prima, ma in seconda Istanza della inesistenza del bestiame sequestrato presso la persona a cui n' era stato raccomandato il sequestro come che non avente il carattere ne di dilatoria, ne quello di vera eccezzione pregiudiciale può esser proposta, giacchè il principio per cui non è permesso alle parti di elevare dispute nuove nel Giudizio d' appello procede quanto all' attore non quanto al reo convenuto a cui è permesso in appello di dedurre, allegare, e giustificare le cose non dedotte, ne allegate, ne giustificate nella precedente Istanza *detta Decisione.* —

8. L' esistenza presso un terzo dell' oggetto su cui cade un sequestro è di forma sostanziale del sequestro medesimo.

Ne per riconoscere efficace un sequestro fatto presso quegli che non è detentore dell' oggetto sequestreto può giovare il disposto dell' *Art.* 65 *del Regolam. di Proced. Civ.* giacchè il detto articolo permette il sequestro improprio, o staggina soltanto rapporto ai frutti pendenti, ed intanto lo permette in quanto questi frutti essendo adesi al suolo non possono essere investiti dal gravamento: Che se siano separati dal suolo per l' indole che acquistano di cose mobili non possono altrimenti costituire l' oggetto di un sequestro improprio, o staggina. *detta Decisione.*

9. Quando da più riscontri rimane accertata la simulazione del contratto di cessione della cosa sequestrata, deve procedersi alla conferma del sequestro fatto dal creditore. *Decis. della Corte R.* 13 *Febbraio* 1849 *in causa Grifoni, e Pini.*

10. Per la conferma di un sequestro assicurativo si richiede la piena, e rigorosa prova della certezza del credito in genere, sebbene non certo in specie. *Corte R.* 24 *Novembre* 1845 *in causa Montecchi, e Cecchini.*

11. Nella vendita a misura il contratto non è perfetto fintanto che il genere venduto non sia stato misurato, poichè sebbene prima della misura il compratore abbia un azione per conseguire la cosa, pure questa non è accordata nell' modo voluto dalla Legge per l' effetto che il venditore possa liberarsi dal sopportarne il pericolo. *Pothier de la Vente part.* 4 *N.* 319. —

Dicesi vendita fatta a misura anzi che per *aversionem* quando nell' atto trovasi espressa la misura non già dimostrativamente, ma come indicazione necessaria per determinare il subietto caduto in contrattazione, e si trova poi stabilito un prezzo che è il coacervato di quelli pei quali ciascuno articolo fu venduto. *Pothier loc. cit. N.* 310. — Cosicchè la proprietà della cosa venduta rimanendo presso il venditore, se non abbia avuto luogo la tradizione, i di lui creditori possono sequestrarla efficacemente. *Pothier part.* 5 *N.* 321. — *Corte R.* 2 *Dicembre* 1845 *in causa Mitelli, Lumbroso, e Castellari.*

12. Valida, ed irretrattabile è stata sempre ritenuta l' alienazione che il debitore in buona fede, e nell' ignoranza del sequestro abbia fatta a favore di un terzo.

Nella mancanza della prova necessaria per annullare una cessione, o come simulata, o come fraudolenta, e collusiva non rileva che l' atto di sequestro sull' oggetto ceduto abbia preceduto di qualche giorno la cessione medesima. In conseguenza di che deve revocarsi il sequestro, ma non condannarsi ai danni il sequestrante per non aver conosciuta la cessione del subietto sequestrato. *Corte R.* 1 *Maggio* 1846 *in causa Mini, e Grifoni.*

13. Il creditore del censo che col mezzo del sequestro esercita sui frutti del fondo censito l' azione *in rem scripta* che gli compete in ordine alle cose stabilite dalla Corte Suprema di Cassazione nella sua Decisione del dì 11 Aprile 1845 in causa Cardosi, Mallolino, e Carrara, deve a parte antea, o almeno nella continenza del Giudizio luminosamente provare l' identità dei beni investiti con detta azione con quelli costituenti il fondo censito, poichè non può agirsi col mezzo odioso del sequestro se non che a carico di quella persona che consta con tutta chiarezza esser tenuta, o personalmente, o per occasione della cosa posseduta a sodisfazione del debito. *Corte R.* 30 *Settembre* 1846 *in causa Franceschi, e Tridenti NN. e Movizzo.*

14. I soli assegnamenti del debitore esistenti in mano dei terzi possano formar subietto di sequestro. *Tes. del For. Tosc. tom.* 5 *Dec.* 12 *N.* 1. Non è pertanto permesso il sequestrare le rendite di un fondo appartenente alla moglie per un debito del marito. *Corte R.* 15 *Settembre* 1846 *in causa Zaccheri ne' Balsamo, e Pugiada.*

15. Il sequestro che un cessionario di un credito canonizzato da una Sentenza Graduatoria passata in giudicato commette a carico del debitore è subordinato alle regole che per i sequestri, ed altri giudizj speciali esecutivi sono prescritte dal Regolamento di Procedura Civile a cui in lettera si riferisce l'Art. 8 della Legge 7 Gennaio 1838. Ne può dirsi nullo per mancanza di notificazione al debitor ceduto dell' atto di cessione, mentre questo è richiesto soltanto per tutelare l' interesse del cessionario. *Corte R.* 18 *Gennaio* 1847 *in causa Caselli, e Francioli.*

16. I testamenti devono presumersi validi finchè non ne sia stata dal Giudiee dichiarata la nullità, e l' ultimo testamento induce a favore dell' erede scritto una presunzione di buon gius preferibile a quello che altri volessero mutuare da un testamento precedente di fronte alle speciali disposizioni nella materia testamentaria, e per il diritto accordato dalla Legge all' erede scritto nell' ultimo testamento di ottenere liberamente il possesso provvisionale della eredità per cui difficilmente potrebbe ammettersi in favore degl' eredi intestati, o degl' eredi instituiti in precedenti testamenti un preventivo sequestro giudiciario, che coll'apparenza di misura conservatoria induce pur sempre in sostanza una privazione di fatto dei comodi del possesso a danno dell' erede, e che di regola è riprovato dal Testo in *Leg.* 1 *Cod. de prohibit. sequestrat.*, e dal concorde voto dei DD. e dei TT. Ne potrebbero invocarsi utilmente autorità, o Decisioni che in altri casi, e in altre materie abbiano rilasciato al Giudice un più largo arbitrio per sottoporre le cose litigiose a sequestro, ma debbono invece seguitarsi le decisioni, che in precisi termini, e nella mancanza specialmente del sostanziale estremo del ragionato pericolo della dispersione dei capitali, e rendite ereditarie hanno esclusa una così esorbitante misura. *Corte R.* 3 *Maggio* 1847 *in causa Becucci, e Alli-Maccarani.*

17. Il sequestro non opera avulsione della cosa sequestrata dal patrimonio del debitore ancorchè sia stato commesso sopra somme di danaro, e ne sia intervenuta Sentenza di conferma, e nel concorso di più sequestranti neppure compete prelazione a quello che precede gl' altri in detto provvedimento allorchè per l' insolventezza del comune debitore la prelazione che si accordasse al primo sequestrante eccederebbe il premio della vigilanza, che consiste nella più pronta, e spedita soddisfazione, e si risolverebbe in danno irreparabile degl' altri creditori chirografarj che rimarrebbero insoluti dei loro crediti. *Ansald. de Comm. disc.* 11 *N.* 13 *Casareg. de Comm. disc.* 130 *N.* 11 *Zan-*

chio de praelat. credit. Exercit. 6 §. 1 18. *Tes. del For. Tosc. Inedite tom.* 2 *Dec.* 7 *N.* 10. — *Corte R.* 21 *Settembre* 1847 *in causa Galli, Montebruno, e LL. CC.*

18. I Giudizj di sequestro non sono soggetti a forme stabilite dalla Legge del 7 Gennaio 1838, ma rimangono sempre subordinati a tutte le regole che per i sequestri ed altri giudizj speciali esecutivi sono pr scritte, ed indicate dal Regolamento di Procedura Civile a cui in lettera si referisce l' Art. 4 della suddetta Legge ricondotto alla sua vera intelligenza tanto dalla Giurisprudenza della Corte Regia che della Suprema Corte di Cassazione. *Corte R.* 29 *Febbraio* 1848 *in causa Manteri, e Duplesis.*

19. È nullo il sequestro commesso ad effectum solvendi mentre per una Domanda di disdetta dal sequestrante fatta al suo preteso debitore pende il Giudizio fra le parti medesime della sussistenza del credito. — *Corte R.* 26 *Aprile* 1848 *in causa Fiorelli, e Cardini.*

Art. 653 *Regolam. di Proc. Civ.*

20. L' applicazione del disposto dell' Art. 653 del Regolamento di Procedura Civile non può aver luogo fra persone fra loro congiunte con stretti vincoli di parentela come fra padre, e figlio, tra fratello, e fratello, e fra marito, e moglie. *Pardesus. cours de droit Commerc.* 1510 *Dalloz Iurisprud. de* 19 *Siecle tom.* 6 *pag.* 360 *Pigeau Proc. Civ. lib.* 2 *part.* 3 *des Iugement. tit.* 2 *cap.* 3. Così decidendo la Corte Regia sotto dì 20 Settembre 1850, in causa Bechi, e Bechi esimè il convenuto per rotto sequestro dalla carcere.

SERVITU'

1. È regola che le servitù costituite mediante l' imposizione di un' opera manufatta, e permanente sul fondo altrui non si estinguono col semplice non uso per parte del proprietario del fondo dominante. *Leg.* 6 32 *ff. de servit. urba. praedior. Pardessus Traitè des servitutes part.* 308. —

Che perciò rimanendo giustificata l' esistenza in un piano superiore delle tracce di un antico luogo comodo non può esser permesso al proprietario del fondo inferiore d' impedire che quel comodo venga riaperto, e senza ricercare un titolo costitutivo

tale servitù basta a tal' uopo l'allegare la necessità come il titolo più ordinario, e più comune di sì fatta servitù. *Paicchello de distantiis cap.* 8 *N.* 25 *Voet ad Pandect. lib.* 8 *tit.* 1 *part.* 14. — *Decis. della Corte R.* 20 *Settembre* 1849 *in causa Ricci, e Mattesini.*

2. Il padrone del fondo serviente può innovarne lo stato modificando l' esercizio della servitù di passo per l' effetto che sia provveduto alla tutela della sua proprietà anco quando l' innovazione arrechi un lieve incomodo al padrone del fondo dominante. *Altograd. cons.* 100 *N.* 82 *Iur. cons.* 41 *N.* 2 *Cappon discept.* 167 *N.* 17 *Thesaur. quest. Forens.* 11 *in fin De Luca de servit. disc.* 90 *N.* 5, *e* 6. — *Corte R.* 24 *Novembre* 1849 *in causa Sarteschi, e Mazzuoli.*

3. Deriva dalla sostanza delle servitù che esse non possono legittimamente esistere, ove non siano preordinate ad arrecare qualche utilità ad un fondo, o ad una persona essendo impedito l' imporre vincoli, e restrizioni al godimento delle cose proprie senza che ne derivi ad altri un benefizio. *Pothier Pandect. lib.* 8 *tit.* 1 *Art.* 1 *N.* 5. —

La servitù ha il carattere di reale quando è destinata a giovare permanentemente ad un fondo aumentandone l' utilità, ed il valore. *Menoch. Retinendae Remed.* 6 *N.* 33, *e* 34 *Cepoll. de servit. cap.* 2 *N.* 12 *De Luca de servit. disc.* 12 *N.* 6. —

L' obbligo a cui si sottopone un compratore di un pezzo di terra di non destinare giammai ad uso di bottega le fabbriche che avesse in seguito costruite su quello non pone in essere una servitù reale perchè non destinata a giovare ad un fondo, ed aumentarne l' utilità, e il valore ma piuttosto una obbligazione personale. — Anche nel dubbio deve escludersi la servitù reale, sì perchè essa è più gravosa di un vincolo puramente personale, sì perchè nelle ambigue stipulazioni le parole debbono interpetrarsi a favore di chi si obbliga. *De Luca de servit. disc.* 35 *N.* 9 *Pecchio de servit. cap.* 1 *quest.* 4 *N.* 23 *Romagnosi della condotta delle acque part.* 1 *lib.* 1 *cap.* 3 *sez.* 1 *N.* 8. — Ed è antico suggerimento della Giurisprudenza lo specificare una causa concernente l' utilità del proprio fondo qualora vogliasi acquistare una servitù reale, e prevenire quei dubbj che potrebbero insorgere intorno alla sua natura, e indurne la necessità giuridica di attribuirle un diverso carattere.

Cepoll. de servit. Urb. praed. cap. 2 *N.* 13 *vers. Et ideo sit. Corte R.* 5 *Marzo* 1846 *in causa Carmignani, e Lari.*

4. Il padrone del fondo serviente ha il diritto di mutare il luogo della servitù a condizione però che sia ad esso utile, e che non rechi danno, o incomodo notabile a colui al quale è dovuta la servitù legittimamente costituita. *Gob. de Aquis quest.* 17 *N.* 16 *De Luca de servitutis. disc.* 90 *N.* 3.

Quegli a cui compete la servitù può, omesso anco, o riuscito inutile il rimedio della novazione della nuova opera, rivendicare la servitù stessa, intentando l'azione confessoria, e può con questo mezzo ottenere che le cose mutate dal nuovo lavoro, ed impeditive il libero esercizio della servitù medesima siano riposte nel loro stato primitivo. *Leg. Secundum* 19 *ff. de Operis novi nunciat. Dec. della Corte R.* 18 *Dicembre* 1848 *in causa Ghini, e Meoni.*

5. È regola che allor quando compete ad alcuno la servitù del pascolo, o del legnatico sul fondo altrui non può il proprietario ridurlo a cultura, e distruggere così indirettamente la detta servitù. *Rot. in Sabinen culturae* 7 *Aprile* 1780 *cor. Sintmambito* §. 4. *et in confirmatoria* 27. *Aprilis* 1781. *cor. eodem.* —

Soltanto dal diritto affermativo del pascolo, e del legnatico non è dato di argomentare al diritto negativo, ossia alla facoltà nel concessionario del fondo serviente qualunque innovazione che possa riuscire pregiudicevole all' indotta servitù, quando questa servitù derivi dalla consuetudine, o da una prescrizione centenaria, ed immemorabile, ma non quando tragga la sua origine dallo statuto, o da un contratto in qualche modo oneroso, e correspettivo, siccome magistralmente distinguendo l' un caso dall' altro stabilisce la stessa Sacra *Rota in Romana seu Putrina juris restringendi* 8 *Giugno* 1827 *cor. Marco* §. 5, *e* 10. *et in Nepesina Iuris restringendi* 3 *Marzo* 1828 *cor. Ruspoli* §. 3, *e* 10. —

Per altro trattandosi di una vasta tenuta, e il diritto nel concessionario ristretto ad una limitatissima quantità di legna la giustizia, e l'equità non consentono che al proprietario della tenuta medesima soggetta a tale servitù sia inibita qualunque innovazione sulla tenuta stessa, ma solo quelle operazioni che venissero a paralizzare, e a rendere del tutto elusorio lo stesso diritto. *Corte R.* 16 *Gennaio* 1846 *in causa Pandolfini, e Bicocchi.*

6. È lecito a chiunque di aprir finestre nel proprio muro benchè guardino nel fondo del vicino. *Donel. lib.* 11 *cap.* 5 *N.* 7 *de Iur. Civ. Strik. disc.* 5 *cap.* 2 *N.* 141 *Cepoll. de servit. Urb. praed. cap.* 62 *N.* 1 *Sabell. Variar. resolut. cap.* 15 *N.* 9. *Corte R.* 30 *Giugno* 1846 *in causa Lamotte, e Del-Vivo.*

7. Quando si tratta di sesvitù discontinue, come sarebbe quella del passo, non è ammissibile altra prescrizione eccettuata quella resultante dal possesso immemorabile, il quale non resta provato per mezzo di testimonj, se questi non depongono di fatti da loro stessi veduti per lo spazio di 40 anni, oltre la pubertà, che lo stesso sia stato ai medesimi riferito dai loro maggiori, e che finalmente anche questi lo ricevessero per tradizione dai loro antenati, e così depongano di un possesso che rimonti al di là di tre generazioni, come stabiliscono, dopo la *Glossa in cap.* 1 §. *Immemorabilis de praescriptionibus in sexto Andreol. controv.* 138 *N.* 15 *Gratian. cap.* 681 *N.* 39 *la Rot. Rom. in Recent. Dec.* 101 *N.* 5 *et* 6 *part.* 2, *e Dec.* 300 *N.* 8 *part.* 9 *tom.* 1 *cor. Melines. Dec.* 944 *N.* 23 *Rot. Floren. in Thesaur. Ombros. tom.* 7 *Dec.* 31 *N.* 3 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 29 *Dec.* 50 *N.* 2, *e* 3 *e tom.* 35 *Dec.* 18 *N.* 1, *e* 2 *Ann. di Giuris. vol.* 11 *part.* 2 *col.* 134. —

A distruggere la presunzione della Legge che milita sempre per la libertà del fondo conviene che la prova che tutta intiera incombe alla parte che pretende la servitù, sia perfetta mediante tutti i necessarj requisiti, poichè il più lieve difetto in essa, ed anche il possibile in contrario basta per escludere l' immemorabile. *Rot. Rom. nelle Recen. part.* 13 *Dec.* 97 *N.* 14. — *Corte R.* 9 *Aprile* 1850 *in causa Gavazzi, e Gavazzi.*

8. È regola inconcussa di Giurisprudenza fondata sul *Testo in Leg. Binas qui Aedes ff. de servit. urbanor. praedior.* che il padrone di due case contigue nell' atto di disporre di una di esse s' intende aver tacitamente riservato tutti quei servigj aventi causa continua ed apparente che per l' innanzi otteneva l' una dall' altra per l' uso del padre di famiglia, in guisa che si ha per trasmessa la casa all' alienatario con la condizione *ut stat prout stabat permanentibus Pecchio de servit. cap.* 5 *quest.* 11 *N.* 22 *Torniol. cons.* 25 *N.* 1. 9, *e* 12 *Tesor. Ombros. tom.* 6 *Dec.* 6 *Tes. del For. Tosc. T.* 15. *Dec.* 7 *N.* 1.

Resta impedito pertanto all' alienatario di eseguire dei la-

vori sulla casa acquistata quando con essi viene a togliere la luce ad una delle finestre dell' altra casa, specialmente senza utilità, e necessità. *Corte R.* 4 *Settembre* 1847 *in causa De Cerchi, e Vannini.*

9. Fatta una volta dal padron del fondo dominante la elezione del luogo ove esercitare il diritto di passo non rimane altrimenti nel di lui arbitrio mutare volontà aprendo altrove diversa strada, poichè le altre parti del fondo serviente restano, dopo la fatta elezione, nella loro primitiva libertà, siccome in ordine al *Testo nella Leg.* 13 §. *Si totus ff. de servit. rusticor. praedior insegnano Voet. ad Pandect. lib.* 8 *tit.* 3 *N.* 8 *Pechio de servit. cap.* 1 *quest.* 12 *N.* 21. *Corte R.* 29 *Settembre* 1847 *in causa Arata, e Rossi.*

10. La piazza di un paese, come cosa pubblica è proprietà della Comune, e ne spetta soltanto l' uso a ciascuno individuo. *Leg.* 6 §. 1 *ff. de divis. rer.*

Colui che pretende di avere su di quella un diritto di dominio, e di servitù è nell' obbligo di provare che ad imporre una servitù passiva concorresse la Comunità, e chè fossero adibite le formalità, e solennità a tale oggetto necessarie, senza che giovar gli possa la prescrizione, poichè a differenza delle cose che costituiscono il patrimonio dello Stato, o della Comunità, i luoghi destinati all' uso pubblico non essendo, come cose fuori di Commercio, suscettibili di possesso, sono imprescrittibili finchè conservano la loro destinazione. *Leg.* 9 *ff. de usurpat. et usucap. Donel. de Iure Civil. lib.* 1 *cap.* 31 §. 3, *e* 4 *Richer tom.* 4 §. 18 *Strich. tom.* 9 *disp.* 22 *cap.* 1 §. 21.

In ordine alla Legge Toscana de' 18 Giugno 1580 neppure la prescrizione immemorabile è atta a far presumere il legittimo trapasso del suolo pubblico nel privato dominio. *Corte R.* 16. *Agosto* 1850 *in causa Giaquli NN. e Saracini.*

V. Concessioni. —

SILENZIO

1. Per regola generale il nudo silenzio non vale consenso, il quale può dal silenzio argomentarsi nel concorso soltanto di qualche fatto positivo, o di altre circostanze concomitanti, e una lettera missiva non contradetta, se può talvolta valere come prova di obbligazione contratta, non può di per se sola valere come modo di contrarre obbligazione, e neppure in Com-

mer io il solo silenzio sulla lettera missiva, che proponga un contratto consensuale, e correspettivo non induce mai obbligazione in chi la riceve, e mancò di rispondere secondo le regole di diritto Commerciale, e le autorità raccolte ed esornate dall' Auditore *Martelli vol. 1. pag. 19, e segg. e pag. 91, e segg.*

Che se nel difetto di circostanze abili ad avvalorare la presunzione del consenso non possa il nudo silenzio ritenersi per consenso, molto meno poi se concorrono circostanze valevoli ad escluderlo *Corte R. 16 Agosto 1847 in causa Rupp, Mastiani, LL. CC.*

SINDACO

1. Il Codice di Commercio Francese non contenendo alcuna disposizione che espressamente, o virtualmente inabiliti gli agenti, ed i sindaci ai fallimenti non muniti dell' autorizzazione del Giudice Commissario a stare in Giudizio, o come attori, o come convenuti nelle cause che interessano il fallimento da loro amministrato, è da inferirsi dal silenzio della Legge che anche questa attribuzione sia compresa nel mandato generale onde sono dalla medesima rivestiti, e che l' abuso che essi ne facciano sostenendo liti ingiuste, o capricciose se può renderli responsabili dei danni verso il fallito, o la massa dei creditori, non può però a verun effetto esser loro obiettata dai terzi. *Dec. della Corte R. di Parigi 23 Aprile 1812 in causa Sindaci Dulien, e Lamy, e della Corte di Cassazione del 1 Febbraio 1830 in causa Piol. e Sindaco Petit.* inserita *nel Iurnel de Palais T. 10 pag. 329, e tom. 23 pag. 109. — Corte R. 5 Dicembre 1849 in causa Capigatti, e Focardi.*

2. Le parole usate dal Legislatore coll' Art. 480 del Codice di Commercio includendo l' obbligo della elezione dei sindaci fra le persone comprese nella lista presentata dai creditori vengono per necessità di concetto ad escludere che tale elezione possa cadere sopra persone diverse siccome interpetrando, ed applicando il detto articolo di Legge stabiliva la Corte Reale di Bordò nelle sue *Decisioni 22 Agosto 1814, e 4 Agosto 1824 Sirey vol. 15 part. 2 col. 151, e vol. 25 part. 2 col. 30,* e come ritengono pure gli scrittori alla materia che insegnano, nemmeno la riconosciuta incapacità degl' individui designati esser sufficiente ad autorizzare l' allontanamento dall' ordinario sistema di elezione, e doversi solamente in questo caso ordinare la for-

mazione di una nuova lista. *Pardesseus droit. commercial N* 1172 *Dalloz. des fallites cas.* 1 *sect.* 4 *N.* 2 *Bioschi, e Iuget dict. de Procéd. Mot. faillit. N.* 163. *Corte R.* 29 *Maggio* 1846 *in causa Antonelli, Cambiano, e Adami.*

SOCIETA'

1. La riunione di più persone che come promotorice si firma ad un progetto avente per scopo la formazione di una società Anonima diretta ad eccitare, e coadiuvare le imprese industriali, e a procurare il capitale necessario alla definitiva costituzione della società, pone in essere una società di fatto, che non potendo avere un indole diversa da quella società cui e preordinata a dar vita assume il carattere di commerciale. *Troplong. du contract. de Societè N.* 475.: Che essendo stati prodotti al pubblico i nomi dei promotori questa loro unione viene a costituire un' associazione in partecipazione collettiva, in cui a differenza di quelle nelle quali i socj restano occulti tutti i di lei membri impegnano la loro responsabilità verso i terzi che contrattando con alcuni di essi sono nella giusta opinione di contrattare colla società, e nella quale ove si tratti di operazioni commerciali tutti i socj si ritengono solidali. *Troplong cit. N.* 780, *e* 781 *Moliniers. curs. de droit. commercial. N.* 577. — *Dec. della Corte R.* 11 *Settembre* 1849 *in causa Chiari, e Corsini, e LL. CC.*

2. La società generale di opere, ed industria allora soltanto si reputa contratta quando si verifica la comunicazione, e collazione generale di tutti i guadagni derivanti dall' opera, e dall' industria dei socj riguardo che essi provengono piuttosto da una che da un' altra specie d' industria. *Leg. Coiri. ff. pro socio. Fierli della divisione dei contadini* §. 3, e che sebbene la esistenza di questa società possa dimostrarsi non solo per mezzo di prove dirette, ma ancora per via di argomenti, e di congetture, occorre per altro che e queste, e quelle sieno desunte da fatti univoci, e concludenti, e non referibili ad altra causa diversa da quella della società. *Florent. redditionis ractionis, et praetensae societatis mensae et bonorum* 30 *Settembre* 1772 *cor. Ulivelli* §. *questa circostanza per altro.* — *Tesor. del For. Tosc. tom.* 17 *Dec.* 60, *e tom.* 30 *Dec.* 49 *N.* 7 — *Dec. della Corte R.* 18 *Settembre* 1849 *in causa Batistini, e Batistini.*

3. Le società anonime, come quelle in nome collettivo ed in accomandita per le regole del diritto comune, quanto per quelle di diritto commerciale, non possono, qualora non le abbiano legalmente pubblicate, utilmente obiettare le loro Leggi, o statuti ai terzi che a buona fede con esse, o con i loro istitori, e rappresentanti contrattarono. *Leg.* 11 §. *de quo palam. ff. de Institut. action. Cod. di commercio Francese Art.* 42. —

Molto meno possono le società anonime di assicurazioni far valere contro i terzi le istruzioni, ed i mandati di cui esse abbiano munito i loro rappresentanti senza portarli a notizia dei terzi medesimi. *Pardessus droit commercial tom.* 1 *part.* 3 *tit.* 8 *chap.* 3 *Grun, e Ioliat. Trattato delle assicurazioni terrestri part.* 1 *N.* 52 *Decis. della Corte di Cassazione di Francia* 15 *Febbraio* 1826 *nel Giornal del Palazzo tom.* 20 *pag.* 171. *Corte R.* 19 *Dicembre* 1849 *in causa Gay, e Sassoli NN.*

4. Le società in nome collettivo debbono esser costatate per mezzo d'atti pubblici, o privati dei quali vuolsi esibire un estratto dentro quindici giorni decorrendi dalla loro data nella Cancelleria del Tribunale competente affinchè sia trascritto in apposito Registro, ed affisso per la durata di tre mesi nella sala d'Udienza Art. 39, e 42 del Codice di Commercio. — E queste forme devono essere osservate a pena di nullità di fronte agl'interessati: Che se il loro difetto non può dai socj essere opposto legittimamente ai terzi, questi per altro hanno diritto di ottenere che la società collettiva non esista ogni qualvolta essa non sia accettata nel modo voluto dalla Legge. E la scrittura è talmente essenziale nelle società in nome collettivo al dirimpetto dei terzi che non può adibirsi veruna prova per supplire alla mancanza di quella. *Troplong. du contract. de societè* §. 226 *Romana societatis, et reddictionis raction.* 8 *Giugno* 1834 *cor. de Rest.* — *Corte R.* 18 *Dicembre* 1845 *in causa Demergy, e Busnach.*

5 La società d'industria ordinariamente si scioglie quando uno dei socj non sia più in grado di prestare la propria opera a forma del patto. *Zanchio de societ. part.* 2 *cap.* 7 *N.* 93.

Quando l'amministrazione dei socj è stata promiscua uno di loro non può chiederne conto all'altro se non incominci dal renderlo egli stesso, secondo che fermano fra i molti dopo il Testo nella *Leg. Si ambo socii ff. de compensationib. Zanchio de societ.* §. 4 *cap.* 7 *N.* 33 *Felic. de societ. cap.* 37 *N.* 8.

E da questa regola può solo recedersi quando consti che uno dei socj abbia più dell'altro amministrato, poichè in questi termini di fatto ognuno deve render conto separatamente della propria gestione. *Corte R.* 20 *Agosto* 1846 *in causa Bertolucci, e Luchini.*

6 La firma di un solo dei gerenti nelle società obbliga le medesime ancorchè non abbia dichiarato di agire, firmandosi, nella qualità di gerente, subito che dall'insieme dell'atto apparisce aver egli stipulato in nome della società dovendosi attendere la sostanza dell'atto, e non la forma delle parole. *Merlin. Repertoir. mot societè sect.* 6 §. 1. *Corte R.* 29 *Febbraio* 1848 *in causa Manterì, e Duplesis.*

7. L'azione diretta, e personale contro i componenti una società in accomandita non può dal creditore esercitarsi se non quando la società sia stata legalmente disciolta: E per l'avvenuta morte dell'institore conviene far nominare altro per proseguire il giudizio. *Corte R.* 4 *Maggio* 1848 *in causa Vannucci, e Caverni, e LL. CC.*

8. È un principio non controverso nel diritto commerciale che ogni qualvolta le operazioni di una intrapresa destinata ad esser oggetto di una futura società anonima sono state incominciate avanti il Decreto di autorizzazione, o non ostante il rifiuto di essa, tutti gli azionisti che direttamente, o per delegazione vi hanno preso parte, a differenza di quelli che si sono tenuti affatto estranei, come si rendono responsabili solidalmente verso i terzi, a guisa di socj in nome collettivo degl' impegni contratti in nome comune, e per dependenza di dette operazioni, così hanno diritto di richiamarsi scambievolmente a liquidare insieme, e dividere i resultati di questa collettiva responsabilità coerentemente alle regole del diritto comune in materia di società, o alle prestabilite particolari convenzioni che inefficaci a creare un vincolo giuridico per il futuro possono per altro per la più comune opinione ritenersi per norma regolatrice delle mutue relazioni occasionate dai fatti compiuti. *Troplong. des societes. N.* 476, *e sez. Delangle N.* 482 *Iournal de Palais tom.* 44 *pag.* 44, *e tom.* 46 *pag.* 455. — *Corte R.* 21 *Agosto* 1850 *in causa Poggi, Alessandri, Ricci, e LL. CC.*

SOTTOPOSIZIONE

Art. 103 *Motup.* 2 *Agosto* 1838.

1. Come fu osservato nel supplimento terzo pagina 172 la prova testimoniale cimentata nelle cause di sottoposizione deve essere posta in essere in un modo sommario sì, conforme dispone l' Art. 103 del Motuproprio 2 Agosto 1838, e Art. 131 delle DD e II. 9 Novembre detto, ma colle forme regolari comandate dal Codice di Procedura Civile Art. 331.

Le verificazioni adunque desunte dal deposto dei testimonj con un procedimento segreto, e camerale, e così in un modo contrario a quello dalla Legge prescritto, sono nulle, e di niun effetto. *Dec. della Corte R.* 24 *Agosto* 1849 *in causa Pubb. Ministero, e Guicciardini.*

Ne un tal vizio può venir sanato dall' essere stato dedotto dall' appellante soltanto con scrittura in ampliazione dei gravami, e dalla circostanza di aver contestato il giudizio sul merito, e sulle resultanze della prova testimoniale, irregolarmente posta in essere, ne dal contegno del medesimo per avere con eguale irregolarità indotti, e fatti esaminare dei testimonj a suo discarico, trattandosi di conculcazione di formalità interessanti il diritto della difesa, ed attenenti all'ordin pubblico. *detta Decisione.*

2. Quegli che accede ad una mallevadoria non può considerarsi redarguibile di quella viziosa abitudine che deve esser certa, ed innegabile affinchè l' interdizione per prodigalità possa essere legittimamente pronunziata, e tanto meno poi quando non resta provato che non vi sia speranza di rivalsa contro chi il mallevadore attende la sua rilevazione. *Dec. della Corte R.* 2 *Agosto* 1849 *in causa Galeffi-Cappelletti, e Galeffi-Cappelletti.*

Art. 40 *Leg.* 15 *Novembre* 1814. —

3. A forma di quanto dispone l' Art. 40 della patria Legge del 15. Novembre 1814 sulle interdizioni gl' atti anteriori alle interdizioni medesime possono essere annullati se la causa esisteva notoriamente quando gl' atti furono posti in essere. Per dir conclusa la prova di questa notorietà non si richiede la dimostrazione della opinione indistinta delle persone tutte del po-

polo in generale, ma è sufficente la prova del modo di pensare di quelli che hanno avuta l' occasione di trattare, e di formare un concetto, o mediatamente, o immediatamente sulle qualità, ed affezioni dell' individuo, sulla di cui capacità, o incapacità intellettuale verte controversia. *Antica Ruota Florentina pecuniaria* 30 *Agosto* 1791 *cor. Ulivelli. — Dec. della Corte R.* 12 *Settembre* 1849 *in causa Zei NN. e Ghelardi.*

4. La causa d' interdizione, o sottoposizione non prende le forme di Processo ordinario se non dal momento delle contestazioni che vengono fatte al convenuto, e dalla di lui cerziorazione del diritto che ha di difendersi, tal che non evvi bisogno di formale notificazione degl' atti, e dei deposti testimoniali, che in antecedente abbiano avuto luogo, ma debbono soltanto essergli notificati gl' atti delle ulteriori verificazioni, che ad Istanza del pubblico Ministero, e d' ufficio vengono ordinate dal Tribunale secondo le massime stabilite nelle *DD.* 31 *Gennaio* 1842 *e del* 10 *Febbraio* 1843 *Annal. di Giuris. Anno* 1842 *part.* 2 *pag.* 97, *e Anno* 1843 *part.* 2 *pag.* 140. — *Corte R.* 6 *Marzo* 1846 *in causa Pubb. Ministero, e Lapini.*

5. Quando non consta ne della imbecillità, ne d lla demenza di un individuo, ma soltanto di un abituale malattia che lo renda incapace di amministrare i proprj beni, per questo solo titolo deve ordinarsi la di lui interdizione a seconda della parte finale dell' Artic. 21 della Legge de' 15 Novembre 1814 *DD. della Suprema Corte di Cassazione* 11 *Aprile* 1845 *in causa Lepri, e Lepri, e della Corte R.* 13 *Maggio* 1816 *in causa Cecchetti, e Cecchetti.*

6. Le verificazioni che debbono aver luogo nei Giudizj d' interdizione in contradittorio del reo convenuto debbono essere eseguite, come in più casi è stato detto, colle formalità prescritte dal Regolamento di Procedura Civile, e se possono raccogliersi in via sommaria stragiudiciale le informazioni che il pubblico Ministero assume come mezzi preparatorj pel Giudizio la prova testimoniale che venga ordinata, o sulla requisitoria del pubblico Ministero, o sull' Istanza della parte privata, o ex officio dai Tribunali dev' essere esaminata coll' osservanza di tutte le forme giuridiche: Che se nell' esame dei testimonj anzi che trascrivere per l' intero l' interrogazione venisse fatto uso della formula insignificante, ed illegale *dettogli, o domandatogli opportunamente* sarebbe cosa viziosa, ed irregolare contraria al

prescritto della Procedura, e censurata dal *Testo in Leg.* 3. §. 2 *ff. de Testibus.*

Quando i fatti obiettati al sottoponendo, e desunti dai testimonj sono irrilevanti non può su quelli basarsi un giudizio d' interdizione. *Corte R.* 5 *Febbraio* 1847 *in causa Testi, e Pubblico Ministero.*

7. Per il disposto dell' Artic. 40 della Legge 15 Novembre 1814 Titolo delle interdizioni, gl' atti anteriori alla sottoposizione possono essere annullati se la causa esisteva notoriamente quando questi atti furono posti in essere.

Secondo l' insegnamento dei DD. per conoscere della validità, o invalidità delle obbligazioni dei prodighi anteriori alla loro interdizione fa d' uopo distinguere se la prodigalità poteva probabilmente ignorarsi, o se all' incontro poteva essere conosciuta dal contraente col prodigo, poichè nel primo caso si risponde per l' affermativa, nel secondo caso per la negativa, stante che colui che contratta col prodigo, o imbecille, e che riceve una promessa non va esente da dolo di che attestano. *De Luc. lib.* 7 *de contract. et alienat. disc.* 36 *N.* 9 *et segg. Urceol. de transatt. quest.* 36 *N.* 4 *per tot. Remus. de salut. quest.* 16 *N.* 4 *et segg.* Secondo l' opinione dei quali il prodigo, ed imbecille rimasti lesi in una contrattazione anteriore alla loro interdizione hanno il diritto alla restituzione in intiero. *Corte R.* 27 *Settembre* 1847 *in causa Fei NN. e Da Leccio.*

8. L' incapacità nel governo delle proprie cose, e la facilità di contrarre obbligazioni anzi che derivare da imbecillità di mente, o da viziosa tendenza alla dissipazione sono d' attribuirsi a debolezza di carattere, a soverchia negligenza, ed a difetto di providità di consiglio, nel qual caso non è dato di sottoporre il cittadino alla piena di lui sottoposizione, ma è congruo, e conveniente di applicare il disposto dell' Artic. 33. della Legge de' 15 Novembre 1814 *tit.* dell' interdizione. *Corte R.* 30 *Giugno* 1848 *in causa Ricci, e Pubb. Ministero.*

9. È bastante la sottoposizione alla media interdizione di quegli il di cui assegnamento non è se non che una prestazione mensuale pagabile di mese in mese non soggetta a sequestro, ne ad atti esecutivi per espressa condizione di quello che la lascio. *Corte R.* 23 *Agosto* 1850 *in causa Ministero Pubblico, e Tosi.*

V. Renunzia.

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO CIVILE

1. Una querela criminale per spergiuro in Posizioni civili non vale a sospendere la risoluzione della questione di appellabilità, o inappellabilità della Sentenza, dovendo il Giudizio criminale agl' effetti della sospensione interessare direttamente, ed essenzialmente la questione civile. *Decis. della Corte R.* 2 *Aprile* 1849 *in causa Sacchetti, Mazzi, e Nardini.* —

SPESE

Art. 608 §. 1 *Cod. di Proc. Civ.*

1. Trattandosi di Giudizj di repetizione di dote per le massime stabilite dalla Suprema Corte di Cassazione, non ostante il grado privilegiato di parentela fra le parti litiganti, si condanna il succumbente nelle spese. *Decis. della Corte R.* 27 *Agosto* 1849 *in causa Tavanti, e Rossi,* e 24 *Settembre* 1847 *in causa Lorenzoni, è Gonzi.* —

2. Per la lettera della Legge, e per la costante Giurisprudenza non si da compensazione di spese fra gli affini *Art.* 608 §. 1 *del Cod. di Proc. Civ. Dec. della Corte R.* 20 *Agosto* 1849 *in causa Biozzi, Viaggi, e Biondi.*

Art. 610.

3. Nòn può riguardarsi come temerario lititigante per l' effetto di escludere la compensazione delle spese indotta dalla regola generale della Legge atteso il vincolo del sangue, colui che abbia promosso un Giudizio d' interdizione per prodigalità giacchè il fatto consistente in una mallevadoria prestata dal reo convenuto, e i depos.i di alcuni testimonj favorevoli all' assunto dell' attore, sebbene non siano sufficienti per giustificare la domanda d' interdizione, valgono per altro a provare che il Giudizio non ha il carattere di vessatorio. — *Decis. della Corte R.* 2 *Agosto* 1849 *in causa Galeffi-Cappelletti, e Galeffi-Cappelletti.*

4. Quando quegli che contesta una lite, e la muove non per conto proprio, ma bensì nell' interesse, e come mandatario del patruo della parte contraria non può aver luogo la con-

danna delle spese, ma sibbene la compensazione fra le parti litiganti atteso il vincolo del sangue. *Dec. della Corte R.* 13 *Agosto* 1849 *in causa Mocali, e Mocali ne' Montevecchi.*

5. È di giustizia che non ostante la serotina comparsa di alcuni creditori nel giudizio di Graduatoria venga ai medesimi nel grado stesso accordato anco quelle spese di collocazione alle quali avrebbero avuto diritto se fossero tempestivamente comparsi in prima Istanza. *Ann. di Giuris. Anno* 7 *part.* 2 *pag.* 569. *Corte R.* 23 *Marzo* 1846 *in causa Bologna, e Creditori Bardi.*

6. La condanna del succumbente nelle spese del Giudizio non ostante il vincolo del sangue che unisce il vincitore al vinto non è censurabile trattandosi di legittima che sta in luogo di alimenti, ed ha comuni con essa i favori, e i privilegj. *Corte R.* 29 *Maggio* 1846 *in causa Pegna, e Pegna.*

7. Il creditore che fuori dei termini designati dagl' Artic. 136, e 138 della Legge del 7 Gennaio 1838 fa opposizione al progetto di Graduatoria non può pretendere a carico dei creditori il rimborso delle spese del Giudizio di rettificazione, o correzzione di detto progetto, ma quelle soltanto che avrebbe dovuto commettere se avesse fatto opposizione al progetto medesimo. *Annal. di Giuris. Anno* 1840 *part.* 2 *col.* 549 *Anno* 1845 *part.* 2 *col.* 569, *e Anno* 1846 *part.* 2 *col.* 330. — *Corte R.* 11 *Marzo* 1850 *in causa Monti Pij di Prato, e Creditori Valentini.*

8. Le spese necessarie per determinare il valore dell' indennità dovuta per causa di espropriazione debbono sopportarsi dall' espropriante poichè appartengono alla classe dei danni refettibili all' espropriato. Talchè non trovandosi daccordo le parti, o i loro periti parziali, e dovendo ricorrersi in Tribunale per sentir nominare un periziore giudiciale le spese sia per la nomina di questo che della perizia devono posare a carico dell' espropriante. — *Corte R.* 30 *Luglio* 1846 *in causa Paccinelli, e Strada Ferrata Lucchese.*

9. Quando ambo le parti litiganti godono del benefizio di miserabilità è stato più volte detto non esser luogo alla condanna nelle spese del Giudizio. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 15 *Dec.* 17 *pag.* 178. *Corte R.* 10 *Febbraio* 1840 *in causa Ginan-*

neschi, e *Ginanneschi* 10 *Febbraio* 1847 *in causa Bartorelli*, e *Bartorelli*. —

10. Le spese stragiudiciali non sono necessarie per ottenere il dovuto compimento di giustizia, tal che appartengono alla categoria dei danni estrinseci i quali non dovuti, neppur esse devono essere rifuse. *Corte R.* 3 *Maggio* 1850 *in causa Lamioni*, e *Vegni*.

11. La nullità di un atto esecutivo dichiarata per vizio di sostanza porta seco la condanna del succumbente anco nelle spese stragiudiciali, e nei danni. *Corte R.* 25 *Febbraio* 1848 *in causa Casabianca De Franceschi*, *De Gregori*, e *Cipriani*.

12. La condanna dei danni, e spese dell' inibente è una conseguenza naturale, e necessaria della revoca dell' inibizione, ma quando una tale inibizione non può attribuirsi a dolo, o colpa dell' inibente, ma solo ad opinione comunque erronea de' suoi diritti è di giustizia il limitare la refusione dei danni a quelli soli che presentino il carattere d' intrinseci, e che siano derivati immediatamente, e direttamente dall' impedito libero uso dell' oggetto in questione, e non può quindi esser luogo a comprendervi le spese stragiudiciali, che non essendo assolutamente necessarie per ottenere il compimento di giustizia appartengono piuttosto alla categoria dei danni estrinseci. *Corte R.* 23 *Aprile* 1847 *in causa Corridi*, *Mugnai*, e *Lizzani* 17 *Marzo* 1848 *in causa Arrighini NN.* e *Biliotti*.

V. Debitore del prezzo N. 1.

SPILLATICI

1. Lo spillatico è una prestazione correspettiva alla dote, e consiste in un parziale rilascio dei frutti dotali che fa il marito alla moglie.

Quando però dalla donna si ottiene la restituzione della sua dote non può essere dalla medesima domandato lo spillatico, non essendo permesso di reduplicare i frutti della sua dote. — *Dec. della Corte R.* 1 *Maggio* 1849 *in causa Tarugi*, *Pillacci*, e *Municchi*.

2. Per regola li spillatici si presumono dal marito sodisfatti qualunque volta la moglie ha seco lui convissuto, ed ha inceduto ornata, e vestita proporzionatamente alla sua condizione:

Può per altro tale presunzione rimanere eliminata nel concorso di speciali riscontri. *Corte R.* 5 *Maggio* 1849 *in causa Martinozzi ved. Cosatti, e Grifoni.*

SPOGLIO

1. I termini dello spoglio debbano ritenersi verificati tanto nel caso che il possessore sia stato espulso violentemente dal fondo, quanto nel caso diverso che gli sia stato impedito di ritornarvi ad esercitare i suoi diritti come dichiara espressamente la *Leg.* 1 §. 24 *ff. de vi et vi armata.*

Per le massime invalse nel Foro a tutela del buon ordine, e della sicurezza l' odioso carattere della violenza concorre sempre nello spoglio qualunque volta colui che ne è imputato abbia di propria autorità, e senza implorare preventivamente l' ufficio del Giudice invaso il fondo da altri posseduto, esercitandovi contro l' aperta sua volontà atti di possesso positivi, e significanti, abbenchè niuna offesa personale sia stata recata al possessore come in ordine al *Testo in Leg. Creditores* 7 *ff. ad Leg. Iuli de vi privata* avvertiva la Corte di Cassazione di Francia in una sua *Decisione de'* 28 *Dicembre* 1826 *impressa nel Iurnel de Palais tom.* 20 *col.* 1072 *e la Rot. Rom. nella Cornetana Spolii del* 13 *Maggio* 1776. §. *ultimo cor. Urigo*, e nella confermatoria del 6 *Giugno dell' Anno successivo* §. 7 *cor. Sentmanant., e nella Siguina Spolii* 23 *Giugno* 1806 *cor. Bardaxi.* —

2. L' interdetto restitutorio può solamente sperimentarsi contro l' autore diretto dello spoglio (*Leg. cum a re ff. eod.*) o contro i di lui eredi in quanto ne abbiano risentito utilità (*Leg.* 1 §. 48 *Leg. Final ff. eod.*) o contro chi ne abbia comandata, commessa, e ratificata la esecuzione (*Leg. cit.* §. 12, *e* 14, *e Leg.* 2 §. 13 *ff. eod.*) e per le innovazioni del diritto canonico, e in deroga alla *Leg.* 3 §. 10 *ff. uti possidetis* contro il terzo detentore non inconsapevole del vizio inerente al possesso del suo autore (*Chap. saepe contingit. X de restit spoliat.*) *Corte R.* 13 *Febbraio* 1846 *in causa Pallini, e Micheli.* —

SPONSALI

Leg. 30 *Gennaio* 1793. — *Art.* 2.

1. A seconda del disposto dell' Art. 2 della patria Legge del 30. Gennaio 1793 gli sponsali fra i minori sono nulli, ed

invalidi fino da principio ed a tutti gli effetti di ragione se non sono celebrati in scritto, e alla presenza di tre testimonj, e non v' intervenga il consenso espresso del padre, o dei tutori r spettivi, ed al presente del consiglio di famiglia a forma del prescritto dell' *Art.* 62 *della DD. c II. del* 9 *Novembre* 1838. —

Di fronte a tale disposizione sono inammissibili, e le posizioni, ed i testimonj per porre in essere la prova di un asserto contratto verbale fra due minori. *Dec. della Corte R.* 3 *Settembre* 1849 *in causa Bersotti, e Bonucci* 15 *Maggio* 1850 *in causa Broccardi Schelmi, e Duranti* 19 *Luglio* 1847 *in causa Puccini, e Naldini* 27 *Settembre* 1850 *in causa Giuntoli, e Puccinelli.*

STELLIONATO

V. Tes. del For. Tosc. tom. 43. *pag.* 224 §. *sulla Legge etc. Corte R.* 15 *Settembre* 1846 *in causa Corboli, e Tutori Del Corona.*

SUBINGRESSO LEGALE

1. Il subingresso legale accordato dalla Legge de' 27 Luglio 1818 compete anco ai creditori anteriori alla pubblicazione di detta Legge, ma non è per altro da essi esercibile contro quei creditori i quali sebbene a loro posteriori abbiano però un Ipoteca contratta, acquistata, e conservata precedentemente alla pubblicazione della Legge medesima. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 1 *Dec.* 73 *N.* 7, *e tom.* 36 *Dec.* 73 *N.* 3 *Corte R.* 21 *Maggio* 1847 *in causa Frassineti, e Fiorentini.*

SUICIDIO

1. Il suicidio è raramente l' azione del maniaco, ma suole essere invece l' effetto del predominio delle passioni sulla volontà delle triste reminiscenze del passato, del timore della pena, e dell' infamia, di economici, e familiari dissesti, e della perdita d' ogni speranza. *Duvergiè Trat. di Medicin tom.* 5 *p.* 111 *Orfila sez. di Medic. Leg. pag.* 161. *Decis. della Corte R.* 22. *Gennaio* 1849 *in causa Olivieri LL. CC. e Varodeni.*

SUPERSESSORIA

1. La sospensione della discussione, e risoluzione di una causa può essere riconosciuta conveniente tutte le volte che si

tratti di preoccupare il giudizio di altra causa che contemporaneamente si agiti avanti un diverso Tribunale, o quando sia pendente una causa pregiudiciale che per sua natura richieda di essere precedentemente decisa. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 15 *Dec.* 72 *N.* 1, *e segg.* — La verificazione del carattere di una lettera depositata in prima Istanza in un Giudizio di rendimento di conti, ed allegata in genere con altri documenti nella causa portata in appello fra le medesime parti vertente non è ragionevole motivo di accordare la sospensione della trattativa della causa in appello per attendere la verificazione di un documento del quale non si conosce l'influenza che spiegar possa nella causa appellata. *Corte R.* 12 *Settembre* 1850 *in causa Galli ved. Leoni, Andreucci, e Renard.*

TERZO POSSESSORE

1. Il terzo possessore non è obbligato rappresentare i frutti a favore dei creditori inscritti se non dal giorno in cui egli, o abbia volontariamente proceduto all'offerta del prezzo, o sia stato giudicialmente intimato a pagare, o a rilasciare il fondo. *Grenier des Hipoth. part.* 1 *N.* 142 *Troplong. des Hipoth. Art.* 2184 *N.* 929 *Sentenza Graduat. Corboli* 3 *Settembre* 1841 *Sentenza Graduat. Morandini* 3 *Gennaio* 1842 *della Corte R. e Dec. della C. R. del* 10 *Agosto* 1849 *in causa Graduat. Leonetti.* —

I frutti poi anteriori al giorno in cui mediante o l'uno, o l'altro degl'atti sopr'indicati è posta in movimento l'azione Ipotecaria, rimangono nella libera disposizione del venditore, e formano parte della massa distribuibile, e cadono come accessorio del prezzo a profitto dei creditori soltanto nel caso in cui all'epoca dell'aperto giudizio di purgazione siano sempre estanti nelle mani del compratore. *Sentenza Graduat. Corboli* 7 *Maggio* 1844, *e Graduat. Leonetti suddetta.* —

TESTAMENTO

Leg. 15 *Novembre* 1814. —

1. Perchè il testamento Olografo non vada soggetto a nullità si richiede che sia scritto tutto per l'intero, datato, e firmato di propria mano del testatore che sia indicato il luogo ove è fatto, e la professione del testatore medesimo.

Nella omissione di alcuna delle cinque formalità suddette

il testamento è nullo, come nullo, indipendentemente dall' osservanza di tutte e cinque le sopra descritte formalità, se nel foglio ove è scritto vi sieno delle cancellature interlineazioni di qualunque specie, note, o postille di qualunque natura tanto in margine, quanto in piè di pagina —

Quanto all' indicazione del luogo ove vien fatto il testamento se la Giurisprudenza dei nostri Tribunali ha stabilito non esser necessaria la indicazione specifica della casa, o dello stu dio, ha per altro ritenuto come forma sostanziale che il testatore indichi per lo meno la Città, il Paese, e la località su cui si trovava allorchè scrisse il suo testamento. *Tes. del For. Tosc. tom.* 36 *Dec.* 72.

E sebbene la legge non abbia prescritta una formula tassativa per la indicazione del luogo in cui è fatto il testamento Olografo, e possa perciò alla medesima venir supplito anco col mezzo di equipollenti, debbono questi per altro esser tali da escludere ogni dubbio in contrario.

Sufficiente a tal' uopo non ritrovò la Corte Regia quello usato dal Sacerdote Leopoldo Grazzini che nello scrivere il suo testamento Olografo così si espresse.

« Ivi » Io Prete Leopoldo del fù Domenico Antonio Grazzini Sacerdote possidente domiciliato in Comunità di Pescia, popolo del Castellare volendo disporre delle mie sostanze, e beni ho scritto di mio proprio pugno, e carattere il testamento Olografo come appresso, e conseguentemente colla sua Sentenza de' 30 Gennaio 1851 confermò quella del Tribunale di prima Istanza di Pistoia del 3 Maggio 1850 che aveva dichiarato nullo il detto testamento *in causa Grazzini, e Grazzini.*

2. Se dalla sola implicita attestazione resultante e dalla sottoscrizione dei testimonj al testamento desumesi valido argomento della sanità di mente del testatore, ove non si provi essere stati essi indotti con inganno ad assistervi, ed a sottoscriverlo, l' argomento elevasi al grado di prova allorchè gli stessi testimonj sentiti in Giudizio abbiano confermata la verità della surriferita loro prima attestazione: Quegli adunque che pretende nullo un testamento per preteso difetto di sanità di mente del testatore oltre l' ostacolo della contraria presunzione delle Leggi naturali, e Civile ha anche quello del deposto giudiciale dei testimonj. — Non vi è Legge, e molto meno la nostra Legge Patria concernente i testamenti che è quella a cui dobbiamo sottostare senza poter ricorrere al gius comune, che impedisca che un terzo chiami in erede de' suoi averi il suo confessore.

All' odiosissimo effetto di annullare un testamento per vizio di captazione, o suggestione è necessario che le suggestioni siano provate, che siano false, e dolose, che la volontà del testatore sia stata con questo mezzo coartata, e che in fine la prova del dolo che rende illecita la captazione, giacchè conviene far distinzione della lecita all' illecita, sia pienamente conclusa.

Per conoscere della validità, o invalidità di un testamento quanto alle forme bisogna stare alla Legge speciale del 15 Novembre 1814 al titolo *del modo di fare il Testamento* non essendo regolare di far ricorso, per determinare la validità di un testamento nel rapporto delle sue forme estrinseche, alla successiva Legge generale dell' 11 Febbraio 1815 sul notariato, la quale al Cap. 3 principalmente prescrive le forme degl' atti tra i vivi, e che sebbene posteriore non può ritenersi aver voluto derogare, o ampliare le particolari disposizioni della Legge precedente.

L'omissione di forme non prescritte dalla Legge a pena di nullità non è sufficiente a far pronunziare la nullità di un atto, e particolarmente di un testamento essendo contrario alle regole di ragione dedurre per argomentazione una nullità non espressamente comminata dalla Legge. *Dec. della CorteR.* 30 *Maggio* 1849 *in causa Becucci, e Alli-Maccarani.*

3. L'atto di recezione di un testamento Ologrago può essere scritto da mano diversa da quella del Notaro che ne fa la recezione senza incorrere in nullità. *Corte R.* 22 *Luglio* 1840 *in causa Casapini, e Scarfantoni,* 10 *Giugno* 1846 *in causa Barlet ved. Romanelli, e Romanelli.*

4. Il testamento valido non si distrugge per solo pentimento, e per nuda manifestazione di volontà. *Institut. tit. quibus mod. Testam. infirmant.*: Che ad operare quest' effetto è necessaria una revoca formale tacita, o espressa che per diritto comune dovrebbe resultare, o da un testamento posteriore perfetto quanto alla volontà, e solennità. *Instit. loc. cit.* §. 2 *leg.* 16 *ff. de Iniust. Rupt. et irrito Testam.* e per occasione speciale da un testamento anche imperfetto quanto alla solennità del quale attestino almeno cinque testimonj ove siano istituiti gli eredi legittimi a preferenza dell' estraneo che fosse stato istituito nel testamento precedente, nel qual caso dicono gli scrittori che il secondo vale come *ultima intestata voluntas. Pichard. in Institut. tit. quibus modis Testam. infirmant. N.*

50 *Voet. ad Pandect. lib.* 28 *tit.* 2 *N.* 6 *Richer Iurisprud. lib.* 2 *tit.* 18 *N.* 6543. — O da una solenne dichiarazione revocatoria emessa dal testatore alla presenza di sette testimonj espressamente rogati, con intenzione espressa, o presunta di voler morire intestato. *Richer. loc. cit. N.* 6496, *e segg. Duran. de arte testand. tit.* 10 *cant.* 2. — O da una dichiarazione meno solenne emessa *apud acta*, e alla presenza di tre testimonj, e convalidata dal lasso di un decennio dal dì del fatto testamento. *Leg. Sancimus* 27 *Cod. de Testament. Richer. N.* 6493 *Rot. Rom. nella Bononien. Nullitat. Testament.* 7 *Marzo* 1845 *cor. Muzzarelli* §. 9. — O in fine dalla materiale cancellazione, o abolizione delle Tavole testamentarie per fatto volontario dello stesso testatore informato da intenzione manifesta di togliere ad esse ogni legale efficacia. *Richer. N.* 6567 *et segg.*

Ma se le verbali dichiarazioni comunque solenni potevano aver forza di rompere il testamento valido, e perfetto sotto l'impero di Leggi che permettevano di provarne la celebrazione per mezzo di testimonj, non possono averla oggi di fronte alle nostre patrie Leggi dacchè la scrittura è divenuta forma essenziale. *Corte R.* 10 *Giugno* 1846 *in causa Barlet. ved. Romanelli, e Romanelli.*

5. Per sospendere l'esecuzione provvisionale di un testamento in favore dell'erede scritto la Legge non ammette che i vizj visibili, quelli cioè che investono la materialità, e la forma probatoria ed estrinseca dell'Istrumento, e che cadono sotto l'ispezione degl'occhi corporei quali sono l'abolizione, la cancellazione, l'adulterazione della scrittura, l'infrazione dei sigilli, l'incompleto numero dei testimonj, la mancanza della firma del testatore, o dei testimonj per lui, o di quella del Notaro, e simili. *Angel. de legit. contrad. quest.* 2 *Art.* 1 *N.* 22 *De Luc. de Iudic. disc.* 26 *N.* 15, *e* 16 *disc.* 42 *N.* 10 *Bonfin. in Bannimen. cap.* 12 *N.* 72. — E non sarebbero vizii patenti *ictu oculi* ne le imperfette formalità, ne le incomplete menzioni che si obiettassero ad un testamento, il quale d'altronde secondo le frasi testuali della Legge finale *in prima figura sive omni vituperatio ne appareat.* poichè per giudicarne sarebbe d'uopo istituire complicati esami sulla interpretazione dell'intero contesto dell'atto, e sulla maggiore, o minore efficacia degli equipollenti, ed assumere indagini non compatibili coll'indole del Giudizio possessorio: Che se la querela di nullità di un testamento conservato nelle sue forme estrinseche potè

sospendere il Giudizio ordinario sulla divisione di una eredità come fu detto colla *Dec.* 64 *tom.* 41 *Tesor. del For. Tosc.* non potrebbe però sospendere la celere immissione provvisionale nel Giudizio possessorio. — *Corte R.* 3 *Maggio* 1841 *in causa Becucci, e Alli-Maccarani.*

6. L'omissione in un testamento Olografo della indicazione della professione del testatore quando non ne abbia alcuna non è a pena di nullità del testamento medesimo. *Corte R.* 24 *Agosto* 1847 *in causa Giorgi, e Nardelli.*

TESTIMONJ

V. Esame di testimonj in cause commerciali. —

1. L'eccezzionabilità di un testimone non è di ostacolo alla di lui ammissione in specie quando egli sia richiamato a deporre di un fatto la di cui prova non possa, o difficilmente possa da altra parte ottenersi; E neppure l interesse a deporre a propria esonerazione vale a rendere assolutamente inammissibile il testimone quando evvi il possibile che il suo deposto sia per trovare appoggio, e conferma nelle dichiarazioni di altri testimonj. — Deve pertanto ammettersi tra i testimonj anche il garzone dell'inducente per porre in essere il sofferto danno, potendo d'altronde le di lui dichiarazioni rimanere amminicolate dal detto degl'altri testimonj. *Decis. della Corte R.* 13 *Agosto* 1849 *in causa Gessi, e Saccardi.*

2. E inammissibile la prova per mezzo di testimonj al fine di porre in essere un asserto contratto verbale di sponsali fra due minori essendovi di ostacolo il disposto dell' *Art.* 2 *della Leg. del* 30 *Gennaio* 1793. — *Dec. della Corte R.* 3 *Settembre* 1849 *in causa Bersotti, e Bonucci.*

3. La regola generale di comune diritto tratta dai Testi nella *Novella* 90 *cap.* 4 *in fin.* e *nel capit. Fraternit.* 17 *de Testib. et attestat.* riportata nell' *Art.* 369 *del Regolam. di Proced. Civil.* in virtù della quale non è più permesso alle parti, dopo pubblicato il deposto testimoniale, d'indurre nuovi testimonj, ne sopra gli stessi fatti, ne sopra fatti diversi, va soggetta a limitazione ognora che si tratti di richiamare i testimonj già uditi a meglio schiarire, o specificar ciò che d'oscuro, d'incompleto si trovi nell'esame precedente, o anche a deporre

di qualche circostanza specialmente diretta non a contrariare, ma a convalidare le già emesse dichiarazioni, e più poi specialmente quando siasi nel caso che non concorra la ragione da cui è animata la proibizione che è stata quella di ovviare quanto più sia possibile il pericolo delle subornazioni che si sarebbero facilmente operate dal litigante meno onesto cui fosse fallito il primo esperimento di prova testimoniale, ove la Legge gli avesse lasciato libero l'adito a ritentarne un secondo, in guisa da potere ottenere un resultato affatto opposto.

Sono pertanto ammissibili quei capitoli che per quanto identici coi precedenti, ma formulati più chiaramente senza contradire le già emesse deposizioni mirano a supplire all'incompletezza di queste. *Decis. della Corte R.* 9 *Maggio* 1849 *in causa Lombard, ed erede Ugolini*, *e* 5 *Gennaio* 1847 *in causa Gavazzi*, *e Gavazzi* 4 *Settembre* 1847 *in causa Passalacqua*, *Morini*, *e Gori* 25 *Gennaio* 1848 *in causa Crecchi*, *e Polita.*

4. Trattandosi di far costare che per una intempestiva, ed arbitraria risoluzione di un contratto ne sono avvenuti dei danni in specie, la prova per mezzo di testimonj è ammissibile a forma dell'Art. 1348 del Codice Civile Francese che dice che le regole proibitive sulla prova testimoniale ricevono eccezzione tutte le volte che sia questione di obbligazioni nascenti da quasi contratti, e da delitti, e quasi delitti, perchè in tali casi non è dato al creditore di procurarsi la prova scritta. *Decis. della Corte R.* 21 *Maggio* 1849 *in causa Bongi, e Galardi.*

5. Alla prova per mezzo di testimonj per porre in essere un lungo amoreggiamento con promessa di sponsali è di ostacolo la disposizione dell' Artic. 1341 del Codice Francese in questa parte tuttora in vigore fra noi. — Il contratto Civile di sponsali per *verba de futuro* se non può irretrattabilmente vincolare una delle parti a contrarre suo malgrado il promesso matrimonio, obbliga per altro l'inadempiente senza legittima causa alla refezione dei danni, ma nel difetto di prova instrumentale non può il contratto medesimo alla pari di ogn' altro contratto, ed agl' effetti civili esser provato col mezzo di testimonj, a meno che non ricorra alcuna delle limitazioni dal citato Codice, e dalla Giurisprudenza ammesse E tale non può essere, ed apprendersi come un principio di prova in scritto una Sentenza Criminale, e assolutoria emanata a querela della donna. È stato detto che può tener luogo del principio di prova richiesto dal-

l' Art. 1347 del Codice Civile Francese la esistenza di un fatto permanente sul quale non cada contestazione fra le parti, e che renda verisimile il contratto, ma dato anche che potesse apprendersi come un fatto permanente l' amoreggiamento, e verisimilmente referibile alla promessa di matrimonio osterebbe sempre per l' ammissione della prova testimoniale l' esistenza della contestazione fra le parti, e per quanto la prova dei nudi fatti non sia dalla Legge vietata come sarebbe il solo diuturno amoreggiamento, diviene però inammissibile per la sua irrilevanza poichè anche provato non potrebbe da ciò dedursene la promessa di matrimonio. *Dec. della Corte R.* 25 *Aprile* 1849 *in causa Guasti, e Franchi* 27 *Settembre* 1850 *in causa Giuntoli, e Puccinelli.*

6. È inammissibile la prova testimoniale che per sostenere la validità di un sequestro esecutivo pretende l' attore di provare che i figli del suo principale debitore siano, non ostante il formale atto di astensione dall' eredità paterna, i veri eredi per essersi appropriati, e possedere degli assegnamenti spettanti all' eredità paterna. *Decis. della Corte R.* 19 *Gennaio* 1849 *in causa Gennarj, e Calendini.*

7. La domanda del sindaco ad un fallimento diretta a provare per mezzo di testimonj la pertinenza al fallito di alcuni mobili trasportati da un luogo ad un altro è ammissibile perchè mira a porre in essere dei fatti che non possono in altro modo verificarsi. *Toullier le droit Civil. François liv.* 3 *chap.* 6 *Sect.* 3 *Art.* 3 *part.* 223. Ne la circostanza dell' esistenza di un contratto di nolo intervenuto fra il fallito, ed un terzo può essere di ostacolo all' ammissione di detta prova, giacchè la Legge proibitiva intende di parlare di quegl' atti che sono stati stipulati fra le due parti contendenti, e loro aventi causa, e non di quelli che riguardono estranei, o che interessano uno dei litiganti, ed un terzo estraneo al Giudizio. *Toullier le droit Civil François liv. trois. chap.* 6 *Sect.* 2 *Art.* 3 *part.* 165, e quand' anche un tal atto facesse prova non sarebbe impedito al sindaco d' insorger contro di esso per provare col mezzo di testimonj la simulazione illecita come una delle eccezzioni alla regola che vieta l' ammissione della prova testimoniale. — *Corte R.* 19 *Gennaio* 1850 *in causa Prevost. NN. e Becherucci.*

8. All' ammissione della prova testimoniale domandata da quei che vuole provare il fatto dei sofferti infortunj per esser

quindi ammesso al benefizio della cessione dei beni non si oppone la Legge. *Corte R.* 16 *Marzo* 1846 *in causa Cinini, e Petron, e LL. CC.*

9. Quando il debito ha un origine commerciale, il pegno asserto dato per di lui cautela, rivestendo l'indole della obbligazione di cui forma un accessorio può esser provato per mezzo di testimonj comunque ecceda il valore di 150. Franchi. *Sirey Anno* 1836 *part.* 1 *pag.* 855. E nella stessa guisa che al creditore non negoziante, trattandosi di obbligazione commerciale, è permesso qualunque sia il di lei valore di provare per mezzo di testimonj ciò che può avere connessione, e rapporto con la obbligazione medesima, così questa facoltà deve esser data al debitore negoziante, poichè non sarebbero essi in egual condizione agl' occhi della giustizia se il negoziante dovesse esser soggetto alle Leggi commerciali quando fosse convenuto dal negoziante, e non potesse poi contro di esso invocarle neppure rispetto alle prove per provvedere alla propria difesa. *Sirey Anno* 1828 *part.* 2 *pag.* 221. — *Corte R.* 30 *Marzo* 1846 *in causa Cavalieri, e Gallinari.* —

10. Per quanto per regola non siano ammissibili nuovi testimonj dopo la pubblicazione degli esami di quelli stati ammessi, e sentiti (Art. 369 Regolamento di Procedura Civile) pure una tal regola và soggetta a limitazione quando i fatti allegati siano nuovi, e non contradicono ai resultati delle già compite prove, ne formiscono ai testimonj nuovamente indotti mezzo di abusare nelle loro risposte degli esami già pubblicati. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 13 *Dec.* 54 *tom.* 17 *Dec.* 12 *Ann. di Giuris. tom.* 2 *part.* 2 *pag.* 514. — *Corte R.* 2 *Aprile* 1846 *in causa Gavazzi, e Gavazzi.*

11. Sono inabilitati a deporre come testimonj coloro che possono avere un interesse in causa. *Leg. nullus* 10 *ff. de Testib. Leg. Omnib.* 9 *Cod. eod. et in cap. Personas* 20 *de Testib. et attest. Coepoll. Trattato delle servitù rustiche cap.* 9 *N.* 10.

Anche il testimone già sentito non può essere di nuovo indotto per deporre sopra fatti presso che identici a quelli su i quali ha replicato. *detta Decisione.*

12. Trattandosi di porre in essere la simulazione di un atto la prova testimoniale è sempre ammissibile; la regola che

non può essere ascoltato chi allega la propria turpitudine non ha luogo ove si obietti la simulazione in linea di eccezzione, e per evitare un danno. *Card. Thusc. litt.* 5 *Conclus* 266 *N.* 55 *litt. T. Conclus* 404 *N.* 55 *Magon. Decis. Lucens.* 25 *N.* 35. *L' Art.* 1341 *del Codice Francese* soffre un eccezzione in ordine all' Art. 1348 di detto Codice per il caso che vi sia stata impossibilità di procurarsi una prova scritta: Che gli esempj ai quali detto articolo fa applicazione dell' eccezzione sono dimostrativi, e non tassativi. *Favard. Repert. V. Preuve* §. 1 *N.* 20 *Dalloz Iuris tom.* 21 *pag.* 205 *N.* 15. —

La Giurisprudenza ha costantemente ritenuta l' ammissibilità della prova testimoniale contro, o oltre il contenuto negl' atti scritti nel caso di frode a riguardo dei terzi, ed anco nel caso di dolo, o di frode fra le stesse parti contraenti, qualora il dolo, o la frode abbiano preceduto, o accompagnato il contratto. *Toullier liv.* 3 *tit.* 3 *de la preuve testimonial N.* 172, e 178. — *Corte R.* 7 *Settembre* 1846 *in causa Severi, e Tommi.*

13. Il Cancelliere è autorizzato dalla Legge di procedere all' esame dei testimonj nelle cause Civili, senza bisogno d' ulteriore facoltà.

Non così se procede con le forme commerciali nel qual caso commette una nullità se manca di una espressa delegazione del Tribunale. *Corte R.* 27 *Agosto* 1846 *in causa Baroni ne' Favi, e Boccini.*

14. Per porre in essere per mezzo di testimonj una obbligazione a cui si oppone l' Art. 1341 del Codice Civile Francese, e rendere applicabile la limitazione contenuta nel successivo Art. 1347 non può desumersi un principio di prova in iscritto dalle risposte date a delle Posizioni dalla parte avversa quando è certo che chi aggiunge alla sua confessione una qualità, o una condizione anzi che affermare nega il fatto sù cui viene egli sperimentato, mentre è principio elementare essere la confessione indivisibile ogni volta che ciò che in essa si contiene si riferisca ad un solo, e medesimo tempo, e formi un atto continuo. *Voet lib.* 42 *tit.* 2 *N.* 5 *Michalor de posit. cap.* 50 *N.* 10 *Surdo Dec.* 258 *N.* 4. *Fierli Theorie in Leg. Aurelius vers. Iuris vero.* — *Corte R.* 22 *Marzo* 1850 *in causa Marchiani, e Panicacci NN. e Checchi.*

15. Contro il contenuto negl' atti scritti è inammissibile la prova testimoniale; Ne giova che con questa voglia provarsi la

simulazione intervenuta nel chirografo, giacchè allora soltanto può essere applicata la limitazione alla regola quando si tratta di simulazione illecita che un terzo estraneo al contratto sostenga a suo pregiudizio commessa, ovvero quando alcuno dei contraenti voglia giustificare d' essere stato vittima della frode, e dolo altrui. *Annal. di Giuris. Anno* 1845 *part.* 2 *col.* 609 *DD. della Corte R.* 18 *Marzo* 1850 *in causa Fenzi, e Ostini*, e 26 *Marzo detto in causa Lavorini, e Teri.*

16. L' ammissione della prova per mezzo di testimonj, e diretta a giustificare che nella divisione della paterna eredità venisse assegnato esclusivamente ad uno dei figli, ed eredi un dato fondo trova l' ostacolo nell' Art. 1341 del Codice Francese tutto che non voglia porsi in essere un obbligazione, ma un fatto, perchè trattandosi di un fatto che attribuisce la proprietà dei beni di una successione devoluta a più eredi, ad uno di essi in particolare, non può esser dubbio che sia compreso nella sanzione del detto articolo. *Sirey Anno* 1839 *part.* 2 *pag.* 675. — *Corte R.* 24 *Marzo* 1847 *in causa Benucci, e Benucci.*

17. Per la compra, e vendita di bestie vaccine, e relativo pagamento del prezzo, come che riguardante un operazione commerciale è ammissibile la prova testimoniale. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 6 *Dec.* 48 *N.* 1.

La regola riguardante la controprova, ed all' effetto di ritener prescritto il diritto nella parte a cimentarla è inapplicabile quando i fatti su de' quali si raggira l' importanza della prova medesima non sono in opposizione a quelli su de' quali sono stati sentiti altri testimonj indotti dall' altra parte.

Quel litigante che non si è valso in prima Istanza del diritto di cimentare la controprova, può non ostante domandare, ed ottenere in appello di fare la prova per testimonj, ne può essergli di ostacolo l' averci il di lui Procuratore in prima Istanza rinunciato, mentre le prove alle quali possa esservi rinunciato in prima possono essere cimentate in appello. *Maliard de probat. cons.* 1264 *N.* 40 *Gallerat. de renunciat. cent.* 2 *Renunt.* 161 *a* 10.

E questa regola procede in specie relativamente alla prova testimoniale, sempre che i fatti da provarsi in seconda Istanza siano nuovi, e diversi da quelli, che abbiano formato subietto degli esami testimoniali in prima Istanza.

I testimonj indotti, comunque singolari, non possono far ri-

guardar la prova come irrilevante, e perciò inammissibile, mentre è certo in diritto che anco i testimonj singolari possono far prova in Giudizio ove il loro detto sia amminicolato dalle resultanze degl' atti. *Sabell in summ. verbo Testes N.* 80. *Corte R.* 27 *Aprile* 1850 *in causa. Lombardini, e Sampoli.*

18. L' ammissione della prova testimoniale nelle gravi questioni sullo stato delle persone, e specialmente su quelle di filiazione legittima è subordinata al concorso resultante dal Processo di argomenti, e presunzioni che emanino da fatti non contestati, e tali da condurre alla conseguenza che il deposto testimoniale anzi che costituire esso solo la necessaria prova stia invece a completare quella imperfetta sì, ma pure sufficientemente valutabile che da preesistenti argomenti, indizj, e presunzioni emerga. *Leg.* 29 *ff. de probation. Leg* 2 *Cod. de Testib. Constitutio Iustinianen.* 94 *Collatio sexta tit.* 1 *quib. mod. natur. fil. affin. legit. cap.* 4 *Cod. Civ. Franc. Art.* 323 *Ann. di Giuris. vol.* 7 *p.* 2 *col.* 206. — *Corte R.* 3 *Maggio* 1850 *in causa Armelani, e Armelani.*

19. La prova testimoniale diretta a porre in essere la simulazione di un atto privato di compra, e vendita a carico di uno dei contraenti che l' avrebbe commessa è ammissibile come che compresa nella limitazione alla regola. *Favard de Langald. parola prova* §. 1 *N.* 6 *Sirey Annali* 1837 *part.* 1 *pag.* 283, *e Anno* 1828 *part.* 1 *pag.* 399 *Ann. di Giuris. Anno* 7 *part.* 2 *col.* 610. Ne a tale ammissione può ostare la pretesa irrilevanza della prova stessa dovendo questa essere assoluta, e intuitiva. *Corte R.* 28 *Gennaio* 1847 *in causa Ficai, e Ficai.*

20. Dopo che con Decreto sia stato assegnato un termine alla parte che ha indotto dei testimonj per la controprova ad avere fatto seguire l' esame del medesimi entro il termine prescritto con dichiarazione che quello spirato non gli sarebbe altrimenti permesso di procedere a detto esame, e dopo che detto termine spirato senza aver fatti esaminare i testimonj con altro Decreto motivato sull' incorsa caducità si pubblica il deposto dei testimonj sentiti in causa, non è altrimenti in diritto la parte caducata ad ottenere d' esser rimessa in buon giorno a fare esperimento de' suoi testimonj dopo il fatto della di lei contumacia e della pubblicazione del deposto dei testimonj indotti dall' al-

tra parte. *Corte R.* 16 *Agosto* 1847 *in causa Patrizj, e Cappugi.*

21. Le assicurazioni terrestri contro i danni degl' incendj sono considerate operazioni di commercio per il lato degli assicuratori, essendo quanto ad essi animate da spirito, e vedute speculative. *Pardessus cors. di Dirit. Commercial. tom.* 2 §. 588.

In materia commerciale, tolti i casi nei quali l' atto scritto è dalla Legge essenzialmente richiesto, la prova testimoniale è sempre ammissibile a prudente, e regolato arbitrio del Giudice. *Salvi annotaz. al Cod. di Commerc. Art.* 109.

Nelle materie arbitrarie i Giudici d' appello non debbono revocare le determinazioni prese dai Giudici inferiori se non quando manifestamente consti di aver essi abusato dell' arbitrio che loro concede la Legge.

Non si riconosce abuso quando l' ammessa prova testimoniale si riscontra capace possibilmente di esercitare influenza nella retta risoluzione della questione, e che non osta la Legge in quanto che la prova sia diretta a giustificare l' atto di assicurazione, ma bensì a provare un fatto, una denunzia cioè dell' assicurato agl' agenti della società di assicurazione. *Corte R.* 10 *Gennaio* 1848 *in causa Spiombi, e Pothier NN.*

22. Le Leggi del comun diritto, e la Giurisprudenza hanno per ripetuta esperienza riconosciuto esser fallace, e pieno di pericolo l' esperimento della comparazione dei caratteri per opera di periti calligrafi, ed hanno perciò reputato questo mezzo di prova piuttosto congetturale, e sussidiario che diretto prescrivendo perciò, e sanzionando che la recognizione dei caratteri controversi possa, e debba farsi principalmente col mezzo di argomenti, e di testimonj. *Leg.* 22 *Cod. ad Leg. Corneliam. de falsis. Nov.* 73 *Rot. Rom. cor. Ansaldo Decis.* 27 *N.* 4, *e segg. Senogallien Immissionis* 27 *Aprile* 1733 *cor. Rezzonico* §. 68 la qual conclusione di diritto viene riconosciuta, e sanzionata dall' Art. 424 del Regolamento di Procedura Civile quando dichiara in deroga alla regola generale. *Peritis in arte credendum est*, non obbligato il Giudice a seguitare il parere dei calligrafi, e lo autorizza a giudicare secondo il resultato di tutti li atti del Processo. *Corte R.* 14 *Gennaio* 1848 *in causa Luxardo LL. CC. e Baldini.*

23. Non può essere ammessa la prova testimoniale diretta a

porre in essere una pretesa renunzia fatta da una donna de' suoi diritti, e da essa impugnata, poichè non si tratta di un semplice, e mero fatto, ma di un fatto bensì che involve, ed esprime un consenso, ed una obbligazione emessa sopra un subietto di merito incerto, o superiore alla somma di 150 Franchi.

Nè può sostenersi ammissibile per il concorso di un principio di prova in scritto quando il medesimo voglia desumersi dalla notificazione dell' atto di renunzia mancante di una firma qualunque, d' ogni prova, e riscontro per ritenerlo proveniente dalla parte a cui si oppone, o da un suo speciale, e legittimo mandatario, e tutto che inserito nel Protocollo dei sequestri di un Tribunale. *Corte R.* 17 *Agosto* 1850 *in causa Mastripieri, e Petrocchi.*

24. Per porre in essere una obbligazione di un merito superiore ai 150 Franchi non è ammissibile la prova testimoniale, ne può, per renderla ammissibile in linea di limitazione, desumersi un principio di prova per scritto dalle risposte alle Posizioni, ne dalle lettere scritte, quando tanto nell' une che nell' altre anzi che parlarsi di obbligazione, si parli unicamente di atti di beneficenza, e di sussidj di mera carità. *Corte R.* 22 *Agosto* 1850 *in causa Gondi, e Conti* 9 *Luglio* 1850 *in causa Calvelli, e Guidotti.*

25. Il principio della prova in iscritto può desumersi anco dalle risposte alle Posizioni benchè in parte negate, purchè resulti dalle medesime ad onta della negativa, qualche cosa confessata che faccia apprendere la verisimiglianza di ciò che vuol provarsi per mezzo di testimonj essendo interamente rimesso alla prudenza del Tribunale il determinare a seconda delle speciali circostanze dei casi se concorra, o nò quel principio di prova scritto che a forma dell' Art. 1347 del Codice Francese è ammissibile la prova testimoniale tutto che si tratti di un merito superiore a 150 Franchi, ed allorchè si ravvisa rilevante. *Dalloz. Giuris. tom.* 25 *pag.* 104 *N.* 7 *Decis. della Corte R.* 28 *Settembre* 1850 *in causa Satanassi, e Satanassi.*

TRANSAZIONE

1. Quando resta provato che un Decreto interposto dal Giudice per autorizzare delle figlie a transigere sulla loro legittima, fu informato da falsa causa deve dichiararsi nullo, ed inefficace alla pari del Contratto stipulato in ordine a tal Decreto. —

Ne alla domanda di nullità, e d' inefficacia di detti atti possono essere di ostacolo le forme estrinseche dell' atto, il titolo della transazione attribuito al contratto, ne la renunzia che vi si sia formulata, ne il vincolo del giuramento.

Non le forme estrinseche dell' atto perchè queste devono osservarsi per tutelare gl' interessi delle donne, ne possono ritorcersi in loro pregiudizio per convalidare un contratto animato da falsa causa, e ad esse dannoso.

Non il titolo della transazione quando il medesimo impropriamente sia stato dato al contratto di liquidazione di legittima, quando è escluso che potesse revocarsi in controversia il diritto delle figlie, e che fosse litigioso il subietto del suo sperimento, sia perchè anco la transazione ove sia informata da falsa causa riesce infetta dal vizio di nullutà.

Non la renunzia emessa per parte delle legittimarie ad ogni benefizio, e rimedio che potesse loro competere poichè deve presumersi che fosse informata da quella stessa falsa causa che animava l' atto cui era incontinenti adietta, dovendosi ritenere che non potesse sortire efficacia giuridica. *Gallerat. de renunciation. lib.* 4 *cap.* 7 *per tot.* —

Non in fine il giuramento perchè questa forma non vale a sostenere il contratto posto in essere delle donne per falsa causa sebbene autorizzate dal Giudice *Urceolo de Transation. quest.* 96 *N.* 17 *Tesor. Ombros. tom.* 3 *Dec.* 29 *N.* 22. — *Dec. della Corte R.* 27 *Settembre* 1849 *in causa Santini*, *e Santini.*

2. Per l' indole propria del vizio inerente ai contratti usuraj non si ammette per regola che intervenir possa sù i medesimi valida transazione, o renunzia giacchè il dolo che ha informato il primitivo contratto si presume avere influito anco in quelli posteriori di ratifica finchè almeno per l' avvenuta restituzione della sorte non sia rimasto eliminato il pericolo che il creditore abbia abusato della sua posizione per estorcere un non libero consenso di ratifica dal suo debitore. *Leotard de usuris quest.* 99 *N.* 19 *et segg. Urceol. de transaction. quest.* 40 *N.* 3, *e segg* — *Dec. della Corte R.* 27 *Settembre* 1849 *in causa Sestini*, *e Pegna.*

3. La transazione avvenuta tra il debitor principale, e il creditore senza il consenso del fidejussore se reca pregiudizio a quest' ultimo, e ne deteriora la condizione si risolve la di lui obbligazione. *Urceol. de Transatt. quaest.* 74 *N.* 5. 6, *e* 7

Rocco disput. jur. cap. 120 *N.* 40, *e* 41 *Mart. Medic. Decis. Senen. Decis.* 67 *N.* 45 *Decis. della Corte R.* 24 *Marzo* 1849 *in causa Taddei, e Pozzolini.*

4. Perchè una transazione sia valida è necessario il concorso dei tre noti estremi cioè, pendenza di dubbia lite, o fondato timore della medesima, reciproca condonazione di una qualche cosa, e buona fede. *Leg.* 1 *ff. de Transact. Leg. in summa* 65 *ff. de condict. Indebit. Leg. cum proponas* 2 *Cod. de Transact. Caval. Dec.* 26 *N.* 2 *Rot. in Recent. part.* 14 *tom.* 2 *Dec.* 28 *N.* 15 *Tesor. del For. Tosc. tom.* 31 *Dec.* 24. *Corte R.* 25 *Agosto* 1846 *in causa Tecchi, e Banelli, Meucci, e Mancini.*

TRASCRIZIONE

Art. 68, *e* 73 *Leg.* 2 *Maggio* 1836. —

1. L' Istanza di elezione di periti di cui parla l' Art. 68 della Legge 2 Maggio 1836 deve a forma di detto articolo esser trascritta nella Cancelleria del Tribunale, ed all' Uffizio della conservazione dell' Ipoteche per l' omissione di tale sostanziale formalità la Legge commina nullità della Procedura esecutiva, ma non già per aver avuto luogo detta trascrizione al di là del termine dalla Legge prescritto. *Decis. della Corte R.* 8 *Agosto* 1849 *in causa Manescalchi ne' Mocali, e Ricci.*

2. Al creditore per titolo anteriore sullo stabile è permesso di efficacemente inscrivere la sua Ipoteca anche dopo l' effettuata trascrizione di cui parla l' Artic. 68 come caso ben diverso da quello previsto dall' Art. 69 cosicchè nella mancanza di notificazione al medesimo del Decreto di apertura del Giudizio d' ordine non può rimanere pregiudicato dalle dichiarazioni emesse nella sopravvenuta Sentenza Graduatoria. *detta Decisione.*

TRIBUNALI DI COMMERCIO

1. I Tribunali di commercio hanno la facoltà di risolvere con una sola Sentenza, ma per mezzo di due distinte, e motivate dichiarazioni tanto ogni incidente comunque pregiudiciale che venga elevato da alcuna delle parti, quanto il merito della causa, e perciò non può fondatamente rimproverarsi uno di detti Tribunali se non ha fatto precedere alla Sentenza stessa il De-

creto di riunione dell'incidente al merito. *Tes. del For. Tosc. tom.* 29 *Dec.* 47 *N.* 11 *pag.* 256 *tom.* 37 *Dec.* 9 *N.* 1, 2 *pag.* 63 *Ann. di Giuris. Anno* 1845 *part.* 2 *pag.* 559. — *Corte R.* 14 *Marzo* 1850 *in causa Fermi, e Berti.*

TRIBUNALI TOSCANI

1. Per quel principio d'indipendenza giurisdizionale stato sempre seguitato la pendenza di una lite avanti un Tribunale estero non trattiene il corso alla causa che si agiti avanti i Tribunali Toscani. *Corte R.* 28 *Agosto* 1846 *in causa Besana NN. e Sinigaglia.*

TUTORE

1. Non tanto pel diritto Romano. *Leg.* 10 *Cod. de administrat.* quanto per quello Francese *Artic.* 2121 *del Cod. Napol.* è attribuita indistintamente ai minori la Ipoteca tacita sul patrimonio dei loro tutori ne vi è disposizione alcuna che sottragga a questo vincolo reale i beni del tutore testamentario.

Colui che è stato con testamento nominato contutore alla Vedova del testatore, e con il quale gli viene affidata, ancora esclusivamente a qualunque altra persona, la religiosa esecuzione delle sue volontà non può sostenere che il suo ufficio sia quello di *Tutore consulente*, e così come uno di quei contutori che la Legge del 15 Novembre 1814 Artic. 11, e 12 sulla tutela permette al padre, e talvolta anco al Giudice di aggiungere alle madri tutrici, che per la Giurisprudenza ormai invalsa nei nostri Tribunali sono rivestiti di tutte le prerogative, e vanno soggetti a tutte le obbligazioni ed oneri inerenti alla vera, e propria tutela. — Ne può giovargli per essere riconosciuto tutore di mero consiglio la circostanza d'essere stato lasciato alla propria moglie dal Testatore l'usufrutto della sua eredità dispensandola da ogni rendimento di conti, giacchè indipendentemente da ciò vi sono sempre per il tutore cure, e doveri di amministrazione sia a riguardo della proprietà nella quale siano stati istituiti i figli, sia per quella parte di eredità a cui per il disposto delle Leggi patrie non può estendersi l'usufrutto materno, sia finalmente per quelli assegnamenti che indipendentemente dall'eredità del padre potevano avanti appartenere, o anco sopravvenire nei pupilli.

Diviene pure inattendibile l'altra circostanza benchè provata, per esimersi il tutore da quelle responsabilità a cui lo sot-

topone la Legge, di non essersi mescolato nell' amministrazione della tutela, giacchè a seconda delle Leggi Romane è responsabile il tutore anche non amministrante. *Leg. Si plures curatores* 3 *de administrat. et peric. tutor, vel curat. Leg. tres tutores* 5, *e* 6 §. 1 *ff. eod. Dec. della Corte R.* 13 *Agosto* 1849 *in causa Mocali, e Mocali ne' Montevecchi.*

2. Al Procuratore, o tutore che non intende di obbligarsi in nome proprio, ma unicamente in nome del suo principale, o pupillo, non basta enunciarsi Procuratore, o tutore, ma è necessaria una non equivoca dichiarazione. *Merlin de Pignorib lib.* 2 *tit.* 3 *quest.* 102. — *Rot. post eundem Dec.* 37 *N.* 8 *Florent. pecuniaria* 9 *Giugno* 1773 *cor. Vinci* §. 25. — *Corte R.* 4 *Maggio* 1846 *in causa Papanti, e Bacciani, ved. Andreini.*

3. In ordine alle disposisizioni del diritto comune il tutore non abbisogna dell' autorizzazione del Giudice all' effetto di comparire in Giudizio, sia nella qualità d' attore, che in quella di reo convenuto per difendere l' interesse del minore sottoposto alla sua autorità. *Leg.* 1, *e* 9 *ff. de administrat. et peric. tutor. Leg. Sancimus Cod. de administrat. tutor. et curat.*, ed a queste disposizioni non è stato derogato dalla Legge de' 15 Novembre 1814 conforme avvertiva il Supremo Consiglio di Giustizia. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 39 *Decis.* 9.

Per l' Art. 71 della Legge del 2 Agosto 1838 i tutori debbono sottoporre alle deliberazioni dei Consigli di Famiglia tutti gli affari per i quali a norma delle presenti Leggi avrebbero dovuto ricercare l' autorizzazione dei relativi Tribunali Pupillari.

L' eccezione pertanto d' inefficacia d' appello interposto da un tutore appoggiata alla mancanza di autorizzazione del Consiglio di Famiglia diviene del tutto insussistente. *Corte R.* 3. *Agosto* 1846 *in causa Peccioli, e Busi NN.*

UFFIZIATURA LAICALE

1. È oggi mai fuori di controversia che le Cappellanie, o Uffiziature laicali siano istituzioni diverse dai beneficii Ecclesiastici, e dai Fidecommissi qualificati: Dai benefizj Ecclesiastici perchè i beni dotali dell' Uffiziatura non rimangono spiritualizzati: Dai fidecommissi qualificati perchè il dominio dei beni predetti non esiste nei chiamati, ma risiede sempre nella causa Pia, rimanendo ai Rettori, o Cappellani l' amministrazione delle

rendite, e la loro percezione. *Pistorien Cappellaniae* 8 *Giugno* 1735 *cor. Cattani. Dec. in causa Chiti, e Chiti Gior. Prat. Legal. tom.* 1 *Tes. del For. Tosc. tom.* 18 *in causa Rinucci, e Rinucci, in causa Baldi, e Baldi Ann. del* 1839.

Il criterio da adoprarsi per distinguere le Cappellanie laicali dal fidecommisso consiste unicamente nel determinare se il dominio dei beni per volontà del disponente sia passato nella causa Pia, o nel ceto dei chiamati all' oggetto che possa da alcuno di questi sostenersi come prosciolto per la pubblicazione delle Leggi Francesi, e conseguire come erede del fondatore il possesso dei beni.

Da queste pretese furono respinti i coniugi Giuseppe ed Anna Niccolai con Sentenza della Corte Regia del dì 20 Marzo 1847 per aver ravvisato escluso il concetto del fidecommisso, e riconosciuto per la disposizione del fondatore Jacopo Mosi contenuta nell' Istrumento degl' 11 Ottobre 1670 essere i beni compresi nella dote dell' Ufficiatura in questione.

URGENZA

1. Per adottare un provvedimento straordinario, ed eccezionale l' urgenza deve resultare, o dall' indole della causa, o dalla natura della cosa controversa, o da pregiudizio irreparabile che sovrasti ad una delle parti, o da circostanze intrinseche da valutarsi dal retto arbitrio del Giudice. In mancanza di che può dal Tribunale rinviarsi all' ordinario la causa senza che sia d' ostacolo il rilasciato permesso a poter citare a breve termine. *Corte R.* 4 *Agosto* 1847 *in causa Merlini, Grassi, e Traversi.*

USUFRUTTO PATERNO

1. Appartiene al padre l' usufrutto dell' eredità devoluta ai suoi figli costituiti sotto la sua patria potestà per espressa disposizione di Legge. — *Leg. cum oportet Cod. De bonis quae Liberis* §. 1 *Inst. per quas jus cuique acquiratur,* e non gli può esser tolto se non per una proibizione, o espressa, o tacita del testatore. *Nov.* 117 *cap.* 1 *Auth. excipitur in L.* 6 *Cod. de bonis quae liberis. Richeri Giuris. Univers. lib.* 2 *tit.* 4 §. 1383, *e* 1384. —

Perchè possa il padre esser privato dell' usufrutto per proibizione tacita è necessario che la privazione resulti da un cumulo di congetture concludenti, ed univoche le quali valgano

a rendere manifesta la volontà del testatore di non consentirgl l' esercizio di questo diritto. *Castil. de Usuf. cap.* 3 *N.* 57 *De Luc. de Servit. disc.* 60 *N.* 4 *Rot. in Recent. Dec.* 496 *P.* 14 *T.* 2 *N.* 19 *Ombros. T.* 1 *Dec.* 17. —

E qualora in tale indagine un dubbio rimanga deve prevalere il disposto della Legge, e rispondersi per l' usufrutto paterno. *Dec. della Corte R.* 17 *Agosto* 1849 *in causa Seganti, e Seganti.*

2. Il marito rimasto vedovo al tempo in cui vigeva lo statuto Fiorentino acquistò fin d' allora l' usufrutto della dote della moglie per tutta la vita, ne un tal diritto venne meno per il passaggio a seconde nozze. *Richeri Trattato di Giurisprud. univers. tom.* 1 *part.* 1071, *e* 1072. — *Dec. della Corte R.* 28 *Novembre* 1848 *in causa Fabbroni, e Creditori Fabbroni.*

3. Questo diritto per altro era subordinato all' obbligo degli alimenti verso il figlio proprietario fino al punto che questi avrebbe potuto impedire ogni distrazione dell' usufrutto a vantaggio dei creditori del padre prima di essere alimen ato. — *Montelatici Elem. Iur. Civil. tom.* 1 *pag.* 130. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 14 *Dec.* 91. — *detta Dec. Fabbroni.*

USUFRUTTUARIO

1. L' usufruttuario, o usuario sopra le cose comprese nell' usufrutto, o nell' uso non ha che la nuda detenzione, o possesso meramente naturale al solo effetto di goderne liberamente nel modo, e per il tempo stabilito dalla Legge, o dall' atto costitutivo. *Leg.* 12 *ff. de acquir. vel admitt. posses. Leg.* 6 §. 2 *ff. de Precar. Leg.* 15 §. 1 *ff. qui satisd. cogant.*

E nel difetto di una contraria disposizione risolvendosi con la morte dell' usuario, o usufruttuario ogni suo diritto, quel possesso che egli riteneva anzi che trasmettersi, e continuarsi ne' suoi eredi, si riconsolida immediatamente, e per ministero di Legge, senza bisogno di materiale restituzione, col possesso civile che già era presso il nudo proprietario. *Castill. de Usufr. lib.* 1 *cap:* 61 *N.* 7 *et segg. Tiraquell. Tract. Le mort saesit le vif. part.* 3 *declar.* 1 *N.* 6, *e* 7 *Proudhon del diritto d' Usufr. tom.* 3 *cap.* 50 *N.* 2570, *e* 2571 *Perjer. Decis.* 227 *N.* 5 *Rot. in Recent. Decis.* 315 *part.* 9 *Decis.* 291 *part.* 7 *N.* 1 *Ansald. Dec.* 108 *N.* 3, *e* 4 *Post in Tract.*

de manuten. Dec. 838 *N.* 2 *Comarinen Immiss. seu reddict. raction.* 21 *Aprile* 1834 §. 4 *cor. De Cantus.*

Che l'erede dell' usufruttuario, o usuario se può nei congrui casi sperimentare il rimedio nascente dalla *Leg.* 2 *Cod. de Edict. Divi Adriani Tollendo* per ottenere contro i terzi il possesso anche di quelle cose che il suo autore possedeva a titolo di usufrutto, o altro titolo risolubile colla morte, non può del pari sperimentarlo contro il vero proprietario, a di cui favore l'usufrutto medesimo si giustifichi chiaramente riconsolidato siccome avverte distinguendo un caso dall' altro il *Menochio de adipiscen. posses. Remed.* 4 *N.* 373 in dichiarazione, e limitazione della regola che nella prima edizione di detta opera aveva a favore dell' erede stabilita in termini generali, ed indistinti, la qual distinzione trovasi da lui stesso latamente sviluppata nel suo consiglio 139 *lib.* 2. —

Che allora soltanto il proprietario dovrebbe agire in petitorio contro l'erede dell' usufruttuario con l' azione *Negatoria o ex cautione* quando questi nel giudizio possessorio deducesse ragioni, e titoli valevoli a far dubitare della pretesa riconsolidazione, o del diritto nel proprietario medesimo di goderne gli effetti nei quali termini procedono le autorità del *Redmuseo nel Cons.* 66 *lib.* 1, *e del Gratiano nel capit.* 899, *e la Dec. inserita nel Tes. del For. Tosc. tom.* 13 *pag.* 165. —

Ne per declinare dai sopra esposti principj può giovare all' erede dell' usufruttuario che fra l' universalità dei mobili usufruiti vi si trovi frammista una quantità di oggetti di proprietà esclusiva del defunto usufruttuario, e che per parte del proprietario non venga esibito un inventario di quelli ad esso appartenenti poichè la confezione dell' Inventario essendo un obbligo imposto dalla Legge all' usuario, o usufruttuario l' inadempimento deve nocere piuttosto ad esso, e al di lui erede anzi che al proprietario come avverte *Proudhon* sopra citato *cap.* 51 *N.* 2594. —

In questo caso però è prudenziale il temperamento insegnato dallo stesso *Proudhon N.* 2570, *e N.* 2583 di accordare a ciascuna delle parti il possesso delle cose la di cui proprietà sia per essere vicendevolmente concordata. *Corte R.* 11 *Febbraio* 1846 *in causa Maggi, Michon ved. Paffetti, e Pancaldi NN.*

VEDOVA

1. Alla vedova compete il diritto a conseguire dalla eredità del defunto marito gli alimenti durante l' Anno del lutto.

Ne può essere all' esercizio del medesimo di ostacolo che fosse simulata la confessione *de recepta dote*, la mancanza di prova del caso del sussidio, e la separazione nella quale siano vissuti un tempo i coniugi, ne che l' eredità sia stata adita con benefizio di Legge e d' inventario. — *Corte R.* 10 *Febbraio* 1847 *in causa Lazzerini, e Goti.*

Per esimere la vedova dal ricevere in natura nella casa del figlio ed erede gli alimenti è causa legittima la prova della reciproca esacerbazione degl' animi. *detta Decisione.*

2. La moglie vedova che trovasi in stato d' indigenza ha diritto, tanto in ordine all' autentica *Praeterea Cod. und vir, et uxor* che dall' *Artic.* 27 *della Leg.* 18 *Agosto* 1814 all' usufrutto della quarta parte dell' asse ereditario del defunto marito tanto nel caso di successione testata, che intestata. *Corte R.* 17 *Marzo* 1847 *in causa Sumori ved. Davitti, e Davitti.*

VENDITA VOLONTARIA ALL' INCANTO

1. In ordine al disposto dell' Artic. 220 della Legge del 7 Gennaio 1838, e corentemente a quanto è stato stabilito dalla nostra Giurisprudenza di fronte agl' Artic. 1092, *e segg.* del Codice di Procedura Civile, le vendite volontarie all' Incanto, a differenza delle vendite coatte, non producono l' effetto nè della irretrattabilità del prezzo, ne della immobilizzazione dei frutti a favore dei creditori. *Sentenza Graduat. Leonetti della Corte R.* 10 *Agosto* 1849.

VENDITORE

1. Il proprietario, e coltivatore insieme di un fondo rustico che vende senza alcun riservo tutti i frutti, e raccolte pendenti, comprende nella vendita la totalità di detti frutti, e raccolte pendenti, senza che resti esclusa quella porzione di esse, che ove fosse esistito il colono parziario sarebbesi detta parte colonica ad esso dovuta, secondo che inerendo alla *Glossa in Leg. Julianus ff. de actione empt. et vendit.* §. *fructibus* stabiliscono *Vespignan. de Emption. et Vendit. Cons.* 26 *N.* 12 *Romus. de re agraria. Respons.* 24 *N.* 10.

La clausula del costituto importando una immediata traslazione di proprietà, e di possesso nell' acquirente è per sua natura inconciliabile colla intenzione del dominio dei beni alie-

nati presso il venditore. *Urceol. Cons. Forens. Cons.* 5 *N.* 9. *e segg. Annal. di Guris. an.* 4. *part.* 2. *pag.* 989.

Quando sia manifesta la volontà di trasferire il dominio nel compratore conviene adottare quella interpetrazione che riesca più opportuna per escludere il mostruoso concetto che il venditore abbia voluto ritenere la proprietà della cosa in altri trapassata, e se i particolari del caso lo richiedono è necessario anco impropriare le parole usate dai contraenti col fine di evitare una inammissibile contradizione fra i patti della vendita. *Merlin. de Pignorib. lib.* 4 *tit.* 1 *quaet.* 41 *N.* 61 *e seg. For. Tos. tom.* 19 *Dec.* 23 *N.* 8, 9, *e* 10. — *Dec. della Corte R.* 1 *Maggio* 1849 *in causa Contucci ne' Tarugi Pillacci, e Municchi NN. e Spedale di Montepulciano.*

2. Nel contratto di permuta può esservi immischiata la vendita ogni qual volta abbia luogo un credito di conguaglio, in questo caso il contraente creditore del prezzo assume le parti di venditore, e in tal qualità gode del privilegio accordato dall' Artic. 2103 del Codice Civile Francese. *Troplong. des privileges.* 2102 *N.* 215 *For. Tos. tom.* 31 *Dec.* 55 N. 1 *detta Decisione.*

3. Il patto della compensazione stipulato fra il venditore, e compratore, comunque inserito nell' atto di purgazione non può pregiudicare ai creditori Ipotecarj inscritti del venditore, e riesce efficace solo quando nel Giudizio di Graduatoria i titoli di credito dell' acquirente compariscono meritevoli di utile collocazione: Ne può pretendersi che il patto della compensazione debba rispettarsi dai creditori per avere sulla fattagli notificazione osservato silenzio, giacchè la notificazione del contratto di vendita nel Giudizio di purgazione produce il solo effetto di rendere irretrattabile il prezzo, ma non fa si che i creditori stessi debbano riguardarsi come consenzienti all' erogazione del prezzo medesimo in un modo diverso da quello prescritto dalla Legge. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 38 *Decis.* 37 *N.* 4. — *Decis. della Corte R.* 24 *Maggio* 1849 *in causa Graduat. Bonamici.* —

4. È massima di diritto che quando si verifica il concorso tra il sovventore del danaro che pagò una parte del prezzo, ed il venditore che diede il residuo, quest' ultimo deve essere a quegli preferito nell' esercizio delle sue ragioni. *Remusson subrogation chap.* 15 *Merlin Repert. Mot. Privilege Troplong.*

des privileg. et Hypotech. N. 233, *e* 289. — *Decis. della Corte R.* 5 *Febbraio* 1849 *in causa Graduat. Pecori.*

5. Quando il venditore chiamato in garanzia credendo di non aver mezzi sufficienti per la difesa del compratore si offre di pienamente indennizzarlo, e il compratore non ostante l'offerta sostiene la lite non può esser tenuto al rimborso delle spese fatte dal compratore per la lite medesima. *Pothier della vendita N.* 102, *e* 103.

Anche indipendentemente dall'offerta il compratore che vince la causa non può reclamare dal venditore il rimborso delle spese della lite non pagategli dal suo avversario per la ragione che la difesa a cui è il venditore tenuto non si estende ai casi fortuiti fra i quali è d'annoverarsi una lite ingiusta. *Voet. ad Pandect. lib.* 21 *tit.* 2 *N.* 25. — *Dec. della Corte R.* 10 *Dicembre* 1845 *in causa Borghetti, Giangori, Checcucci, e Fiaschi.*

6. Il venditore che stipula col suo compratore il patto del vero, e proprio riservo di dominio ha il diritto di esercitare l'azione rivendicatoria ogni qual volta il compratore non adempie all'obbligazione del pagamento del prezzo con dimettere il debito accollatogli. *Corte R.* 7 *Febbraio* 1846 *in causa Incontri, e Norchi.*

7. Il venditore che stipula in fra gli altri il patto della risoluzione della vendita a suo favore nel caso che il compratore manchi al pagamento di una sola rata del prezzo nel giorno determinato, e che effettivamente si verifichi, ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, e la recupera delle cose vendute, esistenti sempre nel di lui possesso, ne all'esercizio di questo suo diritto fa ostacolo lo stato di fallimento in cui sia caduto il compratore, poichè indipendentemente da ciò che è previsto dall'Art. 576, e segg. del Codice di Commercio, egli agisce in forza del patto stipulato col suo Istromento di compra, e vendita, ed ammesso dal disposto di ragion' comune. *Bruneman. in Leg.* 4 *ff. Pothier della vendita part.* 474, *e* 475 *Troplong. de la vente cap.* 5 *part.* 6 *N.* 646. *Corte R.* 25 *Agosto* 1846 *in causa Calvi, e Gozzoli NN.*

8. Quando una richiesta di mercanzie è stata fatta per lettera al domicilio del venditore, e da questo poi sono state spedite al luogo indicatoli dal compratore la vendita deve re-

putarsi conclusa, ed eseguita la consegna al domicilio del venditore al quale perciò è accordata la facoltà di citare il compratore avanti il Tribunale del suo domicilio come più volte è stato stabilito dai Tribunali Francesi, e Toscani. *Corte R. di Burges. Decis.* 10 *Giugno* 1823 *Giornal di Palazzo tom.* 17 *pag.* 804, *e segg. Corte di Cassazione di Francia Dec.* 24 *Agosto* 1830 *detto Giornal. tom.* 23 *pag.* 777.

Ne si dica che l' Art. 420 del Codice di Procedura Francese espressamente richiamato dall' Art. 649 del Codice di Commercio sia applicabile solamente alla compra, e vendita essendo omai pacifica la massima che le indicate regole relative alla competenza devono applicarsi ancora al contratto di commissione. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 32 *Decis.* 11 *N.* 4, *e* 5. *Corte R.* 8 *Maggio* 1848 *in causa Granara, Fumagalli, e LL. CC.*

Ne per togliere al venditore la facoltà di adire il Tribunale del luogo del suo domicilio può esser sufficiente la prevenzione giacchè quanto potrebbe rilevare in diritto la pendenza della lite in altro Tribunale di Toscana altrettanto di niuna efficacia se la prevenzione avesse avuto luogo in un Tribunale che abbia la sua residenza in Stato estero. *detta Decis.*

V. Compratore.

VERIFICAZIONE DI CARATTERE

1. Non tanto per le massime sanzionate dalla Giurisprudenza *Florentina praetensi Credit.* 10 *Gennaio* 1786 §. 1 *Castri Franc. Superior. Validitatis Donation.* 30 *Settembre* 1790 *av. Bonelli* §. 55 quanto in ordine all' Artic. 401 del Regolamento di Procedura Civile nel caso di negativa del carattere attribuito alla parte, e di dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo il peso della prova, e della verificazione incombe a chi ha notificato, e prodotto il controverso Documento.

Comunque ai termini dell' Art. 399 di detto Regolamento la negativa del rifiuto di recognizione possa riguardare il corpo della scrittura, e la firma insieme, o questa, o quello soltanto è certo però per la chiara lettera dei precedenti Art. 397, e 398 che la impugnativa del corpo del Documento deve concernere la materiale verità del carattere.

Trattandosi per altro di un Documento non controverso quanto alla verità del carattere, ed anzi concordato è inapplicabile il disposto dell' Art. 401 per l' effetto di porre a carico

del producente il Documento medesimo la prova, e verificazione di esso sull'eccezzione del falso formale, ossia di preteso abuso dell'altrui firma, nel qual caso appartiene a chi affaccia tale eccezzione l'onere della prova. *De Luca de Iudic. disc.* 24 *N.* 20, *e segg. Corte R.* 29 *Aprile* 1846 *in causa Costanti, e Brigidi.*

VETTORI

1. I Vettori incaricati del trasporto delle mercanzie non essendo in sostanza altro che mandatarj son tenuti ad usare un esatta diligenza, e prestare ancora la colpa almeno lieve tanto come salariati in ragion della mercede che ricevono in ordine al *Testo nelle Leggi* 11, *e* 13 *Cod. Mandati* quanto, e più specialmente come consegnatarj, e depositarj delle merci loro affidate. *Leg.* 3 *ff. Nautae caupones stabularj Vinn. ad Instit. lib.* 3 *tit.* 25 §. 5 *N.* 2 *Azzuni Dizion. della Giurisprud. Mercant. Art. Mandato* §. 9. *Corte R.* 8 *Luglio* 1847 *in causa Heinzman, e Lombardi.*

VOLTURA ESTIMALE

1. Per disposizione delle Leggi Toscane costantemente seguitate in Giurisprudenza. *Selectae tom.* 5 *part.* 2 *Decis.* 51 *Bugnonen vendictionis factae duobus super praelatione* 25 *Settembre* 1806 *cor. Paffetti. For. Tosc. Inedite tom.* 4 *Dec.* 18 per l'omissione della Voltura, i beni venduti vanno soggetti alle Ipoteche impostevi posteriormente dal venditore in testa del quale rimangono descritti, come se sempre a lui appartenessero. — *Dec. della Corte R.* 5 *Febbraio* 1849 *in causa Graudat. Pecori.*

2. La Voltura estimale fatta in virtù di un titolo nullo può esser corretto in pregiudizio dei terzi, che abbiano inscritto prima della correzzione con titolo di acquisto valido, e preesistente, ma nell'atto di Voltura occultato? Negativamente replicò la *Corte R. nell'* 11 *Maggio* 1850 *nella causa Goretti, e Clusi ne' Cipriani.*

3. Per quanto in ordine all'Artic. 14 del Motuproprio de' 19 Febbraio 1820 sia disposto che gli alienatarj sia per atti privati che pubblici posteriori al 30 Aprile 1820 non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni in essi per tali atti

pervenuti fino all' eseguita Voltura certo sia in diritto per la interpetrazione autentica data al riferito articolo 14 dalle successive istruzioni del 10 Aprile dello stesso Anno all' articolo 5, e seguitato dalla pratica Giurisprudenza che il difetto di Voltura impedisce la traslazione del dominio nell' alienatario dei rapporti soltanto del sistema Ipotecario, e non ad altro effetto, siccome in ordine alla Legge Ipotecaria, ed alle antiche Leggi estimali contenenti pariforme disposizione è stato più volte deciso anco nei termini di controversia fra due compratori della stessa cosa. *Vernaccini tom.* 4 *Dec.* 184 *N.* 4 *pag.* 108, *e Dec.* 197 *N.* 12 *pag.* 190. *Tesor. del For. Tosc. tom.* 33 *Dec.* 56 *N.* 3 *Corte R.* 16 *Agosto* 1847 *in causa Ginanneschi ne' Baiocchi, Guasconi, e Canestrelli.*

FINE